

XVIII legislatura

A.S. 1874:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Edizione provvisoria

Luglio 2020

n. 161 - Volume I (articoli da 1 a 118-*quinquies*)



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2020). Nota di lettura, «A.S. 1874: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Approvato dalla Camera dei deputati) - Edizione provvisoria». NL161 - Edizione provvisoria - Volume I (articoli da 1 a 118-*quinquies*), luglio 2020, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

PREMESSA	1
TITOLO I SALUTE E SICUREZZA	1
Articolo 1 (<i>Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale</i>)	1
Articolo 1-bis (<i>Borse di studio per medici</i>)	19
Articolo 1-ter (<i>Linee guida per la gestione dell'emergenza epidemiologica presso le strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità</i>)	19
Articolo 2 (<i>Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19</i>)	20
Articolo 3 (<i>Incarichi a tempo determinato ai medici in formazione specialistica</i>)	33
Articolo 3-bis (<i>Modifiche ai commi 547, 548 e 548-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di assunzione di medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi</i>)	34
Articolo 4 (<i>Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19</i>)	34
Articolo 4-bis (<i>Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni e nel Servizio sanitario nazionale</i>)	37
Articolo 5 (<i>Incremento delle borse di studio degli specializzandi</i>)	37
Articolo 5-bis (<i>Disposizioni in materia di formazione continua in medicina</i>)	39
Articolo 5-ter (<i>Istituzione della scuola di specializzazione in medicina e cure palliative</i>)	39
Articolo 6 (<i>Deroghe alle riduzioni di spesa per la gestione del settore informatico in ragione dell'emergenza da COVID-19</i>)	40
Articolo 7 (<i>Metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione</i>)	41
Articolo 8 (<i>Proroga validità delle ricette limitative dei farmaci classificati in fascia A</i>)	41
Articolo 9 (<i>Proroga piani terapeutici</i>)	42
Articolo 10 (<i>Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27</i>)	42
Articolo 11 (<i>Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronico</i>)	43
Articolo 11-bis (<i>Misure urgenti in materia di sperimentazioni cliniche</i>)	44
Articolo 12 (<i>Accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi</i>)	45
Articolo 13 (<i>Rilevazioni statistiche dell'ISTAT connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19</i>)	46
Articolo 14 (<i>Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali e proroga dei termini previsti per la scadenza degli stati di emergenza e delle contabilità speciali</i>)	47
Articolo 15 (<i>Incremento risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e disposizioni in materia di volontariato di protezione civile</i>)	49
Articolo 16 (<i>Misure straordinarie di accoglienza</i>)	50
Articolo 16-bis (<i>Estensione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, agli operatori</i>)	

<i>socio-sanitari e agli altri lavoratori nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie vittime del contagio da COVID-19)</i>	53
Articolo 17 (<i>Strutture per la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario</i>)	53
Articolo 17-bis (<i>Proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo</i>).....	54
Articolo 18 (<i>Utilizzo delle donazioni</i>)	54
Articolo 18-bis (<i>Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122</i>).....	54
Articolo 19 (<i>Funzionamento e potenziamento della Sanità militare</i>)	55
Articolo 20 (<i>Misure per la funzionalità delle Forze armate – personale sanitario e delle sale operative</i>)	61
Articolo 21 (<i>Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata e reclutamento straordinario di infermieri militari in servizio permanente</i>).....	63
Articolo 22 (<i>Misure per la funzionalità delle Forze armate – Operazione “Strade sicure”</i>) ..	64
Articolo 23 (<i>Ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>).....	68

TITOLO II SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA.....86

Capo I Misure di sostegno.....86

Articolo 24 (<i>Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP</i>)	86
Articolo 25 (<i>Contributo a fondo perduto</i>)	88
Articolo 25-bis (<i>Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento</i>).....	92
Articolo 26, commi da 1 a 11 (<i>Rafforzamento patrimoniale imprese di medie dimensioni</i>)	93
Articolo 26, commi da 12 a 21 (<i>Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni</i>)	95
Articolo 26-bis (<i>Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura</i>)	97
Articolo 26-ter (<i>Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese</i>)	98
Articolo 27 (<i>Costituzione del patrimonio destinato di Cassa depositi e prestiti</i>)	99
Articolo 28 (<i>Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda</i>).....	106
Articolo 28-bis (<i>Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro tramite distributori automatici</i>)	110
Articolo 29 (<i>Incremento fondo per il sostegno alle locazioni</i>).....	111
Articolo 30 (<i>Riduzione degli oneri delle bollette elettriche</i>).....	111
Articolo 30-bis (<i>Fondo per la compensazione dei pagamenti effettuati con carte di credito o di debito</i>).....	115
Articolo 31 (<i>Rifinanziamento fondi</i>).....	115
Articolo 31-bis (<i>Confidi</i>)	117
Articolo 32 (<i>Disposizioni in materia di Garanzia cartolarizzazione sofferenze – GACS</i>)	117
Articolo 33 (<i>Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato, nonché disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi</i>)	120
Articolo 33-bis (<i>Disposizioni in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali</i>).....	121
Articolo 34 (<i>Disposizioni in materia di Buoni postali fruttiferi postali</i>).....	121

Articolo 35 (<i>Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali</i>).....	122
Articolo 36 (<i>Partecipazione al Fondo di Garanzia paneuropeo della Banca Europea per gli Investimenti e allo strumento di sostegno temporaneo per attenuare il rischio di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE)</i>)	124
Articolo 37 (<i>Partecipazione dell'Italia all'International Finance Facility for Immunization</i>).....	125
Articolo 38, commi 1-6 e 10-19 (<i>Rafforzamento del sistema delle start up innovative</i>)	127
Articolo 38, commi da 7 a 9 (<i>Incentivi in de minimis all'investimento in start up innovative</i>).....	131
Articolo 38-bis (<i>Misure di sostegno all'industria del tessile, della moda e degli accessori</i>) .	133
Articolo 38-ter (<i>Promozione del sistema delle società benefit</i>).....	134
Articolo 38-quater (<i>Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio</i>).....	135
Articolo 39 (<i>Misure di rafforzamento dell'azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale</i>)	136
Articolo 40 (<i>Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19</i>).....	138
Articolo 41 (<i>Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi</i>).....	139
Articolo 42 (<i>Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione</i>).....	140
Articolo 42-bis (<i>Disposizioni concernenti l'innovazione tecnologica in ambito energetico</i>) .	141
Articolo 43 (<i>Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa</i>).....	142
Articolo 43-bis (<i>Contratto di rete con causale di solidarietà</i>).....	144
Articolo 44 (<i>Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO₂ g/km</i>)	145
Articolo 44-bis (<i>Modifica all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi</i>)	147
Articolo 45 (<i>Interventi per le misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 da parte dei comuni</i>).....	147
Articolo 46 (<i>Misure urgenti in materia di servizi postali</i>)	149
Articolo 46-bis (<i>Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali</i>).....	150
Articolo 47 (<i>Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia</i>).....	151
Articolo 48 (<i>Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione</i>).....	152
Articolo 48-bis (<i>Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori</i>).....	155
Articolo 49 (<i>Creazione di un polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale complessa di Torino</i>)	156
Articolo 49-bis (<i>Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita con sede in Lombardia</i>)	158
Articolo 50 (<i>Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell'ammortamento</i>).....	159

Articolo 51 (<i>Proroga dei termini dei programmi di esecuzione delle procedure di amministrazione straordinaria</i>).....	159
Articolo 51-bis (<i>Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza</i>).....	160
Articolo 52 (<i>Interventi urgenti per la salvaguardia della liquidità delle imprese dell'aerospazio</i>).....	161
Articolo 52-bis (<i>Rinegoziazione dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca e dei finanziamenti bancari associati</i>).....	162
Articolo 52-ter (<i>Disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità</i>)	165
Capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti	165
Articolo 53 (<i>Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati</i>).....	165
Articoli da 54 a 64 (<i>Aiuti alle imprese concessi ai sensi del Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19</i>)	166
Articolo 65 (<i>Esonero temporaneo contributi ANAC</i>).....	169
TITOLO III MISURE IN FAVORE DEI LAVORATORI	170
Capo I Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27	170
Articolo 66 (<i>Modifiche all'articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale</i>)...	170
Articolo 66-bis (<i>Disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti per l'importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale</i>).....	170
Articolo 67 (<i>Incremento Fondo Terzo Settore</i>)	171
Articolo 67-bis (<i>Inserimento al lavoro dei care leaver</i>)	171
Articoli 68-71 <i>Premessa</i>	172
Articolo 68 (<i>Modifiche all'articolo 19 del decreto-legge n. 18 del 2020 in materia di CIGO e assegno ordinario</i>).....	174
Articolo 69 (<i>Trattamento ordinario di integrazione salariale per aziende in Cassa integrazione straordinaria</i>)	180
Articolo 70 (<i>Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga</i>).....	181
Articolo 70-bis (<i>Norme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale</i>).....	184
Articolo 71 (<i>Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale</i>)	185
Articolo 72 (<i>Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti</i>).....	187
Articolo 73 (<i>Estensione della durata dei permessi retribuiti per assistenza familiari disabili</i>).....	195
Articolo 74 (<i>Disposizioni in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato</i>)	196
Articolo 75 (<i>Modifiche all'articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità</i>)	197
Articolo 76 (<i>Modifiche all'articolo 40 in materia di sospensione delle misure di condizionalità</i>)	197
Articolo 77 (<i>Modifiche all'articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore</i>)	197
Articolo 78 (<i>Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19</i>)	198

Articolo 79 (<i>Modifiche all'articolo 45 in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico</i>)	199
Articolo 80 (<i>Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo</i>)	200
Articolo 80-bis (<i>Norma di interpretazione autentica in materia di somministrazione irregolare di lavoro e di conseguente costituzione di rapporti di lavoro con l'utilizzatore</i>) ..	200
Articolo 81 (<i>Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza</i>)	201
Capo II Altre misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali.....	201
Articolo 82 (<i>Reddito di emergenza</i>)	201
Articolo 83 (<i>Sorveglianza sanitaria</i>)	204
Articolo 84 (<i>Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19</i>)	206
Articolo 85 (<i>Indennità per i lavoratori domestici</i>)	211
Articolo 86 (<i>Divieto di cumulo tra indennità</i>)	213
Articolo 87 (<i>Utilizzo risorse residue per trattamenti di integrazione salariale in deroga</i>)	213
Articolo 88 (<i>Fondo nuove competenze</i>)	214
Articolo 89 (<i>Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali</i>).....	215
Articolo 89-bis (<i>Applicazione della sentenza della Corte costituzionale in materia di trattamenti di invalidità civile</i>).....	217
Articolo 90 (<i>Lavoro agile nel settore privato</i>)	217
Articolo 91 (<i>Interventi per i percorsi di istruzione e la formazione professionale e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore</i>)	218
Articolo 92 (<i>Proroga della fruizione di NASpI e DIS-COLL</i>)	219
Articolo 93 (<i>Disposizioni in materia di proroga o rinnovo dei contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato</i>)	220
Articolo 94 (<i>Promozione del lavoro agricolo</i>).....	221
Articolo 95 (<i>Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro</i>)	223
Articolo 96 (<i>Disposizioni in materia di noleggio autovetture per vigilanza sul lavoro</i>)	225
Articolo 97 (<i>Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge n. 297 del 1982</i>)	226
Articolo 98 (<i>Trattamenti in favore di lavoratori nel settore dello sport</i>).....	226
Articolo 99 (<i>Osservatorio del mercato del lavoro</i>)	230
Articolo 100 (<i>Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro</i>).....	231
Articolo 101 (<i>Spese per acquisto di beni e servizi Inps</i>)	232
Articolo 102 (<i>Spese per acquisto di beni e servizi INAIL</i>)	232
Articolo 103 (<i>Emersione di rapporti di lavoro</i>)	232
Articolo 103-bis (<i>Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri</i>)	244

TITOLO IV DISPOSIZIONI PER LA DISABILITÀ E LA FAMIGLIA NONCHÉ MISURE PER IL SOSTEGNO DELLE VITTIME DI DISCRIMINAZIONI FONDATE SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E SULL'IDENTITÀ DI GENERE	245
Articolo 104 (<i>Assistenza e servizi per la disabilità</i>)	245
Articolo 105 (<i>Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa</i>)	246
Articolo 105-bis (<i>Fondo reddito libertà donne vittime violenza</i>)	246
Articolo 105-ter (<i>Contributo per l'educazione musicale</i>)	247
Articolo 105-quater (<i>Misure per il sostegno alle vittime di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere</i>)	248
TITOLO V ENTI TERRITORIALI E DEBITI COMMERCIALI DEGLI ENTI TERRITORIALI	249
Articolo 106 (<i>Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali</i>)	249
Articolo 106-bis (<i>Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario</i>)	250
Articolo 107 (<i>Reintegro Fondo di Solidarietà Comunale a seguito dell'emergenza alimentare</i>)	251
Articolo 108 (<i>Anticipazione delle risorse in favore di province e città metropolitane</i>)	251
Articolo 109 (<i>Servizi delle pubbliche amministrazioni</i>)	253
Articolo 110 (<i>Rinvio termini bilancio consolidato</i>)	254
Articolo 111 (<i>Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome</i>)	254
Articolo 112 (<i>Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza</i>)	255
Articolo 112-bis (<i>Fondo per i comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19</i>)	256
Articolo 113 (<i>Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione</i>)	256
Articolo 114 (<i>Differimento dei termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche</i>)	257
Articolo 114-bis (<i>Enti in riequilibrio. Sospensione di termini</i>)	258
Articoli 115, 116 e 117, commi 5-11 (<i>Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali</i>)	258
Articolo 117, commi 1-4-bis (<i>Disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari</i>)	260
Articolo 118 (<i>Riassegnazione al fondo ammortamento titoli di Stato</i>)	263
Articolo 118-bis (<i>Assunzioni di personale enti in dissesto</i>)	263
Articolo 118-ter (<i>Riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria</i>)	264
Articolo 118-quater (<i>Modifiche al comma 346 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208</i>)	264
Articolo 118-quinquies (<i>Modifica al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145</i>)	265

PREMESSA

Al momento del completamento del presente *dossier*, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

TITOLO I SALUTE E SICUREZZA

Articolo 1 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale)

Il comma 1, per l'anno 2020, in relazione alle esigenze sanitarie correlate alla epidemia da virus SARS-CoV-2, prevede che le regioni e le province autonome adottano piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale. I piani di assistenza territoriale contengono specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti, di organizzazione dell'attività di sorveglianza attiva effettuata a cura dei Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale nonché con le Unità speciali di continuità assistenziale, indirizzate a un monitoraggio costante e a un tracciamento precoce dei casi e dei contatti, al fine della relativa identificazione, dell'isolamento e del trattamento. I predetti piani sono recepiti nei programmi operativi richiamati dall'articolo 18, comma 1, del decreto legge n. 18 del 2020, n. 27 e sono monitorati congiuntamente a fini esclusivamente conoscitivi dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi. Le regioni e le province autonome organizzano inoltre le attività di sorveglianza attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture residenziali, anche garantendo la collaborazione e la consulenza di medici specialisti in relazione alle esigenze di salute delle persone assistite, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 1-*bis* stabilisce che, ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, individuandoli tra i laboratori dotati di idonei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni di prestazioni generati dall'emergenza epidemiologica. A tale scopo, le regioni e le province autonome identificano un laboratorio pubblico di riferimento regionale che opera in collegamento con l'Istituto superiore di sanità e individua, con compiti di coordinamento a livello regionale, ai fini dell'accreditamento, i laboratori pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, in possesso dei requisiti prescritti.

Il comma 1-*ter* dispone che i laboratori di microbiologia individuati dal laboratorio pubblico di riferimento regionale ai sensi del comma 1-*bis* hanno l'obbligo di trasmettere i referti positivi dei test molecolari per infezione da SARS-CoV-2 al dipartimento di prevenzione territorialmente competente. Le regioni e le province autonome, ricevuti i dati relativi ai casi positivi in tal modo riscontrati, li trasmettono all'Istituto superiore di sanità, mediante la piattaforma già istituita ai fini della sorveglianza integrata del COVID-19. Per la comunicazione dei dati di cui al presente comma sono adottate adeguate misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la riservatezza dei dati stessi.

Il comma 1-*quater* impone che l'Istituto superiore di sanità, le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2 autorizza le regioni e le province autonome, qualora, per le esigenze di cui al comma 1, occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse alla gestione dell'isolamento delle persone contagiate da SARS-CoV-2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto legge n. 18, a stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, con effetti fino al 31 dicembre 2020.

Il comma 3 stabilisce che le aziende sanitarie, tramite i distretti, provvedono ad implementare le attività di assistenza domiciliare integrata o equivalenti, per i pazienti in isolamento anche ospitati presso le strutture individuate ai sensi del comma 2, garantendo adeguato supporto sanitario per il monitoraggio e l'assistenza dei pazienti, nonché il supporto per le attività logistiche di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali, con effetti fino al 31 dicembre 2020.

Il comma 4 prevede che le regioni e le province autonome, per garantire il massimo livello di assistenza compatibile con le esigenze di sanità pubblica e di sicurezza delle cure in favore dei soggetti contagiati identificati attraverso le attività di monitoraggio del rischio sanitario, nonché di tutte le persone fragili la cui condizione risulta aggravata dall'emergenza in corso, incrementino e indirizzino, qualora non lo abbiano già fatto, le azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, sia con l'obiettivo di assicurare le accresciute attività di monitoraggio e assistenza connesse all'emergenza epidemiologica, sia per rafforzare i servizi di assistenza domiciliare integrata per i pazienti in isolamento domiciliare o sottoposti a quarantena nonché per i soggetti affetti da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità. A tal fine, nel rispetto dell'autonomia regionale in materia di organizzazione dei servizi domiciliari, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa del personale nei limiti indicati al comma 10.

Il comma 4-*bis* stabilisce che, al fine di realizzare gli obiettivi di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della salute coordina la sperimentazione, per il biennio 2020-2021, di strutture di prossimità per la promozione della salute e per la prevenzione, nonché per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie di persone più fragili, ispirate al principio della piena integrazione socio-sanitaria, con il coinvolgimento delle istituzioni presenti nel territorio, del volontariato locale e degli enti del Terzo settore senza scopo di lucro. I progetti proposti devono prevedere modalità di intervento che riducano le scelte di istituzionalizzazione, favoriscano la domiciliarità e consentano la valutazione dei risultati ottenuti, anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi quale il budget di salute individuale e di comunità.

Il comma 5 consente alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, al fine di rafforzare i servizi infermieristici, con l'introduzione altresì dell'infermiere di famiglia o di comunità, per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-CoV-2 identificati come affetti da COVID-19, anche coadiuvando le Unità speciali di continuità assistenziale e i servizi offerti dalle cure primarie, nonché di tutti i soggetti di cui al comma 4, e in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, di utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, con infermieri che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, in numero non superiore a 8 unità infermieristiche ogni 50.000 abitanti. Per le attività assistenziali svolte è riconosciuto agli infermieri un compenso lordo di 30 euro ad ora, inclusivo degli oneri riflessi, per un monte ore settimanale massimo di 35 ore. Per le medesime finalità, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le aziende e gli enti del SSN possono procedere al reclutamento di infermieri in numero non superiore ad 8 unità ogni 50.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato e comunque nei limiti di cui al comma 10.

Il comma 6 autorizza, al fine di garantire una più ampia funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-*bis* del decreto legge n. 18, l'ulteriore spesa di 61 milioni di euro per il 2020 a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Per la funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui al periodo precedente è consentito anche ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni di far parte delle stesse. In considerazione del ruolo attribuito alle predette Unità speciali di continuità assistenziali, ogni Unità è tenuta a redigere apposita rendicontazione trimestrale dell'attività all'ente sanitario di competenza che la trasmette alla regione di appartenenza.

Il comma 7, ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e dell'integrazione con i servizi sociali e socio sanitari territoriali, permette alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale di conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente sociale, regolarmente iscritti all'albo professionale, in numero non superiore ad un assistente sociale ogni 2 Unità per un monte ore settimanale massimo di 24 ore. Per le attività svolte è riconosciuto agli assistenti sociali un compenso lordo orario di 30 euro, inclusivo degli oneri riflessi.

Il comma 7-*bis* autorizza, nel rispetto dei limiti della spesa per il personale degli enti del SSN di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2019, e ai fini di una corretta gestione delle implicazioni psicologiche e dei bisogni delle persone conseguenti alla pandemia di COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 18 del 2020, a conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a soggetti appartenenti alla categoria professionale degli psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, in numero non superiore a uno psicologo per due unità e per un monte ore settimanale massimo di 24 ore.

Il comma 8 stabilisce che, per garantire il coordinamento delle attività sanitarie e sociosanitarie territoriali, così come implementate nei piani regionali, le regioni e le province autonome provvedono all'attivazione di centrali operative regionali, che svolgano le funzioni in raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza-urgenza, anche mediante strumenti informativi e di telemedicina.

Il comma 9, per la presa in carico precoce dei pazienti affetti da COVID-19 e per garantire il massimo livello di assistenza ai pazienti fragili, incrementa il fondo di cui all'articolo 46 dell'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale nell'anno 2020 di 10 milioni di euro per la retribuzione dell'indennità di personale infermieristico di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b), del medesimo Accordo collettivo nazionale. A tal fine è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020.

Il comma 10 autorizza le regioni e le province autonome, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente, ad incrementare la spesa di personale, per l'anno 2020 per l'attuazione dei commi 4, 5, 6, 7 e 8 e a decorrere dal 2021 per l'attuazione dei commi 4, 5 e 8 fino agli importi indicati nella tabella di cui all'allegato B annesso al presente decreto, a valere sulle risorse di cui al comma 11.

ALLEGATO B – Ripartizione spesa personale territoriale anno 2020

Regione	Anno 2020					
	COMMA 4	COMMA 5	COMMA 6	COMMA 7	COMMA 8	TOTALE
	ADI	INFERMIERI	POTENZIA- MENTO USCA	ASSISTENTI SOCIALI	CENTRALI OPERATIVE	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=1+2+3+4+5
Piemonte	25.131.702,57	24.498.199,64	4.492.514,97	1.049.922,84	1.125.000,00	56.297.340
Valle d'Aosta	1.161.745,90	698.693,72	128.127,46	29.944,02	1.125.000,00	3.143.511
Lombardia	28.023.303,40	55.365.355,14	10.152.978,19	2.372.800,93	1.125.000,00	97.039.438
PA di Bolzano	4.686.349,33	2.854.732,82	523.505,00	122.345,69	1.125.000,00	9.311.933
PA di Trento	111.530,74	2.961.267,37	543.041,45	126.911,46	1.125.000,00	4.867.751
Veneto	37.697.507,83	27.082.938,95	4.966.508,16	1.160.697,38	1.125.000,00	72.032.652
Friuli Venezia Giulia	7.965.095,32	6.867.131,40	1.259.304,40	294.305,63	1.125.000,00	17.510.837
Liguria	12.325.316,34	8.917.312,97	1.635.269,63	382.170,56	1.125.000,00	24.385.069
Emilia Romagna	23.715.325,27	24.808.042,41	4.549.334,38	1.063.201,82	1.125.000,00	55.260.904
Toscana	27.389.827,98	20.953.041,76	3.842.398,83	897.987,50	1.125.000,00	54.208.256
Umbria	4.632.738,37	4.956.426,03	908.916,51	212.418,26	1.125.000,00	11.835.499
Marche	9.055.452,80	8.526.714,16	1.563.641,06	365.430,61	1.125.000,00	20.636.239
Lazio	16.977.056,00	32.194.119,22	5.903.803,73	1.379.747,97	1.125.000,00	57.579.727
Abruzzo	4.041.654,21	7.284.159,95	1.335.779,69	312.178,28	1.125.000,00	14.098.772
Molise	1.126.424,94	1.707.091,24	313.048,84	73.161,05	1.125.000,00	4.344.726
Campania	18.381.153,25	30.941.564,72	5.674.108,49	1.326.067,06	1.125.000,00	57.447.894
Puglia	17.898.238,50	22.026.601,36	4.039.269,73	943.997,20	1.125.000,00	46.033.107
Basilicata	1.254.350,53	3.108.105,88	569.968,91	133.204,54	1.125.000,00	6.190.630
Calabria	8.280.112,14	10.612.919,97	1.946.212,48	454.839,43	1.125.000,00	22.419.084
Sicilia	8.285.523,76	27.148.150,40	4.978.466,73	1.163.492,16	1.125.000,00	42.700.633
Sardegna	6.888.215,09	9.127.430,89	1.673.801,36	391.175,61	1.125.000,00	19.205.623
Totale	265.028.624,27	332.640.000,00	61.000.000,00	14.256.000,00	23.625.000,00	696.549.624,27

ALLEGATO B – Ripartizione spesa personale territoriale a decorrere dall'anno 2021

Regione	Anno 2021 e successivi					
	COMMA 4	COMMA 5	COMMA 6	COMMA 7	COMMA 8	TOTALE
	ADI	INFERMIERI	POTENZIA- MENTO USCA	ASSISTENTI SOCIALI	CENTRALI OPERATIVE	
	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=7+8+9+ 10+11
Piemonte	25.131.702,57	35.350.937,44	-	-	1.125.000,00	61.607.640
Valle d'Aosta	1.161.745,90	1.008.216,05	-	-	1.125.000,00	3.294.962
Lombardia	28.023.303,40	79.892.287,36	-	-	1.125.000,00	109.040.591
PA di Bolzano	4.686.349,33	4.119.383,57	-	-	1.125.000,00	9.930.733
PA di Trento	111.530,74	4.273.113,08	-	-	1.125.000,00	5.509.644
Veneto	37.697.507,83	39.080.719,99	-	-	1.125.000,00	77.903.228
Friuli Venezia Giulia	7.965.095,32	9.909.280,52	-	-	1.125.000,00	18.999.376
Liguria	12.325.316,34	12.867.695,48	-	-	1.125.000,00	26.318.012
Emilia Romagna	23.715.325,27	35.798.041,00	-	-	1.125.000,00	60.638.366
Toscana	27.389.827,98	30.235.269,49	-	-	1.125.000,00	58.750.097
Umbria	4.632.738,37	7.152.129,92	-	-	1.125.000,00	12.909.868
Marche	9.055.452,80	12.304.060,84	-	-	1.125.000,00	22.484.514
Lazio	16.977.056,00	46.456.160,50	-	-	1.125.000,00	64.558.216
Abruzzo	4.041.654,21	10.511.053,31	-	-	1.125.000,00	15.677.708
Molise	1.126.424,94	2.463.335,12	-	-	1.125.000,00	4.714.760
Campania	18.381.153,25	44.648.722,54	-	-	1.125.000,00	64.154.876
Puglia	17.898.238,50	31.784.417,54	-	-	1.125.000,00	50.807.656
Basilicata	1.254.350,53	4.485.001,27	-	-	1.125.000,00	6.864.352
Calabria	8.280.112,14	15.314.458,83	-	-	1.125.000,00	24.719.571
Sicilia	8.285.523,76	39.174.820,20	-	-	1.125.000,00	48.585.344
Sardegna	6.888.215,09	13.170.895,95	-	-	1.125.000,00	21.184.111
Totale	265.028.624,27	480.000.000,00	-	-	23.625.000,00	768.653.624,27

Il comma 11 autorizza, per l'attuazione dei commi 2, 3, 4, 4-*bis* e 8, per l'anno 2020, la spesa di 838.737.983 euro, di cui 25 milioni per la sperimentazione di cui al comma 4-*bis*. Per l'attuazione dei commi 5, 6 e 7 autorizza, per l'anno 2020, rispettivamente la spesa di 332.640.000 euro, 61.000.000 euro e 14.256.000 euro, per un totale di 407.896.000 euro. Per l'attuazione del comma 9 autorizza, per l'anno 2020, la spesa di 10 milioni di euro. A tal fine è conseguentemente incrementato, per l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo complessivo di 1.256.633.983 euro. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020 per un importo pari a 1.184.362.779 euro, per dare attuazione a quanto previsto nei commi da 1 a 7 e 9 del presente articolo e sulla base delle necessità legate alla distribuzione delle centrali operative a livello regionale per un importo pari a 72.271.204 euro, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del presente articolo. La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo pari a 1.256.633.983 euro è riportata nella tabella di cui all'allegato A annesso al presente decreto e che di seguito si riproduce.

Allegato A – Ripartizione somme complessive per articolo 1 (commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9) Anno 2020

Regioni	Quota d'accesso ANNO 2020	Riparto risorse sulla base della quota di accesso	Riparto risorse sulla base della distribuzione delle apparecchiature/piattaforma/centrali operative	Totale da ripartire a Regioni a valere sul FSN
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)
PIEMONTE	7,36%	87.225.697	3.862.515	91.088.212
V D'AOSTA	0,21%	2.487.695	2.660.698	5.148.393
LOMBARDIA	16,64%	197.128.024	5.482.885	202.610.909
BOLZANO	0,86%	10.164.260	2.775.891	12.940.150
TRENTO	0,89%	10.543.575	2.778.709	13.322.284
VENETO	8,14%	96.428.646	4.018.595	100.447.241
FRIULI	2,06%	24.450.381	2.970.205	27.420.586
LIGURIA	2,68%	31.750.041	3.065.487	34.815.528
E ROMAGNA	7,46%	88.328.890	3.891.794	92.220.684
TOSCANA	6,30%	74.603.183	3.684.471	78.287.654
UMBRIA	1,49%	17.647.326	2.875.552	20.522.878
MARCHE	2,56%	30.359.316	3.058.280	33.417.596
LAZIO	9,68%	114.626.974	4.295.058	118.922.032
ABRUZZO	2,19%	25.935.209	2.997.578	28.932.787
MOLISE	0,51%	6.078.088	2.711.816	8.789.904
CAMPANIA	9,30%	110.167.261	4.273.074	114.440.335
PUGLIA	6,62%	78.425.586	3.769.524	82.195.110
BASILICATA	0,93%	11.066.393	2.784.893	13.851.286
CALABRIA	3,19%	37.787.240	3.178.117	40.965.357
SICILIA	8,16%	96.660.831	4.045.308	100.706.139
SARDEGNA	2,74%	32.498.164	3.090.755	35.588.919
TOTALE	100,00%	1.184.362.779	72.271.204	1.256.633.983

Per le finalità di cui al comma 5, a decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di 480 milioni di euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Le regioni e le province autonome e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute nell'apposito centro di costo "COV-20", di cui all'articolo 18 del decreto legge n. 18 del 2020. Per le finalità di cui ai commi 4, 4-bis e 8, a decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di 766.466.017 euro, di cui 25 milioni per il 2021 per la sperimentazione di strutture di prossimità, si provvede a valere sul livello finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 4-bis, le regioni e le province autonome provvedono a trasmettere ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze una relazione illustrativa delle attività messe in atto e dei risultati raggiunti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.256.633.983 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

La RT, riferita al testo iniziale, oltre ad illustrare le disposizioni ed illustrarne le finalità, chiarisce, in relazione ai commi 2 e 3, che i modelli organizzativi di gestione dell'assistenza territoriale, da adottare nei relativi piani regionali di emergenza Covid-19, devono in particolare implementare i sistemi di sorveglianza sanitaria in termini di uniformità, di equità d'accesso, responsabilizzazione e definizione dei ruoli di tutti gli

attori (pazienti, *caregivers*, medici e altri operatori sanitari) oltre alle necessarie azioni di sorveglianza attiva e propedeutiche.

Nell'ambito di tale attività di sorveglianza, valutate le singole condizioni relazionali, abitative e sociali, qualora le medesime non risultino idonee a garantire l'isolamento, i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti, in stretta collaborazione e con il pieno coinvolgimento di medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e l'Unità speciale di continuità assistenziale, garantita la necessaria assistenza sanitaria, mediante coprogettazioni, con i servizi sociali delle amministrazioni comunali e le associazioni di volontariato, adottano specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela e il supporto per le necessità della vita quotidiana per le persone sole.

Nei casi in cui occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con l'emergenza, oltre alle procedure dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 18, è necessario individuare e rendere disponibili all'uso strutture alberghiere, ovvero altri immobili o strutture aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata.

Stima Costi per strutture territoriali COVID19

Al fine di quantificare il fabbisogno di strutture territoriali COVID destinate a tale obiettivo, si riportano di seguito i razionali dei criteri utilizzati. È stata stimata l'attivazione di strutture territoriali COVID avendo come riferimento il percorso tracciato da alcune Regioni (Toscana, Lazio e Veneto), che hanno sottoscritto un accordo per l'attivazione di posti letto di degenza nelle strutture alberghiere per i seguenti soggetti:

- dimessi guariti stabili ma ancora positivi;
- soggetti in isolamento domiciliare.

Ai fini della quantificazione dei soggetti sono state effettuate le seguenti ipotesi:

- per i dimessi guariti in condizioni stabili ma ancora positivi alla ricerca dell'RNA virale, sono stati stimati 14 gg di isolamento domiciliare o residenziale per il 15% dei dimessi attesi (Fonte: *Center of Disease Control* - il 15% circa dei pazienti dimessi risultano con tampone positivo e necessitano di altri 14 giorni di follow up);
- per i soggetti in isolamento domiciliare, sono stati considerati 14 gg di isolamento ed è stata effettuata una stima puntuale sul cosiddetto "scenario base" (lo scenario base è calcolato come rapporto del numero di pazienti in isolamento domiciliare rispetto al numero di pazienti in terapia intensiva per il valore atteso di pazienti in terapia intensiva).

Per ognuna delle categorie sopra indicate, al fine di stimare la quota parte di pazienti da separare dalla società e isolare e assistere in una struttura sul territorio, è stato preso in considerazione il tasso di sovraffollamento del 26% (fonte: ISTAT) che

esprime la quota della popolazione che vive in alloggi sovraffollati definiti in base al numero di stanze a disposizione del nucleo familiare nonché al numero e all'età dei suoi componenti.

Ai fini della valorizzazione della tariffa è stato calcolato un valore medio dei singoli accordi regionali pari a 48 euro, iva inclusa, al giorno per paziente. Il costo della tariffa a carico dell'Azienda sanitaria mensile pro-capite è pari ad euro 1.440 e comprende i costi di: pulizia, manutenzione ordinaria, vitto, alloggio, reception/vigilanza, utenze.

Il costo totale extra è pari ad euro 494 mensili per paziente che comprende:

- il costo del personale per la sorveglianza sanitaria;
- il costo per la sanificazione, per la formazione del personale alberghiero, per la lavanderia e per la manutenzione.

Il costo totale pro-capite è pari ad euro 1.934 (1.440 + 494), valore assimilabile alla tariffa media applicata per pazienti assistiti a domicilio con un elevato livello di intensità assistenziale (CIA4 - 2.000 euro). Si è pertanto individuato un valore medio tra i due (1.934 e 2.000), pari a 1.967 euro mensile (66 giornaliero).

La stima del costo pro-capite mensile, secondo gli addendi di cui sopra, pari a 1.967 euro, appare prudente dal momento che la stessa è assimilabile alla tariffa per l'assistenza al domicilio al massimo livello di intensità assistenziale (CIA 4 - 2.000 euro). In definitiva, pertanto, trattandosi di una forma di assistenza garantita attraverso forme di convenzioni o appalti di servizi non si pone la necessità di quantificare oneri relativi all'assunzione di personale, bensì alla verifica della congruità della tariffa rispetto a quella applicata nel *setting* assistenziale dell'assistenza domiciliare.

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle stime effettuate con indicazione della tipologia dei pazienti e del relativo numero, i giorni di degenza per soggetto e totali e il criterio di calcolo.

Tale stima porta ad un valore complessivo per il rafforzamento dell'assistenza territoriale pari a circa **32.497.693 euro**.

STIMA COSTI PER STRUTTURE TERRITORIALI COVID-19

Situazione iniziale pazienti COVID-19		Numero di pazienti	
<i>Dimessi guariti stabili ma ancora positivi al 29.04.2020</i>		71.252	
<i>Pazienti in isolamento domiciliare al 29.04.2020</i>		83.652	
TOTALE		154.904	
Nr pazienti attesi in strutture COVID-19		Pazienti attesi	%
<i>Dimessi guariti - stima</i>		10.688	15,0%
<i>Pazienti in isolamento domiciliare - stima</i>		125.478	150,0%
TOTALE		136.166	
Applicazione tasso di correzione per sovraffollamento (ISTAT)		26%	
<i>Dimessi guariti a regime</i>		2.779	
<i>Pazienti in isolamento domiciliare a regime</i>		32.624	
TOTALE		35.403	
GG attese in strutture COVID-19		Giornate attese	Durata
<i>Dimessi guariti a regime</i>		38.904	14
<i>Pazienti in isolamento domiciliare a regime</i>		456.740	14
TOTALE		495.644	
TARIFFA			
<i>Tariffa mensile calcolata</i>		1.934	
<i>Tariffa CIA 4</i>		2.000	
Valore medio mensile		1.967	
Valore medio giornaliero		66	
TOTALE COSTO ANNO 2020		32.497.693	

I dati sopra riportati sono stati costruiti partendo dai dati di monitoraggio giornalieri della situazione COVID19 pubblicati sul bollettino della Protezione civile alla data del 29 aprile 2020, dai quali risulta la seguente situazione:

- 71.252 numero dei dimessi guariti;
- 83.652 numero dei pazienti in isolamento domiciliare.

Per i 71.252 dimessi guariti si stima che il 15% circa dei pazienti dimessi necessitano di altri 14 giorni di *follow up*. Per i 10.688 dimessi che necessitano di ulteriore assistenza domiciliare, si stima che il 26% vive in alloggi sovraffollati e, pertanto, necessitano di essere alloggiati in strutture alberghiere.

Per gli 83.652 pazienti positivi al COVID in isolamento domiciliare al 29 aprile 2020, si stima che in base all'evoluzione della pandemia e per effetto dell'attivazione di sistemi di *contact tracing* venga intercettato un più alto numero di contagiati e di questi il numero dei pazienti che necessiteranno di isolamento domiciliare sarà pari al doppio rispetto a quelli osservati al 29 aprile 2020. Per i 125.478 pazienti che necessiteranno di isolamento domiciliare, stimati pari al 50% in aumento rispetto a

quelli osservati al 29 aprile 2020, si considera che il 26% viva in alloggi sovraffollati e, pertanto, necessitano di essere accolti in strutture alberghiere.

Applicando la tariffa media giornaliera di 66 euro alle giornate complessive stimate (495.644), che corrispondono ad una durata totale di ciascun paziente di 14 giorni, si stima appunto un costo complessivo di **32.497.693 euro**.

Comma 4 - Le misure di distanziamento sociale e di isolamento domiciliare determinano la necessità di implementare e indirizzare le azioni terapeutiche e assistenziali sempre più a livello domiciliare, anche al fine di decongestionare le strutture ospedaliere e favorirne un deflusso monitorato.

Stima Costi per il potenziamento dell'attività di assistenza domiciliare

È stato stimato, a partire dall'attuale quantificazione dei pazienti trattati in ADI, il fabbisogno di assistenza domiciliare di pazienti affetti da COVID-19 e l'effetto integrativo di prestazioni domiciliare derivante dal prevedibile trasferimento di prestazioni da altre tipologie di assistenza al domicilio, ovvero:

- pazienti trattati in assistenza semiresidenziale (FAR);
- pazienti trattati nei Centri di Salute Mentale (SISM);
- pazienti trattati nei Sert (SIND).

Le ipotesi della stima alla base e a tendere sono rappresentate nella tabella che segue:

**Quantificazione ipotesi
Incremento del numero degli assistiti OVER 65 in ADI**

ASSISTENZA DOMICILIARE		
Situazione attuale		
Assistiti (2019)		680.623
di cui Assistiti under 65		69.882
di cui Assistiti over 65		610.741
Popolazione Under 65		46.575.966
Popolazione over 65		13.783.580
% pop. Over 65 assistita in ADI		4%
Costo medio per assistito		2.330 €
Costo totale ADI 2019		1.585.851.590 €
Modello a tendere		
% pop. Over 65 assistita in ADI a regime		6,7%
Popolazione target over 65 a regime		923.500
Incremento assistiti in ADI		312.759
Nuovi Assistiti in ADI		993.382
Costo medio per assistito		2.330 €
Nuovo Costo totale ADI		2.314.579.734 €
Pazienti semiresidenziale		1.125.000
Pazienti target per domiciliare	10%	112.500
tariffa media semiresidenziale		1.400
costo cessante		157.500.000
Totale costi incrementali per ADI (OVER 65)		571.228.144 €

Totale costi incrementali per ADI 733.969.086 €

**Quantificazione ipotesi
Incremento del numero degli assistiti UNDER 65 in ADI**

ASSISTENZA DOMICILIARE		
Situazione attuale		
Assistiti (2019)		680.623
di cui Assistiti under 65		69.882
di cui Assistiti over 65		610.741
Popolazione Under 65		46.575.966
Popolazione over 65		13.783.580
% pop. UNIDER 65 assistita in ADI		0,15%
Costo medio per assistito		2.330 €
Modello a tendere		
% pop. UNDER 65 assistita in ADI a regime		0,30%
Popolazione target UNDER 65 a regime		139.728
Incremento assistiti in ADI		69.846
Nuovo Costo totale ADI		162.740.942 €
Totale costi incrementali per ADI (UNDER 65)		162.740.942 €

È stato preso a riferimento il numero di pazienti a partire da quanto oggi riscontrato nei flussi informativi SIAD che indica una quota di pazienti complessivi presi in carico pari a circa 680.623 assistiti.

Di questi, il numero dei pazienti assistiti a domicilio al di sopra dei 65 anni ammonta a 610.741. Si è quindi ipotizzato di portare da 610.741 a 923.500 il numero degli assistiti da prendere in carico, portando così la percentuale degli assistiti presi in carico, rispetto alla popolazione di età superiore ai 65 anni (pari a complessivi 13.783.580), dal 4% al 6,7%, considerando l'attuale situazione pandemica generatasi nel nostro Paese e l'impatto da essa procurato in termini di casi positivi COVID da assistere e monitorare a domicilio. Ciò in linea con le evidenze emerse dall'analisi di altri contesti internazionali, che vedono una percentuale di pazienti anziani over 65 trattati in ADI molto elevata, con una media OCSE del 6% e picchi di alcuni Paesi europei di gran lunga superiori al valore attuale Italia (10,9% Svezia, 9,5% Germania, 7,1% Spagna). La stima di 923.500 pazienti da prendere in carico a domicilio comprende la stima degli attuali pazienti COVID in isolamento domiciliare pari a 50.456 assistiti. Questo fabbisogno di 923.500 pazienti risponde all'esigenza di ampliare la presa in carico domiciliare per i pazienti il cui bisogno oggi non ha avuto risposta (bisogno inespresso), oltre a prendere in carico il 10% dei pazienti attualmente trattati in strutture semiresidenziali, ovvero anziani che svolgono trattamenti di riabilitazione e di mantenimento in strutture semiresidenziali, oltre agli assistiti affetti da demenza senile, che devono svolgere trattamenti di cure estensive di carattere riabilitativo, rio-orientamento e tutela personale (Flusso FAR) ed ai pazienti attualmente trattati nei Centri di Salute Mentale (Flusso SISM), nonché i pazienti nei SERT (Flusso SIND), in quanto necessitano di assistenza continuativa.

Anche per la popolazione al di sotto dei 65 anni, che attualmente conta 69.882 pazienti assistiti in ADI, è stato ipotizzato un aumento di prese in carico in ADI rispetto alla numerosità della popolazione di riferimento da 0 a 64 anni pari a 46.575.966 soggetti dall'attuale 0,15% allo 0,30%, portando così il numero di pazienti da assistere a domicilio a 139.728 soggetti. Tale stima è stata quantificata in considerazione dell'evoluzione della pandemia COVID19 nel nostro Paese e delle previsioni di sistemi di monitoraggio e di *contact tracing* che faranno innalzare il numero dei contagiati COVID19, attualmente sottostimato, oltre che per recuperare un ritardo strutturale di assistenza domiciliare in molte regioni del nostro Paese.

Al nuovo target di popolazione stimato, si ottiene un aumento pari a 571.228.144 euro per la popolazione over 65 e pari a 162.740.942 euro per la popolazione under 65, per un importo complessivo di 733.969.086 euro calcolato come meglio specificato nella tabella sopra riportata.

Si precisa che per il suddetto onere sconta un costo cessante per il passaggio di un numero di pazienti attualmente trattati in semiresidenziale in assistenza domiciliare, pari ad un numero stimato nel 10% del totale degli assistiti oggi trattati in semiresidenziale pari a 1.125.000. Applicando la tariffa media per paziente trattato in

semiresidenziale pari a 1.400 euro per i 112.500 pazienti che passerebbero all'assistenza domiciliare, il costo cessante ammonterebbe a 157,5 milioni di euro.

Per la stima del predetto onere complessivo di 733.969.086 euro, si è preso a riferimento il costo medio annuo dell'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) rilevato negli anni disponibili (2017-2018) dal Modello Economico di rilevazione dei costi dei Livelli Essenziali di Assistenza (Modello LA Consolidato regionale) pari a circa 1,585 miliardi di euro. Si è poi suddiviso detto importo per il numero dei pazienti attualmente presi in carico, come risultanti dal Flusso SIAD anno 2019, pari a circa 680.000. Si stima pertanto un costo medio per assistito pari a 2.330 euro, che include l'onere del personale per l'erogazione dell'assistenza domiciliare in favore dei pazienti presi in carico. Tenuto conto della diversa organizzazione regionale per l'erogazione dell'assistenza domiciliare, che prevede la possibilità di avvalersi alternativamente di personale dipendente o di collaborazioni esterne o di convenzioni mediante acquisti di servizi, al fine di prevedere un limite di spesa massimo annuo entro il quale le regioni e le province autonome possano assumere ulteriore personale per garantire il potenziamento dell'assistenza domiciliare, si è provveduto a riportare nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato B del decreto, il limite di spesa massimo per ciascuna regione per il personale, per un totale complessivo di 265.028.624 euro, a valere sull'onere complessivo stimato per l'anno 2020 per il potenziamento dell'assistenza domiciliare.

Detto limite è stato costruito prendendo a riferimento della voce di costo "Assistenza programmata a domicilio" l'incidenza percentuale delle colonne del modello LA consolidato regionale anno 2018: "costo del personale dipendente" e stima della componente di prestazioni professionali, anche acquistate sotto forma di servizi, ricompresa all'interno delle voci di costi "servizi sanitari" e "servizi non sanitari". È da precisare, inoltre, che all'interno degli acquisti dei servizi sanitari e non, ci sono altre voci (es. manutenzioni e riparazioni, canoni di noleggio ecc.) che, per la loro natura, non sono state considerate all'interno del limite di spesa del personale. Alla quantificazione della predetta stima della componente di prestazioni professionali, si è pervenuti ipotizzando che la medesima componente, contenuta nella voce dei servizi sanitari, sia pari rispettivamente al 70% ed al 30% delle suddette voci di costo dei servizi.

Per il 2020, sebbene la norma entri in vigore in corso d'anno, si stima prudenzialmente l'intero onere di **733.969.086 euro**, assumendo che, a causa dell'emergenza, le prese in carico dei pazienti fino al 31 dicembre 2020 siano distribuite con un livello assistenziale più alto e con una frequenza maggiore rispetto alla media del numero degli accessi. Tale onere si manifesterà anche negli anni 2021 e seguenti.

Comma 5 - Il potenziamento dell'assistenza infermieristica sul territorio è motivata dall'esigenza, in questa fase di evoluzione della situazione di emergenza

epidemiologica da COVID-19, di implementare l'assistenza domiciliare per garantire la presa in carico delle persone fragili e non autosufficienti, nonché affette da Covid-19, la cui condizione di vulnerabilità risulta aggravata dall'emergenza in corso e dalla difficoltà di accedere alle ordinarie prestazioni territoriali che sono state in larga parte rimodulate per fronteggiare l'emergenza. A tal fine si prevede di potenziare la dotazione distrettuale di personale infermieristico, considerando che gli infermieri rappresentano figure professionali fondamentali per l'implementazione delle cure domiciliari, anche eventualmente a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale (USCA), per persone che si trovano in situazioni cliniche riconducibili al COVID 19, che non necessitano di ricovero ospedaliero, e per soggetti fragili e non autosufficienti che necessitano di cure domiciliari e sorveglianza attiva.

Il fabbisogno è stato calcolato considerando 8 unità di personale infermieristico ogni 50.000 abitanti, in linea con quanto previsto per l'USCA, che costituisce la dotazione necessaria per garantire una copertura del servizio dalle ore 8 alle ore 20, per 5 giorni settimanali, con turnazione del personale infermieristico.

Ai fini della quantificazione degli oneri, considerando 8 unità di personale infermieristico ogni 50.000 abitanti, si ha un fabbisogno complessivo di 9.600 infermieri. Calcolando 30 euro lordi l'ora per 7 ore al giorno, si ha un costo giornaliero per infermiere di 210 euro che moltiplicato per 5 giorni alla settimana, produce un costo unitario a settimana pari a euro 1.050; moltiplicando tale costo settimanale per 33 settimane, si ha un costo di euro 34.650, quale costo unitario dal 15 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020. Moltiplicando il costo unitario di euro 34.650 per il numero totale degli infermieri, pari appunto a 9.600, si ha un costo complessivo di **332.640.000 euro**.

Si prevede altresì che per le finalità sopra evidenziate, nella medesima proporzione di un massimo di 8 unità ogni 50.000 abitanti, a decorrere dall'1 gennaio 2021, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere al reclutamento di infermieri, attraverso assunzioni a tempo indeterminato, ad un costo unitario annuale di 50.000 euro e pertanto con un costo annuo complessivo **a regime di 480 milioni di euro**.

Per le finalità di cui al **comma 6** del presente articolo e all'articolo 4-*bis* del decreto legge n. 18 del 2020 è stata stimata l'ulteriore spesa di **61 milioni di euro** quale quota consolidata per l'intero anno 2020 del personale aggiuntivo delle USCA, calcolato con un monte ore di 12 ore al giorno per 7 giorni alla settimana al costo di 40 euro l'ora. La stima è stata costruita rapportando ad un periodo di 3,5 mesi l'ulteriore impegno del personale aggiuntivo per arrivare alla fine del 2020.

Comma 7 - Le persone affette da Covid19, oltre alle cure sanitarie, hanno la necessità anche di una valutazione degli aspetti sociali e socioassistenziali che una condizione di positività porta con sé.

È evidente che non si possa sovraccaricare i servizi sociali degli enti locali che dovranno intervenire sulle ulteriori misure di inclusione oltre all'ordinario e pertanto è necessario integrare le Unità speciali di continuità assistenza (USCA) con tale

professionista, in collaborazione con il personale medico ed infermieristico. L'Assistente sociale dell'USCA garantisce la valutazione della quota sociale e socioassistenziale del bisogno del paziente e del suo nucleo familiare, in integrazione con la valutazione operata dai professionisti sanitari.

Il parametro previsto dalla disposizione di cui al comma 7, per un numero non superiore ad un assistente sociale ogni due USCA, con un impegno di 24 ore settimanali, è coerente con le necessità operative dell'Unità speciale e, parallelamente, consente alle regioni più colpite di modulare la dotazione di personale in funzione dell'andamento dell'epidemia e dell'articolazione territoriale dell'offerta sociale e socio sanitaria, anche per garantire la necessaria specializzazione e, parallelamente, la sostenibilità economica e organizzativa.

Considerando che l'articolo 4-*bis* del decreto legge n. 18 del 2020 prevede l'istituzione di una Unità speciale di continuità assistenziale ogni 50.000 abitanti, per un totale quindi di 1.200 Unità, e considerando che la disposizione in esame prevede l'integrazione delle USCA in numero non superiore ad un assistente sociale ogni due USCA, si ipotizza un massimo di 600 professionisti. Tenuto conto del monte ore per ciascun professionista (24 ore settimanali) e del numero di settimane da calcolare dal 15 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020 (n. 33 settimane), si stima un costo massimo di **14.256.000 euro**.

Comma 8 - Ai fini della gestione delle attività di sorveglianza attiva, di particolare utilità sarà la messa a disposizione al domicilio dei pazienti di apparecchiature, anche attraverso le app di telefonia mobile, al fine di garantire un costante monitoraggio della saturazione di ossigeno dell'emoglobina, parametro fondamentale per definire il *setting* terapeutico assistenziale più adeguato, nel modo più tempestivo possibile.

Il percorso dovrebbe, quindi, consistere nel monitoraggio continuativo domiciliare, anche in strutture alberghiere laddove si individuino convivenze a rischio, precoce riconoscimento del peggioramento clinico e quindi tempestiva ospedalizzazione.

Per garantire il coordinamento delle attività sanitarie e socio sanitarie territoriali, le Regioni e le Province autonome attivano centrali operative regionali che svolgono funzioni di raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza urgenza, anche mediante strumenti informativi e di telemedicina. Le citate centrali si collocano, ove non ancora attivate, nel solco delle previsioni pattizie di cui all'Accordo Stato Regioni 7 febbraio 2013 rep. atti n. 36/CSR sul documento recante: *“Linee di indirizzo per la riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza in rapporto alla continuità assistenziale”* e nel successivo Accordo Stato Regioni 24 novembre 2016 rep. atti n. 221/CSR sul documento recante: *“Linee di indirizzo sui criteri e le modalità di attivazione del numero europeo armonizzato 166-117”*.

Le Regioni, in relazione alla propria organizzazione, attivano, quindi, questa funzione di coordinamento e comunicazione unitaria, anche telefonica, per individuare il percorso più appropriato dei pazienti fra ospedale e territorio. Vista la crescente complessità gestionale e la necessità di armonizzare e sistematizzare tutte le azioni in campo, è necessario assicurare un coordinamento unitario, a servizio dell'immane

sforzo organizzativo, che permetta di condividere indicazioni, protocolli, indirizzi, dati e risorse anche strumentali in maniera tempestiva e capillare da parte di tutti gli operatori, fornendo contestualmente informazioni e orientando l'utenza verso i percorsi corretti.

Stima costi centrali operative regionali e kit di monitoraggio

È stata stimata l'attivazione di un servizio standard di supporto domiciliare che comprende:

- l'infrastruttura e la piattaforma applicativa, mediante Centro di Supporto Tecnologico per la gestione delle componenti tecnologiche e relativo supporto agli utilizzatori;
- il funzionamento della Centrale operativa (personale amministrativo, tecnico e Centrale Medica per il supporto ai MMG, PLS, e Medici Ospedalieri nella gestione della sorveglianza attiva dei pazienti ove non già svolta da cooperative o strutture territoriali presenti;
- apparecchiature per il telemonitoraggio.

Ai fini della quantificazione del personale, si è considerato una quota complessiva di personale pari a 25 unità per ogni Centrale, che include 10 infermieri (a un costo annuo di 50.000 euro), 10 tecnici specializzati (a un costo annuo di 45.000 euro) e 5 amministrativi (a un costo annuo di 35.000 euro), per un importo complessivo di 1.125.000 annuo per ogni Centrale Operativa Regionale e un importo complessivo di 23.625.000 euro.

In considerazione di valori unitari stimati per l'attivazione della centrale, della piattaforma e dei Kit, è stato ripartito il costo come risulta dalla seguente tabella:

	REGIONE	POPOLAZIONE	INFRASTRUTTURA*	CENTRALE OPERATIVA**	APPARECCHIATURE e KIT***	TOTALE
010	Piemonte	4.356.406	1.500.000	1.125.000	1.237.515	3.862.515
020	Valle d'Aosta	125.666	1.500.000	1.125.000	35.698	2.660.698
030	Lombardia	10.060.574	1.500.000	1.125.000	2.857.885	5.482.885
041	PA di Bolzano	531.178	1.500.000	1.125.000	150.891	2.775.891
042	PA di Trento	541.098	1.500.000	1.125.000	153.709	2.778.709
050	Veneto	4.905.854	1.500.000	1.125.000	1.393.595	4.018.595
060	Friuli Venezia Giulia	1.215.220	1.500.000	1.125.000	345.205	2.970.205
070	Liguria	1.550.640	1.500.000	1.125.000	440.487	3.065.487
080	Emilia Romagna	4.459.477	1.500.000	1.125.000	1.266.794	3.891.794
090	Toscana	3.729.641	1.500.000	1.125.000	1.059.471	3.684.471
100	Umbria	882.015	1.500.000	1.125.000	250.552	2.875.552
110	Marche	1.525.271	1.500.000	1.125.000	433.280	3.058.280
120	Lazio	5.879.082	1.500.000	1.125.000	1.670.058	4.295.058
130	Abruzzo	1.311.580	1.500.000	1.125.000	372.578	2.997.578
140	Molise	305.617	1.500.000	1.125.000	86.816	2.711.816
150	Campania	5.801.692	1.500.000	1.125.000	1.648.074	4.273.074
160	Puglia	4.029.053	1.500.000	1.125.000	1.144.524	3.769.524
170	Basilicata	562.869	1.500.000	1.125.000	159.893	2.784.893
180	Calabria	1.947.131	1.500.000	1.125.000	553.117	3.178.117
190	Sicilia	4.999.891	1.500.000	1.125.000	1.420.308	4.045.308
200	Sardegna	1.639.591	1.500.000	1.125.000	465.755	3.090.755
	TOTALE	60.359.546	31.500.000	23.625.000	17.146.204	72.271.204

* costo fisso per regione

** costo calcolato ipotizzando 25 unità su base annua (al costo unitario di 45.000 euro) per il funzionamento della Centrale Operativa

*** Kit con apparecchiature di telemonitoraggio parametrato sulla popolazione

Si stimano effetti a regime, a partire dal 2021, pari a **32.496.931 euro**, così suddivisi: costi di manutenzione annuale della piattaforma (15% del costo di investimento), pari a 4.725.000 euro; costi *una tantum* di adeguamento/scalabilità della piattaforma extra-COVID per gestire le fasi di transizione dall'emergenza alle fasi di strutturazione di un sistema di coordinamento dell'assistenza territoriale (5% del costo di investimento), pari a 1.575.000 euro; costo per il funzionamento annuale della centrale operativa, pari a 23.625.000 euro; costi di manutenzione delle attrezzature per il telemonitoraggio (15% del costo di investimento), pari a 2.571.931 euro.

Comma 9 - La RT nulla aggiunge al contenuto del comma.

Commi 10 e 11 - La RT riporta di seguito la sintesi delle previsioni di spesa complessive per l'anno 2020 e a decorrere dall'anno 2021.

TABELLA DI SINTESI			
COMMA	Area	Previsioni di spesa 2020	Effetti pluriennali
	Area Territoriale	1.256.633.983	1.246.466.017
2	Rafforzamento strutture territoriali COVID-19	32.497.693	-
4	Potenziamento assistenza domiciliare	733.969.086	733.969.086
8	Centrale Operativa e kit di monitoraggio	72.271.204	32.496.931
5	Risorse per infermieri sul territorio	332.640.000	480.000.000
6	Risorse per potenziamento attività USCA	61.000.000	-
7	Risorse per Assistenti sociali (USCA)	14.256.000	-
9	Risorse aggiuntive MMG per personale infermieristico	10.000.000	

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Maggiori spese correnti									
Incremento livello finanziamento SSN	1.256,63			1.256,63			1.256,63		
Maggiori entrate contributive									
Indennità personale infermieristico SSN-effetti riflessi				4,85			4,85		

Al riguardo, non si hanno in linea generale osservazioni da formulare sulla base dei dati forniti dalla RT che, fra l'altro, perlomeno in relazione al numero dei soggetti bisognosi di assistenza extra-ospedaliera in apposite strutture atte a garantire adeguati standard di isolamento, sembrano scontare una diffusione dell'epidemia più grave di quanto registrato negli ultimi 2 mesi.

In relazione ai maggiori oneri per l'assistenza domiciliare di cui al comma 4, mentre non si hanno in ogni caso rilievi da formulare in rapporto al 2020, atteso che l'onere calcolato su base annua viene computato per intero, nonostante il decorso di circa 5 mesi fino all'emanazione del presente decreto, l'impatto in riduzione dell'onere complessivo determinato dal passaggio di soggetti dall'assistenza semiresidenziale a

quella domiciliare (con conseguenti risparmi per la prima forma di assistenza) potrebbe essere sovrastimato, atteso che il fenomeno ipotizzato dalla RT potrebbe semplicemente risolversi in una accelerazione dei ricoveri, data l'ampia domanda rivolta a tali strutture, non di rado destinata a restare insoddisfatta per periodi di tempo anche lunghi.

Le altre quantificazioni sembrano condivisibili, fermo restando che gli interventi non definiti puntualmente, le cui stime sono ovviamente maggiormente aleatorie, sono comunque configurati in termini di tetto di spesa e presentano evidenti profili di modulabilità che dovrebbero consentire di contenere l'onere entro i limiti legislativamente stabiliti.

Ai fini di una valutazione della sostenibilità dell'attribuzione di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a soggetti appartenenti alla categoria professionale degli psicologi, nel rispetto dei limiti della spesa per il personale degli enti del SSN di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2019, consentita dal comma 7-*bis*, andrebbero forniti chiarimenti, anche se la norma è comunque configurata in termini di mera facoltà. In relazione al medesimo comma, poi, si ricorda che la Ragioneria generale dello Stato, nella nota depositata alla Camera dei deputati¹, segnala la possibilità di richieste emulative da parte degli assistenti sociali per i quali è previsto al precedente comma 7 l'impiego presso le USCA solo fino al 31 dicembre 2020, ed evidentemente un allineamento anche di questa categoria al termine previsto per gli psicologi determinerebbe la necessità di reperire idonea copertura per i maggiori oneri conseguenti. Osserva, infine, che non vengono forniti riferimenti in ordine alla misura del compenso da riconoscere agli psicologi, a differenza di quanto previsto sempre per gli assistenti sociali.

Inoltre, in relazione al comma 9, non appare chiaro perché la norma sembra imputare la spesa di 10 milioni di euro ivi prevista per il 2020 al finanziamento sanitario corrente stabilito per il medesimo anno, quando in realtà sia il successivo comma 11 che la RT indicano chiaramente che tale maggiore onere risulta coperto dall'incremento del finanziamento del SSN cui concorre lo Stato, come fissato dallo stesso comma 11.

Con riferimento agli oneri pluriennali che si verificherebbero a decorrere dal 2021 (1.246 milioni), si osserva che a fronte di un aumento della spesa sanitaria previsto dalla norma in esame sostanzialmente analogo a quello scontato per il 2020, l'articolo 265, comma 4, del provvedimento in esame, dispone un incremento delle risorse da destinare al finanziamento del SSN inferiore rispetto agli impegni di spesa previsti e quantificati dalla RT (per l'esattezza il FSN, quale concorso per il finanziamento degli interventi di cui al titolo I, è incrementato di 500 milioni di euro per il 2021, di 1.500 milioni per il 2022 e di 1.000 milioni dal 2023 al 2031). Atteso che il prospetto riepilogativo non ascrive oneri per il 2021 e il 2022 in relazione al presente articolo,

¹ Cfr. Nota della Ragioneria del 6 luglio 2020, prot. uscita 114667/2020. Pubblicata in allegato al resoconto della Commissione Bilancio della Camera dei deputati del 7 luglio 2020.

appare chiaro che, a parte il suddetto rifinanziamento di cui all'articolo 265, gli oneri in esame saranno posti a carico (per la differenza) dell'ordinario livello del FSN. Sulla correttezza di tale operazione, anche alla luce dei rilevanti importi coinvolti, si esprimono delle perplessità, anche se certamente il FSN presenta significativi margini di modulabilità, sulla cui congruità, a fronte dei numerosi interventi che hanno posto a carico del FSN stesso ulteriori misure di spesa, sarebbe tuttavia opportuno un approfondimento. In sostanza, il più contenuto impatto della misura sui saldi a decorrere dal 2021, operante attraverso il rifinanziamento di cui all'articolo 265, comma 4, potrebbe risultare di difficile realizzazione ovvero determinare riflessi negativi su altre dimensioni di spesa finanziate con il FSN e rilevanti per la quantità e qualità dei servizi offerti.

Le perplessità appena illustrate si moltiplicano in relazione agli anni decorrenti dal 2032, atteso che cessano anche gli stanziamenti parzialmente compensativi degli oneri in favore del FSN, ovviamente acuendo le suddette criticità.

Articolo 1-bis ***(Borse di studio per medici)***

Il comma 1 prevede, al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché di concorrere al finanziamento delle spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale, l'accantonamento, a decorrere dal 2021, di 20 milioni di euro annui a valere sulle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario *standard* nazionale al quale concorre lo Stato, fermo restando il livello di finanziamento fissato a legislazione vigente.

La RT non considera l'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che l'importo in questione rappresenta una frazione quantitativamente trascurabile del FSN complessivo e che lo stesso FSN presenta margini di modulabilità certamente sufficienti a sostenere il previsto accantonamento, senza incidere sulle spese obbligatorie o su quelle più strettamente legate alla qualità e quantità delle prestazioni offerte. Andrebbero comunque fornite informazioni sulle borse di studio e le spese di organizzazione che saranno finanziate con le risorse in esame, al fine di disporre di una quantificazione degli effetti della misura.

Articolo 1-ter ***(Linee guida per la gestione dell'emergenza epidemiologica presso le strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità)***

Il comma 1 prevede che il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 adotti linee guida per la prevenzione, il monitoraggio e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso le residenze sanitarie assistite (RSA) e le altre strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di

carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità.

Il comma 2 dispone che le linee guida siano adottate nel rispetto dei seguenti principi:

- a) garantire la sicurezza e il benessere psico-fisico delle persone ospitate o ricoverate presso le strutture di cui al comma 1;
- b) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;
- c) prevedere protocolli specifici per la tempestiva diagnosi dei contagi e per l'attuazione delle conseguenti misure di contenimento;
- d) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio è obbligato ad attenersi;
- e) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.

Il comma 3 equipara le strutture di cui al comma 1 ai presidi ospedalieri ai fini dell'accesso, con massima priorità, alle forniture dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro dispositivo o strumento utile alla gestione e al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il comma 3-*bis* impone che dall'attuazione del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, si sottolinea che la disposizione appare di per sé suscettibile di determinare riflessi negativi diretti sulla finanza pubblica, giacché i principi ai quali le linee guida devono ispirarsi presentano profili di evidente onerosità (dispositivi medici e di protezione, sanificazione periodica) e l'articolo espressamente include fra i soggetti obbligati anche le strutture pubbliche, per cui andrebbero fornite indicazioni circa le concrete modalità di attuazione della norma in modo da garantire l'effettività della clausola d'invarianza finanziaria. Anche se l'utilizzo sistematico di dispositivi di protezione, di prodotti di sanificazione, ecc. appare in prospettiva ed indirettamente benefico per la finanza pubblica, potendosi presumere che consenta di ridurre i contagi da Covid-19, con conseguenti favorevoli impatti in termini di minori cure e ricoveri ospedalieri, si fa presente che si tratta di effetti indiretti non automatici, per cui, a rigore, i profili di onerosità sopra accennati non possono essere considerati compensati.

Articolo 2

(Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19)

Il presente articolo mira a un rafforzamento strutturale della rete ospedaliera del Servizio sanitario nazionale mediante l'adozione di uno specifico piano di riorganizzazione in grado di fronteggiare in maniera adeguata le emergenze pandemiche come quella da COVID-19 in corso.

Le Regioni e le province autonome vengono anche autorizzate ad incrementare le spese per i mezzi di trasporto, le assunzioni di personale sanitario, socio-sanitario e tecnico per l'operatività di tali mezzi di trasporto. Il limite di spesa per l'attuazione di tali spese (comma 5) è riportato alla colonna 3, dell'allegato C annesso al presente decreto.

Per l'insieme di questi interventi è previsto uno stanziamento di 1,467 miliardi di euro per il 2020 che sono trasferiti al Commissario straordinario per il contrasto COVID-19 che è autorizzato a delegare i propri poteri ai Presidenti delle regioni e province autonome, allo scopo di garantire la massima celerità negli interventi di potenziamento della rete ospedaliera.

Segue la descrizione dei singoli commi.

Il comma 1 stabilisce che le regioni e le province autonome, al fine di rafforzare strutturalmente il SSN in ambito ospedaliero, tramite apposito piano di riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, garantiscono l'incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure, rendendo strutturale la risposta all'aumento significativo della domanda di assistenza in relazione alle successive fasi di gestione della situazione epidemiologica correlata al virus Sars-CoV-2, ai suoi esiti e a eventuali accrescimenti improvvisi della curva pandemica. I piani di riorganizzazione di cui al presente comma sono recepiti nei programmi operativi di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge n. 18 del 2020 e sono monitorati congiuntamente, a fini esclusivamente conoscitivi, dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi. Ai fini del presente comma e nel rispetto dei principi di separazione e sicurezza dei percorsi, è resa, altresì, strutturale sul territorio nazionale la dotazione di almeno 3.500 posti letto di terapia intensiva. Per ciascuna regione e provincia autonoma, tale incremento strutturale determina una dotazione pari a 0,14 posti letto per mille abitanti (circa 8.540 posti totali).

Il comma 2 dispone che le regioni e le province autonome programmano una riqualificazione di 4.225 posti letto di area semi-intensiva, con relativa dotazione impiantistica idonea a supportare le apparecchiature di ausilio alla ventilazione, mediante adeguamento e ristrutturazione di unità d'area medica, prevedendo che tali postazioni siano fruibili sia in regime ordinario, sia in regime di trattamento infettivologico ad alta intensità di cure. In relazione all'andamento della curva pandemica, per almeno il 50% dei posti letto di cui al presente comma, si prevede la possibilità di immediata conversione in posti letto di terapia intensiva, mediante integrazione delle singole postazioni con la necessaria strumentazione di ventilazione e monitoraggio. Al funzionamento dei predetti posti letto, a decorrere dal 2021, si provvede con le risorse umane programmate a legislazione vigente.

Il comma 3, al fine di fronteggiare l'emergenza pandemica, e comunque fino al 31 dicembre 2020, rende disponibili, per un periodo massimo di 4 mesi dalla data di attivazione, 300 posti letto di terapia intensiva, suddivisi in 4 strutture movimentabili, ciascuna delle quali dotata di 75 posti letto, da allocare in aree attrezzabili preventivamente individuate da parte di ciascuna regione e provincia autonoma.

Il comma 4 stabilisce che le regioni e le province autonome, che abbiano individuato unità assistenziali in regime di ricovero per pazienti affetti dal COVID-19, nell'ambito delle strutture ospedaliere, provvedono a consolidare la separazione dei percorsi rendendola strutturale e assicurano la ristrutturazione dei reparti di Pronto Soccorso con l'individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti di COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi.

Il comma 5 autorizza le regioni e le province autonome ad aumentare il numero dei mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19. Per l'operatività di tali mezzi di trasporto, le regioni e le province autonome possono assumere personale dipendente medico, infermieristico e operatore tecnico, con decorrenza dal 15 maggio 2020. A tal fine, il limite di spesa regionale per l'anno 2020 è riportato nella colonna 3 della tabella di riparto di cui all'Allegato C, annesso al presente decreto.

Allegato C – Ripartizione somme incentivi personale e altre assunzioni (commi 5, 6 e 7)					
Anno 2020					
Regioni	Quota d'accesso ANNO 2020	Riparto risorse sulla base della quota di accesso	<i>di cui incremento di spesa personale per ospedaliera (comma 5, terzo periodo) ripartito a quota di accesso</i>	<i>di cui incremento di spesa personale per ospedaliera (comma 6) ripartito a quota di accesso</i>	<i>di cui incremento di spesa personale per ospedaliera (commi 1 e 7) ripartito a quota di accesso</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PIEMONTE	7,36%	31.740.355	3.827.844	13.993.079	13.919.432
V D'AOSTA	0,21%	905.241	109.171	399.086	396.985
LOMBARDIA	16,64%	71.732.455	8.650.837	31.624.030	31.457.588
BOLZANO	0,86%	3.698.649	446.052	1.630.589	1.622.007
TRENTO	0,89%	3.836.677	462.698	1.691.441	1.682.538
VENETO	8,14%	35.089.194	4.231.709	15.469.452	15.388.033
FRIULI	2,06%	8.897.192	1.072.989	3.922.424	3.901.779
LIGURIA	2,68%	11.553.448	1.393.330	5.093.463	5.066.655
E ROMAGNA	7,46%	32.141.793	3.876.257	14.170.058	14.095.479
TOSCANA	6,30%	27.147.178	3.273.913	11.968.128	11.905.137
UMBRIA	1,49%	6.421.644	774.442	2.831.051	2.816.151
MARCHE	2,56%	11.047.380	1.332.299	4.870.357	4.844.724
LAZIO	9,68%	41.711.341	5.030.331	18.388.897	18.292.113
ABRUZZO	2,19%	9.437.503	1.138.150	4.160.625	4.138.727
MOLISE	0,51%	2.211.741	266.733	975.070	969.938
CAMPANIA	9,30%	40.088.507	4.834.619	17.673.453	17.580.435
PUGLIA	6,62%	28.538.103	3.441.656	12.581.332	12.515.114
BASILICATA	0,93%	4.026.924	485.642	1.775.313	1.765.969
CALABRIA	3,19%	13.750.310	1.658.269	6.061.973	6.030.068
SICILIA	8,16%	35.173.684	4.241.898	15.506.700	15.425.085
SARDEGNA	2,74%	11.825.681	1.426.161	5.213.480	5.186.040
TOTALE	100,00%	430.975.000	51.975.000	190.000.000	189.000.000

Il comma 5-*bis*, al fine di garantire l'erogazione dei LEA, autorizza gli enti e le aziende del SSN, anche in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero, ad avviare, con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2019, procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo indeterminato per le categorie A, B, BS e C, valorizzando le esperienze professionali maturate nello svolgimento anche di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

Il comma 6 introduce talune modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 18 del 2020, che ha previsto un incremento dei fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità, stanziando determinate risorse e vincolandole alla sola remunerazione del lavoro straordinario.

In particolare, la lettera a) consente alle regioni e alle province autonome di utilizzare le risorse già previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, in modo più flessibile, per far fronte alle esigenze derivanti dall'emergenza sanitaria in corso. Si prevede, pertanto, che le predette risorse siano destinate non più soltanto alla "remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario", ma, più in generale, alla "remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale". Inoltre, si prevede l'incremento anche dei fondi contrattuali incentivanti. Ai predetti fini la lettera b) prevede la possibilità per le regioni e province autonome di incrementare per l'anno 2020, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente e fermo restando l'equilibrio economico dei rispettivi sistemi sanitari, gli importi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, fino al doppio degli stessi. A valere sulle risorse di cui al presente comma destinate a incrementare i fondi incentivanti, le regioni e le province autonome possono riconoscere al personale di cui al comma 1 un premio, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, di importo non superiore a 2.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e comunque per una spesa complessiva, al lordo dei contributi e degli oneri a carico dell'amministrazione, non superiore all'ammontare delle predette risorse destinate a incrementare i fondi incentivanti.

Il comma 6-*bis*, allo scopo di concorrere alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale delle centrali uniche di risposta del Numero unico europeo dell'emergenza regionale 112 direttamente impiegato nelle attività di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite massimo di spesa. All'attuazione del presente comma si provvede con DPCM. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Il comma 7, per le finalità di cui ai commi 1 e 5, terzo periodo, del presente articolo e per le finalità di cui all'articolo 2-*bis*, commi 1, lettera a) e 5, e all'articolo 2-*ter* del decreto legge n.18, autorizza le Regioni e le province autonome ad incrementare la spesa di personale, per l'anno 2020, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia, nel limite massimo di 240.975.000 euro, da ripartirsi, per il medesimo anno 2020, a livello regionale come indicato nelle colonne 3 e 5 della tabella di cui all'allegato C, annesso al presente decreto. All'onere di 240.975.000 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2020. Nei piani di cui al comma 1, le regioni e le province autonome indicano le unità di personale aggiuntive rispetto alle vigenti dotazioni organiche da assumere o già assunte, ai sensi degli articoli 2-*bis* e 2-*ter* del decreto legge n. 18. Per le finalità di cui ai commi 1 e 5, secondo periodo, del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le Regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa di personale nel limite massimo di 347.060.000 euro, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, da ripartirsi, a decorrere dall'anno 2021, a livello regionale come indicato nelle colonne 6 e 7 della tabella di cui all'allegato C.

Il comma 8 prevede che entro il 18 giugno 2020 le regioni e le province autonome presentano il piano di cui al comma 1, comprensivo di tutte le misure di cui ai commi successivi, al Ministero della salute, che provvede ad approvarlo entro trenta giorni dalla ricezione. È ammessa per una sola volta la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte del Ministero, cui la regione o la provincia autonoma dà riscontro entro i successivi dieci giorni, durante i quali il termine di approvazione è sospeso. Decorso il termine di cui al primo periodo, senza l'adozione di un provvedimento negativo espresso da parte del Ministero, il piano si intende approvato. Nel caso di mancata presentazione del piano da parte della regione o della provincia autonoma oppure nel caso di adozione di un provvedimento negativo espresso da parte del Ministero, il piano è adottato dal Ministero della salute nel successivo termine di

trenta giorni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Il comma 9, per l'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, primo periodo, del presente articolo, autorizza per l'anno 2020 la spesa complessiva di 1.467.491.667 euro, di cui 1.413.145.000 euro in relazione a quanto previsto dai commi 1, 2, 4 e 5, primo periodo, e 54.346.667 euro in relazione a quanto previsto dal comma 3. A tal fine è istituito per l'anno 2020 apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero della salute per l'importo di 1.467.491.667 euro. Per far fronte ai successivi oneri di manutenzione delle attrezzature per posto letto, dei reparti di pronti soccorso e dei mezzi di trasporto, a decorrere dall'anno 2021 all'onere complessivo di 25.025.250 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento.

Il comma 10 stabilisce che per l'attuazione dei commi 5, terzo periodo, e 7, nonché al fine di integrare le risorse per le finalità di cui al comma 6, lettera a), autorizza per l'anno 2020 la spesa complessiva di 430.975.000 euro, di cui 190.000.000 euro per il comma 6, lettera a), e 240.975.000 euro per i commi 5, terzo periodo, e 7. A tale fine, è corrispondentemente incrementato per pari importo per il 2020 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Al finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020 e per gli importi indicati nell'Allegato C. Le regioni e le province autonome e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2020 nell'apposito centro di costo "COV-20", di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 18. A decorrere dall'anno 2021, all'onere pari a 347.060.000 euro, relativo alla spesa per il personale aggiuntivo di cui al comma 7 del presente articolo, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento.

Il comma 11 stabilisce, a seguito dell'approvazione da parte del Ministero della salute di ciascun piano di riorganizzazione di cui al comma 1, considerata l'urgenza, che gli importi di cui al comma 9 relativi all'anno 2020, pari a complessivi 1.467.491.667 euro, sono trasferiti alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e si compongono di 1.413.145.000 euro, da ripartire a livello regionale secondo la Tabella di cui all'Allegato D, e di 54.346.667 euro per le strutture movimentabili di cui al comma 3. Il Commissario Straordinario procederà, nell'ambito dei poteri conferitigli dall'articolo 122 del decreto legge n. 18, a dare attuazione ai piani, garantendo la massima tempestività e l'omogeneità territoriale, in raccordo con ciascuna regione e provincia autonoma.

Il comma 12 prevede che per l'attuazione del piano di cui al comma 1 il Commissario di cui al comma 11 può delegare l'esercizio dei poteri a lui attribuiti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 122 del decreto legge n. 18 a ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma che agisce conseguentemente in qualità di commissario delegato. L'incarico di commissario delegato per l'attuazione del piano di cui al comma 1 è svolto a titolo gratuito, nel rispetto delle direttive impartite e delle tempistiche stabilite dal Commissario straordinario.

Il comma 13 prevede che le opere edilizie strettamente necessarie a perseguire le finalità di cui al presente articolo possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, agli obblighi del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, in relazione al quale, il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende comunque assolto con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il comma 13-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, prevede un potenziamento dell'attività e delle strutture della Ragioneria Generale dello Stato funzionale al monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 626, della legge n.160 del 2019 (monitoraggio delle clausole di flessibilità nell'ambito delle regole del Patto di stabilità e crescita europeo, con particolare riferimento alle previsioni contenute in DEF e NADEF, per la definizione del corretto trattamento statistico e contabile delle operazioni di partenariato pubblico-privato), anche con riferimento alle opere necessarie a perseguire le finalità dell'articolo 2 del presente decreto realizzate mediante il ricorso al partenariato pubblico-privato.

A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, è autorizzato ad avvalersi, nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per il 2020 e 200.000 euro a decorrere dal 2021, di esperti individuati all'esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalità. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il comma 14 chiarisce che la proprietà delle opere realizzate dal Commissario è delle aziende del Servizio sanitario nazionale presso le quali sono realizzate. Qualora la regione abbia già provveduto alla realizzazione di opere prima del presente provvedimento, il Commissario è comunque autorizzato a finanziarle a valere sulle risorse di cui al presente articolo.

Il comma 15 rinvia all'articolo 165 per la copertura degli oneri derivanti dai commi 9 e 10, pari a 1.898.466.667 (circa 1,9 miliardi) euro per l'anno 2020.

La RT ricorda che per fronteggiare la prima fase emergenziale di accrescimento della curva del contagio è stata attuata la riconversione di unità operative di degenza o di servizi in reparti COVID-19 a media o alta intensità di cure, terapie semi intensive e terapie intensive attraverso la riattivazione di spazi dismessi. Tale fase, al fine di garantire la necessaria risposta dell'offerta assistenziale, è stata affrontata anche con la sospensione dell'attività ordinaria procrastinabile di ricovero ospedaliero e la contestuale riconversione di molti reparti, nonché sale operatorie. La norma proposta ha lo scopo di rendere strutturale la risposta all'aumento significativo della domanda di assistenza legata al prosieguo della situazione infettivologica COVID-19, ai suoi esiti ed a eventuali accrescimenti improvvisi della curva pandemica. Si rende, altresì, indispensabile il graduale ripristino delle attività ordinarie, riportando a regime la rete ospedaliera sul modello *hub & spoke*, mantenendone il più possibile l'elasticità delle funzioni. Pertanto, la rete di offerta COVID-19, attivata in questa fase, va ridefinita rendendola strutturale e integrata organicamente con la rete di assistenza ospedaliera regionale, contestualmente alla previsione di una adeguata rete logistica, organizzata per la rotazione e distribuzione delle attrezzature e strumentazioni.

La lettura dei dati di contesto mostra che circa il 50% dei pazienti COVID-19 positivi ha necessitato di ricovero ospedaliero e, di questi ultimi, il 15% circa ha richiesto il ricovero in terapia intensiva o, comunque, assistenza in area ad alta intensità di cure (con l'utilizzo del supporto alla ventilazione con metodiche non invasive NIV/CPAP o invasive con IOT/TRACHEOSTOMIA fino a trattamenti in ECMO) per periodi lunghi anche di 3 o più settimane.

L'attivazione dei posti letto per la gestione dei pazienti COVID-19 è stata organizzata con diverse modalità. Dall'analisi dei piani di gestione dell'emergenza COVID-19 elaborati da gran parte delle regioni, emergono i seguenti modelli di riferimento:

- a. definizione di strutture/stabilimenti a destinazione e trattamento esclusivo di patologie COVID-19 connesse;
- b. riconversione parziale di strutture ospedaliere non esclusivamente dedicate e con gestione di patologie COVID-19 e prosecuzione dell'assistenza all'interno della rete dell'emergenza, con netta separazione dei percorsi;
- c. allestimento di ospedali da campo o di unità mobili, soprattutto ai fini dell'implementazione e diversificazione delle aree di *pre-triage* e *triage*;
- d. riconversione di unità operative di degenza o di servizi in reparti COVID-19 a media o alta intensità di cure, terapie semi-intensive e terapie intensive attraverso la riattivazione di spazi dismessi.

La prima fase emergenziale di accrescimento della curva del contagio dai casi di infezione COVID-19, al fine di garantire la necessaria risposta dell'offerta assistenziale, è stata affrontata anche con la sospensione dell'attività ordinaria procrastinabile di ricovero ospedaliero e la contestuale riconversione di molti reparti, nonché sale operatorie.

Risulta ora necessario rendere strutturale e stabile la risposta all'aumento significativo della domanda di assistenza legata al prosieguo della situazione infettivologica COVID-19, ai suoi esiti ed a eventuali accrescimenti improvvisi della curva pandemica. Appare, altresì, indispensabile il graduale ripristino delle attività ordinarie, riportando a regime la rete ospedaliera sul modello *hub & spoke*, mantenendone il più possibile le funzioni e la flessibilità alla rapida conversione.

Per la verifica del numero di posti letto attesi sono state considerate le proiezioni fornite dall'ISS e dalla Fondazione Bruno Kessler che analizzano i diversi scenari di uscita dal *lock-down*.

In relazione ai posti in terapia intensiva di cui ai **commi 1 e 3**, in considerazione della verifica dei posti letto esistenti e aggiuntivi attivati dalle regioni nella prima fase emergenziale, afferma che la dotazione aggiuntiva strutturale di 3.500 posti letto di Terapia Intensiva corrisponde ad un incremento del 70% circa del numero di posti letto di T. I. Tale incremento determina una dotazione per ciascuna Regione pari a 0,14 posti letto per mille abitanti.

Si riporta di seguito la tabella con il dettaglio dei posti letto per regione.

Tabella 1 - Fabbisogno Posti letto

Cod. regione	Regione	TERAPIA INTENSIVA Posti letto pre emergenza (HSP)	TERAPIA INTENSIVA Incremento posti letto per fabbisogno aggiuntivo	TERAPIA INTENSIVA Totale posti letto	TERAPIA SEMIINTENSIVA POSTI LETTO
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c=a+b</i>	<i>d</i>
010	Piemonte	327	299	626	305
020	Valle d'Aosta	10	8	18	9
030	Lombardia	861	585	1.446	704
041	PA di Bolzano	37	40	77	37
042	PA di Trento	32	46	78	38
050	Veneto	494	211	705	343
060	Friuli Venezia Giulia	120	55	175	85
070	Liguria	180	43	223	109
080	Emilia Romagna	449	192	641	312
090	Toscana	374	162	536	261
100	Umbria	70	57	127	62
110	Marche	115	105	220	107
120	Lazio	571	274	845	412
130	Abruzzo	123	66	189	92
140	Molise	30	14	44	21
150	Campania	335	499	834	406
160	Puglia	304	275	579	282
170	Basilicata	49	32	81	39
180	Calabria	146	134	280	136
190	Sicilia	418	301	719	350
200	Sardegna	134	102	236	115
TO TALE		5.179	3.500	8.679	4.225

Il costo complessivo per il fabbisogno integrativo di posti letto di terapia intensiva (ospedali esistenti da attrezzare e strutture movimentabili) è pari a **660.686.667 euro**.

Si descrivono di seguito i criteri utilizzati per la quantificazione.

- Per gli ospedali già esistenti, si è valutato di supportare il costo di ristrutturazione e adeguamento strutturale dei posti letto previsti in incremento, pari a 3.500. Si è tenuto conto che i posti letto dichiarati attivati/in corso di attivazione dalle Regioni, ad oggi pari a circa 4.000, dispongono di attrezzature ma, essendo stati predisposti nel corso dell'emergenza, necessitano di interventi di ristrutturazione/ammodernamento in misura più o meno significativa. In questo senso, si è stimato che:
 - il 20% dei posti letto (700) sia da considerare come posto letto isolato, con un costo di ristrutturazione pari a 146.400 euro corrispondente a un costo di 4.880 euro – iva inclusa - circa a mq. applicato a uno spazio di 30 mq. a posto letto, per un costo complessivo di **102.480.000 euro**;
 - l'80% dei posti letto (2.800) sia da considerare come posto letto non isolato, con un costo di ristrutturazione pari a 73.200 euro corrispondente a un costo di 2.440 euro – iva inclusa - circa a mq. applicato a uno spazio di 30 mq. a posto letto, per un costo complessivo di **204.960.000 euro**;
 - il totale dei posti letto (3.500) viene dotato di tecnologie necessarie per gestione del paziente in terapia intensiva per un costo unitario di **85.400 euro**,

escluso il costo dei ventilatori polmonari (in quanto già acquistati), per un costo complessivo di **298.900.000 euro**.

- Per le 4 strutture movimentabili (300 posti letto totali), è stato considerato un costo complessivo di attivazione e messa in opera pari a 25 milioni di euro per ospedale (parametrato su 150 posti letto). Il costo di attivazione e messa in opera per posto letto ammonta quindi ad euro 166.667 che, moltiplicati per i 300 posti letto, comporta un onere stimato in **50.000.000 euro**. A ciò si aggiunge la dotazione di personale per garantire l'esercizio di 4 mesi di attività ovvero: 30 medici (costo annuale lordo di 118.000 euro e mensile unitario pari a 9.833 euro), 130 infermieri (costo annuale lordo di 50.000 euro e costo mensile unitario pari a 4.167 euro), 100 unità di altro personale di supporto, amministrativo ecc. (costo annuale lordo di 30.000 euro e costo mensile unitario pari a 2.500 euro) per un ammontare totale di **4.346.667 euro**.

Il costo complessivo pertanto è pari a **54.346.667 euro**.

A regime si stima la quota di manutenzione delle attrezzature per posto letto (ventilatori) sull'intero ammontare di posti letto integrativi (3.500), con un'incidenza del costo di manutenzione pari al 15%. Pertanto, l'onere annuo a decorrere dal 2021 è pari a **7.875.000 euro**.

In relazione agli oneri per 4.225 i posti di terapia semi-intensiva di cui al **comma 2** la RT ha tenuto conto dei seguenti elementi:

- costo del personale: non quantificato in quanto si considera ricompreso nel personale già in dotazione, incrementabile, nel solo 2020, in considerazione della fase emergenziale, delle risorse messe a disposizione per effetto del decreto legge n. 18 del 2020, articoli *2-bis* e *2-ter*. A decorrere dal 2021 la disposizione prevede infatti che al funzionamento dei predetti posti letto si provvede con le risorse umane programmate a legislazione vigente.
- costo attrezzature complessivo di **34.510.000 euro** costituito da:
 - a. dotazione complessiva di **Caschi CPAP** (costo unitario 800 euro) per il totale dei posti letto (3.380.000 euro);
 - b. dotazione di **ventilatore invasivo** (costo unitario 20.000 euro) per la metà dei posti letto (ovvero 2.113), di cui da acquistare 1.557 considerando il totale dei ventilatori già acquistati sia per i posti letto di terapia intensiva (3.500) che di semi-intensiva (2.113) (31.140.000 euro);
 - c. ventilatori a **turbina** semintensivi (costo unitario 10.000 euro) per la metà dei posti letto (ovvero 2.113), che si considerano già acquistati;
- costo di ristrutturazione: è stato considerato che per il 100% dei posti letto (4.225) si applichi il costo unitario di ristrutturazione di un posto letto di terapia intensiva non isolato, con un costo di ristrutturazione pari a 73.200 euro corrispondente a un costo di 2.440 euro – iva inclusa - circa a mq. applicato a uno spazio di 30 mq. a posto letto, per un importo complessivo di **309.270.000 euro**;

- costo di tecnologie per il totale dei posti letto (4.225) per gestione del paziente in semi-intensiva, per un costo unitario di **61.000 euro, iva inclusa**, che genera un onere complessivo di **257.725.000 euro**.

Pertanto, il costo complessivo per finanziare il fabbisogno integrativo di posti letto di terapia semi-intensiva è pari a **601.505.000 euro**.

Si considera a regime la quota di manutenzione delle attrezzature per posto letto (ventilatori), sulla quota di posti letto complessivi per cui è stata prevista la dotazione strumentale (4.225), con un'incidenza del costo di manutenzione pari al 15%. Pertanto, a decorrere dal 2021 l'onere è pari a **9.506.250 euro annui**.

Per i pronti soccorso di cui al **comma 4, la RT** ribadisce che si ritiene di supportare economicamente interventi di ammodernamento delle strutture (DEA e Pronto Soccorso), sulla base di quanto risulta dai flussi informativi SIS, per garantire il rinnovamento strutturale di cui necessitano e la realizzazione di percorsi e processi adeguati a gestire l'emergenza COVID-19. In particolare, le risorse sono destinate a garantire, sulla base delle esigenze che caratterizzano le diverse situazioni locali, sia interventi di ristrutturazione leggera/adequamento degli spazi che acquisto/sostituzione eventuale di attrezzature non disponibili.

In base alla tipologia di pronto soccorso, è stato previsto un costo di ristrutturazione con diverse fasce: DEA II livello: 400.000 euro per struttura; DEA I livello: 300.000 euro per struttura; Pronto Soccorso: 200.000 euro per struttura. Pertanto, come mostra la tabella di seguito, il costo complessivo per finanziare gli interventi di ammodernamento delle strutture di pronto soccorso (DEA e PS) del SSN è pari a **192.700.000 euro**.

Fabbisogno Ammodernamento Pronto Soccorso	
PRONTO SOCCORSO PUBBLICI OGGETTO DI AMMODERNAMENTO	651
Stima costo per integrazione risorse ristrutturazione leggera/sostituzione eventuale attrezzature non disponibili	192.700.000
di cui ristrutturazione/attrezzature DEA II pubblici (costo unitario: 400.000/n.167 DEA)	66.800.000
di cui ristrutturazione/attrezzature DEA I pubblici (costo unitario: 300.000/n. 291 DEA)	87.300.000
di cui ristrutturazione/attrezzature PS pubblici (costo unitario: 200.000/n. 193 PS)	38.600.000
TOTALE	192.700.000

A regime, si considera a regime una quota forfettaria di manutenzione stimata pari a 10.000 euro per ciascun pronto soccorso (651 strutture). Pertanto, a decorrere dall'anno 2021, l'onere è pari a **6.510.000 euro annui**.

In rapporto al comma 5, primo periodo, che prevede una dotazione integrativa di mezzi di soccorso H24, il cui fabbisogno è stato definito a partire dal numero totale di strutture sede di DEA di II livello (84 mezzi), secondo quanto risulta dai flussi informativi SIS, la RT ha quantificato il costo per l'acquisto di mezzi di soccorso e

attrezzature, considerando un costo unitario di 150.000 euro per un totale di **12.600.000 euro**.

A regime viene quantificato un costo per la manutenzione delle ambulanze pari al 9% del costo del mezzo per un importo complessivo di **1.134.000 euro** annui a decorrere dal 2021.

Sul comma 5, secondo e terzo periodo, la RT calcola il costo ulteriore per il personale dipendente di autambulanza per 7,5 mesi (ovvero a partire dal 15 maggio 2020) per 84 mezzi, considerando per ciascun mezzo 5 unità di personale medico a un costo annuo lordo di 118.000 euro, 5 unità di personale infermieristico a un costo annuo lordo di 50.000 euro e 5 unità di personale autista/barelliere a un costo annuo lordo di 30.000 euro, per un totale di **51.975.000 euro**.

Per il personale dipendente di autambulanza, il costo complessivo annuale (12 mesi) è pari a **83.160.000 euro** a decorrere dal 2021.

La RT, dopo aver illustrato il comma 6, passa alla disamina del **comma 7** che incrementa, anche per le finalità di cui al comma 1, le risorse finanziarie già destinate alle assunzioni previste dalle disposizioni di cui all'articolo 2-*bis*, commi 1, lettera a) e 5, e all'articolo 2-*ter* del decreto legge n. 18 del 2020, al fine di poter proseguire con l'azione di rafforzamento del sistema per far fronte alle esigenze derivanti dalla pandemia in corso per un importo di **189 milioni** di euro per l'anno 2020 riferito a circa 3,5 mesi, autorizzando altresì l'ulteriore spesa di personale di **51.975.000 euro** per le finalità di cui al citato comma 5, secondo periodo e terzo periodo.

Il predetto onere di 189 milioni di euro è stato calcolato considerando un fabbisogno di personale così dettagliato: 1 medico ogni 4 posti letto su 3 turni a un costo annuale lordo di 118.000 euro e 1 infermiere ogni 2 posti letto su 4 turni a un costo annuale lordo di 50.000 euro, il che per 3.500 posti letto comporta un onere complessivo annuale di **659.750.000 euro** e mensile di circa 54 milioni di euro. Il valore mensile è stato moltiplicato per circa 3,5 mesi, arrivando a quantificare un costo totale del personale per il 2020 pari a **189.000.000 euro**.

In merito al personale dedicato ai posti letto di terapia intensiva, si fa presente che i posti letto di terapia intensiva saranno principalmente integrati modularmente in ospedali *Hub e Spoke* della rete ospedaliera regionale con organici strutturati e dedicati a unità operative di Terapia Intensiva e rianimazione dove sono già garantite la guardia attiva e la reperibilità. Pertanto, l'incremento di personale può essere modulato in funzione dei volumi di attività all'interno di un *range* tra il 20% e il 50% dei posti letto programmati totali (3.500). In tal senso, nell'ambito degli effetti a regime a partire dal 2021, si ritiene di poter valorizzare un costo del personale a valere sul 40% (1.400) dei posti letto complessivi. L'importo è quantificato parametrando i posti letto su una dotazione di 1 medico ogni 4 posti letto su 3 turni (ad un costo unitario annuale di 118.000 euro) e 1 infermiere ogni 2 posti letto su 4 turni (ad un costo unitario di 50.000 euro), per un totale di **263.900.000 euro**.

La RT nulla aggiunge al contenuto dei restanti commi.

La seguente tabella riepiloga gli oneri associati all'articolo per l'anno 2020 e a regime a decorrere dal 2021.

TABELLA DI SINTESI			
COMMA	AREA	Anno 2020	A decorrere dal 2021
		1.898.466.667	372.085.250
1 e 3	Posti letto terapia intensiva	660.686.667	7.875.000
2	posti letto terapia semi-intensiva	601.505.000	9.506.250
4	Potenziamento pronto-soccorso	192.700.000	6.510.000
5, primo periodo	Emergenza territoriale	12.600.000	1.134.000
5, terzo periodo	Emergenza territoriale - personale	51.975.000	83.160.000
6	Risorse per incentivi personale	190.000.000	
7	Risorse per ulteriori assunzioni	189.000.000	263.900.000

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Maggiori spese in conto capitale									
Somme trasferite sulla contabilità speciale del "Commissario straordinario per il contrasto dell'emergenza COVID-19"	1.467,49			1.467,49			1.467,49		
Maggiori entrate contributive									
Indennità personale infermieristico SSN- effetti riflessi				179,69			179,69		
Maggiori spese correnti									
Incremento livello finanziamento SSN - Unità di personale aggiuntive	430,98			430,98			430,98		

Al riguardo, nulla da osservare sui parametri presi a riferimento per i costi medi al metro quadro per l'incremento dei posti in terapia intensiva, nonché sui costi per la dotazione tecnologica.

Sarebbe necessario, con riferimento alle spese relative all'assunzione di personale da destinare alle terapie intensive, incluse nell'autorizzazione di spesa al comma 7, un chiarimento circa la stima dell'onere che per l'anno 2020 è limitato a 3,5 mesi. L'onere complessivo pari a 189 milioni di euro per il 2020 è infatti ottenuto moltiplicando l'onere mensile (pari a 54 milioni di euro) per 3,5 mesi, mentre l'onere a regime, a decorrere dal 2021, seppure parametrato ad un fabbisogno ridotto del 40% dei posti letto, è considerato per tutti i 12 mesi dell'anno. Anche su tale profilo, comunque, andrebbero fornite maggiori informazioni, atteso che, pur riconoscendo la validità di meccanismi di integrazione e l'utilizzo dei rianimatori anche negli interventi chirurgici in qualità di anestesisti, il rapporto fra medici e posti-letto in terapia intensiva potrebbe

comunque risultare insufficiente, se parametrato ad un fabbisogno del 40% dei posti letto.

In rapporto agli oneri di ristrutturazione dei DEA e dei reparti di Pronto Soccorso, si rileva che le 651 strutture indicate dalla RT (458 DEA e 193 P.S.) risultano inferiori alle 699 riportate nell'Annuario SSN 2017, anche se va segnalato che in tale documento la ripartizione fra DEA e Pronti Soccorso è decisamente sbilanciata, al contrario di quanto riportato nella RT, a favore di questi ultimi (414, a fronte dei 285 DEA), il che dovrebbe comunque escludere una sottostima dell'onere, dati i minori costi di ristrutturazione dei reparti di pronto soccorso.

Sul comma 5-*bis*, considerato che le assunzioni avverranno nei limiti di cui all'articolo 11 del d.l. 35/2019 e che tale ultima norma pone precisi limiti di spesa, non ci sono osservazioni.

In relazione ai costi del personale per i posti di terapia semi-intensiva, la previsione per cui al loro funzionamento si provvederà a regime con le risorse umane programmate a legislazione vigente merita un approfondimento, in quanto le manovre in riduzione dei posti-letto registrate nell'ultimo decennio, miranti al conseguimento di risparmi di spesa, potevano conseguire i mirati risparmi (anche) attraverso la riduzione della dotazione di personale relativa ai posti letto, il che dovrebbe indurre a ipotizzare la presenza di personale di per sé insufficiente a fornire adeguata assistenza a fronte di un aumentato numero di posti-letto. Sempre per i posti-letto in terapia semi-intensiva si segnala un possibile rifiuto in merito alla quantificazione dell'onere per le attrezzature, indicato in complessivi 34.510.000 euro, mentre dovrebbe essere pari a 34.520.000 euro.

Non risulta poi verificabile, sulla base dei dati forniti, la stima dell'onere a regime (7.875.000 euro) per la manutenzione delle attrezzature per posto letto (ventilatori) sull'intero ammontare di posti letto integrativi (3.500) in terapia intensiva.

Non vi sono rilievi da formulare in relazione ai restanti profili di quantificazione.

Con riferimento al potenziamento dell'attività e delle strutture della RGS di cui al comma 13-*bis*, anche se la spesa sembra limitata all'entità dello stanziamento autorizzato, appare utile che siano forniti maggiori elementi di ragguaglio circa il numero degli esperti che saranno utilizzati e il relativo trattamento giuridico-economico, al fine di valutare la congruità della spesa e la idoneità delle risorse autorizzate.

Per i profili di copertura, con riferimento agli oneri pluriennali che si verificherebbero a decorrere dal 2021, si osserva che l'articolo 265, comma 4, del provvedimento in esame, dispone un incremento delle risorse da destinare al finanziamento del SSN inferiore rispetto al complesso degli impegni di spesa previsti e quantificati dalla RT relativi all'articolo in esame e al precedente articolo 1. Sul punto si richiamano le considerazioni già svolte con riferimento all'articolo 1.

Articolo 3

(Incarichi a tempo determinato ai medici in formazione specialistica)

L'articolo modifica le norme transitorie sugli incarichi a tempo determinato dei medici in formazione specialistica, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (articolo 2-ter del DL n.18/2020). In particolare, si modifica la norma vigente (comma 5 dell'articolo del citato decreto-legge) che disciplina il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari (mediante avviso pubblico e selezione per colloquio orale). Le modifiche interessano i limiti di durata (ridotti da 1 anno a 6 mesi) e le ipotesi di proroga.

La RT certifica che la norma sostituendo il comma 5 dell'art. 2-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, prevede che gli incarichi a tempo determinato di cui al predetto articolo possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione per la durata di 6 mesi, prorogabili, previa definizione dell'accordo di cui al settimo periodo dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020.

Evidenzia che il periodo di attività svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza viene riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta.

In sintesi, rileva che le modifiche, rispetto al vigente testo del predetto dell'articolo 2-ter, comma 5, del DL 18/2020, riguardano la riduzione della durata degli incarichi che possono essere conferiti ai medici specializzandi – da un anno previsto dalla norma vigente a sei mesi prorogabili al massimo fino al 31 dicembre 2020 – nonché l'introduzione della previsione che detta proroga possa avvenire solo previa definizione dell'accordo quadro tra Ministero dell'università e il Ministero della salute previsto dal citato articolo 1, comma 548-bis, della legge n. 145 del 2018.

Conclude riferendo che trattasi pertanto di modifiche di natura ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto gli incarichi in parola sono già finanziati per il 2020 nell'ambito delle risorse aggiuntive – rispetto al fabbisogno standard del SSN – previste dall'art. 18 del D.L. n. 18/2020 2020 ed, essendo limitati al 2020, non producono effetti sul 2021.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di copertura, andrebbero acquisiti chiarimenti circa gli effetti finanziari, da ritenersi già scontati dai saldi tendenziali a legislazione vigente, correlati agli incarichi già stipulati in forza della normativa vigente, che consentiva il conferimento di incarichi di durata annuale. Sul punto, si osserva che l'articolo 2-ter,

comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, relativamente alla disciplina di conferimento degli incarichi individuali in parola, prevede che per la spesa relativa all'esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti dalla legislazione vigente, in materia di spesa di personale per gli enti del S.S.N..

Articolo 3-bis

(Modifiche ai commi 547, 548 e 548-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di assunzione di medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi)

Il comma 1, intervenendo sull'articolo 1, commi 547, 548 e 548-bis, dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018:

- a) dispone che anche gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi, oltre ai medici e ai veterinari, sono ammessi, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, se regolarmente iscritti, alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;
- b) subordina anche l'eventuale assunzione a tempo indeterminato degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi, oltre a quella dei medici e dei veterinari, di cui alla lettera precedente, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei suddetti professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando;
- c) estende alla formazione specialistica i riferimenti finora limitati a quella medica specialistica, in relazione al rispetto della normativa europea in materia del possesso del titolo richiesto e agli effetti conseguenti alla conclusione del percorso di studi. Prevede inoltre che, oltre ai medici e ai veterinari, anche gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti ai sensi del comma 548-bis siano inquadrati con qualifica dirigenziale e che al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applichino le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

La RT non si sofferma sull'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che le norme si limitano di fatto ad ampliare la platea dei soggetti potenzialmente candidabili a svolgere attività lavorativa per il SSN senza però incidere sulle piante organiche o sui programmi assunzionali e che nessun effetto finanziario era stato ascrivito ai commi 547, 548 e 548-bis nella loro versione originaria, relativa a medici e veterinari.

Articolo 4

(Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19)

Il comma 1, per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza (fino al 31 luglio p.v.), anche in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge n. 124 del 2019 (che ha modificato il limite di spesa, previsto dalla

normativa previgente, da applicare ai contratti e agli accordi vigenti nell'esercizio 2012 per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, che viene rideterminato a decorrere dal 2020 nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011²), e in deroga all'articolo 8-*sexies*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 502 del 1992, consente alle regioni, ivi comprese quelle sottoposte a piano di rientro, e alle province autonome di Trento e Bolzano di riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 18 del 2020 (volti ad incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva), la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID-19 secondo le disposizioni dei predetti piani, nonché un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19. Il riconoscimento avviene in sede di rinegoziazione per l'anno 2020 degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, per le finalità emergenziali previste dai predetti piani.

Il comma 2 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e dell'incremento tariffario di cui al comma 1 in modo da garantire la compatibilità con il finanziamento per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2020 e con le risorse previste per l'attuazione dell'articolo 3, comma 6, del decreto legge n. 18.

Il comma 3 riconosce la specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID-19, nonché l'incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19, come individuati nel decreto di cui al comma 2, limitatamente al periodo dello stato di emergenza, anche agli enti del SSN di cui all'articolo 19, lettera c), del decreto legislativo n. 118 del 2011 (aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere; istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni; aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale), compatibilmente con il fabbisogno sanitario riconosciuto per il 2020. Con il decreto di cui al comma 2, la specifica funzione assistenziale è determinata con riferimento alle attività effettivamente svolte e ai costi effettivamente sostenuti dalle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 18 del 2020, e della circolare della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute n. 2627 del 10 marzo 2020, nonché sostenuti dagli enti del Servizio sanitario nazionale e relativi: a) all'allestimento e ai costi di attesa di posti letto di ricovero ospedaliero per acuti per pazienti affetti da COVID-19 nelle discipline medico-internistiche e di terapia intensiva istituiti su indicazione della regione ai sensi del piano di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 18 del 2020; b) all'allestimento e ai costi di attesa di reparti di pronto soccorso dedicati alla gestione dei casi accertati di COVID-19 e dei casi sospetti di COVID-19, istituiti su indicazione della regione. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, l'incremento tariffario di cui al comma 1 è determinato con riferimento ai maggiori oneri correlati ai ricoveri ospedalieri di pazienti affetti da patologie da Sars-CoV-2, sostenuti dalle strutture e dagli enti di cui al periodo precedente, valutati sulla base delle informazioni desunte dal sistema informativo sanitario del Ministero della salute e dalle informazioni rese disponibili dalle regioni, anche in relazione alla loro congruità.

Il comma 4 stabilisce che, nella vigenza dell'accordo rinegoziato ai sensi del comma 1, gli enti del SSN corrispondono agli erogatori privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori privati, un corrispettivo, su base mensile, per le prestazioni rese ai sensi del presente articolo, fino ad un massimo del 90% dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2020.

² Si ricorda inoltre che l'articolo 15, comma 14, del decreto legge n. 95 del 2012 (c.d. "DL spending review") dispone l'applicazione della riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5% per l'anno 2012, dell'1% per l'anno 2013 e del 2% a decorrere dal 2014.

Il comma 5 autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, a riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020, le quali sospendano le attività ordinarie anche in conseguenza dell'applicazione delle misure previste dall'articolo 5-*sexies*, comma 1, del decreto legge n. 18 del 2020, la remunerazione a titolo di acconto, su base mensile, e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori privati, fino a un massimo del 90% del volume di attività riconosciuto nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-*quinqüies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, stipulati per il 2020.

Il comma 6 abroga l'articolo 32 del decreto-legge n. 23 del 2020, disciplinante la stessa materia.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto il decreto interministeriale che stabilisce le modalità per la determinazione del riconoscimento della funzione assistenziale e dell'incremento tariffario dovrà essere predisposto nei limiti del finanziamento sanitario previsto per l'anno 2020, come incrementato ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge n. 17 del 2020.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

Al riguardo, si ricorda che il comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 18 del 2020, per l'attuazione dei commi 1 e 2 (concernenti la stipula di accordi con le strutture sanitarie), ha autorizzato la spesa complessiva di 240 milioni di euro per l'anno 2020 e, per l'attuazione del comma 3 (concernente la messa a disposizione di locali e personale da parte delle strutture sanitarie), ha autorizzato la spesa di 160 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019.

Si rammenta altresì che l'articolo 18 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha incrementato il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale (FSN) standard cui concorre lo Stato di 1.410 milioni di euro per l'anno 2020.

In proposito, si fa presente che le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e dell'incremento tariffario sono demandate ad un decreto del Ministro della salute che dovrà garantire la compatibilità con le risorse previste per l'attuazione dell'articolo 3, comma 6, del decreto legge n. 18, affidando pertanto l'invarianza finanziaria ad una procedura che rinvia ad una fonte subordinata gli elementi essenziali per la definizione della spesa in questione.

Pertanto né dalla norma né dalla RT è possibile desumere elementi idonei a determinare, in sede di verifica parlamentare delle quantificazioni, l'effettiva neutralità delle disposizioni in esame, stante che ovviamente, di per sé, il vincolo generale

rappresentato dal livello complessivo del FSN cui concorre lo Stato non rappresenta idonea garanzia a tutela dei saldi, atteso che la spesa effettiva ben può eccedere quel livello, come attestato dal perdurare di deficit sanitari per diversi SSR.

Appare quindi indispensabile un approfondimento.

In relazione al rinvio operato dal comma 3 al decreto di cui al comma 2 per la determinazione delle funzioni e delle tariffe da riconoscere agli erogatori privati la RGS, nella Nota del 7 luglio 2020, ha sottolineato che i criteri indicati per tale determinazione non sembrano facilmente applicabili, per cui potrebbero ritardare o addirittura impedire l'approvazione del citato decreto, il cui *iter* è in fase avanzata sulla base di quanto attualmente previsto, con ciò vanificando la portata della norma con effetti sulle prestazioni sanitarie da erogare agli assistiti.

Articolo 4-bis

(Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni e nel Servizio sanitario nazionale)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, con riferimento alla generalità delle pubbliche amministrazioni, differisce al 31 dicembre 2020 il termine temporale per il conseguimento del requisito soggettivo di anzianità relativo alle procedure concorsuali riservate. Si opera inoltre un intervento di coordinamento, inteso a chiarire che il termine temporale per il conseguimento del requisito soggettivo di anzianità per le citate assunzioni concerne anche il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 5

(Incremento delle borse di studio degli specializzandi)

L'articolo dispone l'aumento dell'autorizzazione di spesa relativa al numero dei contratti di formazione specialistica destinati ai medici specializzandi, per un importo pari a 105 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. In corrispondenza, si aumenta il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per la parte statale, con oneri a valere sulla copertura definita al comma 7 dell'articolo 265.

Il comma 1-bis, inserito nel corso dell'esame in Commissione durante la prima lettura, con il parere favorevole del rappresentante del Governo³, prevede che al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, è autorizzata l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. A tale fine è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le spese indifferibili come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5.

³ Camera dei deputati, Bollettino dei resoconti di giunta e Commissioni, 2 luglio 2020, pagina 33.

La RT si limita a ribadire che i maggiori oneri recati dalla norma sono pari a 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, tenuto conto del costo annuo lordo di una borsa di studio (pari a 25.000 euro) per 4.200 specializzandi, e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 tenuto conto del maggior costo unitario della borsa di studio, pari a 26.000 euro, a partire dal terzo anno sino alla conclusione del ciclo di studi.

Il livello del fabbisogno sanitario è corrispondentemente incrementato in ciascun anno del quinquennio 2020-2024. Alla copertura del suddetto incremento si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(mln di euro)

			S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
Norma	S/E	C/K	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Art.5	>s	c	105	105	109,2	105	105	109,2	105	105	109,2
Art.5	>e	t/c				50,93	50,93	52,96	50,93	50,93	52,96

L'integrazione approvata in prima lettura è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, sul comma 1, per i profili di quantificazione, premesso che la norma reca una autorizzazione di spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 che è senz'altro da intendersi come limite massimo di spesa, al precipuo fine di consentire un determinato aumento del numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del D.Lgs. n. 368/1999, andrebbero in ogni caso richiesti i dati relativi ai fabbisogni previsti per singoli ambiti regionali, atteso che la RT reca l'indicazione del contingente numerico relativo alla platea complessiva nazionale.

Al tempo stesso, per i profili inerenti all'impatto atteso sui saldi, ritenuto che la RT fornisce i dati per la determinazione dell'onere annuo complessivo per il triennio in gestione ma anche per gli anni 2022, 2023 e 2024 (rispettivamente per un onere annuo lordo di 25.000 e 26.000 euro lordi annui) per l'intero ciclo di studi, andrebbero comunque richiesti i prospetti di computo degli effetti "indotti" attesi con l'indicazione delle aliquote applicate.

Analogamente, per i profili di quantificazione, sull'integrazione approvata in prima lettura con l'inserimento del comma 1-*bis*, andrebbero in ogni caso richiesti i dati inerenti ai fabbisogni nazionali di borse di studio, nonché la specifica delle stesse con riferimenti ai singoli ambiti regionali.

Sulla copertura a carico del Fondo esigenze indifferibili, pur essendo esso rifinanziato dal presente decreto, alla luce delle numerose modifiche intervenute in

prima lettura che attingono allo stesso fondo, andrebbe confermata la disponibilità delle occorrenti risorse. Tra l'altro la Ragioneria generale dello Stato nella citata nota del 6 luglio 2020 ha segnalato che "gli emendamenti che recano copertura mediante riduzione dell'incremento del fondo FEI di cui all'articolo 265, ..., devono essere valutati nell'ambito della copertura complessiva del provvedimento stesso rinviando alle valutazioni politiche, nel caso di indisponibilità delle corrispondenti risorse, quali emendamenti non approvare."

Articolo 5-bis ***(Disposizioni in materia di formazione continua in medicina)***

Il comma 1 stabilisce che i crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992 e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge n. 244 del 2007, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari, di cui alla legge n. 3 del 2018, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19.

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 5-ter ***(Istituzione della scuola di specializzazione in medicina e cure palliative)***

L'articolo, inserito nel corso dell'esame in prima lettura⁴, istituisce al comma 1, a decorrere dell'anno accademico 2021/2022, la prima scuola di specializzazione in medicina e cure palliative, cui possono accedere i laureati in medicina e chirurgia

Il comma 2 prevede che l'istituzione della scuola è demandata ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con i quali sono disciplinati altresì i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della scuola di specializzazione.

Il comma 3 prevede inoltre che il medesimo decreto disponga l'introduzione di un corso di cure palliative pediatriche nell'ambito dei corsi obbligatori delle scuole di specializzazione in pediatria.

Il comma 4 determina l'onere derivante dall'attuazione del presente articolo che viene valutato in 1,8 milioni di euro per il 2021, 3,6 milioni per il 2022, 5,4 milioni per il 2023 e 7,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, coperti mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

L'articolo inserito in prima lettura è al momento sprovvisto di **RT**.

⁴ Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di giunta e Commissioni, 28 giugno 2020, pagina 4.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerando che ai fini dell'attivazione della scuola di specializzazione in cure palliative è ivi predisposta una specifica autorizzazione di spesa sotto forma previsione di spesa permanente con profilo crescente fino al 2024 e poi stabile a decorrere da tale anno, andrebbero senz'altro richiesti elementi di dettaglio in merito ai dati e parametri considerati ai fini della determinazione dell'ammontare degli oneri attesi per ciascuna annualità del triennio e a regime dal 2024, ivi distinguendosi le componenti riferibili alle spese correnti da quelle invece attribuibili alle spese in conto capitale.

Per i profili di copertura, dal momento che l'onere è posto a carico della dotazione prevista per il Fondo per le spese indifferibili iscritto nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze⁵, come incrementata dall'articolo 265 del decreto in esame, andrebbe richiesta conferma circa l'esistenza delle relative disponibilità per ciascuna annualità del triennio 2021/2023 e a decorrere, nonché conferme in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a valere del medesimo Fondo a fronte dei fabbisogni di spesa ad oggi prevedibili per le stesse annualità, in relazione alle finalità per esso previste dalla normativa vigente.

Articolo 6

(Deroghe alle riduzioni di spesa per la gestione del settore informatico in ragione dell'emergenza da COVID-19)

Il comma 1 esenta il Ministero della salute per l'anno 2020 dall'applicazione delle disposizioni della legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 610 e 611) che impongono riduzioni di spesa nella gestione del sistema informatico.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, atteso che le risorse rese disponibili dall'esonero dall'obbligo di risparmio delle spese correnti per la gestione del settore informatico sono già appostate nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio del Ministero della salute.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

Al riguardo, si ricorda che la norma oggetto di parziale deroga con il presente articolo è stata ritenuta idonea a produrre risparmi nel medio-lungo periodo, verificabili solo a consuntivo e prudenzialmente non scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.

La RT sembrerebbe poi confermare che i tendenziali di spesa del settore non sono stati rivisti e che, pertanto, i risparmi attesi dalla razionalizzazione delle spese per informatica non sono stati scontati in attesa di essere verificati a consuntivo. Sarebbe opportuno un chiarimento sul punto, anche se la limitazione della deroga al solo 2020

⁵ Capitolo 3073.

dovrebbe in ogni caso determinare effetti trascurabili, anche prescindendo dal fatto che i risparmi non sembrano essere stati contabilizzati.

Articolo 7

(Metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione)

Il comma 1 autorizza il Ministero della salute a trattare dati personali - anche relativi alla salute degli assistiti - raccolti nei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale, al fine di sviluppare metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione.

Il comma 2 demanda ad un regolamento del Ministro della salute, adottato previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, la definizione delle norme attuative.

La RT evidenzia la natura ordinamentale della disposizione, che quindi non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 8

(Proroga validità delle ricette limitative dei farmaci classificati in fascia A)

I commi 1-3 e 5 prevedono, allo scopo di una semplificazione delle procedure di rinnovo delle ricette mediche e di una limitazione degli accessi dei pazienti presso le strutture sanitarie, per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria, alcune proroghe automatiche (di 30 o 60 giorni) delle prescrizioni mediche dei farmaci essenziali e per le malattie croniche, classificati in fascia A e soggetti a prescrizione medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e RNRL) rimborsati dal SSN.

Il comma 4 esclude la proroga automatica della ricetta nei casi in cui il paziente presenta un peggioramento della patologia di base o un'intolleranza o nel caso in cui il trattamento con medicinali di cui al comma 1 preveda il monitoraggio di parametri ai fini della prescrizione.

Il comma 5-bis consente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dal 1° ottobre 2020, di distribuire, nell'ambito dei limiti della spesa farmaceutica programmata, con la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 347 del 2001 (ovvero tramite il canale delle farmacie convenzionate, pubbliche e private), i medicinali ordinariamente distribuiti con le modalità di cui alle lettere b) e c) del citato comma 1 dell'articolo 8 (erogazione diretta da parte della ASL o della struttura pubblica), secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Ministro della salute.

Il comma 5-ter prevede, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020 (distribuzione dei medicinali tramite le farmacie convenzionate), che l'AIFA, con propria determina, individui l'elenco dei medicinali di cui al comma 1, inclusi quelli soggetti a registro di monitoraggio, per cui ritenga che le funzioni di appropriatezza e controllo dei profili di sicurezza possano essere svolte attraverso Piani terapeutici.

La RT sottolinea che la disposizione, di natura ordinamentale, viene attuata con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione a legislazione vigente, e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 9 ***(Proroga piani terapeutici)***

Il comma 1 proroga di ulteriori 90 giorni i piani terapeutici in scadenza durante il periodo dell'emergenza epidemiologica in corso, e che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici per incontinenza, stomie e alimentazione speciale, laringectomizzati, per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, per patologie respiratorie e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio. Le Regioni adottano procedure accelerate ai fini delle prime autorizzazioni dei nuovi piani terapeutici.

La RT afferma che la disposizione ha natura ordinamentale e non comporta quindi oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 10 ***(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27)***

Il comma 1, lettera a), estende ai familiari di tutti gli esercenti le professioni sanitarie e la professione di assistente sociale deceduti durante lo stato di emergenza per concause legate al COVID-19 i benefici già previsti per i familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari;

il comma 1, lettera b), estende ai Centri riabilitativi ambulatoriali del SSN il regime di sospensione già previsto per alcuni centri sociosanitari e socioassistenziali.

Il comma 2 aggiorna il regime di agevolazione fiscale, in funzione di contrasto allo spreco, della cessione di taluni beni non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione. Le modifiche sono volte, in particolare, a precisare e ad estendere l'ambito dei beni oggetto dell'agevolazione: in aggiunta ai prodotti tessili, di abbigliamento e giocattoli, viene dettagliata la categoria dell'arredamento, sostituendola con le categorie di "mobili" e "complementi di arredo"; con riferimento ai materiali per l'edilizia, si precisa che sono inclusi i materiali per la pavimentazione;

con riferimento agli elettrodomestici, si chiarisce che l'uso può essere sia civile sia industriale; tra le categorie dei prodotti elettronici, si aggiungono i televisori (oltre ai già presenti personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico).

La RT sottolinea il carattere ordinamentale delle modifiche introdotte, che pertanto non comportano oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, si ricorda, in relazione al comma 1, lettera a), che per le relative iniziative di solidarietà l'articolo 22-*bis* del decreto legge n. 18 del 2020 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio un apposito Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, che resta invariato nel suo ammontare. Pertanto, non vi sono osservazioni, trattandosi dell'aggiunta di una finalizzazione ulteriore rispetto a risorse che presentano ampi margini di modulabilità.

In relazione al comma 1, lettera b), si rappresenta che la modifica proposta implica anche che le ASL potranno attivare interventi riabilitativi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, sostitutivi di quelli ambulatoriali (verosimilmente domiciliari): andrebbero acquisiti elementi volti a confermare che gli stessi possano essere contenuti nell'ambito delle risorse già stanziare a legislazione vigente.

In merito al comma 2 si rappresenta che la RT annessa alla norma originaria, contenuta nell'articolo 16 della L. n. 166 del 2016, prevedeva specifiche procedure di comunicazioni telematiche volte al monitoraggio delle cessioni gratuite anti spreco di beni e prodotti a fini di solidarietà sociale. In particolare per le cessioni di beni non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione prevedeva la neutralità fiscale esclusivamente nel caso di beni privi di valore commerciale; pertanto non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che per i beni previsti nel comma in esame sia verificata, e quindi garantita, la caratteristica di beni che non hanno più un valore commerciale.

Articolo 11

(Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronico)

Il comma 1, al fine di potenziare e rafforzare l'infrastruttura del Fascicolo sanitario elettronico (FSE), apporta una serie di modifiche alle disposizioni in materia recate dall'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012, prevedendo in primis l'estensione del Fascicolo alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale (lettera a)). A tale riguardo, le novelle includono tra i soggetti abilitati che alimentano il FSE tutti gli esercenti una professione sanitaria e - in via facoltativa e di propria iniziativa - gli assistiti.

Abroga la necessità del consenso dell'assistito per l'implementazione del Fascicolo, consenso che resta necessario per la consultazione del medesimo Fascicolo.

Prevede, quindi, (lettera g) l'istituzione dell'Anagrafe Nazionale dei consensi e relative revoche e dell'Indice Nazionale dei documenti del FSE, entrambi associati all'Anagrafe degli assistiti (ANA).

Consente, tramite il Portale nazionale FSE, l'accesso diretto *online* al Fascicolo da parte dell'assistito e degli operatori sanitari autorizzati. Sono inoltre previsti taluni obblighi di pubblicazione su tale Portale.

Novella le disposizioni concernenti l'integrazione tra i sistemi del Fascicolo e della Tessera Sanitaria, al fine di ampliare il novero delle informazioni disponibili nel Fascicolo.

La disposizione in esame prevede, infine, la definizione di regole tecniche per rendere disponibili al FSE informazioni dal Sistema Informativo Trapianti, dalle Anagrafi vaccinali, dai Centri unici di prenotazioni delle regioni e delle province autonome.

La RT afferma che le modifiche proposte non comportano nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto implementabili nell'ambito delle risorse già stanziato per la realizzazione dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità.

Le risorse già stanziato per la realizzazione dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità (INI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sono pari a 2,5 mln di euro (pg 3 del cap. 7585/MEF), a decorrere dall'anno 2017, ai sensi all'art. 1, comma 383, della legge n. 232 del 2016. Inoltre, sono stati assegnati circa 210 mln di euro complessivi per gli anni 2018-2021 derivanti dal riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, da destinare alle regioni per l'accelerazione della digitalizzazione dei documenti clinici da inserire nel FSE (pg 4 del capitolo 7585/MEF).

Le modifiche introdotte prevedono il potenziamento di attività di fatto già avviate e realizzate da parte dell'INI, ai sensi del DM 4/8/2017 e successive modificazioni (attuativo del comma 15-ter dell'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012), quali ad esempio il portale nazionale FSE, nonché l'Anagrafe nazionale dei consensi, nonché gli ulteriori servizi da rendere disponibili ai FSE regionali "in sussidiarietà". Trattasi pertanto di attività implementative realizzabili nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva, preso atto dei chiarimenti forniti dalla RT, che comunque l'articolato processo di potenziamento dell'operatività e della ricchezza informativa del FSE delineato dal presente articolo non era evidentemente scontato all'atto della determinazione degli stanziamenti indicati, calibrati sulla base di altri presupposti. Alla luce di questo, stante appunto l'ampiezza delle modifiche apportate, non appare pacifico che le stesse siano effettivamente implementabili a valere sulle risorse già disponibili, semplicemente modulandole in modo opportuno. Informazioni di maggiore dettaglio appaiono quindi necessarie.

Articolo 11-bis ***(Misure urgenti in materia di sperimentazioni cliniche)***

Il comma 1, al fine di promuovere in Italia le sperimentazioni cliniche essenziali per fare fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ad eventuali altre emergenze epidemiologiche future, intervenendo sul comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 52 del 2019, elimina la necessità dell'assenza, in capo allo sperimentatore e rispetto allo studio proposto, d'interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studio, nonché l'assenza di rapporti di dipendenza, consulenza o

collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore, prevedendo invece una dichiarazione da parte dello stesso sperimentatore degli interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente rispetto allo studio proposto, nonché dei rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore, in qualunque fase dello studio vengano a costituirsi. Il comitato etico valuta tale dichiarazione nonché l'assenza di partecipazioni azionarie al capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studi dello sperimentatore, del coniuge o del convivente, a tutela dell'indipendenza e dell'imparzialità della sperimentazione clinica, anche in momenti successivi all'inizio dello studio qualora intervengano nuovi conflitti di interessi.

La RT non analizza il comma.

Al riguardo, nulla da osservare, stante la natura ordinamentale della disposizione.

Articolo 12

(Accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi)

Il comma 1, al fine di accelerare l'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi, prevede che le strutture sanitarie, i medici, i medici necroscopi o altri sanitari delegati, inviano al Sistema Tessera sanitaria una serie di dati (avviso di decesso, certificato necroscopico, dichiarazione di nascita ecc.).

Il comma 2 dispone che la trasmissione dei dati di cui al comma 1 esonera i soggetti interessati dall'invio ai Comuni di ulteriore attestazione cartacea.

Il comma 3 stabilisce che il Sistema Tessera Sanitaria renda immediatamente disponibili, senza registrarli, i dati di cui al comma 1 all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), tramite Posta elettronica certificata (PEC) ai Comuni non ancora collegati alla ANPR e all'ISTAT.

Il comma 4 demanda ad uno o più decreti ministeriali la definizione dei dati di cui al presente articolo e delle relative modalità tecniche di trasmissione.

Il comma 5 impone che dall'attuazione del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che trattasi di accelerazione dell'attuazione di quanto già previsto legislativamente dall'articolo 62, comma 6, lettera c) del Codice dell'Amministrazione Digitale (di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005), che infatti già prevede l'implementazione delle procedure di acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi attraverso l'utilizzo della piattaforma del Sistema Tessera Sanitaria, nell'ambito delle risorse già stanziare per il Sistema TS (PG 1 del cap. 7585/MEF).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe confermato che l'accelerazione dell'avvio degli adempimenti a carico degli operatori sanitari, sui quali grava l'onere della

comunicazione tempestiva dei dati summenzionati, possa essere attuata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (risorse già stanziare per il Sistema TS), le quali dovrebbero assicurare alle stesse strutture sanitarie la disponibilità di strumenti (hardware e software) per effettuare la trasmissione. In merito all'effettiva congruità di tali risorse rispetto alle esigenze infrastrutturali richieste dalle operazioni in questione, infatti, atteso che in assenza dell'articolo in esame evidentemente non sarebbero state utilizzate a tale scopo, andrebbe escluso che le stesse non siano già state impegnate o programmate in rapporto ad altre iniziative.

Articolo 13

(Rilevazioni statistiche dell'ISTAT connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

Il comma 1 autorizza l'ISTAT ad effettuare rilevazioni, elaborazioni e analisi statistiche sul sistema economico e produttivo nazionale e sui fenomeni sociali, epidemiologici e ambientali, nonché ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinioni, anche a supporto degli interventi di contrasto all'emergenza sanitaria e di quelli finalizzati alla gestione della fase di ripresa. Il termine per effettuare le indagini statistiche è fissato al 31 luglio 2021. Nell'ambito delle indagini statistiche, l'ISTAT è autorizzata al trattamento dei dati personali anche inerenti a particolari categorie di dati (tra i quali quelli genetici e relativi alla salute), nonché dei dati relativi a condanne penali o reati, nel rispetto delle disposizioni europee ed interne relative ai presupposti in presenza dei quali tali categorie di dati possono essere legittimamente trattati.

Il comma 2 demanda a una o più specifiche direttive del presidente dell'ISTAT, adottate previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, l'individuazione dei trattamenti.

Il comma 3 dispone che nelle direttive di cui al comma 2 siano indicati gli specifici scopi perseguiti, i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure e le garanzie adottate per tutelare i diritti fondamentali e le libertà degli interessati, le fonti amministrative utilizzate, anche mediante tecniche di integrazione, e i tempi di conservazione.

Il comma 4 individua gli obblighi informativi dell'ISTAT verso gli interessati, mentre il comma 5 prevede la possibilità di comunicare i dati trattati ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto legislativo n. 33 del 2013, nonché ai soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale. La diffusione dei dati trattati nell'ambito delle indagini statistiche di cui al presente articolo è autorizzata solo in forma anonima e aggregata.

Il comma 6 stabilisce che l'ISTAT fa fronte alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La RT sottolinea il carattere ordinamentale della disposizione e ribadisce che alle attività di cui al presente articolo l'ISTAT provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

Al riguardo, si osserva che la RT non contiene dati ed elementi di valutazione volti a consentire una verifica dell'asserita neutralità finanziaria delle disposizioni, in presenza di nuove attribuzioni all'ISTAT che non sembrano richiedere un impegno

realizzativo sicuramente limitato, come tale gestibile nell'ambito delle risorse ordinariamente disponibili.

Articolo 14

(Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali e proroga dei termini previsti per la scadenza degli stati di emergenza e delle contabilità speciali)

Il comma 1 prevede l'incremento per l'anno 2020 del Fondo emergenze nazionali di 1.500 milioni di euro. Si prevede la destinazione, nell'ambito di tale incremento, di 1.000 milioni di euro agli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'emergenza Covid 19, da trasferire sull'apposita contabilità speciale a questi intestata⁶.

Il comma 2 stabilisce che, a seguito di apposito monitoraggio effettuato dai soggetti interessati, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al comma 1 possono essere rimodulate con decreto del Ragioniere generale dello Stato; tale rimodulazione avviene su richiesta congiunta del capo della protezione civile e del commissario straordinario e può disporsi, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, anche mediante girofondi tra la contabilità speciale di cui al comma 1 e quella del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile.

Il comma 3 reca la copertura degli oneri di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 265 del decreto-legge.

Il comma 4 proroga di ulteriori sei mesi i termini di scadenza degli altri stati di emergenza di rilievo nazionale – diversi da quello connesso al Covid-19 – dichiarati ai sensi dell'articolo 24 del Codice di protezione civile. Si prorogano quindi le relative contabilità speciali di cui all'articolo 27 del medesimo Codice. In particolare, la proroga riguarda gli stati di emergenza nazionali che siano in scadenza entro il 31 luglio 2020 e non siano più prorogabili ai sensi della vigente normativa. In base alla disposizione, dalla proroga non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e alle attività connesse alle proroghe si provvede nell'ambito delle risorse già stanziare a legislazione vigente per i relativi stati di emergenza.

La RT riferisce, sui commi 1-3 che, in conseguenza del perdurare delle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, che ivi il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è incrementato di 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.000 milioni di euro da destinare agli interventi di competenza del commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020.

Precisa che i che tali risorse potranno essere rimodulate con decreto del Ragioniere Generale dello Stato su richiesta del Capo Dipartimento della Protezione civile e del

⁶ In particolare, l'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 (*Cura Italia*) ha previsto la nomina di un Commissario straordinario preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza da Covid-19, definendone l'ambito delle competenze. In particolare, ai fini dell'acquisizione dei beni, il Commissario è autorizzato – dal comma 9 della citata disposizione- all'apertura di apposito conto corrente bancario, per la regolazione delle transazioni che richiedano il pagamento immediato o anticipato delle forniture, anche senza garanzia. Al conto corrente e alle risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 1 del 2018 (Codice della protezione civile). In virtù di siffatto richiamo normativo, le risorse della contabilità speciale per la gestione dell'emergenza sanitaria nazionale da Covid-19 non sono pignorabili né sottoponibili a sequestro, e rimane sospesa qualsivoglia azione esecutiva.

Commissario citato, in relazione alle effettive esigenze connesse all'evoluzione dell'emergenza.

Per i profili di copertura, specifica che ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Sul comma 4, evidenzia che la disposizione reca la proroga della durata degli stati di emergenza, diversi da quello relativo al COVID dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e delle contabilità speciali, per il proseguimento degli interventi necessari, nel limite delle risorse già stanziato per gli stessi e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sul punto, fornisce puntuale indicazione degli stati di emergenza che potranno essere prorogati:

- contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (*pfas*) delle falde idriche nei territori delle province di Vicenza, di Verona e di Padova (scadenza 21/3/2020);
- ripetute e persistenti avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dal 2 febbraio al 19 marzo 2018 nei territori di alcuni comuni delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Forlì-Cesena e di Rimini, nei territori montani e collinari delle province di Piacenza e di Parma e nei territori dei comuni di Faenza, di Casola Valsenio, di Brisighella, di Castel Bolognese e di Riano terme in provincia di Ravenna (Scadenza 26/4/2020);
- eventi meteorologici verificatisi il giorno 7 giugno 2018 nel territorio dei comuni di Bussoleno, di Chianocco e di Mompantero, in provincia di Torino (scadenza 27/6/2020).

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(mln di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Comma 1	>s	K	1.500	0	0	1.500	0	0	1.500	0	0
Art. 265	<s	C	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che al comma 1 si dispone il mero incremento per l'anno 2020 dello stanziamento relativo alla emergenza sanitaria deliberata dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, (di cui 1.000 milioni di euro da destinare agli interventi di competenza del commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e da trasferire sull'apposita contabilità speciale ad esso intestata), nulla da osservare.

Ad ogni modo, dal momento che la norma prevede la possibilità di disporre la rimodulazione delle risorse, a seguito di un monitoraggio, tra la contabilità speciale e il bilancio della Presidenza del Consiglio, da attuarsi con decreto del Ragioniere generale dello Stato, andrebbero richiesti chiarimenti circa le modalità di tale rimodulazione

"mediante girofondi" atteso che ciò dovrà necessariamente avvenire ad invarianza degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica per il 2020.

Sul punto, premesso che come noto le gestioni di contabilità speciale di tesoreria costituiscono gestioni poste al di fuori della disciplina del bilancio dello Stato, si segnala che l'articolo 11 del Regolamento di contabilità a disciplina dell'Autonomia della Presidenza del Consiglio di cui al D.P.C.M. 22 dicembre 2010, prevede l'istituto il "riporto" alla competenza del nuovo bilancio, delle risorse risultanti come non "impegnate" alla fine dell'esercizio precedente.

In relazione alla certificazione degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, premesso che lo stanziamento è classificato contabilmente come inerente risorse destinate per investimenti, si rileva la singolare simmetria della distribuzione degli effetti attesi in termini di competenza con quelli relativi a fabbisogno di cassa e indebitamento netto, concentrati sull'esercizio 2020, che lascia intendere che per le nuove risorse sia stato assunto un coefficiente unitario di spendibilità rispetto all'esercizio di stanziamento.

Sul comma 4, posto che la RT certifica la neutralità della proroga ivi prevista, cui si dovrà provvedere nell'ambito delle risorse già stanziate a legislazione vigente, andrebbe tuttavia assicurato che il rientro dei fondi ora destinati alle contabilità speciali non fosse incluso nei saldi tendenziali di finanza pubblica, posto che per effetto della proroga tali risorse non confluiranno nel bilancio statale nel 2020 ma nel 2021.

Articolo 15

(Incremento risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e disposizioni in materia di volontariato di protezione civile)

Il comma 1 dispone l'incremento della dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile per una somma di 20 milioni di euro per il 2020.

Il comma 2 pone la relativa copertura a carico delle risorse di cui al comma 265.

Il comma 3 prevede l'incumulabilità del rimborso per il mancato guadagno giornaliero, riconosciuto ai volontari di Protezione civile che svolgono attività di lavoro autonomo, con le indennità spettanti ad alcune categorie di lavoratori in conseguenza della riduzione o sospensione dell'attività lavorativa durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'ambito temporale di applicazione della disposizione in commento, il predetto divieto di cumulo si applica per le attività di volontariato svolte nei mesi per i quali sia percepita una delle richiamate indennità.

La RT, sui commi 1 e 2, ribadisce che la norma prevede l'incremento di 20 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge n. 230 del 1998, per garantire adeguate risorse da destinare all'assistenza delle persone più vulnerabili e alla ricostruzione del tessuto sociale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che alla relativa copertura, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Quanto al comma 3, evidenzia che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto mira a chiarire che non è possibile cumulare il

rimborso per il mancato guadagno giornaliero, di cui all'articolo 39, comma 5 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dei volontari lavoratori autonomi, impegnati nell'emergenza Covid-19, con l'indennità prevista dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dal presente decreto.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(mln di euro)

			S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
Norma	S/E	C/K	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Art.15	>s	c	20	0	0	20	0	0	20	0	0
Articolo 265	<s	c	-20	0	0	-20	0	0	-20	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione inerenti i commi 1 e 2, dal momento che il finanziamento è limitato all'entità dello stanziamento previsto e che la RT indica espressamente la finalizzazione delle risorse volte a garantire l'assistenza delle persone più vulnerabili e alla ricostruzione del tessuto sociale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, andrebbero comunque richiesti più puntuali elementi in merito ai fabbisogni di spesa previsti al fine di certificare la congruità delle risorse stanziare.

Articolo 16 ***(Misure straordinarie di accoglienza)***

L'articolo consente, fino al 31 gennaio 2021, l'utilizzazione dei posti disponibili nelle strutture del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri "non accompagnati" (SIPROIMI), anche per l'accoglienza dei richiedenti asilo (ossia dei cittadini stranieri che hanno presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata adottata una decisione definitiva). La disposizione deroga espressamente alle previsioni di cui all'articolo 1-sexies del D.L. 426/1989, che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 113/2018, riserva l'accoglienza nel SIPROIMI a coloro ai quali è stato riconosciuto lo *status* di protezione internazionale e non anche, come in precedenza, ai richiedenti lo *status*. La norma è corredata di una clausola di neutralità finanziaria, disponendo che all'attuazione delle misure di accoglienza introdotte si provveda con le risorse già disponibili a legislazione vigente stanziare sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, senza pertanto introdurre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT certifica che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ivi precisandosi che l'accoglienza dei richiedenti asilo viene infatti assicurata attraverso l'utilizzo dei posti disponibili nell'ambito del SIPROIMI, che sono già finanziati con le risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, gestito dal Ministero dell'interno.

Evidenzia inoltre che, in via ordinaria, l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è disposta negli appositi centri, di cui al D.Lgs. n. 142/2015, con oneri a carico del Ministero dell'interno. Tenuto conto che i richiedenti asilo temporaneamente accolti nel SIPROIMI possono usufruire delle sole prestazioni ad essi assicurate nei centri di accoglienza per richiedenti asilo in base al D.Lgs. n. 142/2015 e di cui allo schema di capitolato di appalto approvato con DM 20 novembre 2018, segnala una sostanziale compensazione dei costi, calcolata come segue:

La media del costo pro-die *pro capite* dell'accoglienza nei progetti del SIPROIMI da destinare agli adulti e alle persone con disabilità è pari a euro 38,17 (dovendo escludere i costi aggiuntivi per minori stranieri non accompagnati che comunque sono accolti nel Sistema e quindi non sono considerati nella norma).

Nei centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale, di cui agli articoli 9 e 11 del D.Lgs. n. 142 del 2015, la media del costo *pro die pro capite* è pari a circa 26,70.

Ai richiedenti asilo accolti temporaneamente nel SIPROIMI sono assicurati essenzialmente i soli servizi di accoglienza materiale (vitto, alloggio, vestiario, mediazione linguistica – culturale, informazione, assistenza sociale, assistenza sanitaria), con esclusione dei servizi che caratterizzano e qualificano l'accoglienza nel SIPROIMI, quali l'insegnamento della lingua italiana e quelli relativi ai processi di inclusione e integrazione, valutabili in una percentuale stimata nel 10%.

A tali costi va aggiunta la voce derivante dai costi per ulteriori servizi trasversali e propedeutici all'integrazione fruiti dagli ospiti SIPROIMI (quali, ad esempio, la scolarizzazione per adulti, l'alfabetizzazione avanzata (L2), i trasporti connessi alla fruizione di tali servizi), valutabili in una percentuale del 3%, e quella relativa ai costi di impianto delle strutture del SIPROIMI (locazione, utenze, impiantistica, ecc.), che sono comunque rimborsati dal Ministero dell'interno all'attivazione del progetto di accoglienza, indipendentemente dal fatto che i posti sono totalmente o parzialmente occupati o temporaneamente vuoti, con una incidenza percentuale di incremento, stimabile nel 17%

In tal senso, sottolinea che se si considerano tali percentuali da applicare in riduzione al costo dell'accoglienza pro-die *pro capite* nel SIPROIMI, pari a:

- costi per locazione e altre spese valutabile in una percentuale del 17%;
- costi per servizi di integrazione valutabile in una percentuale del 10%;
- costi per ulteriori servizi trasversali valutabile in una percentuale del 3%

si ottiene una riduzione percentuale del 30% che porta il costo iniziale di € 38,17 ad € 26,72:

- riduzione: $(38,17 \times 30):100 = 11,45$

- costo SIPROIMI ridotto: $38,17 - 11,45 = 26,72$.

Il costo derivato per l'accoglienza temporanea nel SIPROIMI dei richiedenti protezione internazionale risulta quindi sostanzialmente equivalente al costo nei CAS, che, come detto, è del 26,7.

Sul punto, conclude riferendo che gli oneri derivanti dall'attuazione della norma graveranno sul capitolo 2352 *“Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo ed interventi connessi, ivi compresi quelli attuati nelle materie in adesione a programmi e progetti dell'unione europea anche in regime di cofinanziamento”* della Tabella 8, missione 27 Programma 2, azione 2, CDR 4, che presenta la necessaria disponibilità.

Precisa, inoltre, che l'utilizzo delle cennate risorse per le finalità di cui alla presente norma, non compromette lo svolgimento delle attività già finanziate a legislazione vigente con le risorse iscritte sul capitolo 2351, che saranno eventualmente riprogrammate per garantire i risparmi necessari per sostenere la spesa derivante dall'attuazione dell'articolo.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la norma è corredata di una specifica clausola di invarianza, va sottolineato che la RT fornisce le coordinate contabili degli stanziamenti specificamente interessati, certificando l'esistenza delle necessarie disponibilità e fornendo i dati a dimostrazione di una sostanziale compensazione dei costi tra le due modalità di accoglienza (quella relativa agli immigrati con *status* di rifugiato già riconosciuto e quella per i quali tale status non è stato ancora accordato).

A tale proposito, richiamando quanto previsto dall'articolo 17, comma 6-*bis* della legge di contabilità in presenza di siffatte clausole, i dati indicati in RT andrebbero opportunamente integrati con ulteriori informazioni ed elementi che siano idonei a consentire una stima della platea del numero di richiedenti protezione che si ipotizza di accogliere a fronte delle effettive capacità ricettive delle strutture SIPROIMI, le quali sono invece destinate istituzionalmente ad accogliere solo coloro ai quali sia stato già riconosciuto lo status di protezione internazionale.

In tal senso, andrebbero altresì richiesti elementi idonei a comprovare la fondatezza della misura considerata per gli oneri indicati inerenti ulteriori servizi "trasversali e propedeutici" all'integrazione fruiti dagli ospiti SIPROIMI (quali, ad esempio, la scolarizzazione per adulti, l'alfabetizzazione avanzata (L2) e i trasporti connessi alla fruizione di tali servizi), unitamente ai costi relativi di impianto delle strutture (locazione, utenze, impiantistica, ecc.), di cui la RT si limita a fornire una percentuale di incremento rispetto alle normali residenze pari al 17% del costo giornaliero.

Articolo 16-bis

(Estensione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, agli operatori socio-sanitari e agli altri lavoratori nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie vittime del contagio da COVID-19)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame in prima lettura⁷, prevede l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407 (assunzioni per chiamata diretta per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo e previa prova di idoneità), al coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti di medici, operatori sanitari, infermieri, farmacisti, operatori socio-sanitari nonché di lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte o un'invalidità permanente per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, viene notevolmente ampliata la platea degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, per cui andrebbe chiarito se tale disposizione sia assorbibile o meno nelle normali facoltà assunzionali.

Articolo 17

(Strutture per la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario)

L'articolo specifica che le acquisizioni a titolo diverso, ad esclusione della proprietà, di strutture per ospitare le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, da parte del Dipartimento della protezione civile e del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica in atto, sono ricomprese nell'autorizzazione di spesa relativa alle disposizioni contenute nel decreto legge n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia) concernenti, tra l'altro, le requisizioni da parte dei Prefetti, di strutture alberghiere o altri immobili disposte per le medesime finalità di sorveglianza sanitaria o isolamento fiduciario.

La RT assicura che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto, in relazione al fabbisogno di strutture per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, viene prevista la possibilità di stipulare contratti o convenzioni per l'acquisizione, non a titolo di proprietà, degli immobili, entro i limiti di autorizzazione di spesa già prevista a legislazione vigente.

Al riguardo, premesso che gli effetti della modifica normativa si scontano esclusivamente a valere delle risorse che sono già previste a legislazione vigente, considerato che si tratta di un'estensione a modalità di acquisizione di immobili diverse dalla requisizione già prevista dalla norma originaria, nulla da osservare.

⁷ Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di giunta e Commissioni, 2 luglio 2020, pagina 33.

Articolo 17-bis
(Proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo)

La norma è stata inserita durante la prima lettura e interviene sull'art. 103 del recente decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia) che ha sospeso, fino al 1° settembre 2020, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo. In particolare, la data del 1° settembre viene sostituita con quella del 31 dicembre 2020, sospendendo dunque per ulteriori 4 mesi le procedure di esecuzione degli sfratti.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, ritenuto il tenore di mero rilievo ordinamentale del dispositivo, nulla da osservare.

Articolo 18
(Utilizzo delle donazioni)

Il comma 1 integra e modifica (inserendo il comma 2-bis, e modificando i commi 3 e 5) l'articolo 99 del DL 18/2020, stabilendo *in primis* che le somme raccolte mediante donazioni liberali – versate negli appositi conti correnti – possano essere destinate dal Dipartimento della protezione civile al pagamento delle spese relative alle acquisizioni di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale da parte del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. Inoltre, ivi si estende una disciplina transitoria, che prevede l'affidamento diretto per alcune acquisizioni di forniture e servizi, finanziate esclusivamente dalle donazioni, all'ipotesi in cui le medesime acquisizioni siano effettuate dalle regioni e province autonome e loro enti, società e fondazioni. Lo stesso comma reca inoltre una precisazione riguardo agli obblighi di rendicontazione e tracciabilità, posti a carico delle pubbliche amministrazioni beneficiarie delle donazioni intese a far fronte all'emergenza epidemiologica del virus COVID-19.

Il comma 2 fa salve le destinazioni e gli utilizzi delle donazioni finora disposti a decorrere dalla data di apertura dei citati conti correnti.

La RT conferma che la disposizione apporta modifiche ordinamentali all'articolo 99 del decreto-legge n. 18 del 2020, che disciplina l'utilizzo delle erogazioni liberali pervenute a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica.

Conseguentemente, non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 18-bis
(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura⁸, dispone al comma 1 l'incremento del Fondo per le vittime dei reati intenzionali violenti di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n.

⁸ Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di giunta e Commissioni, 28 giugno 2020, pagina 4.

122, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2020. È stabilito che per l'anno 2020, nell'ambito delle risorse stanziati ai sensi del primo periodo e nei limiti delle stesse, deve essere assicurato un maggiore ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva, anche ove cessata.

Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di stretta quantificazione, posto che l'autorizzazione è chiaramente formulata come tetto massimo di spesa per il solo 2020, non ci sono osservazioni. Ad ogni modo, con specifico riferimento al secondo periodo del comma 1, in cui la disposizione stabilisce che un maggiore ristoro andrà comunque riconosciuto, nel limite delle risorse stanziati, alle donne vittime di violenza del coniuge, andrebbero richiesti dati illustrativi inerenti alla casistica annua dei casi registrati negli ultimi anni.

Per i profili di copertura, dal momento che l'onere è posto a carico del Fondo per le spese indifferibili iscritto nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, come adeguate ai sensi dell'articolo 265 del decreto in esame, andrebbe richiesta conferma circa l'esistenza delle relative disponibilità per l'anno in corso, nonché conferme in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a valere del medesimo Fondo a fronte dei fabbisogni di spesa prevedibili, per le stesse annualità, in relazione alle finalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 19

(Funzionamento e potenziamento della Sanità militare)

Il comma 1 autorizza per l'anno 2020 l'arruolamento eccezionale, a domanda, di personale della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri in servizio temporaneo, con una ferma della durata di un anno, nelle seguenti misure per ciascuna categoria e Forza armata:

- a) n. 70 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui n. 30 della Marina militare, n. 30 dell'Aeronautica militare e n.10 dell'Arma dei carabinieri;
- b) n.100 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui n. 50 della Marina militare e n. 50 dell'Aeronautica militare.

La disposizione richiama l'articolo 7 del decreto-legge n. 18/2020, per quanto concerne le finalità e per le modalità, i requisiti, le procedure ed il trattamento giuridico ed economico ivi previsto.

Il comma 2 prevede che le domande di partecipazione sono presentate entro quindici giorni dalla data di pubblicazione delle procedure di arruolamento da parte della Direzione generale del personale militare sul portale on-line del sito internet del Ministero della difesa www.difesa.it e gli arruolamenti sono perfezionati entro i successivi 20 giorni.

Il comma 3 prevede che i periodi di servizio prestato in virtù dell'articolo in esame e dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, costituiscono titolo di merito da valutare nelle procedure concorsuali per il reclutamento di personale militare in servizio permanente appartenente ai medesimi ruoli delle Forze armate.

Con un emendamento approvato in prima lettura nel corso dell'esame in commissione, corredato del parere favorevole di Governo⁹, sono stati inseriti i commi 3-*bis*-3-*ter*.

Il comma 3-*bis* stabilisce che i medici arruolati ai sensi del presente articolo nonché quelli arruolati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, qualora iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso di una scuola universitaria di specializzazione in medicina e chirurgia, restano iscritti alla scuola con sospensione del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica. Il periodo di attività, svolto esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, tecniche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

Il comma 3-*ter* prevede che in ragione dell'eccezionalità e della limitata durata della ferma di cui al comma 1, agli ufficiali medici arruolati in servizio temporaneo nell'Arma dei carabinieri non sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di pubblica sicurezza.

Il comma 4 autorizza ai fini in questione la spesa di euro 4.682.845 per l'anno 2020 e euro 3.962.407 per l'anno 2021.

Il comma 5 autorizza l'ulteriore spesa di 84.132.000 per l'anno 2020, per sostenere le attività e l'ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 18 del 2020, che a sua volta ha già previsto per l'anno 2020 la spesa di 34,6 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sanitari militari e per l'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento.

Il comma 6, infine, reca la copertura degli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari complessivamente a 88.814.845 euro per l'anno 2020 e 3.962.407 per l'anno 2021, a cui si provvede: quanto a 88.814.845 euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 265 del decreto-legge in esame; quanto a 3.962.407 per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente (tabella A) iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

La RT annessa al ddl iniziale evidenzia sui commi 1 e 4 che gli oneri per l'arruolamento straordinario di ulteriori unità di personale sanitario militare in servizio temporaneo, di cui al comma 1, mediante una ferma eccezionale della durata di un anno, pari a n. 70 ufficiali medici di cui n. 30 della Marina militare, n. 30 dell'Aeronautica militare e n. 10 dell'Arma dei carabinieri, con il grado di tenente o corrispondente e n. 100 sottufficiali infermieri di cui n. 50 della Marina militare e n. 50 dell'Aeronautica militare con il grado di Maresciallo, incidenti esclusivamente per gli anni 2020 e 2021, sono stati calcolati moltiplicando le unità da reclutare per il costo unitario riferito al trattamento economico spettante ai pari grado in servizio permanente. [Cfr. le sottostanti Tabelle: Tabella 1 per la quota di personale della Marina militare, Tabella 2 per la quota di personale dell'Aeronautica militare e Tabella 3 per il personale medico dell'Arma dei carabinieri].

L'immissione è prevista per il 15 giugno 2020 e pertanto i relativi oneri, complessivamente pari a euro 4.682.845 per l'anno 2020 e ad euro 3.962.407 per l'anno 2021, sono stati calcolati proporzionalmente per 6,5/12 nell'anno 2020 e per 5,5/12 per l'anno 2021).

⁹ Camera dei deputati, Bollettino dei resoconti di giunta e Commissioni, 28 giugno 2020, pagina 4.

Tabella 1 – M.M.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Progressione di carriera Ufficiali	Sottotenente di vascello	Sottotenente di vascello								
Unità immissioni straordinarie	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo Medio Unitario	€ 57.600,09	€ 57.600,09								
Totale Onere Ufficiali	€ 936.001,46	€ 792.001,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progressione di carriera Marescialli	Maresciallo	Maresciallo								
Unità immissioni straordinarie	50	50								
Costo Medio Unitario	€ 45.441,26	€ 45.441,26								
Totale Onere Marescialli	€ 1.230.700,79	€ 1.041.362,21								
Totale Onere complessivo	€ 2.166.702,25	€ 1.833.363,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabella 2 – A.M.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Progressione di carriera Ufficiali	Tenente	Tenente								
Unità immissioni straordinarie	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo Medio Unitario	€ 59.692,35	€ 59.692,35								
Totale Onere Ufficiali	€ 970.000,69	€ 820.769,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progressione di carriera Marescialli	Maresciallo	Maresciallo								
Unità immissioni straordinarie	50	50								
Costo Medio Unitario	€ 44.925,90	€ 44.925,90								
Totale Onere Marescialli	€ 1.216.743,13	€ 1.029.551,88								
Totale Onere complessivo	€ 2.186.743,81	€ 1.850.321,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabella 3 – CC	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Progressione di carriera Ufficiali	Tenente	Tenente								
Unità immissioni straordinarie	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo Medio Unitario	€ 60.812,02	€ 60.812,02								
Totale Onere Ufficiali	€ 329.398,44	€ 278.721,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Onere complessivo	€ 329.398,44	€ 278.721,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sul comma 5, la RT certifica che la norma reca l'autorizzazione di spesa 84.132.000 per l'anno 2020 per sostenere le attività e l'ulteriore potenziamento dei servizi sanitari

militari di cui all'articolo 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Conclude sottolineando che per gli oneri finanziari, pari a 84,132 milioni di euro, necessari ad assicurare il potenziamento, l'adeguamento e il funzionamento della Sanità militare in termini di ulteriori strutture, materiali, presidi e assetti in biocontenimento, discendono in dettaglio dalle seguenti esigenze:

ESIGENZA	SPESA
Acquisto n. 1 <i>Ambulift</i> per l'handling di pazienti barellati da KC767	0,3 M€
Acquisto dei seguenti assetti, configurati su pallet 463L per pazienti che necessitano di assistenza minima:	5,3 M€
a) n. 4 <i>Aeromedical Portable System – High Dependency (APS D1)</i> per pazienti intensivi intubati e ventilati, monitorizzati in continuo e sottoposti a terapia infusionale;	
b) n. 4 <i>Aeromedical Portable System – Medium Dependency (APS D2)</i> per pazienti le cui condizioni potrebbero deteriorarsi in volo e richiedere assistenza intensiva;	
c) n. 4 <i>Aeromedical Portable System – Low High Dependency (APS D3)</i> per pazienti le cui condizioni non potrebbero deteriorarsi in volo, ma che necessitano di terapia farmacologica e ossigeno;	
d) n. 4 <i>Aeromedical Portable System – Minimal High Dependency (APS D4)</i> per pazienti che necessitano di assistenza minima.	
Acquisto di 4 Assetti per bonifica e sanificazione personale e aree contaminate (<i>Large Decon Volume System – LDVX</i>) con DPI (filtro bio e tute tychem)	2,7 M€
Acquisto di n. 10 <i>Aircraft Transit Isolator (ATI) Aircraft Transit Isolator (ATISol)</i> di contenimento completi (envelope e kit filtri) per il trasporto e la gestione in volo di pazienti con malattie infettive contagiose e n. 10 <i>Stretcher Transit Isolator (STISol)</i> di contenimento completi (envelope e kit filtri), con ambulanze multiruolo aviotrasportabili per il trasporto terrestre in Biocontenimento	4,6 M€
Acquisto di 1 modulo di biocontenimento autonomo e aviotrasportabile su SPD	4,7 M€
Acquisto di 2 ospedali da campo <i>Role 1</i> + con capacità di cure mediche di base, pronto soccorso specialistico, triage, rianimazione e stabilizzazione del paziente per MEDEVAC	2,8 M€
Acquisto n. 12 macchine ventilanti	1,32 M€
Acquisto n. 2 letti degenza per terapia intensiva	0,05 M€
Acquisto n. 2 letti degenza per terapia intensiva su Nave Etna	0,05 M€
Materiale per allestimento strutture ricovero e terapia intensiva (gas medicali, pompe volumetriche e ad infusione, circuiti e consumabili)	0,3 M€
Farmaci per implementazione terapia intensiva	0,10 M€
Risonanza magnetica articolare	0,19 M€
Risonanza magnetica aperta	0,35 M€
Acquisto n. 3 ambulanze per esigenze della Marina militare	0,45 M€
Acquisto n. 8 sistemi telecomandati in dr per radiologia	1,6 M€
Acquisto di 2 sistemi dr per radiologia COM (Centro ospedaliero militare) Taranto	0,4 M€
Acquisto n. 1 sistemi dr per radiologia portatile Nave Etna	0,08 M€
Adeguamento e potenziamento capacità diagnostica laboratorio biomedico COM Taranto	0,514 M€
Acquisto materiali igienizzanti per le Unità navali	0,3 M€
Acquisto materiale igienizzante/sanificante per i Reparti della Sanità militare	0,3 M€
Servizi di sanificazione straordinaria per circa 5 mil. M ²	4,5 M€

ESIGENZA	SPESA
Materiale per produzione gel in house	0,16 M€
Acquisto n. 50.000 kit tamponi	1,28 M€
Acquisto n. 400 contenitori trasporto campioni biologici	0,15 M€
Acquisto n. 12 macchine per diagnostica	0,96 M€
Acquisto materiali sanitari vari	2,4 M€
Acquisto apparati laser per la rilevazione della temperatura corporea	0,4 M€
Acquisto apparati elettromedicali vari per le infermerie presidiarie	0,8 M€
Acquisto n. 300 apparati per la sanificazione delle auto (ozonizzatori)	0,47 M€
Acquisto n. 4 ambulanze per le esigenze CC	0,5 M€
Oneri di approntamento per 2 posti letto in terapia intensiva e 30 posti letto per degenza ordinaria presso il Centro Ospedaliero Militare di Taranto	1,512 M€
Oneri di approntamento <i>Medical Treatment Facility</i> della Brigata Marina San Marco	0,375 M€
Oneri per approntamento/adeguamenti del Policlinico Militare del Celio e correlate infrastrutture critiche (p.es. Dipartimento scientifico, laboratori di analisi chimiche, etc.) e sale operative	20 M€
Oneri per approntamento strutture del Polo Ospedaliero Militare di Milano Baggio	2 M€
Costruzione APOD/ATOC nazionale con Infermeria principale di accoglienza, triage e gestione personale, materiali e mezzi in caso di emergenze sanitarie nazionali o pandemiche, ubicato presso la base aerea di Pratica di Mare (Roma)	9,5 M€
Costruzione APOD/ATOC alternato per la gestione personale, materiali e mezzi in caso di emergenze sanitarie nazionali o pandemiche, ubicato presso la base di Villafranca di Verona (VR)	5,5 M€
Materiale di consumo CBRN	0,6 M€
Barelle di biocontenimento	0,726 M€
Sistema di decontaminazione volumi fino a 5.000 m3.	2,5 M€
Macchina ad ozono <i>Water Proof</i> di decontaminazione ambienti indoor fino a 1.000 m3.	0,195 M€
Modulo campale di biocontenimento (4 posti letto in camera a pressione negativa)	0,8 M€
Acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI)	2 M€
Acquisto macchina blisteratrice per idrossiclorichina e farmaci orfani per lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze	0,4 M€
TOTALE	84,132 M€

In merito al comma 6, la RT evidenzia poi che la norma reca la copertura finanziaria dei commi 4 e 5, pari a 88.814.845 euro per l'anno 2020 e 3.962.407 per l'anno 2021, ribadendo che ivi si provvede, quanto a 88.814.845 euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 265 e, quanto a 3.962.407 per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

I commi 3-bis e 3-ter inseriti in prima lettura sono al momento sprovvisti di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(mln di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Comma 4	>s	c	4,68	3,96	0	4,68	3,96	0	4,68	3,96	0
Comma 4	>e	t/c	0	0	0	2,27	1,92	0	2,27	1,92	0
Comma 5	>s	c	14,49	0	0	14,49	0	0	14,49	0	0
Comma 5	>s	k	69,64	0	0	69,64	0	0	69,64	0	0
Comma 6	<s	c	0	-3,96	0	0	-3,96	0	0	-3,96	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione inerenti ai commi 1-3, dal momento che ivi il dispositivo autorizza l'arruolamento in servizio temporaneo (per il 2020), con una ferma eccezionale della durata di un anno, di n.70 ufficiali medici (di cui 30 della Marina militare, 30 dell'Aeronautica militare e 10 dell'Arma dei carabinieri) e di n. 100 sottufficiali infermieri (di cui n. 50 della Marina militare e n. 50 dell'Aeronautica militare) e che, a tal fine, autorizza la spesa di euro 4.682.845 per il 2020 e di euro 3.962.407 per il 2021, fornendo la RT i relativi parametri retributivi, andrebbero richieste conferme in merito all'adeguatezza delle risorse già previste ai sensi della legislazione vigente, al fine di assicurare la dotazione individuale (uniformi etc.) e la minima formazione iniziale al personale militare in questione.

Sui commi 3-*bis* e 3-*ter*, ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni ivi previste, non ci sono osservazioni.

Poi, con riferimento alla formulazione del comma 4, posto che agli oneri assunzionali si farà fronte comunque nei limiti della spesa ivi autorizzata, andrebbe modificata la norma nel senso che sia previsto un numero di assunzioni entro un limite massimo (fino a), piuttosto che in un numero determinato.

In merito al comma 5 relativamente anche alla autorizzazione di spesa di euro 84.132.000 ivi prevista per il 2020 al fine sostenere le attività e l'ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari, alla luce degli elementi di dettaglio forniti dalla RT, non ci sono osservazioni.

Sul comma 6, venendo ai profili di copertura finanziaria, andrebbe solo chiarita la differenza di importo per il 2021 tra l'onere e la copertura, con quest'ultima maggiore del primo (per circa 700.000 euro), mentre invece il prospetto riepilogativo prevede lo stesso importo per entrambi.

Quanto ai profili di computo relativi all'impatto atteso sui saldi, posto che in relazione alla spesa autorizzata per i reclutamenti risultano evidentemente associati effetti indotti, andrebbero acquisiti i prospetti di computo di questi ultimi, con l'indicazione delle aliquote applicate.

Inoltre, andrebbero altresì fornite conferme in merito ai previsti effetti d'impatto della componente di spese in conto capitale relative al comma 5, atteso che il prospetto riepilogativo ascrive per il 2020 l'impatto sui saldi, per tali componenti di spesa, come

equivalente all'intero ammontare dello stanziamento in termini di competenza finanziaria. Ciò che a ben vedere costituisce come noto una singolare anomalia rispetto ai coefficienti di realizzazione considerati di norma in presenza di stanziamenti recanti autorizzazioni di spesa in conto capitale.

Articolo 20

(Misure per la funzionalità delle Forze armate – personale sanitario e delle sale operative)

Il comma 1 stanziava l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario al personale medico e paramedico e delle sale operative delle Forze armate, in virtù dei maggiori compiti connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza¹⁰.

Il comma 2 indica la copertura dei relativi oneri ai sensi dell'articolo 265.

La RT precisa che la disposizione, ai fini dello svolgimento, da parte del personale medico e paramedico e delle sale operative delle Forze armate, dei maggiori compiti connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, autorizza l'ulteriore spesa complessiva di euro 1.000.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario per l'anno 2020.

Per le susesposte esigenze, sono state prese in considerazione, in linea di massima, con i dovuti adeguamenti, le medesime unità impiegate per effetto dell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020.

Nello specifico, rileva che sono state considerate: n. 220 unità di personale medico/paramedico militare (si è tenuto conto dell'aumentato numero di personale sanitario impiegato per l'emergenza anche a seguito degli arruolamenti straordinari – vds. art. 7 del decreto-legge n. 18 del 2020), nonché n. 130 unità di personale militare impiegato nelle sale operative, fattivamente impegnati fino al 31 luglio 2020 (termine dello stato di emergenza deliberato Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020).

Evidenzia altresì che la proiezione contempla la necessità di un incremento di n. 80 ore di lavoro straordinario *pro capite* mensile calcolati per un periodo di 47 giorni (dal 15 giugno al 31 luglio 2020) a decorrere dalla scadenza dei 90 giorni previsti dal citato decreto-legge (17 marzo 2020 + 90 gg. = 14 giugno 2020 – già finanziati). I costi medi l'ora sono differenti in ragione delle specifiche professionalità (grado e numeri di personale impiegato).

Il dettaglio dei costi, comprensivo delle ritenute previdenziali e assistenziali, è illustrato nelle seguenti tabelle:

¹⁰ La relazione illustrativa specifica che il finanziamento riguarda gli oneri di straordinario connessi con i maggiori compiti assolti dal personale delle Forze armate delle sale operative, in funzioni di coordinamento per tutte le attività svolte dal personale delle Forze armate sul territorio ("Strade sicure", attività di concorso, trasporto, logistico e infrastrutturale campale, ecc.), e dal personale medico e paramedico militare, assegnato alle strutture sanitarie sia della Difesa (Centri ospedalieri militari, Policlinico militare del Celio e le diverse strutture medico-campali dislocate sul territorio), sia del Servizio sanitario nazionale.

IMPIEGO PRESSO SALA OPERATIVA																			
		VALORE ORA DI STRAORDINARIO			INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%			IRAP 8,5%			VALORE ORA DI STRAORDINARIO LORO AMMINISTRAZIONE			IPOTESI RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA DI STRAORDINARIO MENSILE 80			TOTALE PER TIPOLOGIA DI STRAORDINARIO E UNITA' IMPIEGATE		
GRADO	n.	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1* 48	Fascia 2** 24	Fascia 3*** 8	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***
Colonnello	3	30,55	34,54	39,85	7,39	8,36	9,64	2,60	2,94	3,39	40,54	45,83	52,88	1945,91	1.100,03	423,05	5.837,74	3.300,09	1.269,14
Tenente Colonnello	8	30,55	34,54	39,85	7,39	8,36	9,64	2,60	2,94	3,39	40,54	45,83	52,88	1945,91	1.100,03	423,05	15.567,30	8.800,24	3.384,38
Capitano	9	15,67	17,72	20,45	3,79	4,29	4,95	1,33	1,51	1,74	20,79	23,51	27,14	998,12	564,35	217,10	8.983,05	5.079,12	1.953,87
Tenente	10	15,41	17,42	20,11	3,73	4,22	4,86	1,31	1,48	1,71	20,45	23,12	26,67	981,56	554,79	213,38	9.815,55	5.547,92	2.133,82
Sottotenente	7	14,24	16,11	18,59	3,45	3,90	4,50	1,21	1,37	1,58	18,90	21,38	24,67	907,03	513,07	197,35	6.349,22	3.591,50	1.381,46
Primo Luogotenente	5	15,41	17,42	20,11	3,73	4,22	4,86	1,31	1,48	1,71	20,45	23,12	26,67	981,56	554,79	213,38	4.907,78	2.773,96	1.066,91
Luogotenente	9	14,94	16,59	19,5	3,62	4,09	4,72	1,27	1,44	1,66	19,83	22,43	25,88	951,62	538,23	207,01	8.564,56	4.844,08	1.863,11
1° Maresciallo	8	14,32	16,2	18,69	3,47	3,92	4,52	1,22	1,38	1,59	19,00	21,50	24,80	912,13	515,94	198,41	7.297,01	4.127,50	1.587,30
Maresciallo Capo	7	13,9	15,72	18,14	3,36	3,80	4,39	1,18	1,34	1,54	18,45	20,86	24,07	885,37	500,65	192,57	6.197,62	3.504,55	1.348,02
Maresciallo Ordinario	8	13,64	15,44	17,81	3,30	3,74	4,31	1,16	1,31	1,51	18,10	20,49	23,63	868,81	491,73	189,07	6.950,51	3.933,86	1.512,57
Maresciallo	9	12,98	14,68	16,94	3,14	3,55	4,10	1,10	1,25	1,44	17,22	19,48	22,48	826,77	467,53	179,84	7.440,97	4.207,76	1.618,52
Sergente Maggiore Capo	7	12,93	14,63	16,88	3,13	3,54	4,08	1,10	1,24	1,43	17,16	19,41	22,40	823,59	465,94	179,20	5.765,12	3.261,55	1.254,39
Sergente Maggiore	7	12,65	14,3	16,5	3,06	3,46	3,99	1,08	1,22	1,40	16,79	18,98	21,90	805,75	455,43	175,16	5.640,28	3.187,98	1.226,15
Sergente	7	12,16	13,76	15,87	2,94	3,33	3,84	1,03	1,17	1,35	16,14	18,26	21,06	774,54	438,23	168,48	5.421,80	3.067,60	1.179,33
Caporal Magg. Ca. Scelto	8	12,12	13,71	15,81	2,93	3,32	3,83	1,03	1,17	1,34	16,08	18,19	20,98	772,00	436,64	167,84	6.175,96	3.493,09	1.342,71
Caporal Magg. Capo	9	11,66	13,19	15,21	2,82	3,19	3,68	0,99	1,12	1,29	15,47	17,50	20,18	742,70	420,08	161,47	6.684,26	3.780,68	1.453,22
Caporal Magg. Scelto	9	11,3	12,78	14,75	2,														

IMPIEGO PERSONALE MEDICO E PARAMEDICO																					
		VALORE ORA DI STRAORDINARIO			INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%			IRAP 8,5%			VALORE ORA DI STRAORDINARIO LORDO AMMINISTRAZIONE			IPOTESI RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA ⁸⁰			TOTALE PER TIPOLOGIA DI STRAORDINARIO E UNITA' IMPIEGATE				
GRADO	n.	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***		
Colonnello	8	30,55	34,54	39,85	7,39	8,36	9,64	2,60	2,94	3,39	40,54	45,83	52,88	1945,91	2100,03	2423,05	15.567,30	8.800,24	3.384,38		
Tenente Colonnello	23	30,55	34,54	39,85	7,39	8,36	9,64	2,60	2,94	3,39	40,54	45,83	52,88	1945,91	2100,03	2423,05	44.755,99	25.300,69	9.730,09		
Captano	20	15,67	17,72	20,45	3,79	4,29	4,95	1,33	1,51	1,74	20,79	23,51	27,14	998,12	1.064,35	1271,10	19.962,33	11.286,93	4.341,94		
Tenente	42	15,41	17,42	20,1	3,73	4,22	4,86	1,31	1,48	1,71	20,45	23,12	26,67	981,56	1.047,99	1251,10	41.225,33	23.301,27	8.962,03		
Primo Luogotenente	14	15,41	17,42	20,1	3,73	4,22	4,86	1,31	1,48	1,71	20,45	23,12	26,67	981,56	1.047,99	1251,10	13.741,78	7.767,09	2.987,34		
Luogotenente	16	14,94	16,9	19,5	3,62	4,09	4,72	1,27	1,44	1,66	19,83	22,43	25,88	951,62	1.038,23	1207,1	15.225,89	8.611,70	3.312,19		
1° Maresciallo	16	14,32	16,2	18,69	3,47	3,92	4,52	1,22	1,38	1,59	19,00	21,50	24,80	912,13	1.015,94	1.198,41	14.594,03	8.255,00	3.174,61		
Maresciallo Capo	20	13,9	15,72	18,14	3,36	3,80	4,39	1,18	1,34	1,54	18,45	20,86	24,07	885,37	1.000,65	1.192,57	17.707,49	10.013,01	3.851,48		
Maresciallo Ordinario	20	13,64	15,44	17,81	3,30	3,74	4,31	1,16	1,31	1,51	18,10	20,49	23,63	868,81	991,73	1.189,07	17.376,27	9.834,66	3.781,42		
Maresciallo	25	12,98	14,68	16,94	3,14	3,55	4,10	1,10	1,25	1,44	17,22	19,48	22,48	826,77	947,53	1.179,84	20.669,35	11.688,22	4.495,88		
Sergente Maggiore Capo	8	12,93	14,63	16,88	3,13	3,54	4,08	1,10	1,24	1,43	17,16	19,41	22,40	823,59	945,94	1.179,20	6.588,71	3.727,49	1.433,58		
Sergente Maggiore	8	12,65	14,3	16,5	3,06	3,46	3,99	1,08	1,22	1,40	16,79	18,98	21,90	805,75	925,43	1.175,16	6.446,04	3.643,41	1.401,31		
TOTALE	220																223.860,50	132.229,71	50.856,27		
																	TOTALE MENSILE			416.946,48	
																	TOTALE ESIGENZA FINO AL 31 LUGLIO (47 GG)			653.216,15	
																	COSTO MEDIO ORA DI STRAORDINARIO			23,69	
* Feriale diurno																					
** Festivo diurno/feriale notturno																					
*** Festivo notturno																					
																	TOTALE SALA OPERATIVA			346.586,53	
																	TOTALE COMPLESSIVO FINO AL 31 LUGLIO			999.802,68	

- Personale medico e paramedico

- Personale delle sale operative

TOTALE	€ 999.802,68
--------	--------------

62

(mln di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Articolo 20	>s	c	1	0	0	1	0	0	1	0	0
Articolo 20	>e	t/c	0	0	0	0,49	0	0	0,49	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che l'onere recato dalla disposizione è chiaramente limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa, prendendo atto dei dati e degli elementi di quantificazione di dettaglio forniti dalla RT, pienamente corrispondenti alla normativa vigente, non ci sono osservazioni.

Articolo 21

(Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata e reclutamento straordinario di infermieri militari in servizio permanente)

L'articolo novella il Codice dell'ordinamento militare C.O.M. di cui decreto legislativo n. 66 del 2010 al fine di inserirvi i nuovi articoli 2204-ter e 2197-ter.1.

In particolare, il comma 1, lettera a), inserisce l'articolo 2204-ter (*Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata*) al Codice dell'ordinamento militare (C.O.M.) in cui si prevede: al comma 1, il prolungamento, per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente rinnovabile per una sola volta, della durata della ferma dei volontari in ferma prefissata annuale che negli anni 2020, 2021 e 2022 termineranno il periodo di rafferma annuale, ovvero l'eventuale rafferma (artt. 954, co. 1, e 2204 del codice ordinamento militare). È stabilito che il prolungamento potrà comunque aver luogo: nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente; su proposta della Forza armata di appartenenza; previo consenso degli interessati.

Il comma 2 dispone il prolungamento della ferma dei volontari al termine del secondo periodo di rafferma biennale, successivo alla ferma prefissata quadriennale (art. 954, co. 2, del codice ordinamento militare, cfr. infra), che negli anni 2020, 2021 e 2022 parteciperanno alle procedure per il transito in servizio permanente, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale. Il richiamato prolungamento potrà comunque aver luogo: nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente; previo consenso degli interessati.

Il comma 1, lettera b) introduce l'articolo 2197-ter.1. (*Reclutamento straordinario per il ruolo dei marescialli*) al C.O.M. In cui si prevede: al comma 1, in via eccezionale per l'anno 2020, il reclutamento, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, di n. 60 marescialli in servizio permanente, di cui n. 30 dell'Esercito italiano, n. 15 della Marina militare e n. 15 dell'Aeronautica militare.

Il comma 2 prevede che il reclutamento avrà luogo mediante concorso per titoli riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente in possesso di laurea per la professione sanitaria infermieristica e relativa abilitazione professionale, che non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna.

Il comma 3 stabilisce che le modalità di svolgimento del concorso, compresi la tipologia e i criteri di valutazione dei titoli di merito ai fini della formazione della graduatoria, sono stabiliti dal bando di concorso.

La RT riferisce sulla norma di cui al comma 1, lett. a), che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i prolungamenti delle ferme sono disposti nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione

vigente e la relativa copertura è assicurata nell'ambito delle risorse per la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale previste dagli articoli 582, 583 e 584 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), come rideterminate dall'articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Quanto alla disposizione di cui al comma 1, lett. b), certifica che la norma non comporta nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i reclutamenti straordinari dei marescialli verranno disposti nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente, per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 2207 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e la relativa copertura è assicurata nell'ambito delle risorse per la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale previste dagli articoli 582, 583 e 584 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), come rideterminate dall'articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, tenuto conto che, come previsto dalla norma, i prolungamenti delle ferme di cui al comma 1, lettera a) e i reclutamenti "straordinari" dei marescialli di cui al comma 1, lettera b), saranno in ogni caso disposti nei soli limiti delle consistenze organiche e nel quadro delle risorse che sono già previste dalla legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Articolo 22

(Misure per la funzionalità delle Forze armate – Operazione “Strade sicure”)

Il comma 1, lettera a), proroga, fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 (ovvero il 31 luglio 2020), l'impiego del contingente di n. 253 unità di personale militare che, fin dall'inizio della fase 1 dell'emergenza Covid 19, integra il contingente delle Forze armate (pari a 7.050 unità, secondo la previsione dell'articolo 1, comma 132 della legge n. 160 del 2019) impegnato nel controllo del territorio, in concorso e congiuntamente con le Forze di polizia (secondo il noto dispositivo cd. '*Strade sicure*', approntato dal decreto-legge n. 92 del 2008, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica).

Il comma 1, lettera b) integra, a decorrere dalla data di effettivo impiego e fino al termine dello stato di emergenza (31 luglio 2020), con ulteriori 500 unità – che si affiancano, quindi, alle 7.303 (7.050 + 253) già autorizzate, il dispositivo delle Forze armate a disposizione dei Prefetti, in ragione delle incrementate esigenze di sostegno alle Forze di polizia nell'ambito delle attività finalizzate ad assicurare il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19.

Il comma 2 autorizza per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 9.404.210, di cui euro 5.154.191 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.250.019 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

Il comma 3 rinvia per la copertura al successivo articolo 265 che reca le disposizioni finanziarie finali.

La RT evidenzia in sintesi che la disposizione:

- proroga fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, l'impiego del contingente incrementale di n. 253 unità di cui all'articolo 74, comma 01, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Tale contingente, infatti, fin dall'insorgere dell'emergenza epidemiologica è stato affiancato al "tradizionale" dispositivo di 7.050 unità e posto a disposizione dei Prefetti in ragione delle incrementate esigenze di sostegno alle Forze di polizia nell'ambito delle attività di contrasto alla diffusione del COVID-19, ed è, allo stato, previsto e finanziato fino al 14 giugno p.v., in ragione di quanto stabilito all'articolo 74-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- integra a decorrere dalla data di effettivo impiego e fino al termine dello stato di emergenza (31 luglio 2020), con ulteriori 500 unità – che si affiancano, quindi, alle 7.303 (7.050 + 253) già autorizzate, il dispositivo delle Forze armate a disposizione dei Prefetti, in ragione delle incrementate esigenze di sostegno alle Forze di polizia nell'ambito delle attività finalizzate ad assicurare il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19;
- -finanzia gli oneri connessi.

In proposito, segnala che per le suesposte esigenze, al fine di assicurare all'intero strumento i consueti *standard* di operatività ed efficienza nella difficile e straordinaria fase emergenziale in atto, si rende necessario riconoscere a tutto il personale impiegato (7.050. + 253 + 500), oltre alla corresponsione delle indennità di vitto, alloggio, onnicomprensiva e di marcia, anche la corresponsione del compenso per lavoro straordinario nella misura pari a quello effettivamente reso (mediamente 40 ore/mese).

A tal fine, occorre distinguere l'arco temporale interessato suddividendo il dispositivo in tre aliquote, ossia:

- n. 7.303 unità, cioè le n. 7.050 e le n. 253 unità già previste dall'articolo 74-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per le quali l'arco temporale interessato è pari a 47 giorni (dal 15 giugno al 31 luglio 2020, ovvero a decorrere dalla scadenza dei 90 giorni: 17 marzo 2020 + 90 gg.= 14 giugno 2020 – già finanziati);
- n. 115 delle 500 unità previste al comma 2, che sono impiegate in Campania fin dal 9 aprile u.s., per le quali l'arco temporale interessato è pari a 113 giorni (dal 9 aprile al 31 luglio 2020);
- n. 375 delle 500 unità previste al comma 2, da impiegare a partire dal 18 maggio 2020, per le quali l'arco temporale stimato è pari a 74 giorni (dal 18 maggio al 31 luglio 2020).

In ragione di quanto sopra, l'onere è come di seguito definito:

- per le n.253 unità, tutte impiegate fuori sede:
 - lavoro straordinario: riconoscimento del limite di 40 ore remunerabili mensili per gli ulteriori 47 giorni d'impiego (dal 15 giugno al 31 luglio 2020), secondo

- il costo unitario di 17,66 euro, per un importo complessivo pari a 279.993 euro [discendente dal seguente calcolo: $(17,66 \times 40 \times 253) + (17,66 \times 40 \times 253) \times 17/30$];
- indennità onnicomprensiva per gli ulteriori 47 giorni, pari a euro 26,00 giornalieri, in quanto impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51 comma 5 del D.P.R. 917 del 1986 – a tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato, ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5%, ai sensi della vigente normativa in materia), per un importo complessivo pari a 350.071 euro [discendente dal seguente calcolo: $(29,44 \times 47 \times 253)$];
 - indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti per i 47 giorni, ammontante a complessivi 21.670 euro (con un'alternanza bisettimanale, prevedendo quindi 6 giornate di marcia totali al costo giornaliero di 3.611,8 euro – l'indennità viene riconosciuta quando il contingente si schiera e quando rientra);
 - vitto per 47 giorni, ammontante a complessivi 178.365 euro, calcolando un pasto giornaliero pari a euro 15,00 *pro capite*;
 - alloggio per 47 giorni, ammontante a complessivi 416.185 euro, calcolando un pernottamento pari a euro 35,00 *pro capite*;
 - per le 7.050 unità:
 - lavoro straordinario: incremento da 21 a 40 delle ore remunerabili per gli ulteriori 47 giorni d'impiego del dispositivo di “Strade sicure” dal 15 giugno al 31 luglio 2020, secondo il costo unitario di 17,66 euro, per un importo complessivo pari a 3.914.790 euro (tale cifra tiene conto dell'adeguamento al nuovo costo unitario medio di 17,66 euro anche delle 21 ore già finanziate con l'articolo 1, comma 132 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio per l'anno 2020, ove il costo unitario medio era stato calcolato su un valore di 16,76 euro);
 - per le n. 115 delle n. 500 unità, impiegate in Campania dal 9 aprile:
 - lavoro straordinario: riconoscimento del limite di n. 40 ore remunerabili mensili, secondo il costo unitario di 17,66 euro, per un importo complessivo pari a 305.988 euro [discendente dal seguente calcolo: $(17,66 \times 40 \times 253) + (17,66 \times 40 \times 253) \times 17/30$];
 - indennità onnicomprensiva, pari a euro 26,00 giornalieri, in quanto impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51 comma 5 del D.P.R. 917 del 1986 – a tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato, ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5%, ai sensi della vigente normativa in materia), per un importo complessivo pari a 382.572 euro;
 - indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti, ammontante a complessivi 7.800 euro (calcolato con un'alternanza bisettimanale, prevedendo quindi 9 giornate di marcia totali, al costo

- giornaliero di 830 euro – l'indennità viene riconosciuta quando il contingente si schiera e quando rientra);
- vitto, ammontante a complessivi 194.925 euro, calcolando un pasto giornaliero pari a euro 15,00 *pro capite*;
 - alloggio, ammontante a complessivi 454.825 euro, calcolando un pernottamento pari a euro 35,00 *pro capite*;
 - per le n. 375 delle n. 500 unità, impiegate a decorrere dal 19 maggio 2020, fino al 31 luglio 2020 (74 giorni):
 - lavoro straordinario: riconoscimento del limite di n. 40 ore remunerabili mensili, secondo il costo unitario di 17,66 euro, per un importo complessivo pari a 653.420 euro;
 - indennità onnicomprensiva, pari a euro 26,00 giornalieri, in quanto impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51 comma 5 del D.P.R. 917 del 1986 – a tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato, ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5%, ai sensi della vigente normativa in materia), per un importo complessivo pari a 816.960 euro;
 - indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti per i n. 74 giorni, ammontante a complessivi 39.146 euro (calcolato con un'alternanza bisettimanale, prevedendo quindi 7 giornate di marcia totali, al costo giornaliero di 5.592 euro – l'indennità viene riconosciuta quando il contingente si schiera e quando rientra);
 - vitto, ammontante a complessivi 416.250 euro, calcolando un pasto giornaliero pari a euro 15,00 *pro capite*;
 - alloggio, ammontante a complessivi 971.250 euro, calcolando un pernottamento pari a euro 35,00 *pro capite*.

La RT conclude l'esame della norma riferendo che, a fronte dell'impiego delle Forze armate del dispositivo "Strade sicure" a disposizione dei Prefetti, la spesa ammonta complessivamente a 9.404.210 euro.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(mln di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Co. 1, lett.a-b)	>s	c	6,7	0	0	6,7	0	0	6,7	0	0
Co.1, lett.a-b)	>e	t/c	0	0	0	3,25	0	0	3,25	0	0
Co.1, lett.b)	>s	c	2,7	0	0	2,7	0	0	2,7	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione riguardanti il comma 1, lettera a) e b), in considerazione dei dati e parametri adottati nella quantificazione degli oneri di spesa fornita dalla RT, i quali sono peraltro da ritenersi pienamente corrispondenti a quelli contemplati nelle RT annessa ai decreti di rifinanziamento dell'operazione "Strade sicure", non ci sono osservazioni.

Articolo 23

(Ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Il comma 1 prevede autorizzazioni di spesa per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia, per il 13.045.765 euro, e la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico, per 111.329.528 euro. La proiezione temporale di questa misura, connessa al mantenimento del dispositivo di contenimento della epidemia da Covid-19, è fino al 30 giugno 2020.

Il comma 2 autorizza l'ulteriore spesa di 37.600.640 euro per fronteggiare – fino al 31 luglio 2020 – i rischi di contagio da Covid-19 insiti nello svolgimento dei compiti delle Forze di polizia.

Il comma 3 autorizza una spesa di 1.391.200 euro in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il quale tali risorse – aventi una proiezione temporale fino al 31 luglio 2020 – sono in parte volte al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario (per 693.120 euro) ed in parte destinate (per 698.080 euro) ad attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico, ai dispositivi di protezione individuale del personale operativo, ai dispositivi di protezione collettiva e individuale del personale nelle sedi di servizio.

Il comma 4 reca un'autorizzazione di spesa per lo svolgimento nell'emergenza epidemiologica dei compiti del Ministero dell'interno, con riguardo in particolare alle Prefetture-Unità territoriali del Governo. Con proiezione temporale fino al 31 luglio 2020, sono previsti 4.516.312 euro, di cui parte: per pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario (per 838.612 euro: secondo la relazione che correda il disegno di legge di conversione, le unità di personale impegnate sono 1.650); per spese sanitarie, di pulizia e per acquisto dispositivi di protezione individuale (per 750.000 euro); per acquisti di prodotti e licenze informatiche (per 2.511.700 euro); per materiale per videoconferenze e altri materiali (per 416.000 euro).

Il comma 5 prevede che per far fronte agli oneri dei commi da 1 a 4 – complessivamente pari a 167.883.445 euro per l'anno 2020 –rinvia alla copertura finanziaria disposta dall'articolo 265 del decreto-legge.

Il comma 6 proroga di tre anni l'autorizzazione – ad oggi valevole fino al 2020 – relativa all'invio, da parte del Ministero dell'interno, di personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei, al fine di dare attuazione agli accordi internazionali in materia di immigrazione e di rafforzare le iniziative internazionali di contrasto al terrorismo. L'autorizzazione qui resa è per una spesa massima di 500.000 euro per ciascun anno del triennio 2021-2023. Le risorse sono attinte dal Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno).

Il comma 7 autorizza il Ministero dell'interno a sottoscrivere una apposita polizza assicurativa in favore del personale appartenente all'Amministrazione civile dell'interno, per il rimborso delle spese mediche e sanitarie, non coperte dall'INAIL, sostenute dai propri dipendenti "a seguito della contrazione del virus Covid-19". L'autorizzazione è nel limite di 220.000 euro annui, per il biennio 2020-2021.

Il comma 8 prevede che per tali oneri si attinga al Fondo per eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, iscritto nello stato di previsione del Ministero

dell'interno (come di ogni altro ministero, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge n. 289 del 2002).

La RT evidenzia preliminarmente che l'intervento normativo mira ad adeguare il quadro delle risorse finanziarie rese disponibili per consentire alle diverse componenti del Ministero dell'interno (Amministrazione della pubblica sicurezza, Prefetture – UTG, Corpo nazionale dei vigili del fuoco) di assolvere alle complesse attività connesse al contenimento della diffusione del virus COVID-19.

In questo senso, la disposizione tiene anche conto della necessità di stanziare adeguate risorse per corrispondere le previste indennità di ordine pubblico in favore del personale delle polizie locali messo a disposizione dei Prefetti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si aggiunge ancora che per quanto riguarda le Forze di polizia sono stati introdotti due ordini di misure:

- il primo mira a stanziare le risorse necessarie a corrispondere gli emolumenti accessori nonché l'indennità di ordine pubblico al contingente impiegato nei predetti compiti fino al 30 giugno 2020;
- il secondo è volto a rendere disponibili le risorse necessarie per realizzare le ulteriori operazioni di sanificazione e di disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze di polizia, nonché ad assicurare l'adeguato rifornimento dei dispositivi di protezione individuale e dell'equipaggiamento operativo e sanitario d'emergenza, fino alla medesima data.

Scendendo nel dettaglio relativamente alle Forze di polizia, l'intervento normativo, quantifica le risorse finanziarie necessarie tenendo conto di quelle già assegnate con il DL n. 9/2020 e con il DL n. 18/2020.

Inizialmente, infatti, per le esigenze connesse all'emergenza in atto, è stato finanziato l'impiego di circa 4.000 unità delle Forze di Polizia, sia mediante provvedimenti di aggregazione che mediante unità stabilmente assegnate alle rispettive Questure, Commissariati e Reparti dislocati sul territorio.

L'estensione dei dispositivi di controllo all'intero territorio nazionale ha conseguentemente richiesto una diversa programmazione delle unità impiegate tra tutte le Forze di Polizia.

In considerazione del maggior numero di unità coinvolte, il monte ore medio mensile *pro capite* per il lavoro straordinario è stato determinato in 10 ore, in aggiunta a quelle retribuite con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

La proiezione di spesa viene effettuata sulla base delle unità effettivamente impiegate che prevedono un picco massimo di circa 55.700 unità delle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Arma Carabinieri e Guardia di Finanza), alle quali devono aggiungersi circa 12.000 unità delle polizie locali e le ulteriori 1.000 unità della Guardia di finanza destinate all'esecuzione di controlli e riscontri circa le attività economiche consentite, fornendo al riguardo supporto ai Prefetti sul territorio.

L'elevato numero degli appartenenti alle Forze di Polizia impiegati, la diversità delle qualifiche e/o gradi degli stessi ed il loro continuo avvicendamento rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione delle singole qualifiche e/o gradi impiegate sul territorio e, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa viene ipotizzata un costo medio orario *pro capite* di € 19,79.

Per la Polizia di Stato, al momento, risultano stabilmente impiegate, nei controlli, circa il 25% delle unità, pari ad una media di n. 13.725 per i mesi di marzo ed aprile e in misura del 50% per i mesi di maggio e giugno.

In dettaglio, il fabbisogno, determinato per un periodo di 4 mesi, da marzo a giugno, distinto per Forza di Polizia e per tipologia di spesa, tiene in debita considerazione quanto già stanziato con il DL n. 9/2020 e con il DL n. 18/2020 e può essere così riassunto:

Polizia di Stato

Spese per il personale:

Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (Marzo, Aprile, Maggio e Giugno)	n. 120 giorni
- Unità impiegate:	
Marzo	n. 13.725
Aprile	n. 13.725
Maggio	n. 6.862
Giugno	n. 6.863
- Numero ore da liquidare <i>pro capite</i> mensili	n. 10
- Importo orario	€ 19,79
n. 10 ore <i>pro capite</i> x (13.725 + 13.725 + 6862 + 6863) unità x € 19,79	€ 8.148.532
a detrarre importo assegnato con il DL n. 9/2020	€ - 1.385.300,00
a detrarre importo assegnato con il DL n. 18/2020	€ - 6.649.440,00
Ulteriore fabbisogno da finanziare per il lavoro straordinario	€ 113.792,00

Ordine pubblico

Determinato in n. 13.725 le unità della Polizia di Stato impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede nei mesi di marzo ed aprile ed in misura ridotta per i mesi maggio e giugno, si stima in una percentuale del 60% le unità in sede e nel restante 40% quello impiegato fuori sede.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa 3.300.000,00 mensili di cui il 60% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi

all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 40% della spesa storica per un totale complessivo per i quattro mesi pari ad € 5.250.000,00.

Dall'importo determinato si procederà, come per il lavoro straordinario, alla decurtazione di quanto già finanziato con il DL 18/2020.

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (Marzo, Aprile, Maggio e Giugno) n. 120 giorni

Unità impiegate:

Marzo	(in sede 8.235 – fuori sede 5.490)	n.	13.725
Aprile	(in sede 8.235 – fuori sede 5.490)	n.	13.725
Maggio	(in sede 4.117 – fuori sede 2.745)	n.	6.862
Giugno	(in sede 4.118 – fuori sede 2.745)	n.	6.863

- Stima costi fuori sede

Unità (5.490 x € 29,43 x giorni 60)	€	9.694.242,00
-------------------------------------	---	--------------

Unità (2.745 x € 29,43 x giorni 60)	€	4.847.121,00
-------------------------------------	---	--------------

- Stima costi in sede

Unità (8.235 x € 17,25 x giorni 60)	€	8.523.225,00
-------------------------------------	---	--------------

Unità (4.117 x € 17,25 x giorni 30)	€	2.130.547,00
-------------------------------------	---	--------------

Unità (4.118 x € 17,25 x giorni 30)	€	2.131.065,00
-------------------------------------	---	--------------

Totale complessivo spesa per ordine pubblico	€	27.326.200,00
--	---	---------------

a detrarre importo assegnato con il DL 18/2020	€ –	3.887.136,00
--	-----	--------------

quota disponibile da stanziamenti ordinari di bilancio	€ –	5.250.000,00
--	-----	--------------

Ulteriore fabbisogno da finanziare per servizi di ordine pubblico	€	18.189.064,00
---	---	---------------

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER SPESE DI PERSONALE

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	113.792,00
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede	18.189.064,00
Totale	18.302.856,00

Spese sanitarie, pulizia e igiene

Il DL 18/2020 ha assegnato risorse finanziarie che, in ragione del maggior contingente movimentato, risultano del tutto insufficienti a poter garantire la relativa copertura finanziaria per l'intero periodo.

Sulla base dei fabbisogni segnalati risulta possibile effettuare una proiezione attendibile soprattutto in ragione del monitoraggio condotto con la collaborazione delle sedi territoriali.

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili alla maggior spesa per dispositivi di protezione individuali forniti al personale della Polizia di Stato (mascherine, guanti, etc) e per pulizia e disinfezione degli ambienti e degli automezzi:

A1) Pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti

Aumento delle prestazioni e della periodicità in atto mediante lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico, mense, alloggi collettivi, sale mediche, servizi igienici, camerate, zone benessere. L'onere complessivo tenuto conto di un intervento di base già effettuato è da ricondurre solo al mantenimento delle condizioni di igiene e pulizia quantificabile per ciascuna provincia in € 30.000,00 per l'intero periodo.

€ 3.000.000,00

B1) Dispositivi di protezione individuale:

1.800.000 mascherine mono uso chirurgiche, FFP2 (c.m. € 2,50) € 4.500.000,00

20.000 occhiali e visiere protettive (c.m. € 5,00) € 100.000,00

160.000 camici mono uso € 560.000,00

4.400.000 di guanti mono uso (c.m. € 0,10) € 440.000,00

10.000 Guanti tattici per divisa operativa € 700.000,00

€ 6.300.000,00

A detrarre importo assegnato dal DPC € - 400.000,00

Totale € 5.900.000,00

- C1) Sanificazione mezzi ed autoveicoli € 1.100.000,00

- D1) Materiale gel antisepsi per le mani

n. 675.000 flaconi da 100 ml x € 2,00 cadauno € 1.350.000,00

n. 80.000 dispenser da tavolo da 1 lt x € 3,00 cadauno € 240.000,00

totale € 1.590.000,00

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER SPESE SANITARIE

lettera	Tipologia di spesa	Importo
A1	Spese di pulizia	3.000.000,00
B1	Dispositivi di Protezione Individuale	5.900.000,00
C1	Sanificazione mezzi ed autoveicoli	1.100.000,00
D1	Materiale gel antisepsi	1.590.000,00
Totale		11.590.000,00

Totale Complessivo Polizia di Stato

Tipologia di spesa	Importo
Spesa per il personale	18.302.856,00
Spese sanitarie	11.590.000,00
Totale	29.892.856,00

Arma dei Carabinieri

In dettaglio il fabbisogno, ipotizzato per il periodo marzo – giugno 2020 per l'Arma dei Carabinieri, distinto per tipologia di spesa, può essere così riassunto:

SPESE PER IL PERSONALE:

Lavoro straordinario

La stima dei costi riguarda, in linea con i razionali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza:

- un impegno per l'Arma con un picco massimo di circa 35.000 unità/giorno stabilmente impiegate per l'emergenza in titolo;
- ai fini della quantificazione della spesa viene ipotizzata un costo medio orario *pro capite* di € 19,79;
- una graduale riduzione delle unità prevedibile per i mesi di maggio e giugno (rispettivamente del 50%) per un impiego stimato di 17.500 unità;
- stante il maggior numero di unità coinvolte il monte ore medio mensile *pro capite* per il lavoro straordinario viene ridotto a 10 ore per l'intero periodo.

Periodo considerato: (Marzo, Aprile, Maggio e Giugno)	n.	120 giorni
- Unità impiegate:		
Marzo	n.	35.000
Aprile	n.	35.000
Maggio	n.	17.500
Giugno	n.	17.500
- Numero ore da liquidare <i>pro capite</i> mensili	n.	10
- Importo orario	€	19,79
n. 10 ore <i>pro capite</i> x (35.000 + 35.000 + 17.500 + 17.500) unità x € 19,79	€	20.779.500,00
a detrarre importo assegnato con il DL 9/2020	€	- 1.662.360,00
a detrarre importo assegnato con il DL 18/2020	€	- 6.649.440,00
Ult. fabbisogno da finanziare per il lavoro straordinario	€	12.467.700,00

Ordine Pubblico

Determinato in 35.000 il numero delle unità dell'Arma dei Carabinieri impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede si stima in una percentuale del 60% le unità in sede e nel restante 40% quello impiegato fuori sede.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa 1.700.000,00 euro mensili di cui il 60% per attività di routine da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19 e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione una quota disponibile del 40% della spesa media mensile per un totale complessivo di circa 2.700.000,00 euro.

Dall'importo determinato si procederà, come per il lavoro straordinario, alla decurtazione di quanto già finanziato con il DL 18/2020.

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (Marzo, Aprile, Maggio e Giugno)	n. 120 giorni
Unità impiegate:	
Marzo (in sede 21.000 – fuori sede 14.000)	n. 35.000
Aprile (in sede 21.000 – fuori sede 14.000)	n. 35.000
Maggio (in sede 10.500 – fuori sede 7.000)	n. 17.500
Giugno (in sede 10.500 – fuori sede 7.000)	n. 17.500
- Stima costi fuori sede	
Unità (14.000 x € 29,43 x giorni 60)	€ 24.721.200,00
Unità (7.000 x € 29,43 x giorni 60)	€ 12.360.600,00
- Stima costi in sede	
Unità (21.000 x € 17,25 x giorni 60)	€ 21.735.000,00
Unità (10.500 x € 17,25 x giorni 60)	€ 10.867.500,00
Totale complessivo spesa per ordine pubblico	€ 69.684.300,00
a detrarre importo assegnato con il DL 18/2020	€ – 3.887.136,00
quota disponibile da stanziamenti ordinari di bilancio	€ – 2.700.000,00
Ult. fabbisogno da finanziare per servizi di ordine pubblico €	63.097.164,00

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER SPESE DI PERSONALE

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	12.467.700,00
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede	63.097.164,00
T o t a l e	75.564.864,00

SPESE SANITARIE, PULIZIA E IGIENE

Il DL 18/2020 ha assegnato risorse finanziarie che, in ragione del maggior contingente movimentato, risultano del tutto insufficienti a poter garantire la relativa copertura finanziaria per l'intero periodo.

Sulla base dei fabbisogni segnalati risulta possibile effettuare una proiezione attendibile soprattutto in ragione del monitoraggio condotto con la collaborazione delle sedi territoriali.

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili alla maggior spesa per dispositivi di protezione individuali forniti al personale dell'Arma dei Carabinieri (mascherine, guanti, etc) e per pulizia e disinfezione degli ambienti e degli automezzi:

A1) Pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti

Esigenze delle Caserme dell'Arma – demanio Civile: aumento delle prestazioni e della periodicità in atto mediante lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico, mense, alloggi collettivi, sale mediche, servizi igienici, camerate, zone benessere. L'onere complessivo tenuto conto di un intervento di base già effettuato è da ricondurre solo al mantenimento delle condizioni di igiene e pulizia quantificabile per ciascuna provincia in € 30.000,00 per l'intero periodo.

Esigenze delle Caserme dell'Arma – demanio Civile Militare: incremento del 30% delle prestazioni e della periodicità in atto mediante lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico, mense, alloggi collettivi, sale mediche, servizi igienici, camerate, zone benessere. L'onere complessivo tenuto conto di un intervento di base già effettuato è da ricondurre solo al mantenimento delle condizioni di igiene e pulizia.

<u>A1) Pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti</u>	
Esigenze delle Caserme dell'Arma – demanio Civile	3.000.000,00
Esigenze delle Caserme dell'Arma – demanio Civile Militare	1.000.000,00
Totale esigenza pulizia	4.000.000,00

<u>B1) Dispositivi di protezione individuale:</u>	
3.296.000 mascherine mono uso per un importo medio di € 2,50	8.240.000,00
61.848 occhiali e visiere protettive per un importo medio di € 5,00	309.240,00
6.135.280 di guanti mono uso per un importo medio di € 0,10	613.528,00
1.286 termometri ThermoScan	80.000,00
4.323 tute protettive	43.000,00
	9.285.768,00

<u>C1) Sanificazione mezzi ed autoveicoli</u>	
Disinfettante per Auto	800.000,00
Generatore di ozono	255.550,00
	1.055.550

<u>D1) Materiali vari disinfettanti e igienizzanti per il personale</u>	
543.774 litri al costo medio di € 3,00 x litro	1.631.322,00

lettera	Tipologia di spesa	Importo
A1	Spese di pulizia	4.000.000,00
B1	Dispositivi di Protezione Individuale	9.285.768,00
C1	Sanificazione mezzi ed autoveicoli	1.055.550,00
D1	Materiali vari disinfettanti e igienizzanti per il personale	1.631.322,00
Totale		15.972.640

SPESE PER “CENTRO SANITARIO DI EMERGENZA”

Per incrementare la risposta all'emergenza sanitaria in atto, è stato previsto l'acquisto e la dislocazione di n. 1 Modulo Abitativo Singolo Prefabbricato, da allestire in modo specifico per essere utilizzato quale Centro Sanitario di Emergenza Covid-19, da posizionare presso la Cas. “Salvo d'Acquisto” di Roma, sede del Comando Unità Mobili e Specializzate “Palidoro”. La struttura, una volta resa operativa, sarà pertanto in grado di:

- provvedere alla sorveglianza clinica dei militari sospettati di contagio e al loro successivo isolamento;

- smistare i militari contagiati presso il policlinico militare Celio o altre strutture sanitarie;
- drenare temporaneamente il bacino di utenza delle Infermerie dell'Arma temporaneamente impossibilitate a operare in quanto contaminate o per evitarne la contaminazione;
- rappresentare l'unico assetto sanitario per l'Arma in caso di ripiegamento delle altre Infermerie Presidiarie.

Tipologia di spesa	Importo
Modulo Abitativo Prefabbricato	400.000,00
Apparecchiature e attrezzature	118.000,00
Materiali di consumo	20.000,00
Totale	€ 538.000,00

TOTALE COMPLESSIVO ARMA DEI CARABINIERI

Tipologia di spesa	Importo
Spese per il personale	75.564.864,00
Spese sanitarie, pulizia e igiene	15.972.640,00
Spese centro sanitario di emergenza	538.000,00
Totale	92.075.504,00

GUARDIA DI FINANZA

La relazione tecnica individua anche l'ulteriore contingente di unità della Guardia di finanza da impiegare in tutte le Regioni per il controllo del territorio ai fini del rispetto delle disposizioni normative che vietano gli spostamenti (6.980 unità) nonché per i controlli e i riscontri circa le attività economiche consentite da effettuare in supporto ai Prefetti sul territorio (1.000 unità).

Con riferimento al predetto dispositivo di ulteriori 1.000 unità impiegato per contenere e gestire l'emergenza epidemiologica in atto, si evidenzia che – come chiarito dalla circolare del Ministero dell'interno 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ. in data 14 aprile 2020, attuativa del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020 – i Prefetti possono demandare al Corpo lo svolgimento dei controlli e dei riscontri circa la veridicità del contenuto delle comunicazioni preventive che devono essere inviate da parte delle aziende. Tali unità aggiuntive si sommano a quelle già impegnate nell'emergenza sanitaria, pari a 6.980, e, tenuto conto della tipologia degli accertamenti da svolgere, rilevano esclusivamente ai fini della quantificazione delle spese per il pagamento dei compensi di lavoro straordinario, per un periodo di due mesi (aprile – maggio 2020).

Tale impegno della Guardia di finanza risulta confermato per effetto delle previsioni recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020.

In dettaglio il fabbisogno, determinato per un periodo di 4 mesi, da marzo a giugno, distinto per tipologia di spesa, terrà in debita considerazione quanto già stanziato con il DL 18/2020 e può essere così riassunto:

Spese per il personale:

Lavoro straordinario

L'elevato numero degli appartenenti alla Guardia di finanza impiegati, la diversità delle qualifiche e/o gradi degli stessi e il loro continuo avvicendamento rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione delle singole qualifiche e/o gradi che verranno impiegate sul territorio e, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa viene ipotizzato un costo medio orario *pro capite* di € 19,79.

Per la Guardia di finanza, al momento, risultano stabilmente impiegate, nei controlli, circa 6.980 unità, impegnate nelle attività concernenti il controllo del territorio ai fini del contenimento della diffusione del COVID-19, e n. 1.000 unità da impiegare nei controlli e riscontri richiesti dai Prefetti. Una riduzione delle unità è prevedibile per i mesi di maggio e giugno.

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (Marzo, Aprile, Maggio e Giugno)	n. 120 giorni
- Unità impiegate per il contenimento dell'epidemia:	
Marzo	n. 6.980
Aprile	n. 6.980
Maggio	n. 3.490
Giugno	n. 3.490
Numero ore da liquidare <i>pro capite</i> mensili	n. 10
- Importo orario	€ 19,79
n. 10 ore <i>pro capite</i> x (6.980+ 6.980+3.490+3.490) unità x € 19,79	€ 4.144.026,00
- Unità impiegate nei controlli e riscontri richiesti dai Prefetti:	
Aprile	n. 1.000
Maggio	n. 500
Giugno	n. 500
Numero ore da liquidare <i>pro capite</i> mensili	n. 10
- Importo orario	€ 19,79
n. 10 ore <i>pro capite</i> x (1.000 + 500 + 500) unità x € 19,79	€ 395.800,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 4.539.826,00
a detrarre importo assegnato con il DL 9/2020	€ - 750.833,00
a detrarre importo assegnato con il DL 18/2020	€ - 3.324.720,00
Ulteriore fabbisogno da finanziare per il lavoro straordinario	€ 464.273

Ordine pubblico

Determinato in 6.980 le unità della Guardia di finanza impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 60% le unità in sede e nel restante 40% quello impiegato fuori sede.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa € 340.115,00 mensili di cui il 60% per attività di routine da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19 e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione una quota disponibile del 40% della spesa media mensile per un totale complessivo di circa 540.172,00 euro per l'intero periodo considerato.

Dall'importo determinato si procederà, come per il lavoro straordinario, alla decurtazione di quanto già finanziato con il DL 18/2020. Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (Marzo, Aprile, Maggio e Giugno)	n. 120 giorni
Unità impiegate:	
Marzo (in sede 4.188 – fuori sede 2.792)	n. 6.980
Aprile (in sede 4.188 – fuori sede 2.792)	n. 6.980
Maggio (in sede 2.094 – fuori sede 1.396)	n. 3.490
Giugno (in sede 2.094 – fuori sede 1.396)	n. 3.490
- Stima costi fuori sede	
Unità (2.792 x € 29,43 x giorni 60)	€ 4.930.113,00
Unità (1.396 x € 29,43 x giorni 60)	€ 2.465.057,00
- Stima costi in sede	
Unità (4.188 x € 17,25 x giorni 60)	€ 4.334.580,00
Unità (2.094 x € 17,25 x giorni 60)	€ 2.167.290,00
Totale complessivo spesa per ordine pubblico	€ 13.897.040,00
a detrarre importo assegnato con il DL 18/2020	€ – 1.943.568,00
quota disponibile da stanziamenti ordinari di bilancio	€ – 540.172,00
Ult. fabbisogno da finanziare per servizi di ordine pubblico €	11.413.300,00

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER SPESE DI PERSONALE

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	464.273,00
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede	11.413.300,00
T o t a l e	11.877.573,00

Spese sanitarie, pulizia e igiene

Il DL 18/2020 ha assegnato risorse finanziarie che, in ragione del maggior contingente movimentato, risultano del tutto insufficienti a garantire la relativa copertura finanziaria per l'intero periodo.

Sulla base dei fabbisogni segnalati risulta possibile effettuare una proiezione attendibile soprattutto in ragione del monitoraggio condotto con la collaborazione delle sedi territoriali.

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili alla maggior spesa per dispositivi di protezione individuali forniti al personale della Guardia di finanza (mascherine, guanti, etc) e per la pulizia e disinfezione degli ambienti e degli automezzi:

A1) Pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti

Aumento delle prestazioni e della periodicità in atto mediante lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico, mense, alloggi collettivi, sale mediche, servizi igienici, camerate, zone benessere. L'onere complessivo, tenuto conto di un intervento di base già effettuato, è da ricondurre al mantenimento delle condizioni di igiene e pulizia e all'acquisto di materiale antisepsi per le mani, quantificabile, per tutte le caserme del Corpo, in circa € 3.500.000,00 per l'intero periodo marzo – giugno € 3.500.000

Attività di sanificazione degli hangar dei Reparti aerei, per 16 grandi spazi che comprendono vaste aree esterne ed aree coperte ove sono istituiti Reparti di Volo, oltre al Centro di Aviazione di Pratica di Mare: € 500.000

Spesa complessiva per pulizia, sanificazione etc.: € 4.000.000

B1) Dispositivi di protezione individuale:

1.080.000 mascherine chirurgiche e FFP2 importo medio di € 2,50	€ 2.700.000,00
48.000 occhiali per un importo medio di € 5,00	€ 240.000,00
600.000 guanti mono uso per un importo medio di € 0,10	€ 60.000,00
Totale:	€ 3.000.000,00

- C1) Sanificazione mezzi e autoveicoli

Sanificazione mezzi terrestri, per circa 10.000 automezzi € 1.200.000,00

Attività di sanificazione unità navali, per oltre 300 unità navali € 800.000,00

Acquisto prodotti igienizzanti sanificanti per circa 80 mezzi aerei, di cui almeno 6 impegnati in intensa attività quotidiana di collaborazione con la Protezione Civile, anche per trasporti in alto biocontenimento : € 500.000,00

Totale: € 2.500.000,00

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER SPESE SANITARIE

lettera	Tipologia di spesa	Importo
A1	Spese di pulizia	4.000.000
B1	Dispositivi di Protezione Individuale	3.000.000
C1	Sanificazione mezzi e autoveicoli	2.500.000
Totale		9.500.000

TOTALE COMPLESSIVO GUARDIA DI FINANZA

Tipologia di spesa	Importo
Spese per il personale	11.877.573,00
Spese sanitarie, pulizia e igiene	9.500.000,00
Totale	21.377.573

Polizie locali

L'estensione dei dispositivi di controllo all'intero territorio nazionale ha conseguentemente richiesto una diversa programmazione delle unità impiegate tra tutte le Forze di Polizia, richiedendo l'impiego anche delle polizie locali.

Nel mese di marzo risultano essere state impiegate, quotidianamente, in media 12.000 unità i cui servizi verranno confermati anche per il mese di aprile mentre per i mesi di maggio e giugno si ipotizza un impiego in ragione del 50% pari a 6.000 unità.

La proiezione di spesa tiene conto della sola indennità di ordine pubblico calcolata secondo l'importo previsto per i servizi in sede.

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (Marzo, Aprile, Maggio e Giugno) n. 120 giorni

- Unità impiegate in servizi di ordine pubblico in sede n. 12.000

- Stima costi in sede n. 12.000 unità giornaliere x € 17,25 x giorni 60 €
12.420.000,00

- Stima costi in sede n. 6.000 unità giornaliere x € 17,25 x giorni 60 €
6.210.000,00

TOTALE COMPLESSIVO POLIZIE LOCALI

T o t a l e € 18.630.000,00

Riepilogo complessivo dell'ulteriore fabbisogno da finanziare

Forza di Polizia	Importo
Polizia di Stato	29.892.856
Arma dei Carabinieri	92.075.504
Guardia di Finanza	21.377.573
Polizie Locali	18.630.000
Totale	161.975.933

Periodo: Marzo – Giugno 2020

Tipologia di spesa	Polizia di Stato	Arma Carabinieri	Guardia di Finanza	Polizie Locali	Totale
Lavoro Straordinario	113.792,00	12.467.700,00	464.273,00	-	13.045.765,00
Ordine Pubblico	18.189.064,00	63.097.164,00	11.413.300,00	18.630.000,00	111.329.528,00
Spese di pulizia e sanitarie	11.590.000,00	16.510.640,00	9.500.000,00	-	37.600.640,00
Totale	29.892.856,00	92.075.504,00	21.377.573	18.630.000,00	161.975.933,00

5 CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

5.A Spese di personale

Per ciò che concerne la spesa per l'incremento del lavoro straordinario a favore del personale, il fabbisogno è stato quantificato per assicurare un servizio h 24 per 38 giorni.

L'importo orario equivale a quello medio lordo Stato dell'ora di straordinario rispetto alle qualifiche di personale che saranno chiamate a svolgere il servizio.

Nel dettaglio le spese sono le seguenti:

Oneri per compenso per lavoro straordinario:

Squadra ordinaria: 24 unità x 24 ore x 38 giorni x 20 euro ora € 437.760,00

Squadra NBCR 14 unità x 24 ore x 38 giorni x 20 euro ora € 255.360,00

subtotale € 693.120,00

5.B Spese per attrezzature e materiali

Per ciò che concerne, invece, le maggiori spese per l'acquisto di materiale per un ammontare totale di 698.080 euro, la quantificazione è la seguente.

Oggetto della spesa	Euro
Attrezzature e materiali nuclei NBCR regionali	198.080
Aumento delle protezioni individuali personale operativo	400.000
Protezioni collettive ed individuale per il personale nelle sedi di servizio	100.000
Subtotale	698.080

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Lettera	Tipologia di spesa	Importo
A)	Spese di personale	693.120
B)	Spese per attrezzature e materiali	698.080
Totale		1.391.200

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL
FUOCO

lettera	Tipologia di spesa	Importo
A)	Spese di personale	691.200
B)	Spese per attrezzature e materiali	700.000
Totale		1.391.200

6 AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

6.A Spese di personale

La rete delle prefetture U.t.G., per garantire le attività demandate ai Prefetti, ha necessità di incrementare l'operatività del personale appartenente all'amministrazione civile attualmente in servizio.

Si prevede una maggiorazione di prestazioni per lavoro straordinario determinate in 25 ore mensili, per 1.650 unità, in servizio presso le sole Prefetture-U.t.G

La stima dei costi per un mese, al lordo degli oneri a carico dello Stato e con una quantificazione media di € 20,33 l'ora, ammonta a:

Straordinario per personale delle Prefetture UtG

1650 unità x 25 ore mensili x 20,33 € ora € 838.612,00

6.B Spese sanitarie, pulizia e igiene

Le spese di cui si richiede il ristoro riguardano la pulizia, la disinfezione degli ambienti e i dispositivi di protezione individuali forniti al personale, nonché spese di funzionamento.

A tal fine occorre disporre l'aumento delle prestazioni e della periodicità in atto, mediante lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico e dei relativi servizi igienici.

L'onere complessivo, determinato sulla stima delle richieste pervenute a tale titolo per ciascuna Prefettura, è stato calcolato su trenta giorni per integrare le risorse già stanziare con i precedenti provvedimenti fino al termine del 31 luglio 2020 in ragione del perdurare dell'emergenza epidemiologica.

Pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti (tre mesi) € 450.000,00

Materiale igienico-sanitario e dispositivi di p.i. (3 mesi) € 300.000,00

subtotale € 750.000,00

6.C Acquisti di materiale per videoconferenze e altri materiali

Le spese di cui si chiede il ristoro sono quelle che si dovranno affrontare per la riapertura in sicurezza degli uffici, compresi di allestimento di pannelli divisorii delle postazioni, per una cifra di circa 4.000 euro a sede. Si soggiunge la necessità, al fine di effettuare videoconferenze anche nel periodo della ripresa dell'attività lavorativa,

dell'acquisto di videoproiettori, il cui costo è quantificato per circa 4.000 euro a sede (per hardware e installazione).

- (4.000 € per sede +4.000 € videoproiettori) X 52 uffici € 416.000,00

6.D Acquisti di prodotti e licenze informatiche

Inoltre, si necessita di acquistare personal computer portatili, materiale di facile consumo e altri prodotti e servizi informatici nonché licenze software e servizi cloud di videoconferenza che permettono, con le necessarie garanzie di sicurezza, l'espansione del lavoro agile ed la gestione a distanza di numerose riunioni necessarie per l'espletamento delle attività.

Pertanto calcolando che i suddetti interventi potranno riguardare un massimo di 50 sedi, il costo complessivo è quantificato come segue:

- PC portatili e programmi di produttività individuale € 1.500.000,00
- Licenze software per il lavoro agile € 500.000,00
- Servizio di videoconferenza per tre mesi € 11.700,00
- Materiale di facile consumo e altri prodotti e serv. Inf. € 500.000,00
subtotale € 2.511.700,00

	Tipologia di spesa	Importo
A)	Spese di personale	838.612
B)	Spese sanitarie, pulizia e igiene	750.000
C)	Acquisti di materiale per videoconferenze e altri materiali	416.000
D)	Acquisti di prodotti e licenze informatiche	2.511.700
Totale		4.516.312

Sul comma 5 certifica che ivi viene indicato che agli oneri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, pari a euro 167.883.445 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

In merito al comma 6, dispone la proroga, per il triennio 2021-2023, della disposizione contenuta nel comma 301 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018) in base alla quale, il Ministero dell'interno, al fine di dare attuazione agli accordi internazionali in materia di immigrazione e di rafforzare le iniziative internazionali di contrasto al terrorismo è autorizzato ad inviare personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei per il triennio 2018-2020.

Al momento sono in servizio tre unità di personale della carriera prefettizia, di cui due con incarico di esperto del Ministero dell'interno alla rappresentanza d'Italia presso l'Unione europea in Bruxelles, con funzioni, nell'ambito del settore Giustizia e Affari Interni, di raccordo per la definizione delle posizioni nazionali nelle materie della migrazione, dell'asilo, delle frontiere e dei visti e delle iniziative a livello

internazionale di prevenzione e contrasto al terrorismo e uno con incarico di esperto del Ministero dell'interno alla Rappresentanza d'Italia presso la NATO in Bruxelles, per seguire la trattazione delle questioni attinenti le materie della difesa civile e le iniziative a livello internazionale di prevenzione e contrasto al terrorismo.

A tale personale si applicano, in luogo del trattamento di missione, le indennità di lungo servizio all'estero disciplinate dall'articolo 1808 del Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 10 marzo 2010, n. 66), salvi i casi in cui si tratti di esperti, per i quali è previsto un diverso trattamento economico, corrispondente a quello di primo segretario, consigliere o primo consigliere (DPR 5 gennaio 1967 n. 18, articolo 168).

Rileva che l'intervento normativo assume il carattere dell'urgenza in quanto la disponibilità effettiva delle somme è conseguente all'adozione di un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Occorre, pertanto, avviare il suddetto *iter*, al fine di poter contare sulla disponibilità delle risorse, in vista della prosecuzione dell'attività di raccordo svolta dal personale in atto in servizio all'estero.

Si prevede un importo di spesa massima di 500.000 euro per ciascun anno del triennio 2021-2023, determinando un onere complessivo di 1.500.000 euro. Tale onere risulta coerente con le spese già sostenute, annualmente, per il personale inviato presso i suddetti Organismi internazionali nel triennio 2018-2020.

Sui commi 7 e 8, ribadisce che ivi si autorizza il Ministero dell'interno, nel limite di euro 220.000 annui, per il biennio 2020-2021, a sottoscrivere un'apposita polizza assicurativa in favore del personale appartenente all'Amministrazione civile dell'interno, per il rimborso delle spese mediche e sanitarie, non coperte dall'INAIL, sostenute dai propri dipendenti a seguito della contrazione del virus Covid-19. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Interno.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(mln di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Comma 1	>s	c	18,3	0	0	18,3	0	0	18,3	0	0
Comma 1	>e	t/c	0	0	0	8,88	0	0	8,88	0	0
Comma 1	>s	c	75,56	0	0	75,56	0	0	75,56	0	0
Comma 1	>e	t/c	0	0	0	36,65	0	0	36,65	0	0
Comma 1	>s	c	11,88	0	0	11,88	0	0	11,88	0	0
Comma 1	>e	t/c	0	0	0	5,76	0	0	5,76	0	0
Comma 1	>s	c	18,63	0	0	18,63	0	0	18,63	0	0
Comma 1	>e	t/c	0	0	0	9,04	0	0	9,04	0	0
Comma 2	>s	c	11,59	0	0	11,59	0	0	11,59	0	0
Comma 2	>s	c	15,97	0	0	15,97	0	0	15,97	0	0
Comma 2	>s	c	0,54	0	0	0,54	0	0	0,54	0	0
Comma 2	>s	c	9,50	0	0	9,50	0	0	9,50	0	0
Comma 3	>s	c	0,69	0	0	0,69	0	0	0,69	0	0
Comma 3	>e	t/c	0	0	0	0,34	0	0	0,34	0	0
Comma 3	>s	c	0,70	0	0	0,70	0	0	0,70	0	0
Comma 4	>s	c	0,84	0	0	0,84	0	0	0,84	0	0
Comma 4	>e	t/c	0	0	0	0,41	0	0	0,41	0	0
Comma 4	>s	c	3,26	0	0	3,26	0	0	3,26	0	0
Comma 4	>s	k	0,42	0	0	0,42	0	0	0,42	0	0
Comma 6	>s	c	0	050	050	0	0,50	0,50	0	0,50	0,50
Comma 6	>s	c	0	-0,50	-0,50	0	-0,50	-0,50	0	-0,50	-0,50
Comma 7	>s	c	0,22	0,22	0	0,22	0,22	0	0,22	0,22	0
Comma 7	>s	c	-0,22	-0,22	0	-0,22	-0,22	0	-0,22	-0,22	0

Al riguardo, sui profili di quantificazione, per quanto riguarda l'autorizzazione di spesa alla spesa indicata ai commi 1 e 2, occorre evidenziare che la RT non considera le voci di spesa ivi indicate anche per le Polizie locali in merito alle quali viene esclusivamente quantificato l'onere relativo all'indennità di ordine pubblico (euro 18.630.000).

Inoltre, con riguardo alla norma relativa all'impiego all'estero dei prefetti (comma 6), pur tenendo conto che il relativo onere viene configurato come limite massimo di spesa, andrebbero forniti i dati relativi alla sua quantificazione al fine di verificarne la congruità rispetto alle finalità della norma.

Analoghi chiarimenti andrebbero forniti in merito alla sottoscrizione della polizza assicurativa in favore del personale appartenente all'Amministrazione civile dell'interno (comma 7); pur rilevando, infatti, che il relativo onere viene configurato come limite massimo di spesa, la relazione tecnica non fornisce elementi volti a consentire una verifica dell'importo quantificato.

Per i profili di copertura finanziaria, facendo presente che il comma 6 provvede agli oneri derivanti dalla proroga dell'autorizzazione di spesa relativa all'invio di personale

appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei – pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 – mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2020-2022, di competenza del Ministero dell'interno, andrebbe confermato che il relativo accantonamento rechi le necessarie disponibilità.

In termini analoghi, sul comma 8, dal momento che ivi si provvede invece alla copertura degli oneri derivanti dalla sottoscrizione di apposita polizza assicurativa in favore del personale appartenente all'amministrazione civile dell'interno – nel limite di spesa di 220.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 – mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno¹¹, sarebbe necessario che il Governo assicuri che il fondo in esame rechi le occorrenti disponibilità, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, e che l'utilizzo delle risorse previste a copertura non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle specifiche finalità a cui è preordinato lo stesso Fondo ai sensi della legislazione vigente.

TITOLO II

SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

CAPO I

MISURE DI SOSTEGNO

Articolo 24

(Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP)

Il comma 1 dispone che non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'anno d'imposta 2019¹², così come non è dovuto il versamento della prima rata di acconto¹³ della medesima imposta relativa all'anno 2020; si prevede inoltre che l'importo del versamento della prima rata è escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il medesimo periodo d'imposta 2020.

Il comma 2 individua i beneficiari delle disposizioni in commento: soggetti diversi dalle banche e gli altri intermediari finanziari, dalle assicurazioni e dalle pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, nonché soggetti¹⁴ con ricavi o compensi non superiori a 250 mln di euro realizzati nel periodo d'imposta precedente alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

¹¹ Capitolo 3000 dello stato di previsione del ministero dell'interno.

¹² Pur rimanendo l'obbligo del pagamento dei relativi acconti.

¹³ Si rammenta che la prima rata di acconto può essere del 40% (articolo 17, comma 3, del DPR del 2001, n. 435), ovvero del 50% (articolo 58 del DL n. 124 del 2019) solo per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice (vedi commi 3 e 4 dell'articolo 12-*quinquies* del DL 34 del 2019) nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni ed imprese che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale (artt. 5, 115 e 116 del D.P.R. n. 917 del 1986 - TUIR).

¹⁴ Sia imprese sia lavoratori autonomi.

Il comma 3 prevede che le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final*¹⁵, e successive modifiche.

Il comma 4 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 448 milioni di euro finalizzato a ristorare alle Regioni e alle Province autonome le minori entrate derivanti dal presente articolo non destinate originariamente a finanziare il fondo sanitario nazionale. Al riparto del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 5 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3.952 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 265.

La RT ai fini della stima dell'impatto sulle entrate derivante dell'esenzione dal pagamento dell'IRAP disposta con il presente articolo considera i dati delle dichiarazioni IRAP del 2018 dei soggetti privati, al netto di quelle relative a banche e assicurazioni, elaborati dal Dipartimento Finanze, suddivisi per classe di ricavi e compensi. Da tale elaborazione risulta che l'importo dell'IRAP dovuta a titolo di saldo e di primo acconto da parte dei soggetti destinatari del beneficio, indicati dalla norma con ricavi e compensi compresi tra 0 e 250 milioni è pari a 3.952 milioni di euro circa.

Specifica inoltre che la perdita di gettito è articolata in:

- 1) 3.504 milioni di euro corrispondenti al gettito finalizzato dalla legislazione vigente al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale delle regioni a statuto ordinario (pari a 3.396 milioni) e della Regione Siciliana (pari a 108 milioni). Trattasi di perdita di finanziamento che viene compensata con l'incremento del finanziamento sanitario posto a carico del bilancio statale (compartecipazione all'IVA e fondo sanitario nazionale);
- 2) 448 milioni di euro corrispondenti per 228 milioni alla perdita di gettito subita dalle regioni a statuto ordinario che hanno maggiorato le aliquote fiscali (trattasi delle manovre fiscali incrementative del gettito che le regioni attuano) e per la restante quota di 220 milioni alla perdita di gettito subita dalle autonomie speciali (ivi compresa la regione Siciliana, per la quota di gettito ad aliquota base che la legislazione vigente non destina al finanziamento sanitario corrente, pari a 12 milioni). Trattasi di valore che, non trovando compensazione nel finanziamento sanitario corrente che si pone a carico del bilancio statale, è pertanto finanziato appositamente con il fondo di cui al comma 4.

Con riferimento al comma 3 la RT rappresenta che lo stesso ha natura ordinamentale e non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

¹⁵ Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19. Nella sostanza si rammenta che per rispondere alla crisi economica e sanitaria legata alla diffusione del COVID-19, la Commissione europea ha deciso di concedere agli Stati membri la piena flessibilità nell'applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato. A tal fine, il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato un "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19*", che consente a tutti gli Stati membri di intervenire per sostenere il sistema economico a fronte della situazione di grave turbamento generata dall'emergenza sanitaria in atto. Di conseguenza, la Commissione ha autorizzato una serie di progetti relativi ad aiuti di Stato, notificati da diversi Stati membri.

In relazione ai commi 4 e 5 ribadisce che l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione per l'anno 2020 di 448 milioni di euro è destinato a ristorare le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano della perdita di gettito non compensata nell'ambito del finanziamento della sanità e che agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Al riguardo si osserva che la sintetica stima presentata in RT non consente di riscontrare il minor gettito in essa indicato; in particolare non fornisce il dato della numerosità dei soggetti beneficiari della disposizione in parola, non indica separatamente l'ammontare di IRAP a titolo di acconto e a titolo di saldo e non suddivide la platea in soggetti con obbligo di versamento della prima rata di acconto al 40% ovvero al 50%, in ragione della differente percentuale da applicare per determinare il dovuto ai sensi della vigente normativa.

Si ricorda, in proposito, che l'innalzamento dell'aliquota della prima rata di acconto dal 40% al 50% (per particolari categorie di soggetti), è stata disciplinata dall'articolo 58 del citato DL n. 124 del 2019 (in vigore dal 27 ottobre 2019), laddove la quantificazione in RT delle risultanze finanziarie derivanti dalla disposizione all'esame, essendo basata su dati delle dichiarazioni IRAP del 2018 (anno d'imposta 2017), parrebbe non averne tenuto conto. In considerazione di quanto esposto, la stima presentata potrebbe soffrire di sottovalutazione in quanto se nel 2017 l'aliquota della prima rata di acconto IRAP era per tutti i contribuenti pari al 40% del valore di riferimento, a decorrere dal 2019 tale aliquota per alcune tipologie di soggetti è innalzata al 50%; la qual cosa implica che una sospensione del versamento della prima rata di acconto potrebbe generare importi di minori entrate superiori rispetto a quanto stimato nella RT che si è basata sui dati di gettito del 2017. Pertanto nel silenzio della RT su tali aspetti della quantificazione - che non presenta neanche un'ipotesi di incidenza delle due aliquote sulla numerosità dei soggetti o sul valore dell'imposta versata - si chiede un approfondimento al fine di escludere una sottostima del minor gettito atteso.

Con riferimento ai commi 3, 4 e 5 nulla da osservare.

Articolo 25 ***(Contributo a fondo perduto)***

Il comma 1, al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986).

Il comma 2 esclude che il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetti ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, ai soggetti di cui all'articolo 162-*bis* del TUIR e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del decreto legge n. 18 del 2020, nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Il comma 3 stabilisce che il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del medesimo TUIR, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo TUIR non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020.

Il comma 4 dispone che il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

Il comma 5 prevede che l'ammontare del contributo a fondo perduto sia determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

- a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020;
- b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020;
- c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020.

Il comma 6 riconosce l'ammontare del contributo a fondo perduto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il comma 7 esclude il contributo di cui al presente articolo dal concorso alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevando esso altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e non concorrendo alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997 (ai fini IRAP).

Il comma 8, al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, prevede che i soggetti interessati presentino, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 10.

Il comma 9 stabilisce che l'istanza di cui al comma 8 contiene anche l'autocertificazione antimafia. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate sono disciplinati i controlli antimafia anche attraverso procedure semplificate, ferma restando la sollecita erogazione del contributo, in considerazione dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale. Qualora dai riscontri di cui al periodo precedente emerga la sussistenza di cause ostative, l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo ai sensi del successivo comma 12. Colui che ha rilasciato l'autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da 2 a 6 anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale in materia di confisca. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza stipulano apposito protocollo volto a regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei dati e delle informazioni di cui al

comma 8, nonché di quelli relativi ai contributi erogati, per le autonome attività di polizia economico-finanziaria di cui al decreto legislativo n. 68 del 2001.

Il comma 10 stabilisce che le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il comma 11 dispone che, sulla base delle informazioni contenute nell'istanza di cui al comma 8, il contributo a fondo perduto sia corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. I fondi con cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia delle entrate n. 1778 "Fondi di Bilancio". L'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 8 e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto richiesti e ne dà comunicazione con cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il comma 12 prevede che per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applichino gli articoli 31 e seguenti del D.P.R. n. 600 del 1973. Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471 del 1997, e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge n. 311 del 2004. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 16, del decreto-legge n. 185 del 2008, nonché, per quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 78 del 2010. Per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 546 del 1992.

Il comma 13 stabilisce che, qualora successivamente all'erogazione del contributo, l'attività d'impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l'attività, il soggetto firmatario dell'istanza inviata in via telematica all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 8 è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In questi casi, l'eventuale atto di recupero di cui al comma 12 è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza.

Il comma 14 dispone l'applicazione dell'articolo 316-ter del codice penale (indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato) nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante.

Il comma 15 rinvia all'articolo 265 per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, valutati in 6.192 milioni di euro per l'anno 2020.

La RT ribadisce che la norma introduce un contributo a fondo perduto a favore delle persone giuridiche (società di persone, società di capitali ed enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale) e delle persone fisiche titolari di partita IVA con eccezione dei soggetti indicati negli articoli 27, 38 e 44 del decreto legge n. 18 del 2020. Il contributo spetta ai soggetti con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro nell'anno d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020, che hanno registrato una diminuzione dell'ammontare delle fatture e dei corrispettivi superiore al 33% nel mese di aprile 2020 rispetto all'analogo periodo del 2019. Il contributo a fondo perduto è calcolato applicando una percentuale sull'ammontare della diminuzione come segue:

- 20% per i soggetti con ricavi e compensi nel periodo d'imposta precedente non superiori a 400.000 euro;
- 15% per i soggetti con ricavi e compensi nel periodo d'imposta precedente compresi tra 400.001 euro e 1.000.000 di euro;

- 10% per i soggetti con ricavi e compensi nel periodo d'imposta precedente compresi tra 1.000.001 euro e 5.000.000 di euro.

Per i soggetti che rientrano nella platea dei beneficiari della misura persone fisiche il contributo non può in ogni caso essere inferiore a 1.000 euro mentre per le persone giuridiche il contributo non può essere inferiore a 2.000 euro.

Al fine di individuare la platea di riferimento sono stati elaborati i dati sintetici della fatturazione elettronica che riguardano, senza considerare i professionisti esclusi dal contributo, 2,6 milioni di soggetti su un totale di circa 4,4 milioni di partite IVA attive, sempre senza considerare i professionisti (campione del 59% della potenziale platea).

In particolare, sono stati determinati, in modo separato tra persone fisiche titolari di partita IVA e società, i soggetti, per fasce di ricavi e compensi (fonte dichiarazioni anno d'imposta 2018) fino a 5 milioni di euro, che hanno registrato un calo dell'ammontare delle fatture dei primi 15 giorni del mese di aprile 2020, rispetto all'analogo periodo del 2019, maggiore o uguale al 33%.

In base al rapporto tra i dati estratti dalla fatturazione elettronica dei soggetti con il calo del fatturato sopra indicato e il totale dei soggetti che utilizzano la fatturazione elettronica, rispetto ai circa 1,8 milioni soggetti assenti nel sistema della fatturazione elettronica (soggetti "forfettari" e soggetti che certificano le operazioni con gli scontrini o ricevute fiscali) è stata stimata l'ulteriore platea dei soggetti potenzialmente beneficiari della manovra.

Per stimare la base imponibile di aprile 2019 da considerare per le fatture e i corrispettivi dei soggetti "forfettari" e di coloro che certificano con scontrino si è tenuto conto, per i primi, del limite di ricavi e compensi previsto per aderire a tale regime, per i secondi, del valore massimo delle fasce per le persone fisiche-imprese indicate nelle tabelle pubblicate dal Dipartimento Finanze sul proprio sito istituzionale. L'imponibile del mese di aprile 2020 è stato quindi calcolato, per la seconda metà del mese, sulla base della stessa percentuale di riduzione registrato per i primi 15 giorni rispetto all'analogo periodo del 2019. Sulla base delle differenze tra l'imponibile stimato di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 per le singole classi di ricavi e compensi e della relativa percentuale del beneficio prevista dalla norma è stato calcolato il contributo. Per ogni fascia, infine, sono stati considerati gli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 per le persone giuridiche, ipotizzando, cautelativamente, di riconoscerli ai soggetti rientranti in quelle fasce dove il costo sarebbe maggiore rispetto all'applicazione della regola ordinaria.

Nella seguente tabella è indicato l'ammontare del contributo a fondo perduto suddiviso per fasce di ricavi e corrispettivi:

Fascia	Contributo a fondo perduto stimato *
da 0 a 400.000	3.175
da 400.001 a 1.000.000	1.143
da 1.000.001 a 5.000.000	1.874
TOTALE	6.192
<i>* Importi in milioni di euro</i>	

Al riguardo, si rileva che la RT si limita ad illustrare la procedura, senza fornire tutti i dati necessari per la verifica della quantificazione. In proposito, anche in considerazione del fatto che gli oneri sono valutati anziché essere soggetti ad un limite massimo di spesa, andrebbero acquisite le necessarie informazioni riferite ai dati e ai parametri sottostanti la quantificazione, quali, a titolo esemplificativo, il numero dei beneficiari per ciascuna fascia di ricavi o compensi, il numero dei soggetti rispetto ai quali è stato applicato l'ammontare minimo del contributo, il valore del rapporto tra soggetti per i quali si è stimato il calo della fatturazione e quelli complessivamente considerati.

Si osserva poi che il contributo è riconosciuto senza riferimenti allo stanziamento previsto e, pur essendo previsto un meccanismo di monitoraggio degli oneri al comma 11, non si prevede la possibilità di rigetto delle domande al fine di contenere l'onere entro lo stanziamento previsto. Pertanto, ove la quantificazione fosse sottostimata, il contributo andrebbe riconosciuto comunque con il conseguente sostenimento di nuovi oneri.

Articolo 25-bis ***(Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento)***

Il comma 1 dispone, al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'erogazione alle imprese operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, di contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

Il comma 2 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, privilegiando le imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari ad almeno il 50% rispetto a quello del 2019.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Il comma 4 subordina l'efficacia delle disposizioni del presente articolo, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbe soltanto assicurato che il Fondo esigenze indifferibili rechi la necessaria capienza, posto che ad esso attingono anche altre disposizioni del presente provvedimento.

Per il resto nulla da osservare, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento.

Articolo 26, commi da 1 a 11 ***(Rafforzamento patrimoniale imprese di medie dimensioni)***

Il comma 1 del presente articolo disciplina le modalità di aumento di capitale delle società di capitali¹⁶ di medie dimensioni - con esclusione di quelle che operano nel settore bancario, finanziario e assicurativo - purché queste soddisfino le seguenti condizioni:

- a) presentino ricavi superiori a cinque milioni di euro ovvero dieci milioni di euro, nel caso della misura prevista al successivo comma 12, e fino a cinquanta milioni di euro¹⁷;
- b) abbiano subito, nei mesi di marzo e aprile 2020, a causa del COVID 19 una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi in misura non inferiore al 33%, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente¹⁸;
- c) abbiano deliberato ed eseguito, dopo l'entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento, integralmente versato; per l'accesso alla misura prevista dal successivo comma 12 l'aumento di capitale non deve essere inferiore a 250.000 euro.

Il comma 2 dispone che per ottenere le misure previste ai commi 8 e 12 del presente articolo le società devono soddisfare anche le seguenti altre condizioni:

- a) alla data del 31 dicembre 2019 non dovevano rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà;
- b) devono presentare una situazione di regolarità contributiva e fiscale;
- c) devono essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- d) non rientrano tra le società che hanno ricevuto e successivamente, non rimborsato o depositato in conti bloccati gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla commissione europea;
- e) non devono trovarsi nelle condizioni ostative in materia di leggi antimafia e di misure di prevenzione¹⁹;
- f) non devono essere intervenute condanne definitive, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e IVA, nei confronti degli amministratori, soci e del titolare effettivo;
- g) solo nel caso di accesso alla misura di cui al comma 12 dell'articolo in esame, il numero degli occupati deve essere inferiore a 250 unità.

¹⁶ Cioè: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata, società cooperative, –società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia, escluse quelle di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR n. 917 del 1986 e quelle che esercitano attività assicurative.

¹⁷ Nel caso di una società appartenente ad un gruppo si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo.

¹⁸ Nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo.

¹⁹ Di cui al D. Lgs. n. 159 del 2011, articolo 67.

In sede di esame parlamentare è stato introdotto il comma 2-bis il quale dispone che i benefici di cui al comma 2 si applicano anche alle aziende in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa, in regola con la situazione contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto all'esame.

Il comma 3 prevede che l'efficacia delle misure in argomento è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea²⁰.

Il comma 4 dispone che ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro in esecuzione dell'aumento del capitale sociale di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, spetta un credito d'imposta pari al 20%.

Ai sensi del comma 5 l'investimento massimo del conferimento in denaro su cui calcolare il credito d'imposta non può eccedere 2 mln di euro; la partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023 e la distribuzione di riserve prima di tale data comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.

Il comma 6 definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5 estendendole anche agli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia, nel rispetto di particolari condizioni, nonché agli investimenti che avvengono attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio.

Il comma 7 specifica che il credito d'imposta di cui al comma 4 è utilizzabile, anche in compensazione²¹, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a conclusione dell'utilizzo. Ad esso non si applicano i limiti di deduzione degli interessi passivi e delle specifiche componenti negative di reddito. Il credito d'imposta non concorre alla formazione reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione (IRAP).

Il comma 8 stabilisce che alle imprese che soddisfano le condizioni di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% delle perdite d'esercizio riferite all'esercizio 2020 eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle stesse perdite fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di capitale. È previsto che la distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi.

Ai sensi del comma 9 il suddetto credito d'imposta commisurato alle perdite è utilizzabile in compensazione, ad esso non si applicano i limiti di deduzione degli interessi passivi e delle altre componenti negative di reddito. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Il comma 10 evidenzia che per la fruizione dei crediti di imposta in argomento è autorizzata la spesa nel limite complessivo massimo di 2 mld di euro per l'anno 2021. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per il medesimo anno, un apposito Fondo.

Per i criteri e le modalità applicative, nonché per assicurare il rispetto del citato limite di spesa, il comma 11 fa rinvio ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

La RT dapprima riassume la portata normativa dell'articolo poi in merito alla natura finanziaria delle spese sostenute dal fondo rappresenta che l'effetto sui saldi di finanza pubblica si realizza in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno. Sull'indebitamento netto l'effetto è limitato alle spese di gestione del fondo. Conclude

²⁰ Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

²¹ Ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs. N. 241 del 1997.

evidenziando che agli oneri derivanti dall'articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265 del presente decreto legge. Per il nuovo comma 2-bis non è stata presentata RT integrativa.

Al riguardo si rappresenta che dal punto di vista finanziario i benefici fiscali previsti dalla norma sono riconosciuti entro il limite massimo di spesa pari a 2 mld di euro per l'anno 2021. Pur trattandosi quindi di un onere determinato si osserva che in mancanza di dati, informazioni ed ipotesi in merito ai possibili fruitori, sia in termini di numerosità sia in termini di valori di ricapitalizzazione o di perdite, non è possibile effettuare alcuna valutazione circa la congruità dello stanziamento. Tale osservazione si amplifica con riferimento alla portata del nuovo comma 2-bis per il quale, non avendo informazioni di carattere finanziario, diventa ancora più complesso valutare l'adequatezza delle risorse per il conseguimento degli obiettivi evidenziati dalla disposizione in esame.

Si rappresenta che la norma appare complessa nella sua applicazione - attese le plurime condizioni previste al fine del riconoscimento dei crediti d'imposta in argomento - nonché soggetta ad una condizione sospensiva dovuta al rilascio dell'autorizzazione della Commissione europea.

Ai sensi dei commi 7 e 9, i crediti d'imposta in commento sono utilizzabili, anche in compensazione, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento; inoltre viene esplicitamente consentito l'utilizzo anche nelle dichiarazioni successive fino al completo esaurimento del credito maturato. In considerazione di quanto precede, si evidenzia che gli effetti di natura meramente finanziaria potrebbero determinarsi anche per alcuni degli anni successivi al 2021, attesa la possibilità di utilizzo in compensazione del credito d'imposta maturato che, potendo diminuire il debito tributario dei contribuenti beneficiari della disposizione in argomento, potrebbe modificarne le posizioni fiscali nette rispetto ai valori scontati nei saldi tendenziali di finanza pubblica.

Articolo 26, commi da 12 a 21

(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)

Il comma 12, al fine di conseguire il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, istituisce un fondo per il sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, denominato Fondo Patrimonio PMI, finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020 obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, con le caratteristiche indicate ai commi 14 e 16, emessi dalle società di cui al comma 1 e che soddisfano le condizioni di ammissione di cui al comma 2, entro i limiti della dotazione del Fondo. Il medesimo comma fissa i limiti massimi di emissione per ogni società.

Il comma 13 affida la gestione del Fondo all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa - Invitalia, o a società da questa interamente controllata (di seguito anche "il Gestore").

Il comma 14 prevede che gli Strumenti Finanziari siano rimborsati decorsi 6 anni dalla sottoscrizione. La società emittente può rimborsare i titoli in via anticipata decorsi 3 anni dalla sottoscrizione. Gli Strumenti Finanziari sono immediatamente rimborsati in caso di informazione antimafia interdittiva.

Il comma 15 stabilisce che la società emittente assume l'impegno di:

- a) non deliberare o effettuare, dalla data dell'istanza e fino all'integrale rimborso degli Strumenti Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;
- b) destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;
- c) fornire al Gestore un rendiconto periodico, con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultimo indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti ai sensi del presente comma e definiti ai sensi del decreto di cui al comma 16.

Il comma 16 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione delle caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento e degli Strumenti Finanziari. Gli interessi maturano con periodicità annuale e sono corrisposti in unica soluzione alla data di rimborso. Nel decreto sono altresì indicati gli obiettivi al cui conseguimento può essere accordata una riduzione del valore di rimborso degli Strumenti Finanziari.

Il comma 17 prevede che l'istanza sia trasmessa al Gestore secondo il modello uniforme da questo reso disponibile sul proprio sito Internet, corredata della documentazione ivi indicata. Il Gestore può prevedere ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti richiesti la presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, eventualmente anche ai fini della normativa antimafia. Il Gestore procede secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze e, verificate tutte le condizioni (comma 18), sottoscrive, entro i limiti della dotazione del Fondo, gli Strumenti Finanziari e versa il relativo apporto nell'anno 2020.

Il comma 19 stabilisce che il Fondo ha una dotazione iniziale pari a 4 miliardi di euro per l'anno 2020. Per la gestione del Fondo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale. Il Gestore è autorizzato a trattenere dalle disponibilità del Fondo un importo massimo per operazione pari, nell'anno 2020, allo 0,4% del valore nominale degli Strumenti Finanziari sottoscritti e, negli anni successivi e fino all'esaurimento delle procedure di recupero dei crediti vantati verso le società emittenti, allo 0,2% del valore nominale degli Strumenti Finanziari non rimborsati, con oneri valutati in 9,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 4,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 3,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Il comma 19-bis, in considerazione delle peculiarità normative delle imprese a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata e della loro funzione sociale, consente al Gestore di avvalersi, mediante utilizzo delle risorse di cui al secondo periodo del comma 19, delle società finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, della legge n. 49 del 1985, le quali assolvono, limitatamente alle società cooperative, le funzioni attribuite al soggetto gestore ai sensi del presente articolo, secondo le condizioni e con le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 20 dispone che i benefici previsti ai commi 4 e 8 si cumulano fra di loro e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". L'importo complessivo lordo delle suddette misure di aiuto non eccede per ciascuna società di cui al comma 1 l'ammontare di 800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Ai fini della verifica del rispetto dei suddetti limiti la società ottiene dai soggetti

indicati ai commi 4 e 6 secondo periodo, l'attestazione della misura dell'incentivo di cui si è usufruito e presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale attesta di non aver superato i suddetti limiti. Con il medesimo atto il legale rappresentante dichiara, altresì, di essere consapevole che l'aiuto eccedente detti limiti è da ritenersi percepito indebitamente e oggetto di recupero ai sensi della disciplina dell'Unione europea.

Il comma 21 rinvia all'articolo 265 per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo.

In relazione alla sottoscrizione degli Strumenti Finanziari, **la RT** evidenzia che gli interessi sui predetti strumenti non sono stati prudenzialmente contabilizzati.

In considerazione della natura finanziaria delle spese sostenute dal fondo, l'effetto sui saldi di finanza pubblica della disposizione si realizza in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno. Sull'indebitamento netto l'effetto è limitato alle spese di gestione del fondo.

Al riguardo, in relazione al Fondo di cui ai commi 12-19 non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che l'entità dell'onere è limitata allo stanziamento previsto e che, trattandosi di operazioni finanziarie (acquisizione di passività di nuova emissione), le stesse non hanno effetti sull'indebitamento netto, ai sensi del SEC 2010, mentre le risorse destinate a compensare Invitalia sono registrate anche sul deficit.

Articolo 26-bis ***(Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)***

L'articolo, inserito durante la prima lettura²², incrementa al comma 1, per 10 milioni di euro, per l'esercizio 2020, le risorse del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura²³, con la finalità di finanziare interventi a favore dei soggetti esposti al rischio dell'usura. Lo stanziamento di 10 milioni

²² Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 29 giugno 2020, pagina 7.

²³ Si ricorda che la legge n. 108 del 1996 ha disciplinato anche il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, istituito presso l'ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket, attraverso il quale sono erogati mutui agevolati a favore di imprenditori vittime di usura che si siano costituiti parti offese nel relativo procedimento penale (art. 14). Il Fondo è alimentato da uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato, dalle confische collegate ai delitti di usura e da donazioni e lasciti da chiunque effettuati. La legge n. 10 del 2011 ha unificato nel Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura i preesistenti Fondi di solidarietà per le vittime dell'usura e della mafia. Inoltre, con l'art. 14 della legge n. 122 del 2016 il Fondo è destinato anche all'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti. Le risorse del Fondo sono appostate nello stato di previsione del Ministero dell'Interno (tab. 8), nel cap. 2341. Nel bilancio 2020 tale capitolo registra uno stanziamento pari a 38 milioni di euro, che corrispondono al contributo versato dallo Stato. In realtà, però, le dinamiche di alimentazione del Fondo, al quale contribuiscono massicciamente le risorse versate sul capitolo 2341 dalla CONSAP e relative al contributo pari allo 0,1 % dei premi assicurativi nel ramo danni (esclusa RC auto), fanno sì che la concreta disponibilità di risorse annuali sia molto più cospicua: ad esempio, nel bilancio 2018 sul capitolo era iscritto uno stanziamento per 14,5 mln, che sono divenuti 139,6 milioni nel rendiconto 201. Il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura è gestito dal Dipartimento del Tesoro tramite i Confidi, le Fondazioni e le Associazioni che, grazie ai contributi del Fondo, riescono ad arrivare capillarmente sul territorio. Le garanzie prestate dagli enti gestori del fondo per la prevenzione dell'usura favoriscono infatti l'accensione di prestiti del circuito bancario sviluppando il circuito legale del credito e prevenendo così l'esclusione finanziaria di soggetti deboli che altrimenti potrebbero rivolgersi agli usurai. L'ammontare del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura varia di anno in anno e si alimenta in prevalenza con le sanzioni amministrative antiriciclaggio e valutarie. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione V, Ufficio III, Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura- Rapporto sulla gestione aggiornato al 2018, sul sito internet del Dipartimento.

di euro si aggiunge alle maggiori risorse già previste per il fondo di prevenzione dall'art. 13-*bis* del recente decreto-legge n. 23 del 2020, che, sempre per il 2020, ha previsto la riassegnazione al Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura del 20% dell'attivo di esercizio del Fondo di solidarietà alle vittime dell'usura.

Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le spese indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5 del decreto legge in esame.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando che trattasi di autorizzazione predisposta sotto forma di limite massimo di spesa, andrebbe comunque richiesta una RT recante l'illustrazione dei dati e parametri impiegati ai fini della definizione dei fabbisogni di spesa attesi per le finalità ivi previste dalla norma.

In merito ai profili di copertura, andrebbe confermato che il fondo per le esigenze indifferibili ivi richiamato dal comma 2, rechi le relative disponibilità per il 2020 libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte dei fabbisogni eventualmente già programmati a valere delle medesime risorse ai sensi della legislazione vigente.

Articolo 26-ter

(Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese)

Il comma 1 prevede che le misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020 (divieto di revoca, proroga e sospensione pagamento rate fino al 30 settembre 2020 per aperture di credito, prestiti e mutui; inoltre è prevista la garanzia del Fondo di garanzia PMI) si applicano anche ai finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-*bis*, del decreto-legge n. 174 del 2012, dell'articolo 1, comma 367, della legge n. 228 del 2012, dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 43 del 2013 (si tratta, per tutte le disposizioni indicate, di finanziamenti assistiti da garanzia in relazione al sisma del 2012 in Emilia Romagna), e dell'articolo 11, commi da 3 a 13, del decreto-legge n. 8 del 2017 (finanziamenti assistiti da garanzia in relazione ai sismi in Centro Italia del 2016-2017).

Gli oneri per interessi ed eventuali oneri accessori derivanti dall'attuazione del presente comma restano a carico dell'impresa richiedente.

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, si osserva che le risorse stanziato dall'articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020 in favore di una sezione speciale del Fondo di garanzia PMI sono state calibrate sulla base delle stime e dei parametri riportati nella relativa RT, dal che consegue che l'incremento dei finanziamenti assistibili potrà determinare tensioni su quella linea di finanziamento, anche se gli importi di cui al presente articolo dovrebbero essere, rispetto a quelli già considerati, di valore molto contenuto e il Fondo di garanzia PMI opera in ogni caso nei limiti delle risorse disponibili.

Andrebbe quindi fornita una quantificazione delle operazioni finanziarie che si prevede utilizzeranno la garanzia pubblica e della percentuale che verrà sottoposta ad escussione. Si ricorda a tale proposito che la RT del DL 18/2020 prevedeva una percentuale di escussione del 6 per cento. Inoltre, posto che la garanzia prevista dal citato decreto n. 18 era prevista per operazioni finanziarie fino al 30 settembre 2020, sarebbero utili dati sugli importi garantiti finora in modo da valutare se, alla luce di un utilizzo inferiore alle previsioni, vi siano in prospettiva margini di utilizzo della copertura ivi prevista, pari a 1.730 milioni di euro, per le nuove finalità in esame.

Articolo 27

(Costituzione del patrimonio destinato di Cassa depositi e prestiti)

Il comma 1 autorizza Cassa Depositi e Prestiti – CDP S.p.A. a costituire un patrimonio destinato denominato "Patrimonio Rilancio", a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze. È previsto che tale patrimonio destinato può essere articolato in comparti; esso, e ciascuno dei suoi comparti, sono rispettivamente composti dai beni e dai rapporti giuridici attivi e passivi ad essi apportati, nonché dai beni e dai rapporti giuridici di tempo in tempo generati o, comunque, rivenienti dalla gestione delle loro rispettive risorse, ivi inclusi i mezzi finanziari e le passività rivenienti dalle operazioni di finanziamento; è autonomo e separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio di CDP e dagli altri patrimoni separati costituiti dalla stessa. Analoga autonomia è assicurata ai comparti del patrimonio, che risponde (così come i comparti) esclusivamente delle obbligazioni da esso assunte, nei limiti dei beni e rapporti giuridici apportati. È previsto che tale patrimonio non è aggredibile, e cioè su di esso non sono ammesse azioni dei creditori di CDP o nell'interesse degli stessi. Allo stesso modo, sul patrimonio di CDP non sono ammesse azioni dei creditori del patrimonio destinato o nell'interesse degli stessi. Le norme in esame non attribuiscono alle imprese diritti o interessi legittimi rispetto all'intervento del patrimonio destinato in loro favore.

Il comma 2 disciplina gli apporti del Ministero dell'economia e delle finanze e le corrispondenti emissioni di strumenti partecipativi. In primo luogo, essi sono effettuati con decreto del Ministro medesimo, e sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. Ove essi siano costituiti da beni e rapporti giuridici diversi dai titoli di Stato, i relativi valori di apporto e di iscrizione nella contabilità del patrimonio destinato sono determinati sulla scorta di una relazione giurata di stima, prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale. L'apporto corrisponde all'emissione, da parte di CDP, a valore del patrimonio destinato e in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, di strumenti finanziari di partecipazione, la cui remunerazione è condizionata all'andamento economico del patrimonio destinato o dei singoli comparti.

Il comma 3 disciplina la costituzione del patrimonio destinato, effettuata con deliberazione dell'assemblea di CDP che, su proposta del consiglio di amministrazione, identifica, anche in blocco, i beni e i rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato. Con la medesima deliberazione il revisore legale di CDP è incaricato della revisione dei conti del patrimonio destinato. Con un emendamento approvato in commissione in prima lettura²⁴, è stato previsto che per la gestione del comparto riguardante i beni e i rapporti giuridici relativi agli interventi a favore delle società cooperative, CDP S.p.A. adotta modalità coerenti con la funzione sociale delle società cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata.

Il comma 4, come integrato in prima lettura, stabilisce che le risorse del patrimonio destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano, secondo le priorità

²⁴ Camera dei deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, 29 giugno 2020, pagina 7.

definite, in relazione ai settori, alle filiere e agli obiettivi di politica industriale, nel Piano nazionale di riforma contenuto nel DEF, in apposito capitolo dedicato alla programmazione economica. Di conseguenza il patrimonio destinato opera nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "Covid-19" ovvero a condizioni di mercato.

Il comma 5, anch'esso integrato nel corso della prima lettura, stabilisce che i requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi del patrimonio destinato sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico. Per quanto concerne gli interventi effettuabili, le norme in esame non forniscono un elenco esaustivo e specifico delle operazioni che possono essere fatte a valere sul patrimonio destinato. Si chiarisce solo che, in via preferenziale, il patrimonio destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, partecipazione ad aumenti di capitale, acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Nella individuazione degli interventi, il decreto tiene in considerazione l'incidenza dell'impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale e alle altre finalità ambientali (di cui al comma 86 della legge di bilancio 2020, legge n. 160 del 2019) alla rete logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro.

Il comma 6 disciplina le modalità di adozione del regolamento del patrimonio destinato, che deve rispettare le norme in esame e quelle secondarie di attuazione. L'efficacia del regolamento è sospensivamente condizionata all'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze. Il regolamento disciplina, tra l'altro, le procedure e attività istruttorie e le operazioni funzionali al reperimento della provvista. Viene chiarito che la remunerazione di CDP a valere sul patrimonio destinato è pari ai costi sostenuti da CDP S.p.A. per la gestione del patrimonio destinato. Si chiarisce che per il patrimonio destinato, che non contribuisce al risultato di CDP S.p.A., è redatto annualmente un rendiconto separato predisposto secondo i principi contabili internazionali IFRS e allegato al bilancio di esercizio di CDP. I beni e i rapporti giuridici acquisiti per effetto degli impieghi del patrimonio destinato sono acquisiti da, e intestati a, CDP S.p.A. per conto del patrimonio destinato e sono gestiti da CDP S.p.A. in conformità alle norme in esame e al regolamento del patrimonio destinato.

Il comma 7 prevede che per il finanziamento delle attività del patrimonio destinato o di singoli comparti è consentita l'emissione, a valere sul patrimonio destinato o su singoli comparti, di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito, anche in deroga alle norme del codice civile che pongono limiti all'emissione di obbligazioni (articolo 2412: in linea generale, salvo specifiche eccezioni, la società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato). È previsto che delle obbligazioni derivanti dalle operazioni di finanziamento risponde unicamente il patrimonio destinato.

Il comma 8 prevede che sulle obbligazioni del patrimonio destinato, in caso di incapacienza del patrimonio medesimo, è concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato, che viene disciplinata con decreto del MEF; in particolare sono in tal modo stabiliti criteri, condizioni e modalità di operatività della garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è allegata allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di cui all'articolo 31 della legge di contabilità generale, 31 dicembre 2009, n. 196). La garanzia dello Stato può essere altresì concessa, sempre con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che ne determina criteri, condizioni e modalità, a favore dei portatori dei titoli emessi per finanziare il patrimonio destinato, nel limite massimo di euro 20.000 milioni.

Il comma 9 chiarisce che le operazioni di impiego e di investimento effettuate da CDP a valere sul patrimonio destinato, nonché tutti gli atti ad esse funzionalmente collegati, non attivano eventuali clausole contrattuali e/o statutarie di cambio di controllo o previsioni equipollenti che dovessero altrimenti operare.

Il comma 10 ascrive alle norme secondarie (decreto di cui al comma 5) la possibilità di prevedere, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di accesso, la presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). Qualora il rilascio dell'informativa antimafia, ove richiesta, non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. È stabilito che CDP può comunque procedere alla attuazione di quanto previsto dal presente articolo anche prima dei termini previsti dalle norme antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il rilascio della comunicazione interdittiva antimafia comporta la risoluzione del contratto di finanziamento ovvero il recesso per tutte le azioni alle condizioni stabilite nel decreto attuativo (di cui al comma 5) anche in deroga alla disciplina del diritto di recesso dei soci dalla società stabilita dal codice civile (articoli 2437 e ss. gg.).

Il comma 11 consente a Cassa Depositi e Prestiti, per assicurare l'efficacia e la rapidità d'intervento e rafforzare i presidi di legalità, di stipulare protocolli di collaborazione e di scambio di informazioni con istituzioni e amministrazioni pubbliche, ivi incluse le autorità di controllo, regolazione e vigilanza e con l'autorità giudiziaria.

Il comma 12, con riferimento alla gestione del patrimonio destinato, prevede che CDP S.p.A. e i propri esponenti aziendali operano con la dovuta diligenza professionale. Le operazioni di impiego effettuate, le garanzie concesse e gli atti e i pagamenti effettuati in esecuzione di tali operazioni o mediante impiego delle risorse finanziarie provenienti da tali operazioni, a valere sul patrimonio destinato, purché realizzati in conformità al relativo regolamento, non sono soggetti all'azione revocatoria fallimentare.

Il comma 13 disciplina il trattamento fiscale del patrimonio destinato, esentando da imposte i redditi e il valore della produzione del patrimonio destinato e dei suoi comparti sono esenti da imposte. Inoltre, il patrimonio destinato e i suoi comparti non sono soggetti a ritenute e a imposte sostitutive delle imposte sui redditi sui proventi a qualsiasi titolo percepiti. Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità relativi alle operazioni, sotto qualsiasi forma, effettuati dal patrimonio destinato e dai suoi comparti, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esclusi dall'imposta sul valore aggiunto, dall'imposta sulle transazioni finanziarie, dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto. Inoltre, gli interessi e gli altri proventi dei titoli emessi dal patrimonio destinato e dai suoi comparti sono soggetti a imposta sostitutiva al 12,5 per cento ovvero nella misura applicabile ai titoli di Stato e agli altri titoli pubblici.

Il comma 14 prevede che il patrimonio destinato cessa *ex lege* decorsi dodici anni dalla costituzione; tuttavia la sua durata può essere estesa o anticipata con delibera del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. L'eventuale cessazione anticipata, in tutto o con riferimento a singoli comparti, ha luogo sulla base dell'ultimo rendiconto approvato e della gestione medio tempore intercorsa fino alla data di cessazione. Alla cessazione del patrimonio destinato ovvero di singoli comparti, è approvato dal Consiglio di Amministrazione di CDP S.p.A. un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale, è depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

Il comma 15 contiene una clausola di flessibilità europea. Essa affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di integrare e modificare termini e condizioni contenuti nelle norme in esame, al fine di tenere conto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato tempo per tempo applicabile.

Il comma 16 consente, per le attività connesse al presente articolo, al Ministero dell'economia e delle finanze di affidare, con apposito disciplinare, di affidare un incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza, nel limite massimo complessivo di 100.000 euro per l'anno 2020.

Il comma 17, ai fini degli apporti del MEF al "Patrimonio Rilancio", autorizza per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi. Detti titoli non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche; ai fini della registrazione contabile dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, il corrispondente importo è iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed è regolato mediante pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata relativo all'accensione di prestiti. Ai maggiori oneri derivanti dalle norme in esame si provvede ai sensi dell'articolo 265 che contiene la copertura finanziaria del provvedimento.

Il comma 18 autorizza l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale fruttifero su cui confluiscono le disponibilità liquide del Patrimonio destinato. La remunerazione del conto, da allineare al costo delle emissioni di titoli di Stato nel periodo di riferimento, e le caratteristiche del suo funzionamento sono disciplinate in dettaglio nel decreto attuativo di cui al comma 5.

Il comma 18-*bis*, inserito nel corso dell'esame in prima lettura²⁵, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmette alle Camere una relazione sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo e sul programma degli interventi e delle operazioni di sostegno e di rilancio del sistema economico produttivo che si intende attuare.

Il comma 18-*ter*, anch'esso inserito in prima lettura, prevede che al conto corrente di cui al comma 18 possono affluire anche le disponibilità liquide dei contribuenti che intendano investire i loro risparmi a sostegno della crescita dell'economia reale, rafforzando la capitalizzazione popolare delle imprese. Le disponibilità liquide del Patrimonio Destinato così costituite sono gestite dalla CDP S.p.A. assicurando il massimo coinvolgimento anche delle società di gestione del risparmio italiane per evitare ogni possibile effetto di spiazzamento del settore del *private capital*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del presente comma.

Il successivo comma 18-quater modifica la disciplina delle cambiali finanziarie, di cui alla legge 13 gennaio 1994, n. 43. Con una modifica all'articolo 1, comma 2-bis della predetta legge, si consente l'emissione di tali titoli anche alle banche, oltre che alle società di capitali, dalle società cooperative e mutue assicuratrici. Resta il divieto di emissione di cambiali finanziarie da parte delle microimprese.

La RT ribadisce che la disposizione autorizza la Cassa depositi e prestiti a costituire un patrimonio destinato denominato "*Patrimonio rilancio*", comprendente beni e rapporti giuridici, apportati esclusivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze.

A fronte di tali apporti, sono emessi, a valere sul Patrimonio Destinato e in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, strumenti finanziari di partecipazione, la cui remunerazione è condizionata all'andamento economico del Patrimonio Destinato.

È prevista l'eventuale restituzione al MEF di una quota degli apporti qualora eccedenti le finalità per le quali il Patrimonio Destinato è stato costituito.

²⁵ Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 29 giugno 2020, pagina 21.

Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano attraverso interventi rivolti a società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa che devono possedere le seguenti caratteristiche: a) hanno sede legale in Italia; b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo; c) presentano un fatturato annuo superiore a euro cinquanta milioni.

I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico

In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. L'intervento nella singola impresa è soggetto alla verifica di specifici criteri di eleggibilità ed all'accettazione di alcune condizioni. Possono essere effettuati interventi relativi a operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.

Il Patrimonio può essere alimentato anche per il tramite di emissioni obbligazionarie a beneficio delle quali è concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato. Può essere altresì concessa la garanzia dello Stato ai portatori dei titoli nel limite massimo di euro 20 miliardi.

I rapporti passivi sono costituiti da titoli di Stato per un importo massimo di 44 miliardi di euro. L'emissione di nuovi titoli produce effetti in termini di saldo netto da finanziare, in quanto il relativo importo deve essere iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere regolato mediante pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata relativo all'accensione di prestiti.

L'apporto di beni e rapporti giuridici, non comportando movimenti di cassa, non ha effetti sul fabbisogno.

Trattandosi di un'operazione di acquisizione di strumenti finanziari la norma non produce effetti sull'indebitamento netto.

Su tale saldo ha effetto unicamente l'onere a carico del Ministero dell'economia e delle finanze per incarichi di studio, consulenza, valutazione e assistenza, pari a 100.000 euro per l'anno 2020.

In merito alla garanzia dello Stato, va considerato che l'emissione di obbligazioni è solo eventuale così come la concessione della garanzia; inoltre il Patrimonio Destinato conta su un abbondante dotazione patrimoniale a copertura dei rischi di insolvenza, che non si manifesterebbero comunque nel breve periodo. Certifica che non risulta quindi necessario istituire in questa fase un fondo a presidio della predetta garanzia.

Le risorse del patrimonio destinato sono gestite su apposito conto di tesoreria centrale fruttifero, la cui remunerazione, da allineare al costo delle emissioni di titoli di

Stato nel periodo di riferimento, sarà definita puntualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

La gestione presso la tesoreria e la definizione di un rendimento del conto allineato al costo delle emissioni di titoli di Stato non comportano oneri sui saldi di finanza pubblica posto che la liquidità depositata sul conto consente di ridurre corrispondentemente le emissioni di titoli di Stato ed è remunerata ad un tasso di interesse allineato a quello delle emissioni che sarebbero state necessarie in assenza della gestione di tesoreria.

Con riferimento alle esenzioni fiscali introdotte dalla norma, le stesse costituiscono rinuncia a maggior gettito, essendo relative ad operazioni non realizzabili a legislazione vigente. Ciò riguarda in particolare:

- il comma 2, che prevede che gli apporti del Ministero dell'economia e delle finanze al Patrimonio separato siano esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.
- il comma 13, che prevede: che i redditi e il valore della produzione del Patrimonio Destinato e dei suoi comparti siano esenti da imposte; che il Patrimonio Destinato e i suoi comparti non siano soggetti a ritenute e a imposte sostitutive delle imposte sui redditi sui proventi a qualsiasi titolo percepiti; che tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità relativi alle operazioni, sotto qualsiasi forma, effettuate dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, siano escluse dall'imposta sul valore aggiunto, dall'imposta sulle transazioni finanziarie, dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Le integrazioni approvate nel corso dell'esame in prima lettura sono al momento sprovviste di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(mln di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Comma 16	>s	c	0,1	0	0	0,1	0	0	0,1	0	0
Comma 17	>s	k	44.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va evidenziato che il dispositivo autorizza la Cassa Depositi e prestiti Spa a costituire un patrimonio destinato denominato “Patrimonio Rilancio” (di seguito “Patrimonio Destinato”) cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell’economia e delle finanze, e che a fronte di tali apporti, CDP emette in favore del Ministero dell’economia e delle finanze, strumenti finanziari di partecipazione prevedendo che la loro remunerazione sia condizionata all’andamento economico del Patrimonio Destinato. Per gli aspetti d’interesse, in considerazione della circostanza che l’operazione si configura come partita finanziaria, trattandosi di un’operazione di acquisizione di strumenti finanziari, la norma non produce effetti sull’indebitamento netto, nulla da osservare.

Va sottolineato però che per il finanziamento delle attività del Patrimonio Destinato è consentita l’emissione di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato è concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato, per cui con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la garanzia dello Stato è concessa anche a favore dei portatori dei titoli emessi per il finanziamento delle attività del Patrimonio Destinato nel limite massimo di euro 20 miliardi.

A ogni modo, pur prendendo atto di quanto evidenziato RT circa il carattere eventuale della stessa e la previsione che i rischi di insolvenza non si manifesterebbero, andrebbe acquisita una valutazione riguardo alla prudenzialità della mancata iscrizione di effetti su nessuno dei tre saldi di finanza pubblica, atteso che ciò significherebbe che al momento non sia prevedibile alcuna escussione nei prossimi anni.

Inoltre, va rilevato che ai fini degli apporti di beni, è autorizzata per l’anno 2020 l’assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi, che non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per l’anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche. È autorizzata l’apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale fruttifero su cui confluiscono le disponibilità liquide del Patrimonio Destinato. La remunerazione del conto è allineata al costo delle emissioni di titoli di Stato nel periodo di riferimento.

Sul punto, riguardo ai profili di quantificazione, appare necessario un chiarimento circa l’esatta portata normativa del comma 17 che prevede la possibilità di emettere titoli di Stato “che non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per l’anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio”. Posto che la legge rinforzata di attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione prevede che con apposito articolo nella legge di bilancio è annualmente stabilito l’importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all’estero, al netto dell’importo di quelli da rimborsare (art.15, co. 4, legge 243/2012), andrebbe valutata la compatibilità della norma citata che potrebbe essere considerata elusiva del limite citato.

In ogni caso, posto che la norma determina la creazione di nuovo debito, sembrerebbe comunque necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione in ordine

alla onerosità di tali emissioni, nonché sui profili temporali connessi anche alle scadenze dei titoli conferiti a Patrimonio Destinato – tenuto conto delle necessità comunque di "rimborso" alla scadenza dei titoli conferiti – e le possibili riduzioni delle nuove emissioni per effetto dell'utilizzo di disponibilità che affluiranno sul conto fruttifero di tesoreria.

Inoltre, dal momento che le risorse del Patrimonio Destinato sono gestite su apposito conto di tesoreria centrale fruttifero, la cui remunerazione, da allineare al costo delle emissioni di titoli di Stato nel periodo di riferimento, sarà definita puntualmente con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, andrebbe chiarito se la definizione di un rendimento del conto allineato al costo delle emissioni di titoli di Stato non comporta oneri sui saldi di finanza pubblica atteso che la liquidità depositata sul conto consente di ridurre corrispondentemente le emissioni di titoli di Stato ed è remunerata ad un tasso di interesse allineato a quello delle emissioni che sarebbero state necessarie in assenza della gestione di tesoreria.

Inoltre, per quanto concerne gli effetti di cassa, andrebbero altresì evidenziati in modo più puntuale i conseguenti effetti sul saldo di fabbisogno, sia con riferimento all'emissione dei titoli medesimi (che dovrebbe in linea di principio avere riflessi sul saldo) sia dal punto di vista dell'afflusso di maggiori risorse per la creazione di un apposito conto di tesoreria centrale fruttifero su cui far confluire le risorse del patrimonio destinato, con remunerazione allineata al costo delle emissioni di titoli di Stato.

Con riferimento al profilo fiscale, si prende atto che le esenzioni previste, come indicato, si configurano come rinuncia a maggior gettito.

Sulle integrazioni apportate alle norme nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, ritenendo che le stesse non modificano nè alterano gli effetti²⁶ considerati dalla RT annessa al ddl iniziale per i dispositivi in esame, non ci sono osservazioni.

Articolo 28

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

L'articolo in commento riconosce, al comma 1, un credito d'imposta per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di *leasing* o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai citati contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro conseguiti nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Ai sensi del comma 2 il citato credito d'imposta spetta invece nella misura del 30% dei relativi canoni in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento delle suddette attività.

²⁶ Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 2 luglio 2020, pagina 33.

Il comma 3 specifica che per le strutture alberghiere e agrituristiche nonché per le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator*²⁷ il credito d'imposta di cui ai precedenti due commi spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

Durante l'esame parlamentare è stato introdotto il comma 3-*bis* con il quale si dispone che alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 mln di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame, il credito d'imposta di cui al comma 1 e 2 spetta rispettivamente, nelle misure del 20% e del 10%.

Il credito d'imposta indicato al comma 1 del presente articolo è riconosciuto, ai sensi del comma 4, anche agli enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di *leasing* o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati all'attività istituzionale.

L'ammontare del credito d'imposta riconosciuto ai sensi dei precedenti commi, è commisurato, secondo il comma 5, all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Ai locatari il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Sempre durante l'esame parlamentare è stato novellato il comma in argomento, aggiungendo un periodo con il quale si riconosce il credito d'imposta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 gennaio 2019, nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID19.

Con il nuovo comma 5-*bis* si prevede che, in caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

Il comma 6 specifica che il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); inoltre non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi e delle altre componenti negative di reddito²⁸, fatto salvo quanto previsto al comma 5-*bis* dell'articolo in commento.

Il comma 7 dispone che non trovano applicazione né il limite generale né il limite speciale alla compensazione dei crediti d'imposta²⁹.

Il comma 8 esclude la cumulabilità del credito d'imposta in argomento con quello disciplinato dall'articolo 65 del DL n. 18 del 2020, riconosciuto per le medesime spese sostenute a titolo di canoni di locazione.

Il comma 9 prevede che le disposizioni dell'articolo in commento si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Commissione europea del 19 marzo 2020–C (2020) 1863 - *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche.

Infine il comma 10, modificato in conseguenza delle novelle apportate, valuta gli oneri derivanti dal presente articolo in 1.499 mln di euro per l'anno 2020, in luogo degli originari 1.424,1 mln di euro.

²⁷ Il riferimento alle agenzie di viaggio e turismo e *tour operator* è stato introdotto dall'altro ramo del Parlamento.

²⁸ Rispettivamente agli articoli 61 e 109, comma 5 del TUIR n. 917 del 1986.

²⁹ Di cui all'articolo 1, comma 53 della L. n. 244 del 2007 e dell'articolo 34 della L. n. 388 del 2000.

La RT dopo aver sintetizzato le disposizioni contenute nell'articolo in commento, specifica che per la stima della perdita di gettito conseguente all'introduzione della norma, ha preso in considerazione i dati delle dichiarazioni Redditi, IVA e IRAP 2019 (anno d'imposta 2018), i dati sulle locazioni dagli archivi del Registro (ultimo anno 2017), nonché i dati risultanti dalla banca dati della fatturazione elettronica. In particolare, per la quota di credito d'imposta relativa ai mesi di marzo e aprile, la percentuale di calo del fatturato è stata determinata confrontando i valori rilevati dalla banca dati della fatturazione elettronica del 2020 con quelli riferiti ai corrispondenti mesi del 2019. Per la quota di credito d'imposta relativa al mese di maggio (giugno), tenendo conto della riapertura progressiva delle attività, la percentuale di calo del fatturato è stata determinata come media dei valori rilevati utilizzando la banca dati fatturazione elettronica per i mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019. Suddivide pertanto la stima in base alle diverse tipologie di fattispecie per le quali è riconosciuto il credito in discorso:

- Comma 1 - Locazione di immobili: per stimare gli effetti la RT ha individuato circa 750 mila soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% per i quali i costi sostenuti per canoni di locazione di immobili a uso non abitativo ammontano a 15.439 mln di euro su base annua. Sulla base di tale valore, ha stimato il 60% della quota mensile ed ha calcolato l'ammontare relativo al periodo previsto dalla norma. Scorporando gli effetti del credito di imposta per negozi e botteghe riconosciuto a marzo agli immobili classificati nella catastale C1 per le attività per le quali è stato disposto un provvedimento di chiusura (oneri già coperti dall'art. 65 del DL 18/2020 (Cura Italia)), stima un effetto finanziario netto pari a 1.235,7 milioni di euro.
- Comma 2 - affitto d'azienda: per stimare gli effetti della norma in relazione agli affitti di azienda, in assenza di informazioni puntuali, la RT utilizza i dati presenti nell'archivio del Registro ed assume che l'ammontare complessivo si distribuisce in maniera analoga a quanto rilevato per i canoni di locazione. Gli effetti finanziari negativi sono stimati pari a circa 134,3 milioni di euro.
- Comma 3 - strutture alberghiere: per le strutture alberghiere e agrituristiche con un fatturato superiore ai 5 milioni di euro, non comprese nella stima precedente, stima i seguenti ulteriori effetti:
 - una perdita di gettito pari a circa 38,4 milioni di euro per i canoni di locazione di immobili (comma 1);
 - una perdita di gettito pari a circa 15,7 milioni di euro per i canoni per affitto d'azienda (comma 2).

Quindi, scorporando gli effetti del credito di imposta per negozi e botteghe riconosciuto a marzo agli immobili classificati nella catastale C1 per le attività per le quali è stato disposto un provvedimento di chiusura (oneri già coperti dall'art. 65 del

DL 18/2020 (Cura Italia)), l'effetto finanziario negativo risulta pari a circa 1.424,1 milioni di euro per il 2020³⁰.

Conclude sottolineando che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 265 del presente decreto.

Per le novelle apportate in sede di esame parlamentare non è stata presentata RT integrativa; tuttavia si evince, con riferimento alla modifica del comma 10, che i maggiori oneri relativi alle modifiche sono stimati in complessivi 74,9 mln di euro³¹. Si rileva inoltre che con nota del 6 luglio c.a., la Ragioneria Generale dello Stato ha evidenziato che il Dipartimento delle Finanze ha presentato RT relativamente alle modifiche contenute:

- nel comma 3 relativo all'estensione alle agenzie di viaggio, turismo e tour operator dei benefici del presente articolo; oneri stimati: 8,5 mln di euro per l'anno 2020,
- nel comma 3-*bis* relativo all'estensione alle imprese con ricavi o compensi superiori a 5 mln di euro; oneri stimati: 61,4 mln di euro per l'anno 2020,
- nel comma 5, ultimo periodo relativo all'estensione alle imprese che hanno iniziato l'attività dopo il 1 gennaio 2019 e che hanno sede in zone per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza; oneri stimati: 5 mln di euro per l'anno 2020.

Al riguardo si osserva:

- la RT non dà informazioni circa la stima del credito d'imposta in favore degli enti non commerciali di cui al comma 4; sarebbe necessaria una conferma che detti soggetti sono inclusi nelle quantificazioni presentate per i commi 1, 2 e 3. Inoltre sarebbe utile conoscere la percentuale di incidenza delle strutture alberghiere e agrituristiche per i citati soggetti enti non commerciali e del terzo settore per i quali il credito d'imposta spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi conseguiti.
- La stima presentata con riferimento al comma 2 non consente di verificare l'onere evidenziato in RT in quanto non vengono forniti dati circa la numerosità dei soggetti, il valore degli affitti d'azienda, il peso dei soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente.
- Mancano dati anche con riferimento alla stima degli oneri recati dal comma 3 relativo alle strutture alberghiere e agrituristiche; in particolare non si dà conto della numerosità e del valore dei canoni di locazione, di *leasing* e di concessione di immobili ad uso non abitativo.
- Si chiedono chiarimenti circa la metodologia di calcolo degli oneri recati dal comma 1; utilizzando i dati forniti dalla RT si arriva a determinare una perdita netta di gettito superiore a quella indicata. Infatti se all'ammontare dei canoni di

³⁰ Cioè: $1.235,7 + 134,3 + 38,4 + 15,7 = 1.424,1$ mln di euro.

³¹ Cioè: $1.499 - 1424,1 = 74,9$ mln di euro.

locazione annui corrisposti dai soggetti beneficiari si applica il 60% della quota mensile, moltiplicato per tre mesi di riconoscimento del credito d'imposta e si detrae l'ammontare degli oneri già coperti e relativi alla medesima misura disciplinata dall'articolo 65 del DL 18 del 2020 (si rammenta pari a 356,3 mln di euro di competenza per il 2020), si ottiene un effetto finanziario netto in termini di minor gettito pari a 1.959,6³² mln di euro a fronte degli indicati 1.235,7 mln di euro.

- La RT fornisce la stima del minor gettito in meri termini di competenza (con riferimento al solo anno 2020) senza alcuna ipotesi circa la fruizione in termini di cassa del credito d'imposta maturato che, ai sensi del comma 6 potrà essere utilizzato anche in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Secondo quanto rappresentato in RT sembrerebbe escludersi la possibilità che il credito possa compensare posizioni debitorie di natura fiscale e/o contributiva per gli anni successivi al 2020³³.
- Per le modifiche apportate in sede di esame parlamentare, prive di informazioni e dati a supporto della stima degli oneri valutati dal dipartimento delle Finanze, si richiede un approfondimento di natura quantitativa che permetta di verificare positivamente le stime dei maggiori oneri indicati complessivamente in 74,9 mln di euro nel novellato comma 10 del presente articolo³⁴.

Articolo 28-bis

(Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro tramite distributori automatici)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, dispone che, in caso di contratti di appalto e di concessione che prevedono la corresponsione di un canone a favore dell'appaltante o del concedente e che hanno come oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università e gli uffici e le amministrazioni pubbliche, le amministrazioni concedenti attivino la procedura di revisione del piano economico finanziario prevista dall'articolo 165, comma 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di rideterminare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il solo periodo interessato dalla emergenza epidemiologica da COVID-19, le condizioni di equilibrio economico delle singole concessioni. Tale previsione si attiva qualora i relativi

³² Quindi: $15.439 \text{ mln di euro} / 12 * 60\% = 772 \text{ mln di euro}$ (ammontare mensile di credito d'imposta riconosciuto); $(772 \text{ mln di euro} * 3 \text{ mesi}) - 356,3 \text{ mln di euro} = 1.959,6 \text{ mln di euro}$.

³³ Sul punto si noti che è verosimile immaginare che le posizioni fiscali per l'anno 2020 saranno sicuramente inferiori rispetto a quelle dei precedenti anni, con ciò venendosi a creare dei ridotti margini di utilizzo del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi in cui si sostiene la relativa spesa.

³⁴ Si fa riferimento infine alla citata nota della Ragioneria Generale dello Stato del 6 luglio c.a. in cui si rappresenta che: "riguardo al comma 5, ultimo periodo, appare necessario che la RT di Finanze sia integrata con maggiori informazioni sui criteri adottati per la quantificazione e l'individuazione della platea dei beneficiari. Infatti, la disposizione è mal formulata nella parte in cui richiama genericamente gli eventi calamitosi con stato di emergenza in corso. Considerata la difficoltà a determinare nell'immediato il numero degli eventi richiamati e l'ampiezza della platea dei beneficiari, si ritiene che sono necessarie le valutazioni del Dipartimento della protezione civile per la definizione dell'elenco esatto degli stati di emergenza e dei territori interessati cui si applicherebbe la disposizione in ragione dell'estensione. Allo stato, pertanto, si esprime parere contrario alla modifica del comma 5.

dati trasmessi all'Agenzia delle entrate, mostrino un calo del fatturato conseguito dal concessionario per i singoli mesi interessati dalla citata emergenza superiore al 33 per cento.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si osserva che la revisione da parte delle amministrazioni concedenti del piano economico finanziario, al fine di riequilibrare le condizioni economiche delle singole concessioni, appare suscettibile di determinare in capo alle citate amministrazioni concedenti una riduzione dei canoni originariamente concordati nei contratti di appalto e di concessione. Atteso che la norma dispone altresì che la revisione del predetto piano avvenga senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, andrebbero chiarite le modalità attraverso le quali si effettuerà riequilibrio delle condizioni economiche delle singole concessioni senza determinare in capo alle amministrazioni concedenti alcuna riduzione delle entrate da canone previste a legislazione vigente.

Articolo 29

(Incremento fondo per il sostegno alle locazioni)

Il comma 1, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, incrementa il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge n. 431 del 1998 di ulteriori 160 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 20 milioni destinati dal comma 1-*bis* alle locazioni di immobili abitativi degli studenti fuori sede con un ISEE non superiore a 15.000 euro, tramite rimborso, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce tetto di spesa, del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato, per tutto il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono disciplinate le modalità attuative del presente comma, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio, anche al fine del rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020.

Il comma 2 stabilisce che l'erogazione delle risorse di cui al comma 1 viene effettuata nei termini, nonché secondo le modalità e i coefficienti indicati dall'articolo 65, commi 2-*ter* e 2-*quater*, del decreto-legge n. 18 del 2020.

Il comma 3 rinvia all'articolo 265 per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1.

La RT nulla aggiunge al contenuto dell'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 30

(Riduzione degli oneri delle bollette elettriche)

Il comma 1 prevede che per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della

bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" ed "oneri generali di sistema", nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3, che costituiscono tetto di spesa.

Il comma 2 stabilisce che per le finalità e nei limiti fissati dal comma 1 l'Autorità ridetermina, senza aggravii tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma 1, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020, in modo che:

- a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;
- b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non superi quella che, in vigore delle tariffe applicate nel primo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.

Il comma 3 autorizza per l'attuazione del presente articolo la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265. Il Ministero dell'economia e finanze è autorizzato a versare detto importo sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) nella misura del 50% entro il 17 agosto 2020 e, per il restante 50%, entro il 30 novembre 2020. L'Autorità assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura di cui ai commi 1 e 2 e degli oneri generali di sistema.

La RT chiarisce che la disposizione mira a ridurre il costo del servizio elettrico per le piccole e medie imprese alimentate in bassa tensione, riducendo le "quote fisse" delle bollette elettriche³⁵.

La misura richiede un finanziamento con risorse pubbliche pari a circa 600 milioni di euro per l'anno 2020 per poter essere attuata su un trimestre. La RT prosegue fornendo le seguenti informazioni:

1. Premessa relativa alle attuali modalità di calcolo delle bollette elettriche

Le utenze interessate dalle misure ipotizzate sono identificate sulla base di parametri caratteristici della connessione alla rete elettrica di bassa tensione (c.d. "utente BTAU", ossia per uso non domestico) e corrispondono in larga misura alle piccole medie imprese (PMI)³⁶.

La c.d. "quota fissa" delle bollette elettriche è composta dai diversi elementi che non variano in funzione del volume di energia elettrica prelevata, tra i quali:

- a) Tariffe di rete: *quota fissa* (in euro/punto di prelievo/anno) a copertura dei costi di misura e commercializzazione del trasporto e *quota potenza* (in euro/kW/anno) a copertura dei costi di distribuzione;
- b) Oneri generali: per i clienti non domestici una parte degli oneri riflette la struttura delle tariffe di rete, con quota fissa e quota potenza;

³⁵ Si veda il par. 5 (pag. 13) della Segnalazione 23 aprile 2020, 136/2020/I/com (<https://www.arera.it/it/docs/20/136-20.htm>)

³⁶ Non esiste, tuttavia, una corrispondenza biunivoca: è cioè possibile trovare alcune medie imprese connesse a reti MT così come è possibile che utenze BTAU non siano intestate ad imprese (ad es. servizi generali dei condomini, box/cantine isolate).

- c) Costi di commercializzazione della vendita: per i clienti in maggiore tutela, c'è una quota fissa che riflette i costi fissi dell'esercente (PCV-DISPbt); sul mercato libero la situazione è molto differenziata.

Per quanto riguarda la quota potenza, tra clienti non domestici la situazione è ulteriormente differenziata in funzione della potenza disponibile:

- per la grandissima parte dei clienti con potenza impegnata maggiore di 15 kW (ossia potenza disponibile maggiore di 16,5 kW) e per tutti quelli con potenza impegnata maggiore di 30 kW, la quota potenza viene pagata per ciascun mese in relazione al valore di “picco mensile”;
- per gli altri clienti (quindi, tutti quelli con potenza impegnata fino a 15 kW e una piccola frazione, circa il 10-15%, di quelli con potenza impegnata tra 15 e 30 kW), la quota potenza viene pagata in relazione all'impegno contrattuale (per es. 15 kW per una potenza disponibile di 16,5 kW).

2. Descrizione dell'intervento proposto

La misura oggetto della presente relazione è basata sulla combinazione di due interventi elementari:

- i. per tutti i clienti BTAU, azzerare le quote fisse, indipendenti dalla potenza, limitatamente alle tariffe di rete e degli oneri generali;
- ii. per i clienti BTAU con potenza impegnata superiore a 3 kW (corrispondente a potenza disponibile superiore a 3,3 kW), calcolare le quote potenza sulla base di una potenza “virtuale” fissata convenzionalmente pari a 3 kW, senza che a ciò corrisponda alcuna limitazione del servizio.

È importante sottolineare che per le utenze BTAU con potenza disponibile superiore a 16,5 kW (nella grandissima parte, e comunque sopra i 30 kW di potenza impegnata) la quota potenza della bolletta “si azzerava da sola” se il sito (negozio, officina, albergo, ristorante, ufficio ecc.) rimane chiuso per un intero mese solare. In tali casi la “quota fissa” di rete e oneri si limita alla quota effettivamente fissa, cioè indipendente dalla potenza, oltre alla quota fissa di commercializzazione se in maggiore tutela o se prevista dal contratto di mercato libero.

3. Stima dell'impatto economico

Un intervento quale quello descritto al paragrafo precedente genera un onere stimabile (con buona approssimazione) al momento in circa 200 milioni di euro al mese, ripartiti quasi in parti eguali tra rete e oneri. La tabella seguente fornisce una stima dei gettiti persi nell'ipotesi di una applicazione della misura in discussione per 3 mesi.

Classi di tipologia contrattuale	potenza impegnata	Gettito rete perso	Gettito oneri perso	Gettito totale perso
		M€/trim.	M€/trim.	M€/trim.
BTA 1-2	<= 3 kW	20	21	41
BTA 3-6*	>3 e <=15-30 kW	191	204	395
BTA 6	>30 kW	80	84	164
	TOTALE	290	310	600

*Vengono incluse convenzionalmente in questa classe tutte le utenze BTAU la cui potenza disponibile è definita contrattualmente ed è dunque indipendente dagli effettivi prelievi mensili. Tale classe include dunque anche una piccola parte delle utenze indicate con la sigla BTA6 (cioè con potenza impegnata superiore a 15 kW e in ogni caso mai superiore a 30 kW).

Con riferimento agli importi indicati in tale tabella è necessario precisare che:

- tutti i calcoli di gettito perso sono valutati per raffronto rispetto a quanto sarebbe stato incassato qualora nel 2020 si fossero registrati i medesimi volumi di clienti e di energia prelevata del 2019;
- i gettiti persi per la prima classe (indicata come BTA1-2) discendono dal fatto che questa beneficia solo degli effetti derivanti dalla misura indicata come i. nel precedente paragrafo 2;
- i gettiti persi per la seconda classe (indicata come BTA3-6) discendono dal fatto che questa beneficia a pieno titolo di entrambe le misure (i. e ii.) indicate al precedente paragrafo 2;
- i gettiti persi per la terza classe (indicata come BTA6 con potenza impegnata >15-30 kW) sono imputabili solo in parte alle misure precedentemente descritte, perché una parte dei gettiti si sarebbe in ogni caso persa per effetto della naturale riduzione dei prelievi di potenza derivante dall'attuazione delle misure emergenziali di contenimento dell'epidemia³⁷; la distinzione tra questi due effetti non può essere compiuta in anticipo, ma potrà essere valutata solo ex-post sulla base delle effettive rilevazioni dei prelievi.

La RT conclude affermando che dal presente articolo derivano oneri per la finanza pubblica pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020, ai quali si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Al riguardo, preso atto dei chiarimenti estremamente tecnici forniti dalla RT, sui quali non si dispone di elementi di riscontro, si ritiene comunque che la norma non dovrebbe presentare criticità per i profili di competenza, atteso che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa, che l'Autorità ha la possibilità di modulare le modifiche tariffarie in modo da contenere gli oneri entro il predetto limite di spesa e che la RT afferma che tutti i calcoli di gettito perso sono stati valutati per raffronto rispetto a quanto sarebbe stato incassato qualora nel 2020 si fossero registrati i

³⁷ I gettiti persi per questa classe sono, cioè, da considerare il frutto di due effetti concomitanti: l'applicazione della misura i. e la riduzione della potenza considerata ai fini del calcolo della bolletta, derivante in parte dall'attuazione della misura ii. (per le imprese che rimangono attive nel corso del periodo considerato) e in parte dalla naturale riduzione dei prelievi di potenza (per le imprese che invece rimangono chiuse).

medesimi volumi di clienti e di energia prelevata del 2019, il che conduce ad una sovrastima della perdita di gettito effettiva, dato il perdurare del rallentamento economico rispetto al 2019.

Articolo 30-bis
(Fondo per la compensazione dei pagamenti effettuati con carte di credito o di debito)

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame in prima lettura.

Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per la parziale compensazione, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, che costituisce limite massimo di spesa, dei costi sostenuti dagli esercenti attività commerciali per le commissioni dovute per il pagamento delle transazioni effettuato con carte di credito o di debito a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020.

Il comma 2 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'utilizzo del fondo di cui al comma 1 in relazione al volume di affari degli esercenti in misura proporzionale al volume di affari generato dai pagamenti con carte di credito o di debito, e tenendo conto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 1.

Il comma 3 prevede che gli esercenti, tramite le rispettive associazioni di categoria, sottoscrivono protocolli volontari per definire con equità e trasparenza il costo massimo delle commissioni.

Il comma 4 dispone che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le spese indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che l'articolo in esame provvede alla previsione di una autorizzazione predisposta espressamente come limite massimo di spesa per il 2021, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, andrebbe richiesta una specifica RT anche al fine di consentire un apprezzamento del grado di congruità delle risorse stanziare, a fronte della platea dei potenziali beneficiari e dei fabbisogni di spesa unitari annui individuabili sulla base agli oneri medi sostenuti, in ragione annua, dalle imprese per le commissioni bancarie applicate alle transazioni da queste effettuate con pagamenti elettronici.

Sul comma 3, venendo ai profili di copertura, posto che ivi si prevede che al relativo onere per il 2021 si provvede a carico della dotazione del fondo per le esigenze indifferibili, andrebbe confermata l'esistenza delle disponibilità a valere del medesimo anno, nonché conferme in merito all'adeguatezza dei rimanenti stanziamenti previsti per il 2021 a fronte degli interventi di spesa eventualmente già programmati.

Articolo 31
(Rifinanziamento fondi)

Il comma 1 incrementa la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020 (destinato alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A.) in misura pari a 30

miliardi di euro per il 2020, di cui 1,7 miliardi destinati alla sezione speciale istituita dall'articolo 35, comma 5 (in favore delle imprese di assicurazione del ramo credito).

Il comma 2 incrementa il Fondo di garanzia PMI di 3,95 miliardi di euro per il 2020. Al fine di garantire una maggior efficienza nella gestione delle risorse del Fondo, adeguando le sue disponibilità al profilo temporale delle perdite attese, possono essere assunti impegni a carico del medesimo Fondo anche a fronte di autorizzazioni di spesa pluriennali del bilancio dello Stato, in base alla valutazione della probabilità di escussione delle garanzie, articolata per annualità, effettuata dagli organi di gestione dello stesso Fondo.

Il comma 3 assegna all'ISMEA ulteriori 250 milioni di euro per il 2020. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 23 del 2020, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

Il comma 3-*bis*, al fine di sostenere il settore agricolo e agroalimentare, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese, incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione finanziaria del Fondo per la competitività delle filiere agricole di cui all'articolo 1, comma 507, della legge n. 160 del 2019.

Il comma 4 assegna al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013, la somma di 100 milioni di euro nel 2020.

Il comma 4-*bis*, per sostenere i finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, incrementa di 30 milioni di euro per il 2020 la dotazione dell'apposito comparto del Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge n. 289 del 2012, che fornisce garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive. Al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per il corrispondente importo, delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020 (1.730 milioni di euro per garanzie a imprese), giacenti nel conto corrente di tesoreria intestato al fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, da riassegnare al pertinente capitolo di spesa.

Il comma 5 rinvia all'articolo 265 per la copertura degli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

La RT nulla aggiunge al contenuto dell'articolo.

Al riguardo, in relazione alla copertura degli oneri di cui al comma 4-*bis*, si osserva che, anche se il Fondo di garanzia PMI opera nei limiti delle risorse disponibili, la sottrazione dall'apposita sezione operata dal suddetto comma di 30 milioni di euro potrebbe determinare tensioni sulla citata linea di finanziamento. In ogni caso, infatti, se anche l'apposita sezione opera nei limiti delle risorse disponibili, il depauperamento delle stesse non potrà non indurre gli istituti di credito ad una maggiore prudenza nell'accordare i previsti finanziamenti, mentre, nel caso contrario, i riflessi sulla finanza pubblica appaiono evidenti.

Circa il rifinanziamento del Fondo per le garanzie SACE e CDP istituite dal "decreto liquidità", disposto dal comma 1, si evidenzia che i relativi effetti sono iscritti solo sul saldo netto da finanziare, coerentemente con l'impostazione seguita relativamente alla norma istitutiva (art. 1 del DL n. 23/2020): nel corso dell'esame

parlamentare del provvedimento, il Governo ha affermato – fra l’altro – che le garanzie oggetto della disposizione sono state considerate “non standardizzate”, di conseguenza, in linea con le regole del SEC 2010, non sono stati contabilizzati effetti in termini di indebitamento netto e che, in coerenza con la costante prassi seguita per il trattamento contabile di tale tipologia di operazioni, non sono stati iscritti effetti in termini di fabbisogno. Tale impatto, connesso alle eventuali escussioni, non è infatti prevedibile né nell’*an* né nel *quantum*, né nel profilo temporale.

Articolo 31-bis (Confidi)

Il comma 1, sostituendo il comma 6 dell'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, stabilisce, fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, che i confidi iscritti nell'albo possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, mentre la versione attuale del comma aggiunge che tali forme di finanziamento sono erogabili nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia.

La RT non considera l'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 32 (Disposizioni in materia di Garanzia cartolarizzazione sofferenze – GACS)

Il comma 1 autorizza il MEF ad acconsentire alle modifiche che prevedano la sospensione per una o più date di pagamento dei meccanismi di subordinazione e di differimento dei pagamenti dovuti ai soggetti incaricati della riscossione (cosiddetti *servicer*) dei crediti ceduti condizionati ad obiettivi di *performance*, nel rispetto di tre condizioni³⁸. In particolare, la sospensione dei meccanismi che condizionano la remunerazione dei *servicer* al raggiungimento di obiettivi di performance nella riscossione o recupero dei crediti ceduti, può essere accordata dal MEF qualora: le date di pagamento

³⁸ Il decreto-legge n. 18 del 2016 ha disciplinato la concessione di una garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione delle sofferenze bancarie, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza – GACS). Per "cartolarizzazione" si intende un'operazione mediante la quale una società (detta originator) trasforma una attività finanziaria o reale non negoziabile (ad esempio i finanziamenti concessi da una banca) in strumenti finanziari negoziabili. Le garanzie possono essere chieste dagli istituti che cartolarizzano e cedono i crediti in sofferenza, a fronte del pagamento di una commissione periodica al Tesoro, calcolata come percentuale annua sull'ammontare garantito. Il prezzo della garanzia è di mercato, come anche ribadito dalla Commissione europea per rendere compatibile la misura con la disciplina degli aiuti di Stato. Si prevede che il prezzo della garanzia sia crescente nel tempo, allo scopo di tener conto dei maggiori rischi connessi a una maggiore durata dei titoli e di incentivare un rapido recupero dei crediti in sofferenza. Al fine del rilascio della garanzia, i titoli devono avere preventivamente ottenuto un rating uguale o superiore all'*investment grade* da un'agenzia di rating indipendente e inclusa nella lista delle agenzie accettate dalla BCE secondo i criteri che le agenzie stesse sono tenute ad osservare. Per finanziare l'intervento della GACS è stato istituito un apposito Fondo presso il MEF con una dotazione iniziale di 220 milioni di euro, ulteriormente alimentato dai corrispettivi annui delle garanzie di volta in volta concesse. La gestione del Fondo, con il decreto attuativo del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 agosto 2016, è stata affidata a CONSAP S.p.A., società a capitale interamente pubblico alla quale sono state affidate le ulteriori attività necessarie ai fini dell'attuazione dell'intervento.

cadano tra la data di entrata in vigore del decreto in esame e il 31 luglio 2021; le modifiche non comportino un peggioramento del rating dei titoli senior; la temporanea sospensione sia motivata dal rallentamento dei recuperi causato dalle misure normative introdotte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica legata al COVID-19.

Il comma 2 incarica CONSAP S.p.A. di provvedere alle attività necessarie ai fini dell'attuazione dell'articolo a valere sulle sole risorse disponibili a legislazione vigente.

La RT evidenzia che con il decreto-legge n. 18 del 14 febbraio 2016 (“Decreto GACS”), insieme ad altre misure a sostegno del sistema bancario italiano, è stato introdotto nell'ordinamento un regime di concessione della garanzia dello Stato (indicata nello stesso decreto-legge con l'acronimo “GACS” – Garanzia Cartolarizzazione Sofferenze) sui titoli *senior* emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione delle sofferenze bancarie, finalizzato a facilitare la dismissione da parte delle banche italiane dell'ingente *stock* di crediti deteriorati accumulato.

Per il periodo di applicazione dello schema di garanzia, il Ministero dell'economia e delle finanze (“MEF”) è stato autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sui titoli senior emessi da società di cartolarizzazione nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione effettuate ai sensi della legge 130 del 1999 ed aventi ad oggetto crediti pecuniari, compresi i crediti derivanti da contratti di leasing, classificati come sofferenze e detenuti da banche o intermediari finanziari aventi sede legale in Italia.

Per essere ammessa al beneficio della garanzia statale un'operazione di cartolarizzazione dove inoltre rispettare specifici requisiti di struttura previsti dal Decreto GACS; la sussistenza dei requisiti è verificata, previa istruttoria, dalla CONSAP, che il MEF ha individuato e di cui si avvale per la gestione dell'intervento.

I contratti delle operazioni di cartolarizzazione ammesse al beneficio sono pertanto negoziati e stipulati liberamente dalle parti, fermo il rispetto dei suddetti requisiti.

Il decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, ha modificato ed integrato il Decreto GACS incrementando le misure di monitoraggio delle operazioni ammesse al beneficio e prevedendo, tra gli ulteriori requisiti di struttura per le nuove operazioni, anche l'introduzione di obiettivi di *performance* il cui mancato rispetto è causa di sostituzione del soggetto incaricato della riscossione dei crediti (*servicer*) ovvero di differimento di quella parte dei compensi ad esso dovuti condizionata ad obiettivi di performance. In particolare il comma 1-*bis* dell'articolo 7 del Decreto GACS prevede che i pagamenti dovuti al *servicer* debbono essere “in tutto o in parte, condizionati a obiettivi di *performance* nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti; in ogni caso, qualora ad una data di pagamento” di tali somme “il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all'articolo 5, comma 1, risulti inferiore al 90 per cento, i pagamenti che sono condizionati ad obiettivi di performance sono differiti, per la parte che rappresenta un ammontare non inferiore al 20 per cento dei pagamenti complessivi..., fino alla data di completo rimborso del

capitale dei Titoli *senior* ovvero alla data in cui il suddetto rapporto risulti superiore al 100 per cento”.

I recenti provvedimenti assunti dal Governo per contrastare la crescita della curva pandemica hanno previsto, tra gli altri, una sospensione di termini e delle attività giudiziarie che ritarda corrispondentemente le procedure di recupero giudiziale che i *servicers* avevano già intentato o che si accingevano ad avviare.

Considerata l'importanza del ruolo svolto dal *servicer* nell'operazione di cartolarizzazione a beneficio di tutti i portatori dei titoli e ritenendo che una subordinazione dei compensi dovuta esclusivamente a ritardi dovuti ai rinvii ed alle sospensioni imposti per legge possa nel caso concreto costituire un disincentivo al più efficiente recupero dei crediti, la norma consente la temporanea disapplicazione del meccanismo di subordinazione e differimento previsto al comma 1-*bis* dell'articolo 7 del Decreto GACS.

L'opportunità di procedere eventualmente a modifiche del regolamento dei titoli o dei contratti dell'operazione che prevedano la sospensione per una o più date di pagamento di tali meccanismi di subordinazione e di differimento è oggetto di autonoma valutazione ed accordo delle parti dell'operazione secondo quanto previsto nei contratti e nel regolamento dei titoli. L'intervento normativo si limita a consentire al Ministero di autorizzare le modifiche ai contratti così concordate tra le parti, nel rispetto dei limiti previsti dalla norma, previa verifica di CONSAP.

Conclude riferendo che la norma attiene esclusivamente rapporti tra parti private e non prevede maggiori o nuovi oneri per l'erario, così come non prevede aggravii di rischio per la posizione dello Stato garante. Le attività istruttorie che CONSAP sarà chiamata ad assicurare saranno condotte con le risorse già previste dell'attuale disciplinare tra il MEF e CONSAP per l'affidamento della specifica gestione, come precisato nel comma 2.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto anche conto che all'introduzione dei meccanismi incentivanti (ad opera del DL n. 22/2019) non sono stati ascritti effetti finanziari³⁹.

³⁹ A suo tempo, si rilevava in fatti che "la garanzia concessa è da ritenersi di natura contabile non standardizzata ai fini dell'indebitamento netto, secondo le regole del SEC2010, e pertanto la stessa non presenta al momento effetti d'impatto apprezzabili su tale saldo, rinviati al momento della sua eventuale escussione, nè ai fini del fabbisogno, e considerato gli effetti del dispositivo si iscrivono appieno nel solo limite delle risorse che sono già previste ai sensi della normativa vigente per la copertura dei rischi di escussione delle garanzie prestate dall'erario (Fondo di cui all'art. 37, comma 6 del decreto — legge n. 66/2014)". Cfr. Nota di Lettura n. 66., pagina 21.

Articolo 33

(Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato, nonché disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi)

Il comma 1 stabilisce che fino 31 luglio 2020 (vale a dire, fino al termine dello stato di emergenza), specifici contratti relativi alla prestazione di servizi finanziari e assicurativi si intendono validamente conclusi se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo laddove risultino rispettate alcune specifiche condizioni.

Il comma 2 prevede che la disciplina di cui al comma 1 si applica, altresì, ai fini dell'articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'articolo 1888 del codice civile, ai sensi del quale è stabilito che il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto e che l'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto, nonché tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza.

Il comma 2-*bis*, inserito nel corso dell'esame in prima lettura⁴⁰, nell'ambito delle misure di cui al presente articolo volte a semplificare gli adempimenti concernenti i contratti finanziari e assicurativi, prevede che gli articoli 4-*sexies*, 4-*septies*, 4-*decies*, 193-*quinquies* e 194-*septies* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella formulazione vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165, e le disposizioni regolamentari emanate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi del menzionato articolo 4-*sexies*, comma 5, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2020.

La RT certifica che l'articolo prevede disposizioni che – tenendo conto delle limitazioni imposte dai recenti Decreti della Presidenza del Consiglio per far fronte alla situazione di emergenza conseguente all'epidemia di COVID-19 – introducono modalità semplificate di conclusione dei contratti aventi ad oggetto la prestazione dei servizi di investimento, di adesione ad organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e assicurativi.

Vengono disciplinati: modalità semplificate e speciali di prestazione del consenso, di consegna, da parte dell'intermediario, della documentazione contrattuale rilevante; di esercizio dei diritti di legge o contrattuali da parte del cliente, ivi compreso, ove applicabile, il diritto di recesso.

La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica, trattandosi d'interventi di natura meramente ordinamentale.

Le integrazioni sono al momento sprovviste dei **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni in esame, non ci sono osservazioni.

⁴⁰ Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 29 giugno 2020, pagina 8.

Articolo 33-bis
(Disposizioni in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali)

Il comma 1 proroga, per un periodo di tre mesi, senza oneri per l'assicurato e su sua richiesta, i termini di validità dei contratti di assicurazione obbligatoria dei titolari di licenza per la produzione, il deposito o la vendita di fuochi artificiali di cui agli articoli 47 e 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonché di quelli di assicurazione obbligatoria a copertura della responsabilità civile verso terzi per l'attività pirotecnica, in scadenza dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020. La proroga del contratto ai sensi del presente comma è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato, che restano esercitabili.

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 34
(Disposizioni in materia di Buoni postali fruttiferi postali)

Il comma 1 stabilisce che i contratti relativi al servizio di collocamento dei Buoni postali fruttiferi dematerializzati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2020 (termine del periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020), possono essere stipulati anche mediante telefonia vocale in deroga all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. n. 144 del 2001 (concernente i servizi di bancoposta), previo accertamento con le medesime modalità della identità del sottoscrittore, purché il consenso del sottoscrittore reso telefonicamente sia attestato mediante registrazione vocale, con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità, custodita dal proponente. La norma prevede altresì che, prima che il sottoscrittore sia vincolato dal contratto di collocamento concluso telefonicamente, gli dovranno essere fornite le informazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori di cui al decreto legislativo 206 del 2005, ivi comprese le informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso.

Il comma 2 precisa che resta salva l'applicazione, in quanto compatibili, delle previsioni del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, ivi incluso l'art. 67-*quaterdecies* sul pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza.

Il comma 3 dispone infine che i buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza.

La RT per i profili di quantificazione, in particolare, concernenti i commi 1 e 2, riferisce che, in deroga all'art. 2, comma 3 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, la norma proposta è volta a consentire in via temporanea la stipula dei contratti di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati, per via telefonica nel rispetto delle previsioni sulla comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari disposte dal Codice del consumo per la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.

Sul comma 3 afferma che ivi si riconosce ai detentori di buoni fruttiferi postali che si prescrivono nel periodo di emergenza, un ulteriore periodo di due mesi per la riscossione degli stessi.

La proposta normativa ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica consentendo, peraltro, un aumento del risparmio postale e di conseguenza maggiori risorse, tra l'altro, per il sostegno al finanziamento delle infrastrutture, dei servizi pubblici locali e in generale a supporto del sistema imprenditoriale.

La proposta normativa consente allo stesso tempo di evitare un ingiustificato danno per i detentori dei buoni postali fruttiferi che si prescrivono durante il periodo dell'emergenza Covid-19, in una fase dove peraltro risulta fondamentale proteggere le condizioni economiche delle famiglie.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale delle norme, non ci sono osservazioni.

Articolo 35

(Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali)

Il comma 1 prevede che, al fine di preservare la continuità degli scambi commerciali tra aziende e di garantire che i servizi di assicurazione del credito commerciale continuino ad essere disponibili per le imprese colpite dagli effetti economici dell'epidemia Covid-19, SACE S.p.A. concede in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine autorizzate all'esercizio del ramo credito che abbiano aderito mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui al comma 3, una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dal 19 maggio al 31 dicembre 2020 ed entro il limite massimo di 2 miliardi di euro; la garanzia è prestata in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi seguenti.

Il comma 2 accorda di diritto sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1 la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle imprese di assicurazione del ramo credito. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.

Il comma 3 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione di ulteriori modalità attuative e operative, e di eventuali elementi e requisiti integrativi, per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente articolo.

Il comma 4 subordina l'efficacia della garanzia all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE.

Il comma 5 istituisce per le finalità di cui al presente articolo, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, una sezione speciale, con autonoma

evidenza contabile a copertura delle garanzie relative alle imprese di assicurazione del ramo credito con una dotazione stabilita ai sensi dell'articolo 31, comma 1, alimentata, altresì, con le risorse finanziarie versate dalle compagnie di assicurazione a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio.

La RT afferma che la disposizione mira a creare uno strumento di “riassicurazione” di Stato (in analogia ai modelli adottati o in fase di adozione in altri Paesi europei in base alla Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del covid-19”) con l'obiettivo di preservare il sistema del finanziamento interaziendale e di consentire la continuità degli scambi commerciali necessari per garantire l'integrità del sistema produttivo del Paese.

In particolare, al fine di favorire l'accesso alle coperture assicurative emesse a protezione della liquidità delle aziende italiane, si propone la creazione di uno specifico e separato “strumento di garanzia statale per l'assicurazione crediti commerciali a breve termine”, che, con adeguata dotazione finanziaria, consenta al sistema di mantenere le linee di credito coperte dalle compagnie di assicurazione ai livelli in essere antecedentemente all'emergenza sanitaria.

La proposta replica il modello già attivato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020 nei confronti del sistema bancario, incentrato su una garanzia SACE che incorpora a sua volta una garanzia dello Stato, in un contesto emergenziale e temporaneo, soggetto ad autorizzazione UE ai sensi dell'articolo 108 del TFUE.

Allo scopo è prevista una sezione speciale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, con una propria dotazione finanziaria definita dall'articolo 31 in 1,7 miliardi di euro di risorse pubbliche, alle quali si aggiungeranno anche i premi ceduti dalle compagnie di assicurazione quale corrispettivo della garanzia, destinata all'integrale copertura dell'impegno assunto dallo Stato.

La RT conclude che conseguentemente gli oneri derivanti dalla disposizione sono già stati considerati nell'ambito dell'articolo 31.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che l'articolo 31 incrementa da 1 a 30 miliardi di euro la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, destinando all'apposita sezione speciale di cui al comma 5 del presente articolo la somma di 1,7 miliardi di euro, che sembra ampiamente appropriata rispetto alle esigenze ipotizzabili.

In relazione alla contabilizzazione sui saldi, considerato che lo stanziamento di cui all'articolo 31 (che copre appunto anche le garanzie in esame) non ha effetti sull'indebitamento netto e sul fabbisogno, andrebbe acquisita conferma che anche le garanzie in esame siano non standardizzate e che la loro escussione non sia prevedibile nell'*an*, nel *quantum* e nel *quando* (elementi ai quali il Governo, nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 23 del 2020 ha correlato la mancata iscrizione di effetti sul fabbisogno).

In ogni caso, la mancata imputazione di effetti in termini di fabbisogno andrebbe comunque valutata sotto il profilo della prudenzialità.

Articolo 36

(Partecipazione al Fondo di Garanzia paneuropeo della Banca Europea per gli Investimenti e allo strumento di sostegno temporaneo per attenuare il rischio di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE))

Il comma 1 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a stipulare con la Banca europea per gli Investimenti (BEI) gli accordi necessari a consentire la partecipazione italiana al Fondo di Garanzia paneuropeo, costituito dal Gruppo Banca Europea per gli Investimenti per il sostegno agli Stati membri nel fronteggiare la crisi derivante dalla pandemia COVID-19. In attuazione dei predetti accordi il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, incondizionata e a prima richiesta, a favore della Banca Europea per gli investimenti. Il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a stipulare l'accordo con la Commissione europea concernente le modalità di pagamento della controgaranzia che gli Stati membri possono prestare quale contributo dello strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di COVID-19 e a rilasciare la relativa garanzia dello Stato.

Il comma 2 istituisce, per le finalità di cui al comma 1, un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 1 miliardo di euro per il 2020. Annualmente, con la legge di bilancio, sulla base dell'evoluzione delle misure di cui al comma 1, possono essere stanziati ulteriori risorse a presidio delle garanzie dello Stato o per il rimborso delle linee di liquidità concesse dalla Banca europea degli investimenti in caso di escussione ai sensi degli accordi stipulati nell'ambito del Fondo di garanzia paneuropeo di cui al comma 1. Per la gestione del fondo di cui al presente comma è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente di tesoreria centrale.

Il comma 3 rinvia all'articolo 265 per la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1 miliardo di euro per il 2020.

La RT ricorda che l'autorizzazione concerne anche la concessione della garanzia dello Stato richiesta dagli accordi in questione, nel limite delle quote di spettanza dell'Italia pari a 4.695 milioni per l'accordo con la BEI e a 3.184 milioni di euro per l'accordo per lo strumento SURE. Le cifre sopra riportate rappresentano il livello massimo dell'impegno richiesto all'Italia in termini di importo garantito.

Considerato il grado di rischio associato alle predette garanzie (la garanzia SURE è sovrana e quindi il rischio garantito è quello del default di uno Stato beneficiario), nonché la tempistica prevista per le eventuali escussioni, la disposizione istituisce un fondo con una dotazione di 1 miliardo di euro per il 2020. Annualmente, con la legge di bilancio, sulla base dell'evoluzione delle misure di cui al comma 1, potranno essere stanziati ulteriori risorse a presidio delle garanzie dello Stato o per il rimborso delle linee di liquidità concesse dalla BEI in caso di escussione ai sensi degli accordi stipulati nell'ambito del Fondo di garanzia pan europeo di cui al comma 1.

La RT conclude puntualizzando che gli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 miliardo di euro e coperti ai sensi dell'articolo 265, impattano soltanto sul SNF.

Al riguardo, si osserva che la disposizione di cui al comma 1 vincola lo Stato italiano al rispetto degli accordi stipulati con la BEI e per il SURE, con conseguente obbligo di fornire le garanzie richieste, fino al limite previsto per l'Italia, pari a circa 7,9 miliardi di euro complessivi. Anche escludendo l'insorgere di necessità finanziarie per l'escussione delle garanzie fornite, la previsione per cui con legge di bilancio possono essere stanziati ulteriori risorse a presidio delle garanzie dello Stato, atteso che l'Italia potrebbe essere chiamata a fornire tali garanzie fino a 7,9 miliardi di euro complessivi, pone rilevanti problemi in termini di irrigidimento delle scelte di allocazione delle risorse con la legge di bilancio, coinvolgendo l'obbligo in questione un importo massimo aggiuntivo di 6,9 miliardi di euro, con evidenti, sia pur eventuali, criticità nella predisposizione della legge di bilancio, che di fatto sarebbe vincolata al reperimento del corrispondente importo a copertura.

Pertanto, in relazione a ciò e alla probabilità che si determini la necessità di disporre la predetta integrazione di risorse, andrebbero acquisiti ulteriori elementi di valutazione. Va sottolineato che per quanto riguarda l'accordo con la BEI, per cui sono stanziati 4.695 milioni di euro, la relazione illustrativa afferma che: "Dato l'elevato livello di rischio atteso, la probabilità che il Fondo registri perdite finanziarie è elevata. Nel caso una garanzia venga chiamata, la BEI anticiperebbe gli importi al beneficiario garantito e chiederebbe agli Stati membri aderenti al Fondo il versamento della rispettiva quota garantita, a intervalli di tempo regolari, da concordare."

D'altra parte, invece per SURE, per cui sono previsti 3.184 milioni di euro, il grado di rischio dovrebbe essere molto più basso in quanto collegato al rischio di fallimento di uno Stato sovrano, come affermato dalla RT.

Per quanto riguarda l'assenza di effetti sul fabbisogno (corrispondenti all'assenza di escussioni), anche se conforme ai criteri di contabilizzazione adottati, andrebbe comunque acquisito l'avviso del Governo circa l'effettiva prudenzialità di tale mancata registrazione tenuto conto che se, da un lato, le garanzie relative al SURE appaiono di improbabile escussione (trattandosi di crediti verso Stati membri dell'UE), dall'altro, come visto le garanzie per il Fondo della BEI, hanno un'elevata probabilità di escussione.

Andrebbero infine forniti chiarimenti in merito alle modalità di accesso e di contabilizzazione sui saldi che verranno adottate nel caso di eventuale ricorso al SURE e conseguente utilizzo delle somme per la copertura di parte degli oneri correlati agli ammortizzatori sociali.

Articolo 37

(Partecipazione dell'Italia all'International Finance Facility for Immunization)

Il comma 1 autorizza l'estensione dal 2026 al 2030 della partecipazione dell'Italia *all'International Finance Facility for Immunization (IFFIm)*, già prevista dalla legge finanziaria per il 2006, con un contributo globale di euro 150 milioni, da erogare con versamenti annuali fino al 2030, portandone la quota annuale da 27,5 a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. E' inoltre autorizzato il versamento aggiuntivo di 5 milioni per l'anno 2020.

Il comma 2 reca la copertura di spesa, ivi stabilendosi che agli oneri derivanti dal comma 1 si provveda: quanto a 30 milioni di euro annui dal 2026 al 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, istituito presso il MEF dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282/2004 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica); quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per l'anno 2020, a allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MEF.

La RT certifica che la disposizione autorizza l'estensione della partecipazione dell'Italia all'*International Finance Facility for Immunization* (IFFIm), prevista dall'articolo 1, comma 99, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con un contributo globale di euro 150 milioni, da erogare con versamenti annuali fino al 2030, valutati in euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2026. Evidenzia, inoltre, che è autorizzato il versamento aggiuntivo all'IFFIm per l'anno 2020 di euro 5 milioni, per il finanziamento della *Coalition for Epidemic Preparedness* (CEPI).

Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:

- a) quanto a 30 milioni di euro annui dal 2026 al 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004
- b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(mln di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Comma 1	>s	c									
Comma 1	>s	c	5			5			5		
Comma 2	<s	c									
Comma 2	<s	c	-5			-5			-5		

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la norma si configura come limite massimo di spesa e considerato che la spesa relativa all'estensione della partecipazione dell'Italia all'*International Finance Facility for Immunization* (IFFIm), si riferisce a un arco temporale che parte dal 2026, nonché tenuto conto del trattamento

contabile riservato all'operazione conforme alla decisione *Eurostat* del 2 agosto 2005⁴¹, non ci sono osservazioni.

Quanto ai profili di copertura, premesso si provvede per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, mediante riduzione di 30 milioni del Fondo per interventi strutturali di politica economia (F.I.S.P.E., cap. 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) e quanto a 5 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento vigente del fondo speciale di parte corrente, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, andrebbe richiesta conferma circa le disponibilità a valere dei predetto strumenti per il periodo considerato, e che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati per il medesimo arco temporale.

Articolo 38, commi 1-6 e 10-19 **(Rafforzamento del sistema delle start up innovative)**

Il comma 1, per il rafforzamento degli interventi in favore delle start-up innovative, destina alla misura di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 risorse aggiuntive pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, destinate al rifinanziamento delle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato.

Il comma 2, per sostenere le start up innovative, destina alle stesse, per l'anno 2020, 10 milioni di euro per la concessione di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto finalizzate all'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, *innovation hub*, *business angels* e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative. Le predette agevolazioni sono concesse ai sensi della normativa europea in materia di aiuti «de minimis», alle condizioni e con le modalità e i termini definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Il comma 2-*bis*, al fine di promuovere il sistema delle start-up italiane e, più in generale, le potenzialità del settore dell'impresa innovativa nell'affrontare l'emergenza derivante dal COVID-19 e la fase di rilancio, destina fino al 5% delle risorse di cui al comma 2 al finanziamento di iniziative:

- a) di comunicazione sul sistema italiano delle start-up, con specifica attenzione alle iniziative avviate al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dal COVID-19 e a quelle finanziate con le risorse di cui al comma 2;
- b) di promozione e valorizzazione delle attività delle imprese innovative, delle start-up e del sistema di cui al comma 2, anche al fine di promuovere il raccordo tra imprese innovative e imprese tradizionali;
- c) di informazioni relative alle iniziative condotte in questo settore in attuazione di quanto stabilito ai sensi del comma 2.

⁴¹ Si rammenta che, in occasione dell'istituzione dell'IFFIm, la contabilizzazione dei contributi statali all'Istituzione fu oggetto di una decisione Eurostat (2 agosto 2005): in tale circostanza, l'Istituto europeo di statistica chiarì che le donazioni all'IFFIm (in favore della *Global Alliance for Vaccines and Immunization e del Vaccine Fund*) sarebbero state registrate come spesa degli Stati donatori al tempo dell'effettiva erogazione delle donazioni, con effetto sul deficit dell'esercizio medesimo, e non in anni precedenti (ossia nè quando il Governo nazionale assume un impegno di donazione – “pledge” – nè quando l'IFFIm effettua pagamenti che, sulla base della sua peculiare struttura finanziaria, sono sostenuti dalle donazioni, anche successive, dei donatori). Inoltre, Eurostat chiarì che le donazioni avrebbero dovuto essere considerate spese correnti. Si evidenzia, dunque, che il trattamento contabile del contributo all'IFFIm risponde appieno alla decisione Eurostat.

Il comma 3, per le medesime finalità di cui al comma 1, assegna al Fondo di sostegno al venture capital, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge n. 145 del 2018, risorse aggiuntive pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante l'erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell'apporto effettuato, a beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012 e delle PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2015. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente comma, ivi compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma e le risorse di investitori regolamentati o qualificati. La misura massima dei finanziamenti agevolati di cui al comma 2 che ciascuna start-up innovativa e piccola e media impresa innovativa può ottenere è pari a quattro volte l'importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa, con il limite massimo di 1 milione di euro per singolo investimento.

Il comma 4, al fine di incentivare le attività di ricerca e sviluppo per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, considera anche le spese relative a contratti di ricerca *extra muros* stipulati con start-up innovative nel novero di quelle computabili nella misura del 150% per la percezione del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo di cui ai commi 198 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019.

Il comma 5 proroga di 12 mesi il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative. Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall'accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi. Ai fini del presente comma, la proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente.

Il comma 6, ai fini del rilascio delle garanzie del Fondo di garanzia PMI in favore delle start-up innovative e delle PMI innovative, riserva una quota pari a 200 milioni di euro a valere sulle risorse già assegnate al Fondo, alla quale le predette imprese accedono sulla base delle modalità, tempo per tempo vigenti, ivi incluse le disposizioni applicabili previste dall'articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020.

Il comma 10 interviene sulla disciplina relativa al cd. *Investor Visa for Italy*, riducendo della metà gli importi minimi degli investimenti in strumenti rappresentativi del capitale di una società italiana che danno titolo al visto per investitori.

Il comma 11 estende le agevolazioni previste dalla misura "Smart&Start Italia" in favore delle *start up* innovative localizzate nel territorio del cratere sismico aquilano anche alle *start up* innovative localizzate nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il comma 12 istituisce, presso il MISE, un Fondo, con una dotazione iniziale di 4 milioni di euro nel 2020, per sostenere lo sviluppo dell'industria dell'intrattenimento digitale a livello nazionale, denominato «First Playable Fund».

Il comma 13 fa presente che il Fondo di cui al comma 12 è finalizzato a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogiochi, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50% delle spese ammissibili, e per un ammontare compreso dai 10.000 ai 200.000 euro per singolo prototipo.

Il comma 14 specifica le spese ammissibili, includendo le voci di costo che incidono maggiormente per la realizzazione del prototipo, ovvero il personale dell'impresa, le commissioni esterne, le attrezzature hardware, le licenze software.

Il comma 15 specifica la destinazione del videogioco al pubblico, attraverso canali di distribuzione commerciale diretta, digitali e/o fisici; sono pertanto da ritenersi esclusi videogiochi sviluppati per committenti pubblici o privati, non destinati alla distribuzione commerciale.

Il comma 16 specifica i requisiti di ammissione delle imprese.

Il comma 17 prevede il termine entro il quale il prototipo di videogioco ammesso al fondo dovrà essere sviluppato.

Il comma 18, infine, demanda ad un successivo decreto attuativo del MISE la definizione delle modalità di presentazione delle domande, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese ammissibili, le cause di decadenza e revoca. Le modalità di erogazione dei contributi dovranno essere definite sulla base di criteri di accessibilità e modalità semplificate di candidatura e selezione.

Il comma 19 rinvia all'articolo 265 per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 314 milioni di euro per l'anno 2020, e delle minori entrate valutate in 72,55 milioni di euro per l'anno 2021 e in 41,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

La RT, in relazione ai commi 1 e 2, afferma che i dati di gestione della misura, soprattutto a seguito dell'accelerazione impressa dalla recente riforma, mostrano l'efficacia dello strumento e l'interesse che esso raccoglie presso i destinatari, che rischiano, tuttavia, sulla base delle attuali disponibilità finanziarie, di non essere raggiunti dall'intervento.

Al 16 aprile 2020 le risorse disponibili per la misura Smart Start Italia, rispetto all'importo di 274.886.667 euro originariamente assegnato, ammontano complessivamente a 83.191.111 euro, di cui 38.208.073 di risorse della programmazione comunitaria e complementare vincolate territorialmente all'utilizzo nelle le regioni del sud.

Si prevede, sulla base delle domande in corso di valutazione al 16 aprile 2020 (pari a 200 domande), a quelle che perverranno nel corso nei prossimi mesi ed al tasso di ammissione rilevato per il 2019 (pari a circa il 35%), che le risorse non vincolate territorialmente potrebbero esaurirsi entro la fine del prossimo mese di settembre, mediante l'assunzione delle relative delibere di ammissione, mentre le risorse comunitarie e complementari entro il primo bimestre del prossimo anno. Ai fini della previsione dell'esaurimento delle risorse residue, è significativo, inoltre, il dato registrato sull'andamento del flusso di domande presentate nel 2020 che, a seguito delle novità normative introdotte dal DM del 30 agosto 2019, ha subito una crescita di circa il 230% (nello scorso bimestre 2020 sono state presentate mediamente 69 domande rispetto alle 30 medie mensili presentate nel 2019).

Dopo aver illustrato le effettive destinazioni degli interventi del Fondo di sostegno al Venture Capital di cui al comma 3, incrementato nella sua dotazione con 200 milioni di euro, la RT si sofferma sul comma 4, che equipara le *start-up* innovative – nel caso di contratti di ricerca *extra muros* – alle università e agli istituti di ricerca ai fini della maggiorazione delle spese ammissibili rilevanti di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 160 del 2019.

In fase di stima del “Credito di imposta per investimenti in ricerca, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese”, previsto dalla stessa legge n. 160, la RT ha considerato tutte le spese sostenute dalle imprese. La modifica normativa in esame rafforza per le Start Up la possibilità di attrarre gli investimenti in ricerca e sviluppo. Dal punto di vista finanziario, si presume che questo rafforzamento non abbia effetti perché non influisce sul totale delle spese in ricerca e

sviluppo che rimarrebbe il medesimo: cambierebbe soltanto la distribuzione tra i soggetti di cui le imprese potrebbero fruire per le ricerche *extra muros*.

In relazione all'estensione per un ulteriore anno della permanenza delle start-up innovative nel registro delle imprese (comma 5) consentirà a questa platea di soggetti di poter accedere alle misure incentivanti del Ministero dello sviluppo economico ovvero di altre amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse già stanziare per ciascuna misura agevolativa; inoltre, ai fini del presente comma, come espressamente indicato nella previsione legislativa, la proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non produce effetto ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente.

La RT asserisce poi che la previsione di cui al comma 6 non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto riserva una quota delle risorse già stanziare sul FCG, pari a 200 milioni di euro, da destinare a garanzie in favore di startup innovative. Inoltre, alla luce del rifinanziamento operato dall'articolo 31, si ritiene che il fondo abbia idonea capienza per soddisfare la riserva operata dal presente comma, senza determinare nuove o maggiori difficoltà gestionali.

Dopo aver evidenziato la natura ordinamentale del comma 10, la RT afferma che l'estensione di cui al comma 11 non produce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto è prevista nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, tenuto conto del rifinanziamento della misura operato dai commi 1 e 2.

In relazione ai commi relativi al «First Playable Fund» la RT, dopo averne illustrato il contenuto, afferma che la previsione di modalità di erogazione dei contributi sulla base di criteri di accessibilità e modalità semplificate di candidatura e selezione è necessaria al fine di poter consentire alle realtà imprenditoriali, per lo più imprese di piccole dimensioni, di poter usufruire dei contributi senza andare incontro a procedure farraginose.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Maggiori spese in conto capitale									
Rifinanziamento agevolazioni (comma 1)	100			100					
Contributi a fondo perduto (comma 2)	10			10			10		
Fondo venture capital (comma 3)	200			200					
Fondo intrattenimento digitale (comma 12)	4			4			4		
Minori entrate									
Incremento detrazioni		70,8	40,5		70,8	40,5		70,8	40,5

Al riguardo, in proposito si rileva che, seppure il comma 4 in esame parrebbe estendere l'ambito applicativo soggettivo della misura, la RT originaria in via

prudenziale aveva effettuato le stime sulla base della spesa totale rilevata per le attività di ricerca e sviluppo. Pertanto non si hanno osservazioni.

Articolo 38, commi da 7 a 9 **(Incentivi in de minimis all'investimento in start up innovative)**

Il comma 7 inserisce il nuovo articolo 29-*bis* al DL n. 179 del 2012 in materia di incentivi in "*de minimis*" all'investimento in *start up* innovative; in particolare istituisce, alternativamente a quanto già previsto dall'articolo 29 del citato DL n. 179 del 2012, una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IREF) pari al 50% della somma investita dal soggetto nel capitale sociale di una o più *start up* innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in tali tipologie di aziende. La detrazione in argomento è riconosciuta alle sole *start up* innovative iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese al momento dell'investimento; la detrazione è concessa ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, sugli aiuti "*de minimis*"⁴². L'investimento massimo detraibile non può eccedere l'importo di 100.000 euro per ciascun periodo d'imposta e deve essere mantenuto per almeno 3 anni.

Il comma 8 introduce il nuovo comma 9-*ter* all'articolo 4 del DL n. 3 del 2015 in materia di detrazioni d'imposta a favore di soggetti che investono in PMI innovative: l'agevolazione è la medesima di quella disciplinata nel precedente comma 7 dell'articolo in esame⁴³. In sede di esame parlamentare per tali investimenti è stata apportata la modifica in tema di investimento massimo detraibile che passa da un limite massimo di 100.000 euro ad un limite di 300.000 euro. Inoltre sono stati introdotti due periodi finali per i quali si prevede che la detrazione in argomento spetta prioritariamente alla detrazione di cui al citato articolo 29 del DL n. 179 del 2012 e fino all'ammontare di investimento di cui al periodo precedente. Sulla parte eccedente di investimento è fruibile esclusivamente la detrazione indicata nel citato articolo 29 del DL n. 179 del 2012 nei limiti previsti in materia di aiuti "*de minimis*".

Il comma 9 specifica che le modalità attuative sono disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

La RT evidenzia che la disposizione modifica il DL n. 179 del 2012 per gli investimenti in *start up* innovative, prevedendo a decorrere dall'entrata in vigore della norma e in alternativa a quanto disposto dall'articolo 29 del sopracitato decreto, un incremento dal 30% al 50% dell'aliquota di detrazione applicabile agli investimenti effettuati dalle persone fisiche e un limite massimo di investimenti detraibile che deve essere mantenuto per almeno tre anni di 100.000 euro per ciascun anno. Inoltre la

⁴² Quanto agli aiuti di Stato concessi in regime *de minimis*, si ricorda che questi fanno eccezione all'obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE. Si tratta di aiuti di piccola entità, definiti dalla UE "*de minimis*", che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo. Per gli aiuti cd. *de minimis*, il Regolamento (UE) n. 1407/2013 è applicabile alle imprese operanti in tutti i settori, salvo specifiche eccezioni, tra cui la produzione di prodotti agricoli. Il massimale di aiuto previsto da tale regolamento è di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

⁴³ Cioè: detrazione d'imposta pari al 50% della somma investita dal soggetto nel capitale sociale di una o più PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in tali tipologie di aziende. La detrazione è riconosciuta alle sole PMI innovative iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese al momento dell'investimento; la detrazione è concessa ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, sugli aiuti "*de minimis*". L'investimento massimo detraibile non può eccedere l'importo di 100.000 euro per ciascun periodo d'imposta e deve esser mantenuto per almeno 3 anni.

norma modifica anche l'articolo 4 del DL 3/2015, prevedendo un incremento dal 30% al 50% dell'aliquota di detrazione applicabile agli investimenti in piccole medie imprese innovative effettuati dalle persone fisiche e un limite massimo di investimenti detraibile (che deve essere mantenuto per almeno tre anni) pari a 100.000 euro per ciascun anno.

La metodologia adottata in RT si basa sull'assunzione che a decorrere dal 2020 tutti i soggetti usufruiscano dell'aliquota del 50%. Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche relative all'anno d'imposta 2018, risulta un ammontare di investimenti in start up innovative e piccole medie imprese innovative pari a 124,5 milioni di euro. Assume un incremento di ciascun investimento del 25%, per tener conto dell'effetto incentivante della norma e applica la differenza di aliquota fra la legislazione proposta (50%) e la vigente (30%) sull'ammontare di investimenti dichiarati e l'aliquota di detrazione proposta sul totale degli investimenti incentivati; stima quindi una variazione Irpef di competenza annua complessiva pari a -40,5 milioni di euro.

Gli effetti finanziari sono riportati nella tabella seguente:

	2020	2021	Dal 2022
IRPEF	0	-70,8	-40,5

in milioni di euro

Per le modifiche introdotte in sede parlamentare non è stata presentata RT integrativa; tuttavia, la novella apportata al comma 19 del presente articolo, prevede incrementi di oneri pari a 1,75 mln di euro per l'anno 2021⁴⁴ e a 1 mln di euro per l'anno 2022⁴⁵.

Al riguardo si rammenta che le vigenti disposizioni prevedono un'aliquota di detrazione IREPF pari al 30%⁴⁶ per investimenti agevolabili fino ad un massimo di 1 mln di euro, da mantenersi per almeno tre anni.

Dall'esame delle risultanze finanziarie esposte in tabella si evince che la RT non sembra aver considerato la possibilità che i contribuenti, persone fisiche, possano determinare gli acconti per l'anno 2020 seguendo il calcolo previsionale e non già quello storico; considerando l'incidenza evidente delle somme detraibili (pari a 100.000 euro) che il beneficio in argomento potrebbe avere sulla posizione fiscale del contribuente, si evidenzia la possibilità che gli effetti finanziari negativi potranno registrarsi già a decorrere dall'anno 2020.

La RT è costruita sull'ipotesi che tutti i soggetti decidano di usufruire dell'aliquota del 50% con il limite massimo di investimenti detraibile pari a 100.000 euro per ciascun anno. Considerati i presupposti la stima appare prudentiale. Tuttavia si

⁴⁴ Cioè: $72,55 - 70,8 = 1,75$ mln di euro.

⁴⁵ Cioè: $41,5 - 40,5 = 1$ mln di euro.

⁴⁶ Tuttavia per il solo anno 2019 l'aliquota di detrazione IRPEF è pari al 40% (articolo 1, comma 218 della legge di bilancio per il 2019).

evidenzia che la RT non approfondisce la tematica relativa ai differenti limiti di investimento agevolabili; infatti a legislazione vigente il limite massimo agevolabile è pari a 1 mln di euro per ciascun anno (quindi un'agevolazione pari a 300.000 euro annui) a fronte degli indicati 100.000 euro per ciascun periodo d'imposta indicati nella norma all'esame. Seguendo l'impostazione della RT sembrerebbe che questa nel proporre la stima non abbia rispettato il limite dell'importo massimo detraibile pari a 100.000 euro (in tal senso si rammenta che l'agevolazione all'esame è concessa ai sensi del regolamento sugli aiuti "*de minimis*"). Tale considerazione se, da un lato, sembra rappresenta una quantificazione prudentiale, dall'altro, offre il fianco a possibili interpretazioni circa l'applicazione della disposizione in commento che implicherebbe il non rispetto del limite dei citati 100.000 euro di investimenti detraibili, con conseguenti possibili problematiche interpretative da cui potrebbero derivare contenziosi tributari.

In merito alle modifiche approvate, in mancanza di dati ed informazioni puntuali, non è possibile verificare positivamente l'incremento di onere stimato nel citato nuovo comma 19.

Articolo 38-bis

(Misure di sostegno all'industria del tessile, della moda e degli accessori)

Il comma 1, al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle *start-up* che investono nel *design* e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti *made in Italy* di alto contenuto artistico e creativo, prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, nel limite di 5 milioni di euro per il 2020. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

Il comma 2 demanda ad apposito decreto ministeriale le modalità attuative del comma 1.

Il comma 3 subordina l'efficacia delle misure previste dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Il comma 4 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, andrebbe soltanto assicurato che il Fondo esigenze indifferibili rechi la necessaria capienza, posto che ad esso attingono anche altre disposizioni del presente provvedimento aggiunte durante l'esame in prima lettura. Tra l'altro la Ragioneria generale dello Stato nella citata depositata presso la Commissione Bilancio della Camera il 7 luglio 2020 ha segnalato che "gli emendamenti che recano copertura mediante riduzione dell'incremento del fondo FEI di cui all'articolo 265, comma 5, devono essere valutati nell'ambito della copertura complessiva del provvedimento

stesso rinviando alle valutazioni politiche, nel caso di indisponibilità delle corrispondenti risorse, quali emendamenti non approvare."

Per il resto nulla da osservare, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento, anche se va rilevato che non è previsto al comma 2 che il decreto ministeriale d'attuazione disciplini anche le modalità volte a garantire il rispetto del tetto di spesa.

Articolo 38-ter **(Promozione del sistema delle società benefit)**

Il comma 1, per sostenere il rafforzamento, nell'intero territorio nazionale, del sistema delle società *benefit*, di cui all'articolo 1, comma 376 e seguenti, della legge n. 208 del 2015, riconosce un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società *benefit*, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2020. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.

Il comma 2 riconosce il credito d'imposta nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti «*de minimis*». Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 per l'anno 2021.

Il comma 3, per la promozione delle società *benefit* nel territorio nazionale, istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Un decreto ministeriale definirà le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

Il comma 4 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, in merito all'utilizzo del credito d'imposta occorre evidenziare che la norma non dà indicazioni circa il momento in cui viene riconosciuto il beneficio e le modalità di fruizione: ad esempio non è indicato l'obbligo di iscrizione nella dichiarazione dei redditi dell'anno in cui il credito viene maturato. Ciò detto la portata normativa sembra riconoscere il contributo nella misura del 50% dei costi sostenuti dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2020, senza alcuna limitazione circa la possibilità che il suo utilizzo, mediante compensazione, possa avvenire anche nell'anno 2020. Peraltro la mancanza dei criteri di attuazione, che saranno determinati dal decreto ministeriale del comma 3, non permettono di escludere tale evenienza nel qual caso potrebbero aversi effetti di minor gettito già a decorrere dall'anno 2020. Sul punto occorrono dei chiarimenti.

In merito poi al regime fiscale non si hanno osservazioni in quanto la RT originaria, istitutiva delle società "*benefit*"⁴⁷, aveva escluso benefici economici per esse a carico della finanza pubblica per cui, a legislazione vigente tali realtà sono assoggettate ad

⁴⁷ Commi da 376 a 384 della l. n. 208 del 2015.

imposizione fiscale secondo i criteri ordinari che disciplinano le società e gli enti commerciali.

Sulla copertura a carico del Fondo esigenze indifferibili, pur essendo esso rifinanziato dal presente decreto, alla luce delle numerose modifiche intervenute in prima lettura che attingono allo stesso fondo, andrebbe confermata la disponibilità delle occorrenti risorse. Tra l'altro la Ragioneria generale dello Stato nella citata nota del 6 luglio 2020 ha segnalato che "gli emendamenti che recano copertura mediante riduzione dell'incremento del fondo FEI di cui all'articolo 265, comma 5, devono essere valutati nell'ambito della copertura complessiva del provvedimento stesso rinviando alle valutazioni politiche, nel caso di indisponibilità delle corrispondenti risorse, quali emendamenti da non approvare."

Articolo 38-quater ***(Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio)***

Il comma 1 dispone che nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

Il comma 2 consente che, nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile sia comunque effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

Il comma 3 limita l'efficacia delle disposizioni del presente articolo ai soli fini civilistici.

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare per i profili di stretta competenza, anche se si segnala che nella Nota del 7 luglio la RGS ha evidenziato le criticità rilevate tanto dal Dipartimento del tesoro quanto dal Dipartimento delle finanze, che avrebbero sconsigliato l'approvazione dell'articolo, in quanto rischia di ingenerare ulteriori dubbi interpretativi e difficoltà applicative per le imprese, anche collegate all'esigenza di tenere una doppia contabilità, civilistica e fiscale.

Articolo 39

(Misure di rafforzamento dell'azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale)

Il comma 1 autorizza il Ministro dello sviluppo economico ad avvalersi di consulenti ed esperti, al fine di potenziare e rendere più efficace l'attività di elaborazione delle politiche industriali dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza COVID-19 e nel limite di spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, individuati all'esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico, specializzati in materia di politica industriale, nel numero massimo di dieci unità per ciascun anno del periodo considerato, da destinare al funzionamento del nucleo di esperti di politica industriale.

Il comma 2 elimina la disposizione che prevede l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per quanto concerne l'utilizzazione delle risorse relative al funzionamento del nucleo di esperti di politica industriale.

Il comma 3 destina una quota non superiore al 40 per cento dell'autorizzazione di spesa prevista per il funzionamento della struttura per le crisi di impresa istituita presso il MISE, e pari a 300.000 euro a decorrere dal 2007, allo svolgimento di attività di supporto finalizzate alla trattazione di tematiche concernenti le procedure di amministrazione straordinaria.

Il comma 4 autorizza il Ministro dello sviluppo economico ad avvalersi, per gli anni 2020, 2021 e 2022 e nel limite di spesa di 500.000 euro annui, di consulenti ed esperti, individuati all'esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico, specializzati in materia di politica industriale e crisi di imprese, nel numero massimo di dieci unità per ciascun anno del periodo considerato da destinare a supporto della struttura per le crisi di impresa.

Il comma 5 prevede che agli oneri derivanti dai commi 1 e 4, pari ad euro 800.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 5-bis, inserito in prima lettura⁴⁸, assegna al Fondo per la crescita sostenibile la somma di 15 milioni di euro per il 2020. Tale somma è destinata all'erogazione di finanziamenti agevolati per la costituzione di nuove imprese, nelle forme di società o società cooperativa, da parte di lavoratori di imprese in crisi o provenienti da imprese in crisi, nonché per la promozione e lo sviluppo di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e di cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione, nei limiti del suddetto stanziamento. Per le medesime finalità, gli intermediari finanziari non professionali possono continuare a concedere i finanziamenti indicati nell'articolo 112, comma 7, del TUB, a condizioni più favorevoli di quelle esistenti sul mercato, fino al volume complessivo di 30 milioni di euro e per importi unitari non superiori a 40.000 euro per ciascun finanziamento. Agli oneri derivanti dalle suddette disposizioni, pari a 15 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili istituito dall'articolo 1, comma 200, della L. n. 190/2014, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del decreto-legge.

La RT riferisce che la proposta normativa consiste in una misura a supporto delle micro imprese e delle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di distribuzione autostradale di carburanti.

⁴⁸ Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 29 giugno 2020, pagina 8.

Sottolinea che l'obiettivo è di salvaguardare la funzionalità del servizio dei gestori della distribuzione carburanti, nelle aree di servizio autostradale, che hanno dovuto continuare ad essere aperti, con diverse modalità di effettuazione del servizio (turnazione, Cassa Integrazione parziale nel tempo e nei dipendenti coinvolti) pur con drastico calo dell'erogato, e quindi degli introiti delle aziende che ha raggiunto l'80%, per tutta la durata delle limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno del territorio nazionale di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, e successivi modifiche ed integrazioni.

A tal fine viene prevista la possibilità di riconoscere a tali imprese, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Il contributo è espressamente escluso nel caso di gestioni dirette degli impianti di distribuzione carburanti in autostrada da parte delle società petrolifere integrate alla raffinazione e alle gestioni unitarie delle attività petrolifere e di ristorazione.

Ai fini del rispetto del limite di spesa, si procederà al riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ritenute ammissibili.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

L'integrazione disposta con l'inserimento del comma 5-bis è al momento sprovvista di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(mln di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Comma 1	>s	c	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Comma 4	>s	c	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Comma 5	<s	c	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80

Al riguardo, per i profili di quantificazione inerenti ai commi 1 e 4, posto che la norma reca un'autorizzazione di spesa in favore del MISE al fine di consentire al medesimo di avvalersi di un contingente massimo di dieci consulenti ed esperti, nel limite di 300mila euro annui nel triennio 2020-2022, nonché di un contingente massimo di dieci ulteriori consulenti ed esperti in politica industriale e crisi di imprese, nel limite di una spesa di 500mila euro annui nel triennio 2020-2022, non si hanno osservazioni considerato che l'onere è limitato allo stanziamento autorizzato e che il contingente da assumere è anch'esso definito entro un limite massimo.

Sul comma 5, per i profili di copertura finanziaria, in considerazione della circostanza che ai fini in parola si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2020-2022, di competenza del medesimo Ministero, andrebbero richieste conferme circa l'esistenza delle occorrenti disponibilità.

Quanto al comma 5-*bis*, per i profili di quantificazione, posto che la norma prevede una specifica finalizzazione delle risorse ivi previste nell'ambito della integrazione disposta per il 2020 a valere del Fondo per gli incentivi alle imprese, al fine di consentire una valutazione circa la congruità delle risorse previste, andrebbero richiesti elementi informativi in merito ai fabbisogni, aggiuntivi rispetto a quelli previsti ai sensi della legislazione vigente, stimati a tal fine per il medesimo anno.

Sulla copertura ivi indicata, posto che l'onere è limitato al solo 2020 e che lo stesso viene posto a carico della dotazione del Fondo per le spese indifferibili iscritto nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze⁴⁹ andrebbero richieste rassicurazioni in merito all'esistenza delle relative disponibilità, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di fabbisogni eventualmente già programmati.

Articolo 40

(Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19)

Il comma 1 autorizza il riconoscimento, alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di distribuzione autostradale di carburanti, che risultavano attive ed in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione del mantenimento del servizio durante il periodo di emergenza sanitaria pur in presenza di calo considerevole della domanda di carburanti, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, di un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Il comma 2 esclude la concessione del contributo nei casi di gestioni dirette degli impianti di distribuzione carburanti in autostrada da parte delle società petrolifere integrate alla raffinazione e di gestioni unitarie delle attività petrolifere e di ristorazione.

Il comma 3 stabilisce che il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa di gestione, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.

Il comma 4 stabilisce che, ai fini di cui al comma 1, la verifica di appartenenza dei distributori alle microimprese e alle piccole e medie imprese è effettuata calcolando i ricavi con le modalità di cui all'articolo 18, comma 10, del D.P.R. n. 600 del 1973.

⁴⁹ Capitolo 3073.

Il comma 5 rinvia all'articolo 265 per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020.

La RT, oltre ad illustrare le disposizioni, afferma che la norma mira a salvaguardare la funzionalità del servizio dei gestori della distribuzione carburanti, nelle aree di servizio autostradale, che hanno dovuto continuare ad essere aperti, con diverse modalità di effettuazione del servizio (turnazione, Cassa Integrazione parziale nel tempo e nei dipendenti coinvolti) pur con drastico calo dell'erogato, e quindi degli introiti delle aziende, che ha raggiunto l'80%, per tutta la durata delle limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno del territorio nazionale.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa e che i contributi in questione sono modulabili, sulla base delle richieste pervenute, entro il limite di spesa.

Articolo 41

(Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi)

Il comma 1 proroga ulteriormente dal 15 maggio 2020 al 30 novembre 2020 il termine entro il quale i "soggetti obbligati" (i distributori di energia elettrica e di gas naturale che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti all'anno d'obbligo considerato, hanno più di 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione) devono realizzare una riduzione dei consumi di energia primaria pari a, rispettivamente, 2,77 milioni di Certificati Bianchi e 3,43 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2019. Tali obiettivi sono posti, rispettivamente, dall'articolo 4, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera c), del DM 11 gennaio 2017, pubblicato nella GU n. 78 del 3 aprile 2017.

Conseguentemente, per l'anno d'obbligo 2019, l'emissione di Certificati Bianchi, non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica di cui all'articolo 14-bis del già citato DM 11 gennaio 2017, decorre dal 15 novembre 2020.

Il comma 2 prevede che per le unità di cogenerazione ad alto rendimento entrate in esercizio dal 1° gennaio 2019, i Certificati Bianchi previsti dal DM 5 settembre 2011 (Definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento), pubblicato nella GU n. 218 del 19 settembre 2011, sono riconosciuti, subordinatamente all'esito delle verifiche di cui all'articolo 7 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, del medesimo DM, dalla data di entrata in esercizio di ciascuna unità, nei termini e per il periodo definiti dallo stesso DM.

La RT afferma che la proroga al 30 novembre 2020 della chiusura dell'anno d'obbligo 2019 mira a garantire al mercato dei Certificati bianchi un tempo più adeguato per affrontare la situazione di scarsa liquidità accentuata dall'emergenza sanitaria legata al COVID-19.

Il comma 2 permette di incrementare la liquidità di Certificati immessi sul mercato, tramite l'anticipo dell'inizio del periodo di rendicontazione alla data di entrata in esercizio per i nuovi impianti.

La RT conclude escludendo che dalla disposizione scaturiscano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i costi connessi al meccanismo dei Certificati Bianchi trovano copertura sulle tariffe dell'energia elettrica e del gas.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT e del fatto che si tratta di titoli negoziabili fra soggetti privati e che l'articolo 23 del decreto legislativo n. 28 del 2011 dispone la neutralità finanziaria dei regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica disciplinati dal Titolo V del medesimo decreto (fra cui rientrano, appunto, i certificati bianchi).

Articolo 42

(Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione)

Il comma 1, al fine di sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata, istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, denominato "Fondo per il trasferimento tecnologico", con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione, con le modalità di cui al comma 3, di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative e alle PMI innovative.

Il comma 2 stabilisce che le iniziative di cui al comma 1 sono volte a favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e *spin-off* e possono prevedere lo svolgimento, da parte del soggetto attuatore di cui al comma 4, nei limiti delle risorse stanziare ai sensi dell'ultimo periodo del medesimo comma, di attività di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonché attività di supporto alla crescita delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo.

Il comma 3, al fine di sostenere le iniziative di cui al comma 1, autorizza il Ministero dello sviluppo economico, a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1, ad intervenire attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, anche di natura subordinata, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ovvero delle vigenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici o in materia di collaborazione tra amministrazioni pubbliche eventualmente applicabili. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuati i possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito di cui al presente comma.

Il comma 4 dispone che per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 il Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile, nell'ambito delle funzioni ad essa già attribuite in materia di trasferimento tecnologico, previa stipula di apposita convenzione. A tal fine, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

Il comma 5, per le medesime finalità di cui al presente articolo, autorizza l'ENEA alla costituzione della fondazione di diritto privato, di seguito denominata "Fondazione Enea Tech", sottoposta alla

vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. Lo statuto della Fondazione Enea Tech è approvato, su proposta di Enea, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Ai fini dell'istituzione e dell'operatività della Fondazione è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2020.

Il comma 6 stabilisce che il patrimonio della Fondazione è costituito dalle risorse assegnate ai sensi del comma 5 e può essere incrementato da apporti di soggetti pubblici e privati. Le attività, oltre che dai mezzi propri, sono costituite da contributi di enti pubblici e privati. Alla fondazione possono, inoltre, esser concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. La Fondazione promuove investimenti finalizzati all'integrazione e alla convergenza delle iniziative di sostegno in materia di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico, favorendo la partecipazione anche finanziaria alle stesse da parte di imprese, fondi istituzionali o privati e di organismi e enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonché attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione europea.

Il comma 7 esclude tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa da ogni tributo e diritto. Tali atti vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

Il comma 8 esclude, ai fini del presente articolo, l'applicazione dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2016, relativo agli obblighi di motivazione analitica per la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, da parte di una pubblica amministrazione.

Il comma 9 rinvia all'articolo 265 per la copertura degli oneri di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo, pari a 517 milioni di euro per il 2020.

La RT, oltre ad illustrare l'articolo, riconosce che la disposizione di cui al comma 7 configura una rinuncia a maggior gettito. Inoltre puntualizza che gli oneri per la finanza pubblica, pari a 517 milioni di euro per l'anno 2020, impattano per soli 17 milioni in termini di indebitamento netto, evidentemente escludendo l'impatto su tale saldo delle risorse di cui al comma 1.

Al riguardo, nulla da osservare in merito ai criteri di contabilizzazione delle risorse di cui al comma 1, alla luce della natura degli interventi previsti con tali somme dal comma 3.

Sulla costituzione della Fondazione ENEA Tech, si osserva che al comma 5 si provvede a finanziarla solo per il 2020, per cui andrebbe chiarito come potrà la nuova fondazione, già a partire dal 2021, provvedere autonomamente ad autofinanziarsi per intero, senza necessità di interventi statali o da parte di ENEA, che si rammenta è ente incluso nell'elenco delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato.

In relazione alla rinuncia a maggior gettito di cui al comma 7, ammessa dalla stessa RT, oltre ad evidenziare la limitata entità degli importi in questione, si osserva che comunque tali somme non erano certamente computate nei tendenziali a legislazione vigente.

Articolo 42-bis

(Disposizioni concernenti l'innovazione tecnologica in ambito energetico)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, apporta alcune modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo n. 28 del 2011, relativo all'attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso

dell'energia da fonti rinnovabili. In particolare, si prevede che nell'individuazione di interventi e misure per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica si tenga conto, oltre che degli obiettivi nazionali di produzione di energia da rinnovabili, anche degli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030.

Tra i criteri di individuazione, si precisa che gli interventi e le misure sono coordinate con le disposizioni di sostegno alla produzione da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica (in luogo dell'attuale riferimento alla disciplina dei regimi di sostegno) al fine di contribuire, in un'ottica di sistema, al raggiungimento degli obiettivi nazionali di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Inoltre si dispone che gli interventi e le misure devono prevedere il sostegno ai progetti di validazione in ambito industriale e di qualificazione di sistemi e tecnologie.

Infine, si stabilisce che le rimanenti risorse del fondo istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, al netto delle risorse disponibili sul conto corrente dello stesso fondo che la Cassa conguaglio per il settore elettrico, con cadenza trimestrale, versa all'entrata del bilancio dello Stato fino al raggiungimento degli importi annuali previsti, possono essere destinate a tutte le tipologie di interventi e misure per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica. Attualmente invece l'assegnazione delle rimanenti risorse del fondo istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico è limitata ai progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi energetici e ai fondi per la progettualità degli interventi di installazione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico a favore di enti pubblici.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso che l'articolo 32 del decreto legislativo prevede che il Ministro dello sviluppo economico con propri decreti individua, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, interventi e misure per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica e che per il finanziamento degli interventi in esame non viene modificato il gettito delle tariffe elettriche e del gas naturale a carico dell'utenza, non vi sono osservazioni da formulare. Circa le ulteriori destinazioni delle risorse del fondo istituito presso Cassa conguaglio settore elettrico, non ci sono osservazioni data la modulabilità degli interventi.

Articolo 43

(Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa)

Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2020.

Il comma 2 destina il Fondo al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo n. 30 del 2005, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5.

Il comma 3, per le finalità di cui al presente articolo, prevede che il Fondo operi, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese che versano nelle condizioni di cui al comma 2, effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, recante orientamenti sugli aiuti di Stato

destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio nonché attraverso misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro.

Il comma 4 stabilisce che le imprese che versano nella condizione di cui al comma 2, qualora intendano avvalersi del Fondo di cui al presente articolo, notificano al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative a:

- a) le azioni che intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali, ad esempio attraverso incentivi all'uscita, prepensionamenti, riallocazione di addetti all'interno dell'impresa o del gruppo di appartenenza dell'impresa;
- b) le imprese che abbiano già manifestato interesse all'acquisizione della società o alla prosecuzione dell'attività d'impresa ovvero le azioni che intendono porre in essere per trovare un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori stranieri;
- c) le opportunità per i dipendenti di presentare una proposta di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli *asset* da parte degli stessi.

Il comma 5 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché delle procedure per l'accesso ai relativi interventi, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, dando priorità alle domande che impattano maggiormente sui profili occupazionali e sullo sviluppo del sistema produttivo.

Il comma 6 abroga l'articolo 185-ter del decreto legislativo n. 30 del 2005, nonché il primo periodo dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019 (entrambe le disposizioni disciplinavano il Fondo per la tutela dei marchi storici).

Il comma 7 provvede alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui al comma 6 e quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 265.

La RT fa presente che il nuovo Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa sostituisce il Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale, istituito dal decreto-legge n. 34 del 2019 (cd. Decreto Crescita), ma non ancora operativo.

La norma, da un lato, si pone in continuità con la volontà di preservare il valore strategico dei marchi storici d'interesse nazionale (prevedendo a tal fine una specifica priorità d'accesso per le imprese titolari dei marchi stessi), dall'altro, intende istituire un intervento di più ampia portata, in grado di intercettare tutti i processi di delocalizzazione o cessazione delle attività di rilevante impatto economico-sociale sul territorio nazionale, in maniera più rispondente alle situazioni di crisi recentemente portate all'attenzione del Governo.

Si evidenzia che detto Fondo, in continuità con quello di cui all'articolo 31 del citato Decreto Crescita, non contempla interventi aventi natura di aiuti di Stato, ma interventi effettuati, per espressa previsione, a condizioni di mercato. Il rinvio operato a quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, recante orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, infatti, è posto nella norma al solo fine di individuare quali interventi possano definirsi "a condizioni di mercato" e non già a caratterizzare gli interventi del fondo come aiuti di Stato.

La RT evidenzia poi che non vi è sovrapposizione del Fondo *de quo* rispetto al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione e all'attuale sistema degli ammortizzatori sociali, tenuto conto che i benefici occupazionali, nell'intervento in esame, hanno carattere indiretto, essendo ottenuti attraverso l'assicurazione della continuità dell'attività di impresa. Anche l'indicazione, prevista dalla lettera a) del comma 4, relativa alle azioni che le imprese istanti intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali, costituisce un elemento, tra gli altri, del piano d'impresa, utile al solo scopo di orientare la valutazione dell'Amministrazione ai fini dell'accesso agli strumenti di *venture capital* previsti dal Fondo.

La RT evidenzia infine che l'abrogazione del Fondo per la tutela dei marchi storici di cui all'articolo 185-*ter* del decreto legislativo n. 30 del 2005 determina risparmi di spesa per 30 milioni di euro, aprendo così lo spazio finanziario per parte della copertura di cui al comma 7.

Al riguardo, nulla da osservare, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento e atteso che il soppresso Fondo per la tutela dei marchi storici presenta appunto una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020 (cap. 7477 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico), interamente disponibili, stante la mancata operatività di tale strumento.

Articolo 43-bis **(Contratto di rete con causale di solidarietà)**

Il comma 1 aggiunge i seguenti commi all'articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009, in materia di distretti produttivi e reti di imprese:

- il comma 4-*sexies* consente per il 2020 la stipula del contratto di rete (con il quale più imprenditori si obbligano a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica) per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti. Rientrano tra le finalità perseguibili l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa, nonché l'assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell'articolo 30, comma 4-*ter*, del decreto legislativo n. 276 del 2003, per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete;
- il comma 4-*septies* demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità operative per procedere alle comunicazioni da parte dell'impresa referente individuata dal contratto di rete di cui al comma 4-*sexies* necessarie a dare attuazione alla codatorialità;

- il comma *4-octies* stabilisce che, ai fini degli adempimenti in materia di pubblicità di cui al comma *4-quater*, il contratto di rete di cui al comma *4-sexies* deve essere sottoscritto dalle parti ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, con l'assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel CNEL, che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori.

Il comma 2 impone che dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare, stante la natura ordinamentale delle disposizioni.

Articolo 44

(Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO₂ g/km)

Il comma 1 incrementa il fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO₂ g/km (fino a 60 g/km), di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni per il 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del successivo articolo 265.

Nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati sono stati inseriti i commi da *1-bis* a *1-novies* che prevedono nuovi contributi per l'acquisto degli autoveicoli.

Il comma *1-bis* prevede nuovi contributi per l'acquisto di autoveicoli, fermi restando quelli già previsti con il c.d. ecobonus, disciplinato dal comma 1031 della legge di bilancio 2019 e con esso cumulabili al ricorrere di determinate condizioni. I nuovi contributi sono di due tipologie, con o senza rottamazione di un analogo veicolo e sono riconosciuti alle persone fisiche e giuridiche che acquistino in Italia dal 1 agosto 2020 al 31 dicembre 2020, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo nuovo di categoria M1. Il bonus ha le seguenti caratteristiche:

- a) nel caso di rottamazione di un analogo veicolo immatricolato in data anteriore al 1 gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni di anzianità dalla data di immatricolazione, il contributo statale è pari a 2000 euro nel caso di acquisto di veicoli elettrici ed ibridi, ed a 1500 euro per l'acquisto di veicoli con qualsiasi alimentazione con emissioni da 61 fino a 110 g/KM di CO₂; in entrambi i casi il contributo è condizionato ad uno sconto da parte del venditore pari ad almeno 2.000 euro;
- b) senza rottamazione di un analogo veicolo, il contributo è pari a 1000 euro nel caso di acquisto di veicoli elettrici o ibridi ed a 750 euro nel caso di acquisto di veicoli con qualsiasi alimentazione, con emissioni da 61 fino a 110 g/KM di CO₂, anche in questi casi a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro.

Il comma *1-ter* stabilisce che possono fruire del nuovo bonus anche veicoli diversi da quelli elettrici ed ibridi, con qualsiasi alimentazione di carburante, ma entro la soglia di emissioni inquinanti di 110 g/Km CO₂, che siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo inferiore a 40.000 euro.

Per i veicoli elettrici ed ibridi invece, con emissioni di CO₂ comprese tra 0 e 60 g/km, il contributo è riconosciuto per gli autoveicoli che abbiano un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 della legge di bilancio 2019, quindi inferiore a 50.000 euro.

Il comma *1-quater* prevede espressamente la cumulabilità del nuovo contributo con l'ecobonus del comma 1031 citato.

Il comma *1-quinquies* rinvia per l'attuazione alle disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145.

Il comma 1-*sexies* prevede un'agevolazione fiscale sul trasferimento di proprietà dei veicoli, nel caso di acquisto di un veicolo usato di classe almeno Euro 6 con rottamazione di un veicolo usato più inquinante. In dettaglio si prevede il pagamento del 60 per cento degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà del veicolo acquistato per le persone fisiche che tra il 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 rottamino un veicolo usato omologato nelle classi da Euro 0 a Euro 3, con un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO₂ inferiori o uguali a 60 g/km.

Il comma 1-*septies* prevede un ulteriore incentivo di 750 euro per le persone fisiche che rottamino un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032, da sommare ai 1.500 euro già attribuiti al primo veicolo, contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di CO₂ comprese tra 0 e 110 g/km. In alternativa si consente di utilizzare l'incentivo in forma di credito di imposta entro tre annualità per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

Il comma 1-*octies* prevede un ulteriore incremento del Fondo di 50 milioni di euro per l'anno 2020 per la copertura di quanto previsto dai successivi commi da 1-*bis* a 1-*septies*. Si stabilisce che con decreto ministeriale siano individuate le modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.

Il comma 1-*novies* prevede che ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

La RT, riferita al testo originario, afferma che l'incremento delle risorse in favore del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO₂ g/km è destinato alla concessione di contributi in favore di chi acquista, anche in locazione finanziaria e immatricula in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa.

Al riguardo, si osserva che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, prevedono nuovi contributi per l'acquisto di autoveicoli a benzina o diesel entro la soglia di emissioni di 110 CO₂ g/km, mentre i contributi vigenti sono limitati alla soglia di 60 CO₂ g/km.

A tal proposito occorre rilevare che in assenza di una RT aggiornata non si dispone di elementi utili a verificare gli effetti della misura per cui non risulta possibile effettuare alcuna valutazione circa la congruità delle risorse rispetto ai prevedibili beneficiari. In particolare, posto che il comma 1-*octies*, prevede un limite di spesa, per il rispetto del quale si prevede un decreto ministeriale attuativo, andrebbe chiarito il meccanismo attraverso il quale verificare la capienza del tiraggio con il plafond delle risorse disponibili, con conseguente blocco delle erogazioni una volta esaurito lo stesso.

Inoltre, andrebbe valutata l'opportunità di individuare una clausola di blocco delle domande da attivare nel caso in cui gli aventi diritto possano vantare un ammontare complessivo di crediti di imposta superiori al tetto di spesa.

Articolo 44-bis

(Modifica all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, novellando il comma 1057 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019, modifica il regime del bonus per l'acquisto di veicoli a due, a tre ruote nonché di quadricicli elettrici o ibridi, già vigente dall'anno 2019, e pari al 30% del prezzo fino a un massimo di 3.000 euro, estendendone l'applicazione anche in mancanza della rottamazione di un analogo veicolo inquinante; lo stesso bonus viene poi aumentato fino al 40% del prezzo di acquisto, con un massimo di 4.000 euro, nelle ipotesi in cui venga invece rottamato un qualsiasi veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, come già precedentemente osservato in relazione alla norma originaria⁵⁰ si segnala che il contributo viene riconosciuto dal venditore sotto forma di anticipo in capo all'acquirente e successivamente recuperato dall'impresa costruttrice o importatrice mediante compensazione al momento del pagamento delle imposte. Tale tipologia di assegnazione può portare al rischio che il venditore conceda, per conto dello Stato, il contributo, senza poi compensarlo fiscalmente, nel caso di esaurimento del plafond di risorse disponibili, subendo un danno diretto. Su tale punto si è espresso il Governo⁵¹ in sede di proroga della misura in esame (art. 12 DL n. 162 del 2019) che ha assicurato l'idoneità delle modalità operative a garantire il rispetto del limite di spesa, in quanto la procedura prevede il blocco delle prenotazioni una volta esaurite le risorse disponibili.

Alla luce delle suddette considerazioni, attesa l'estensione della concessione del bonus nonché, a determinate condizioni, l'incremento del bonus stesso, appare opportuno che sia confermata l'idoneità delle modalità operative a garantire il rispetto del limite di spesa che, si sottolinea, non è stato modificato rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. Andrebbe comunque fornita una quantificazione delle nuove domande previste e dell'effetto dell'incremento da 3.000 a 4.000 euro, corredata dall'illustrazione dei metodi e criteri seguiti, in modo da confermare l'adeguatezza delle risorse stanziare, pur in presenza del limite di spesa.

Articolo 45

(Interventi per le misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 da parte dei comuni)

La norma dispone che i comuni destinatari delle risorse per l'attuazione delle misure finalizzate al superamento della crisi di natura socio ambientale in limitate aree di degrado urbano, di cui all'articolo 14 della legge n. 266/1997, possono utilizzare la quota libera da impegni delle risorse ad essi già trasferite dal MISE per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

⁵⁰ NL n. 120/2020.

⁵¹ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino Giunte e Commissioni, Commissioni I e V, 16 gennaio 2020, p. 14.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che per l'attuazione della misura, demandate a regolamenti del Ministro dello sviluppo economico, sono state previste due modalità di attuazione delle finalità volute dal Legislatore. La prima costituita dal finanziamento di azioni dei comuni stessi quali interventi formativi, costituzione di incubatori di impresa, assistenza tecnica alla progettazione e avvio di iniziative imprenditoriali, costituzione di fondi di garanzia. La seconda rappresentata dalla concessione di agevolazioni alle PMI per la realizzazione di progetti imprenditoriali nelle aree di degrado urbano.

Per l'attuazione della misura il Ministero dello sviluppo economico ha trasferito ai comuni interessati risorse per euro 237.130.769,44 che sono state utilizzate per le due forme di aiuto predette.

La RT sottolinea che la misura di cui all'art 14 della legge n. 266 del 1997 è stata, tuttavia, abrogata dal combinato disposto dell'articolo 23, comma 7, e dell'allegato del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83 che non ha dettato però una disciplina specifica in merito alla sorte delle risorse trasferite ad enti territoriali.

Infatti, le disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 83/2012, nell'abrogare una serie di misure agevolative nel contesto di una razionalizzazione del sistema degli incentivi di competenza del Ministero dello sviluppo economico, dettano, altresì, una disciplina dei rientri delle economie, che, tuttavia, fa riferimento alle sole risorse iscritte in bilancio, che non sono testualmente applicabili alla misura prevista dall'art 14, né la norma abrogativa fornisce indicazioni sull'utilizzo delle risorse rimaste nella disponibilità dei comuni ed in ogni caso non è stato previsto come operare nei casi in cui le risorse residue delle misure abrogate non risultino più iscritte nel bilancio dello Stato.

Per la RT, considerato che per la misura di cui all'art.14 in esame non risultano più iscritti, e né risultavano iscritte all'entrata in vigore dell'articolo 23 del D.L. 83/12, stanziamenti in bilancio, avendo il MISE operato nel 2005 l'ultimo trasferimento di risorse ai comuni per l'attuazione dei programmi proposti, appare necessario dettare una disciplina per il rientro delle risorse attribuite ai 10 predetti comuni al bilancio dello Stato ferma restando l'abrogazione della misura.

A tali fine e per venire incontro alle legittime aspettative dei comuni che rivendicano la possibilità di utilizzare le risorse disponibili presso di essi, la norma prevede che i comuni possano utilizzare le risorse che residuano dalla gestione della misura abrogata per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La RT afferma che le residue risorse rivenienti dalla gestione della misura sono pari attualmente a circa 30 milioni di euro – come da prospetto sotto riportato –, ancora iscritte nei bilanci comunali e non utilizzate, cui sono addizionabili pochi ulteriori rientri, realizzabili dai comuni sino alla data di trasmissione dei programmi triennali, rivenienti da eventuali revoche e da economie in sede di erogazione alle imprese per iniziative ancora in atto sulle pregresse attuazioni della misura.

Tabella riassuntiva art. 14 legge n. 266/1997:

COMUNI	RISORSE DM (1998-2007)	DISPONIBILITA' ATTUALE
Bologna*	11.323.383,79	2.213.849,24
Venezia*	8.336.815,00	1.236.662,24
Milano**	38.812.322,35	2.159.205,77
Torino*	26.839.925,02	183.468,00
Firenze*	11.936.376,15	610.351,12
Roma*	77.078.389,10	10.691.130,00
Bari*	9.813.731,13	1.322.644,23
Genova*	18.783.036,62	601.329,47
Napoli*	29.289.773,88	9.024.625,68
Cagliari*	4.917.016,40	1.150.000,00
Tot.	237.130.769,44	29.193.265,75

*dato aggiornato a luglio 2018

** Dato aggiornato al 2017

Considerato che si tratta di risorse già trasferite dal MISE ai comuni interessati e presumibilmente iscritte come risorse vincolate nei risultati di amministrazione degli enti, la RT conclude affermando che la norma si limita a modificare la natura della spesa senza impatti sulla finanza pubblica, in quanto già a legislazione vigente gli enti possono già utilizzare i risultati di amministrazione.

Al riguardo, si osserva che la norma determina in capo al bilancio dello Stato un mancato realizzo di entrate per effetto del rientro di economie dal bilancio dei comuni interessati dagli interventi di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 266 del 1997.

Inoltre, poichè la norma consente ai comuni in esame di incrementare la propria capacità di spesa relativamente a risorse il cui utilizzo per effetto dell'incertezza normativa, sembrava inibito, appare necessario che il Governo fornisca ulteriori elementi di ragguaglio circa i possibili effetti sui saldi di finanza pubblica in termini di incremento di spesa degli enti locali, posto che invece il prospetto riepilogativo non mostra effetti.

Il medesimo chiarimento andrebbe poi fornito relativamente alla possibile accelerazione della spesa dovuto alle nuove finalizzazioni delle risorse in esame al contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e non più agli interventi in favore di iniziative imprenditoriali e di concessione di agevolazioni alle PMI per la realizzazione di progetti imprenditoriali nelle aree di degrado urbano.

Infine, andrebbe assicurato che la nuova finalizzazione delle risorse non determini una dequalificazione della spesa dovuta alla circostanza di finanziare con risorse in conto capitale spese correnti.

Articolo 46 ***(Misure urgenti in materia di servizi postali)***

La norma novella l'articolo 108 del decreto legge n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), che reca disposizioni per la consegna postale al fine di contemperare le modalità del servizio con le esigenze di tutela sanitaria previste dalla normativa vigente. Con la novella si estende sino al 31 luglio (rispetto al 30 giugno attualmente previsto) l'ambito temporale per le disposizioni recanti le modalità speciali -

connesse all'emergenza epidemiologica - per lo svolgimento del servizio relativo agli invii postali; si prevede inoltre che tali modalità si applichino anche per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta con riferimento agli atti giudiziari e alle sanzioni amministrative, abrogando il vigente comma 1-*bis* della norma. Si aggiunge la previsione che sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza.

La RT, oltre a descrivere la norma afferma che le procedure di notificazione a mezzo posta saranno effettuate con le stesse modalità già previste per la consegna di plichi e raccomandate e che tali procedure sono attualmente disciplinate in modo diverso dai commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 108 del decreto-legge n. 18 del 2020.

Considerato che tale duplicità di procedure ha determinato criticità applicative e dubbi interpretativi, vengono espressamente fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali prima della data di entrata in vigore della presente legge per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza in considerazione anche delle previsioni di cui al decreto legge n. 18 del 2020.

Per la RT, la norma di carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 46-bis ***(Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali)***

L'articolo in commento, introdotto durante l'esame parlamentare, dispone che le risorse relative al credito d'imposta di cui all'articolo 49 del DL n. 34 del 2019 destinate anche alle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza sanitaria in atto, sono incrementate di 30 mln di euro per l'anno 2020. Le somme aggiuntive in parola sono destinate alle imprese diverse da quelle piccole e medie ed agli operatori del settore fieristico con riferimento al ristoro dei danni prodotti dall'annullamento o dalla mancata partecipazione, nei limiti delle risorse indicate.

Agli oneri recati dalla disposizione, pari a 30 mln di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della L. n. 190 del 2014.

La RT non è stata presentata, tuttavia gli oneri sono stati determinati in misura pari a 30 mln di euro.

Al riguardo, si rileva che il beneficio opera entro il limite delle risorse stanziato (c.d. tetto di spesa), essendo così configurato il credito di imposta di cui al citato art. 49 del DL n. 34 del 2019. Tuttavia, non essendo state fornite informazioni e dati che consentano di poter approfondire e verificare l'onere indicato, non è possibile valutare l'adeguatezza delle risorse poste a copertura della norma all'esame per il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla stessa.

Andrebbe poi assicurato che l'utilizzo delle risorse presenti sul Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, non pregiudica le finalità previste a legislazione vigente.

Articolo 47

(Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia)

Il comma 1 autorizza Invitalia S.p.A. ad iscrivere esclusivamente nelle proprie scritture contabili patrimoniali (e non anche nel conto economico) gli eventuali decrementi conseguenti alle operazioni immobiliari di razionalizzazione e dismissione poste in essere, anche attraverso società di nuova costituzione o a controllo pubblico anche indiretto. Alle operazioni di riorganizzazione e trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 461, ultimo periodo, della legge n. 296 del 2006.

La RT fa presente che Invitalia detiene attivi immobiliari, derivanti da operazioni di supporto risalenti nel tempo, non più strategici. Di conseguenza, nell'ambito del processo di razionalizzazione del perimetro del gruppo, sono state avviate le opportune azioni volte alla dismissione degli stessi. In considerazione della natura di tali beni e dei relativi valori di bilancio, il provvedimento normativo è volto a consentire l'operazione di razionalizzazione e dismissione attraverso la mitigazione e la neutralizzazione dei relativi impatti sul conto economico dell'Agenzia.

Premesso che Invitalia non è una società immobiliare, per quanto riguarda il valore contabile degli immobili e dei terreni iscritti tra le immobilizzazioni, nel bilancio civilistico di Invitalia ed in quelli delle sue controllate, tale valore, per la maggior parte dei beni, è supportato da perizia e/o *impairment test*, e non ha richiesto, nel tempo, nessun adeguamento contabile dal momento che, vista la natura strumentale del bene, si è assunto che il valore contabile fosse coincidente con il valore d'uso, e ammortizzato secondo le aliquote tecniche applicabili. Questa impostazione, in coerenza con i principi contabili di riferimento, ha trovato per tutti questi anni, la condivisione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, che non hanno sollevato osservazioni e/o eccezioni.

Tale principio, tuttavia, non può evidentemente trovare applicazione nell'ipotesi, quale quella del piano di razionalizzazione, in cui tali beni vengano venduti o conferiti, dato che, in questo caso, uscendo dal perimetro del bilancio di Invitalia, debbono essere adeguati ai valori di mercato. Considerata la situazione economica generale, e quella specifica del settore immobiliare, che è particolarmente sfavorevole in questo momento, viene previsto un periodo di due anni per avviare l'operazione. Con riferimento ai soli effetti sullo stato patrimoniale si evidenzia che una normativa analoga è stata già utilizzata sempre per Invitalia S.p.A., allora denominata Sviluppo Italia S.p.A., con l'articolo 10-ter, del decreto-legge n. 203 del 2005 (trasferimento di crediti, partecipazioni e asset da Sviluppo Italia a ISA S.p.A.).

L'operazione ipotizzata, sia che si concretizzi attraverso il coinvolgimento di società a controllo pubblico, anche indiretto, sia che sia attuata attraverso una propria

società interamente controllata, consente ad Invitalia di poter ammortizzare le perdite derivanti da tale operazione solo a livello patrimoniale e non di conto economico, così ottenendo il requisito di sostenibilità. Con l'applicazione di tale norma che limita gli impatti al solo stato patrimoniale, Invitalia non potrà recuperare, nei cinque anni successivi, le perdite generate da tale operazione dalle dichiarazioni fiscali di Gruppo, garantendo in questo modo la neutralità per il Bilancio dello Stato.

La previsione che le operazioni di riorganizzazione e trasferimento sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 461, ultimo periodo, della legge n. 296 del 2006, configura una rinuncia a maggior gettito.

Pertanto, all'articolo non si ascrivono effetti negativi per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alla disposizione.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare in merito all'esclusione dal conto economico delle minusvalenze derivante dalle vendite immobiliari, atteso che le norme in realtà evitano la riduzione delle eventuali imposte pagate da Invitalia dovuta alla contabilizzazione di tali minusvalenze.

Articolo 48

(Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione)

Il comma 1 rifinanzia con 250 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) dall'articolo 72 del decreto-legge n. 18 del 2020 (lettera a), n. 1)).

Inoltre prevede, nell'ambito degli stanziamenti del Fondo, che il MAECI può, fino al 31 dicembre 2020, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del sistema Paese (lett. b).

Il medesimo comma elimina poi il limite imposto dalla disciplina sugli aiuti di Stato di importanza minore, cd. "*de minimis*", in relazione alle attività del Fondo che consistono nel cofinanziamento dei finanziamenti agevolati concessi alle imprese italiane che operano sui mercati esteri a valere sul cd. Fondo Legge n. 394 del 1981. Il richiamo è ora generico alla disciplina UE sugli aiuti di Stato ivi inclusa dunque anche quella più estensiva del cd. *Temporary Framework* per l'emergenza da COVID (lett. a), n. 2)).

La lettera b-bis) incrementa da 4 a 6 milioni di euro per l'anno 2020 la spesa ad integrazione delle misure per l'assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessità, in correlazione all'emergenza da COVID.

Il comma 2 rifinanzia un fondo a carattere rotativo istituito presso il Mediocredito centrale destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici con 200 milioni di euro per l'anno 2020 (lett. a)), autorizzando l'amministratore del Fondo in questione, il Comitato agevolazioni, ad elevare fino al doppio, in conformità alle norme UE, i limiti massimi dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo stesso. La previsione si applica alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2021 (lett. b)).

Inoltre, sempre fino al 31 dicembre 2021, anche i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo in questione, nonché i cofinanziamenti e le garanzie concessi sulle operazioni del Fondo stesso con le

risorse del Fondo per la promozione integrata, possono eccedere i limiti degli aiuti *de minimis*, fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea (lett. c)).

Infine, esenta i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo Legge, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia, in deroga alla vigente disciplina. La previsione si applica anch'essa alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2021 (lett. d)).

Il comma 3 rinvia all'articolo 265 per la copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 452 milioni di euro per il 2020.

Il comma 3-*bis* incrementa di 5 milioni di euro per il 2020 le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge n. 549 del 1995 (finanziamento di enti in via ordinaria da parte dello Stato), al fine di sviluppare, nei limiti delle risorse disponibili, servizi di informazione, l'export management e la promozione di contatti commerciali per le piccole e medie imprese, anche attraverso piattaforme digitali, da parte delle camere di commercio italiane all'estero. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Il comma 4 autorizza l'ICE ad assumere, nei limiti della dotazione organica, un contingente massimo di 50 unità di personale non dirigenziale con contratti di lavoro a tempo determinato della durata massima di 12 mesi, equiparato, ai fini economici, al personale appartenente alla terza area funzionale, posizione economica F1. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.665.417 euro per l'anno 2020 e a 1.189.583 euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a euro 713.750 per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e quanto a euro 951.667 per l'anno 2020 e a euro 1.189.583 per l'anno 2021 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 299, della legge n. 160 del 2019.

Il comma 5 autorizza la spesa di 10 milioni per l'anno 2020 e di 15 milioni per ciascun anno del biennio 2021 e 2022, per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, per il potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali, e per il connesso potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La RT, riferita al testo iniziale, oltre ad illustrare le disposizioni, puntualizza che il Fondo rifinanziato al comma 2 ha natura rotativa, per cui le risorse erogate non impatteranno sull'indebitamento netto.

Viene poi ricordato che i crediti complessivamente erogabili restano in ogni caso limitati alle disponibilità complessive del fondo.

In relazione alla previsione del comma 4, la RT ha quantificato l'onere assumendo che le assunzioni a tempo indeterminato (previste a legislazione vigente) avvengano con decorrenza non antecedente alla scadenza dei contratti di lavoro a tempo determinato.

La RT ricorda che il comma 299 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020 autorizza per il presente anno una spesa pari a 951.667 euro e una spesa, a decorrere dal 2021, pari a 2.855.000 euro annui. La spesa per l'anno 2020 era stata ipotizzata pari a 4/12 di quella a regime, perché, in considerazione dei tempi minimi per espletare i concorsi, si era previsto che le assunzioni potessero effettuarsi non prima dell'ultimo quadrimestre. La disposizione, avendo come effetto quello di prevedere assunzioni a

tempo determinato, in attesa che si concretizzino le assunzioni a tempo indeterminato, comporta maggiori oneri stipendiali pari alla quota parte di stipendi per i mesi da giugno ad agosto, cioè pari a 3/12 dell'importo anno a regime di 2.855.000 euro, cioè 713.750 euro, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, che presenta le necessarie disponibilità. Per gli oneri relativi ai restanti 4/12 del 2020 e ai 5/12 del 2021 si provvede ovviamente a valere delle risorse di cui all'articolo 1, comma 299, della legge di bilancio per il 2020. Già predisposte per le assunzioni a tempo indeterminato.

L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 è stata quantificata sulla base del master plan e della progettazione preliminare già predisposta dalla Regione Emilia Romagna. Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte capitale, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che presenta le necessarie disponibilità e che era stato originariamente richiesto per la finalità indicata dal comma in esame. In ogni caso la RT asserisce che la spesa ha una chiara connessione con l'adempimento di impegni internazionali.

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo iniziale, ascriveva alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica (restano esclusi dal computo i 2 milioni di euro aggiuntivi determinati dalla lettera b-bis del comma 1, aggiunta dalla Camera dei deputati, nonché i 5 milioni del comma 3-bis):

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Maggiori spese correnti									
Rifinanziamento del fondo di promozione integrata di cui all'articolo 72 del decreto-legge n. 18/2020 (comma 1)	250,00			250,00			250,00		
Assunzione presso ICE di personale a tempo determinato (comma 4)	0,71			0,71			0,71		
Maggiori spese in conto capitale									
Incremento del fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici di cui all'articolo 2 del DL n.251/1981 (comma 2 lett. a)	200,00			200,00			200,00		
Interventi per la realizzazione del Tecnopolo di Bologna (comma 5)	10,00	15,00	15,00	10,00	15,00	15,00	10,00	15,00	15,00
Maggiori entrate tributarie/contributive									
Assunzione presso ICE di personale a tempo determinato effetti riflessi (comma 4)				0,35			0,35		
Minori spese correnti									
Riduzione tabella A MAECI (comma 4)	0,71			0,71			0,71		
Riduzione tabella A MAECI (comma 7)	4,50	4,00	2,50	4,50	4,00	2,50	4,50	4,00	2,50
Minori spese in conto capitale									
Riduzione tabella B MAECI (comma 5)	10,00	15,00	15,00	10,00	15,00	15,00	10,00	15,00	15,00

Al riguardo, non vi sono osservazioni per i profili di quantificazione, dati gli elementi informativi forniti dalla RT, anche se si evidenzia, in riferimento al comma 3-bis, l'ambiguità circa l'ammontare delle risorse complessivamente destinabili alla finalità introdotta con il suddetto comma, che potrebbe anche comprendere, attenendosi alla lettera del dispositivo, le risorse già stanziare con la legge di bilancio 2020.

In relazione alla parte di copertura degli oneri di cui al comma 4 individuata nella riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2020-2022, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, confermato che tale accantonamento reca in effetti le occorrenti disponibilità, andrebbe assicurato che le risorse in questione non rientrano tra quelle da utilizzare per l'adempimento di obblighi internazionali, posto che l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge n. 196 del 2009, relativo alla copertura finanziaria delle leggi, non consente "l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali", anche se la RT asserisce che il loro impiego risulta giustificato dalla "funzionalità della misura ad una adeguata proiezione internazionale dell'Italia nell'attuale situazione di crisi".

Articolo 48-bis

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

Con il comma 1 del presente articolo, introdotto durante l'esame parlamentare, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), è riconosciuto - per il solo periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 - un contributo, nella forma di credito d'imposta, nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'articolo 92, comma 1, del testo unico di cui al DPR n. 917 del 1986, n. 917, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020. Il metodo ed i criteri di valutazione delle rimanenze finali di magazzino in parola devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 45 mln di euro, che costituisce limite di spesa.

Con il comma 2 si dispone che, nei confronti dei soggetti in argomento con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci; le imprese non soggette a revisione dei conti e senza collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze rilasciata da un revisore o da una società di revisione⁵².

Il comma 3 dispone che il credito d'imposta di cui al comma 1 può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto all'esame.

Il comma 4 stabilisce che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori

⁵² Iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del D. Lgs. n. 39 del 2010.

economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta in argomento nonché le modalità ed i criteri attuativi, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

Inoltre il comma 5 prevede che le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020⁵³ ed i relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

Infine il comma 6 dà copertura all'onere previsto di 45 mln di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili⁵⁴, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5 del decreto in esame.

La RT integrativa non è stata presentata, tuttavia il comma 1 specifica che il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 45 mln di euro, configurato come limite di spesa per l'anno 2021, il cui rispetto è affidato al decreto del Ministro dello sviluppo economico, indicato al comma 4 del presente articolo.

Al riguardo, poiché l'onere si configura come tetto di spesa non si hanno osservazioni da formulare anche se, in mancanza di dati ed informazioni, non si è in grado di poterne verificare la congruità. Inoltre si rappresenta che il comma 4 non indica il termine entro il quale il decreto del Ministro dello sviluppo economico dovrà essere emanato con ciò rendendo non determinabile nel tempo il momento dell'operatività e della fruizione del credito d'imposta in argomento.

Articolo 49

(Creazione di un polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale complessa di Torino)

Il comma 1 autorizza la spesa di 20 milioni di euro per il 2020 per la realizzazione di un'infrastruttura di ricerca di interesse nazionale denominata Centro nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilità e dell'*automotive* con sede a Torino.

Il comma 2 dispone che il Centro favorisce la collaborazione con istituti di ricerca nazionali ed europei, garantendo l'ampia diffusione dei risultati delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze, anche mediante attività d'insegnamento e formazione e organizza attività di ricerca collaborativa tra imprese e altri centri di ricerca, dimostratori tecnologici anche attraverso la realizzazione di linee pilota sperimentali per la dimostrazione di tecniche di produzione e per la sperimentazione di nuove forme di mobilità, ivi comprese la mobilità elettrica, la guida autonoma e ulteriori applicazioni dell'Intelligenza Artificiale al settore della mobilità in genere.

Il comma 3 demanda a un regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400/1988, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, e da pubblicare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, l'individuazione dei termini e delle modalità di presentazione della proposta progettuale, delle modalità di attuazione dell'intervento e di

⁵³ Recante il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

⁵⁴ Di cui all'articolo 1, comma 200 della L. n. 190 del 2014.

realizzazione dell'infrastruttura logistica e per l'erogazione delle risorse finanziarie e il monitoraggio sull'esecuzione del progetto.

Il comma 4 rinvia all'articolo 265 per la copertura degli oneri derivanti dall'articolo in esame, indicati pari a 20 milioni di euro per il 2020.

La RT certifica che la disposizione autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020 destinato a finanziare l'istituzione di una infrastruttura di ricerca di interesse nazionale specializzata nel settore *automotive* per la realizzazione di linee pilota sperimentali per la dimostrazione di tecniche di produzione e per la sperimentazione di nuove forme di mobilità, ivi comprese la mobilità elettrica, la guida autonoma e ulteriori applicazioni dell'Intelligenza Artificiale al settore della mobilità in genere.

In particolare, si prevede che tale Centro favorisca la collaborazione con istituti di ricerca nazionali ed europei, garantendo l'ampia diffusione dei risultati delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze, anche mediante attività d'insegnamento e formazione.

Ai sensi dell'art. 26 del GBER, per la creazione o l'ammodernamento del Centro sono destinati 20 milioni di euro a supporto di investimenti materiali e immateriali.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(mln di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Articolo 49	>s	k	20	0	0	20	0	0	20	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la norma reca una autorizzazione di spesa di 20 milioni per l'anno 2020 per la realizzazione di un'infrastruttura di ricerca di interesse nazionale con sede a Torino, andrebbero acquisiti elementi informativi integrativi circa le modalità di finanziamento a regime del Centro per gli anni successivi al 2020.

Un chiarimento è necessario anche sugli effetti ascritti dal prospetto riepilogativo per cui la spesa si produrrebbe interamente nel 2020 ciò che appare improbabile considerato che la norma è entrata in vigore nel mese di maggio e che il comma 3 demanda ad un regolamento da pubblicare entro settembre la definizione delle modalità di presentazione della proposta progettuale e di realizzazione dell'infrastruttura.

Oltretutto, il prospetto riepilogativo mostra effetti identici sui tre saldi, nonostante la realizzazione del Centro sia classificata come di spesa in conto capitale, diversamente dalla prassi che assume di norma un coefficiente di spendibilità inferiore all'unità nell'anno di stanziamento.

Articolo 49-bis
(Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita con sede in Lombardia)

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame in commissione durante la prima lettura⁵⁵.

Il comma 1 autorizza la spesa di € 10 mln per il 2020 e di € 2 mln annui a decorrere dal 2021, quale concorso dello Stato alle spese di promozione e finanziamento di progetti di ricerca altamente innovativi in collaborazione con le imprese a cura della Fondazione Human Technopole, attraverso la struttura denominata «Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita» con sede in Lombardia.

Il comma 2 prevede che il Centro prima indicato favorisce la collaborazione tra soggetti privati del sistema dell'innovazione e istituti di ricerca nazionali ed europei, garantendo l'ampia diffusione dei risultati delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze e sostenendo l'attività brevettuale e la valorizzazione della proprietà intellettuale.

Il comma 3 prevede che la Fondazione Human Technopole adotta specifiche misure organizzative e soluzioni gestionali dedicate, con adozione di una contabilità separata relativa all'utilizzo delle risorse a tale scopo attribuite.

Il comma 4 prevede che gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della Fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione.

Il comma 5 prevede che agli oneri predetti, pari a 10 milioni di euro per il 2020 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede:

- a) quanto a 10 milioni di euro per il 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, come rifinanziato dal decreto-legge;
- b) quanto a 2 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione premesso che l'autorizzazione indicata al comma 1 si predispone come limite massimo di spesa previsto al fine di corrispondere un contributo volto al sostentamento della Fondazione ivi indicata dal 2020, nulla da osservare. Tuttavia, dato che il contributo statale dopo il primo anno scende da 10 a 2 milioni di euro andrebbe assicurato che il nuovo Centro di ricerca istituito sia in grado di funzionare avvalendosi soltanto di tale ultima somma. A tal fine andrebbero fornite quindi ipotesi sulle spese fisse di funzionamento che il Centro dovrà sostenere.

In merito ai profili di copertura, con riferimento sia alla quota posta a carico del Fondo per le esigenze indifferibili relativamente all'onere previsto per il 2020 che in relazione alla dotazione del FISPE relativamente all'onere previsto a decorrere dal 2021, andrebbe confermata l'esistenza delle relative disponibilità, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché rassicurazioni in merito all'adequatezza delle rimanenti risorse a valere dei capitoli interessati a fronte di

⁵⁵ Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 2 luglio 2020, pagina 33.

interventi eventualmente già programmati a valere delle relative risorse in attuazione delle finalità previste dalla legislazione vigente.

Articolo 50 ***(Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell'ammortamento)***

L'articolo proroga dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 il termine di consegna dei beni strumentali materiali acquisiti ai fini della fruizione dell'agevolazione di cui all'articolo 1 del DL n. 34 del 2019⁵⁶, c.d. super ammortamento.

La RT rappresenta che la disposizione prevede la proroga del termine per la consegna dei beni ai fini della fruizione del c.d. super ammortamento dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 per i contratti stipulati entro il 31 dicembre 2019, con il versamento dell'acconto pari al 20% del corrispettivo pattuito. Evidenzia che la misura nei fatti intende concedere un'estensione della tempistica per la consegna dei beni in considerazione delle conseguenze dell'emergenza sanitaria che potrebbero aver determinato un allungamento dei tempi di realizzazione dei beni.

Specifica che la disposizione non determina effetti finanziari in quanto non prevede un ampliamento della platea dei soggetti beneficiari, facendo sempre riferimento ai contratti già conclusi entro il 31 dicembre 2019.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare atteso che la proroga riguarda esclusivamente i tempi di consegna dei beni e che la norma originaria riconosce il beneficio entro il limite delle risorse stanziare pari a 2,5 mln di euro (c.d. tetto di spesa).

Articolo 51 ***(Proroga dei termini dei programmi di esecuzione delle procedure di amministrazione straordinaria)***

Il comma 1 proroga di 6 mesi i termini di esecuzione dei programmi aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020 e già autorizzati dal MISE, di talune società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, anche qualora essi siano stati già prorogati ai sensi delle vigenti disposizioni sull'esecuzione dei programmi di risanamento o di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa.

Si tratta in particolare delle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento (ora liquidazione giudiziale) in stato di insolvenza che si sono avvalse della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria ovvero del programma di cessione dei complessi aziendali, aventi, singolarmente o come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti: lavoratori subordinati,

⁵⁶ La disciplina in esame consentiva ai titolari di reddito d'impresa ed agli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° aprile 2019 fino al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020 - a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2019, l'ordine risultasse accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione - di usufruire dell'aumento del 30% del costo di acquisizione dei predetti beni, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a 500 da almeno un anno; debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a 300 milioni di euro.

La RT afferma che con il presente articolo si estendono anche all'amministrazione straordinaria le misure previste per le procedure di concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione, al fine di salvaguardare tutte quelle procedure che avevano concrete possibilità di successo prima dello scoppio della crisi epidemica e che, in questa particolare fase, potrebbero invece risultare irrimediabilmente compromesse, con evidenti ricadute negative sulla conservazione delle strutture imprenditoriali rilevanti ai fini del ciclo produttivo ed economico.

Le finalità della disciplina prevista per il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione risultano, infatti, pienamente assimilabili a quelle dei processi in corso per la cessione dei complessi aziendali in esercizio, nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria, in quanto queste ultime si configurano, al pari delle precedenti, quali strumenti con finalità di conservazione della continuità aziendale, alternativi, quindi, al fallimento.

La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta effetti sulla finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, attesa la natura ordinamentale delle norme.

Articolo 51-bis ***(Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)***

L'articolo, inserita nel corso dell'esame in prima lettura⁵⁷, posticipa ai bilanci relativi al 2021 l'obbligo delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative di effettuare la prima nomina del revisore o degli organi di controllo, in ottemperanza alle novelle apportate al codice civile dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Con le modifiche in esame, il termine per la nomina del revisore o degli organi di controllo e per l'adeguamento di statuto e atto costitutivo viene pertanto prorogato alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile.

La norma è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale della disposizione, non ci sono osservazioni.

⁵⁷ Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 30 giugno 2020.

Articolo 52

(Interventi urgenti per la salvaguardia della liquidità delle imprese dell'aerospazio)

Il comma 1 dispone la sospensione dei versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia relativi ai finanziamenti a favore delle imprese dell'aerospazio, sia in ambito civile che della difesa nazionale, concessi ai sensi della legge n. 808 del 1985, con scadenza nel 2020.

I versamenti sono effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 10 rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 dicembre 2021.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Il comma 2 stabilisce che le quote dei finanziamenti, concessi ai sensi della legge n. 808 del 1985, con cadenza nel 2020, o in esercizi precedenti, sono erogate entro il 31 luglio 2020 alle imprese per le quali non risultano inadempienze rispetto ai versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia dovuti fino al 31 dicembre 2019.

Alle imprese che procedano a tali adempimenti successivamente al 19 maggio 2020 e, comunque, entro il 30 settembre 2020, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio, le quote sono erogate entro tre mesi.

La RT chiarisce che, nella situazione di crisi causata dall'emergenza COVID-19 e al fine di salvaguardare la liquidità delle imprese del settore aerospaziale, il comma 1 sospende, per un congruo periodo di tempo, i versamenti, da parte delle imprese di questo settore, dei rimborsi dei finanziamenti relativi ai programmi civili e dei "diritti di regia" relativi ai programmi di sicurezza nazionale derivanti dai finanziamenti ricevuti ai sensi della legge n. 808 del 1985. Tale sospensione manterrebbe nella disponibilità delle imprese risorse da utilizzare in modo proficuo per dare impulso alle attività produttive in una fase critica dell'economia nazionale. In tal modo si darebbe un contributo significativo alla ripresa non solo dell'industria aerospaziale, ma anche del suo indotto.

Si tratta di prevedere misure analoghe a quelle previste dai decreti-legge nn. 9 e 18 del 2020.

I versamenti in questione da effettuare all'entrata del bilancio dello Stato sono quantificabili in un valore stimato di circa 140 milioni. In base alla legislazione vigente (articolo 1, comma 30, della legge n. 147 del 2013), tali versamenti sono destinati ad essere riassegnati alla spesa nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, ad incremento degli stanziamenti finalizzati alla legge n. 808 del 1985, per la parte eccedenti 15 milioni di euro.

Pertanto, la disposizione comporta un onere di 15 milioni di euro per l'anno 2020, alla cui copertura finanziaria si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Sempre allo scopo di migliorare la liquidità del settore aerospaziale in questa fase di crisi, il comma 2 dispone che le quote dei finanziamenti relativi alla legge n. 808 del 1985, con cadenza entro l'esercizio 2020, siano erogate con la massima sollecitudine. Nel ricordare che per i finanziamenti liquidati a seguito del controllo dei costi e delle attività, l'erogazione, in coerenza con gli stanziamenti relativi alla legge n. 808, viene effettuata con rate pluriennali, risulta evidente l'utilità, nella attuale situazione, di

accelerare e semplificare le procedure di pagamento delle rate alle aziende, limitatamente al 2020, ovvero alla straordinaria condizione determinata dall'emergenza COVID-19. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica, limitandosi a semplificare le procedure di pagamento delle rate alle aziende nei limiti delle relative disponibilità di bilancio.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Minori entrate extratributarie									
Salvaguardia delle liquidità di imprese dell'aerospazio - sospensione dei versamenti di diritti di regia relativi ai finanziamenti ex l.n. 808/1985 scadenti nel 2020 (comma 1)	15			15			15		

Al riguardo, si ricorda che gli interventi della legge n. 808 sono finanziamenti a tasso zero che, una volta concluso l'*iter* delle erogazioni (15 anni mediamente⁵⁸), vengono restituiti dalle imprese, secondo un piano di ammortamento. Delle riassegnazioni, ogni anno la parte eccedente 15 milioni di euro viene riassegnata alla spesa, per cui non si hanno osservazioni da formulare, risultando corretta la contabilizzazione indicata.

Si evidenzia che il prospetto riepilogativo non ascrive effetti di maggiore entrata agli esercizi 2021 e 2022, nei quali saranno effettuati i pagamenti ora sospesi: tale impostazione appare spiegabile tenuto conto che le somme così versate risulteranno comunque in eccedenza del limite di 15 milioni oltre il quale il gettito viene riassegnato alla spesa.

Nulla da osservare sul comma 2, atteso che il pagamento alle imprese delle rate di finanziamenti dovuti per il 2020, ora oggetto di accelerazione, sarebbe comunque intervenuto nel presente esercizio.

Articolo 52-bis

(Rinegoziazione dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca e dei finanziamenti bancari associati)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame in prima lettura⁵⁹, stabilisce al comma 1 che al fine di supportare le imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o per assicurarne la continuità aziendale, le predette imprese possono richiedere, con comunicazione scritta, senza autorizzazione da parte delle amministrazioni incentivanti, di poter beneficiare, in relazione ai finanziamenti agevolati loro concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle

⁵⁸ Secondo la RT riferita al comma 603 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020.

⁵⁹ Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 30 giugno 2020.

imprese e agli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311⁶⁰, e in relazione ai finanziamenti bancari associati, della rinegoziazione del piano di ammortamento sia del finanziamento agevolato del Fondo rotativo, sia di quello bancario associato, sino alla durata massima complessiva di 25 anni. È previsto poi che tale rinegoziazione debba rispettare il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso dei finanziamenti originari, comprensivi degli importi eventualmente scaduti e dei relativi oneri maturati, e dei finanziamenti rinegoziati, al tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, come determinato dal Ministero dello sviluppo economico, vigente alla data della rinegoziazione.

Il comma 2 dispone che la rinegoziazione di cui al comma 1 è possibile con il consenso della banca che svolge le attività di gestione del finanziamento, anche in nome e per conto di Cassa depositi e prestiti S.p.A., e della banca che ha concesso il finanziamento bancario associato a quello agevolato, in conformità con le previsioni contrattuali in essere, senza alcuna formalità, e comprende gli elementi accessori ai finanziamenti e le garanzie, inclusa la garanzia di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. È poi stabilito che la comunicazione di cui al comma 1 è corredata della dichiarazione di un professionista indipendente, avvocato, dottore commercialista, ragioniere o ragioniere commercialista, designato dall'impresa, o di una società di revisione ovvero di un istituto di credito, attestante che la rinegoziazione del piano di ammortamento del finanziamento agevolato del Fondo rotativo e di quello bancario associato è funzionale ad assicurare la continuità aziendale dell'impresa, nonché il rimborso di entrambi i finanziamenti. Nel caso di accordi sulla base di piani attestati di risanamento, di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati in continuità, nonché di strumenti simili disciplinati dalla normativa sulla crisi d'impresa e sull'insolvenza tempo per tempo applicabile, la suddetta dichiarazione è rilasciata dal professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, incaricato dal debitore nell'ambito della relativa procedura.

Il comma 2-bis impone che dall'attuazione del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'integrazione non è al momento provvista di **RT**.

Al riguardo, posto che la norma consente una rinegoziazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti fino a 25 anni, ma nel rispetto dell'equivalenza finanziaria tra i flussi di rimborso e della clausola d'invarianza finanziaria di cui al comma 2-bis, valida per l'intero articolo, andrebbe chiarito come sarà possibile attuare tali disposizioni, dato che la rinegoziazione sembra presupporre invece un allungamento dei termini di restituzione dei finanziamenti con conseguenti minori flussi annuali dei rimborsi. Andrebbe assicurato che non si producano quindi

⁶⁰ La norma istituisce presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca». Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. La dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del risparmio postale, è stabilita in 6.000 milioni di euro. Le successive variazioni della dotazione sono disposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato.

alterazioni rispetto agli effetti che sono da ritenersi già scontati dai saldi tendenziali di finanzia pubblica per ciascuna annualità.

Inoltre, andrebbe anche chiarita la portata dell'inciso "senza autorizzazione da parte delle amministrazioni incentivanti" al primo periodo per cui sembrerebbe che soltanto la banca debba esprimere consenso alla rinegoziazione, senza coinvolgimento dell'amministrazione pubblica. Sul punto, in particolare, va infatti evidenziato che la gestione delle risorse del Fondo di rotazione di cui trattasi è operata dalla Cassa depositi e prestiti Spa nell'ambito della sua gestione cd. "separata" ai sensi dell'articolo 5, commi 7 e 8 del decreto legge n. 269 del 2003, i cui riflessi, come noto, si proiettano comunque sul Fabbisogno del settore statale (Conto disponibilità) in quanto riferibili all'impiego per le finalità d'istituto del risparmio postale⁶¹.

Qualora il riscadenzamento dei piani di ammortamento dovesse determinare effetti modificativi rispetto ai flussi già programmati in relazione all'impiego del risparmio postale ovvero, riflettersi in una diversa composizione del Fabbisogno di cassa del settore statale sul versante della sua copertura rispetto a quello già calcolato a legislazione vigente, andrebbero opportunamente stimati i relativi effetti d'oneri nonché all'occorrenza rettificati i disallineamenti di cassa rispetto ai saldi a legislazione vigente attraverso il ricorso all'apposito Fondo previsto in bilancio nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze⁶². Peraltro, la nota della Ragioneria dello Stato depositata presso la Camera dei deputati⁶³ riporta che secondo "valutazioni del Dipartimento del tesoro ... la rinegoziazione comporta maggiori oneri che non vengono quantificati ma che comunque trovano capienza nel capitolo di bilancio pertinente".

Inoltre, venendo ai profili di stretta onerosità, si evidenzia sul comma 2 che ivi si prevede che la certificazione prevista dal comma 1 ai fini dell'accesso alla rinegoziazione del piano di ammortamento, debba essere sempre corredata della dichiarazione di un professionista indipendente (avvocato, dottore commercialista, ragioniere o ragioniere commercialista) designato dall'impresa, ovvero di una società di revisione ovvero di un istituto di credito, attestante la circostanza che la rinegoziazione del piano di ammortamento del finanziamento agevolato del Fondo rotativo e di quello bancario associato si rende funzionale ad assicurare la continuità aziendale dell'impresa. Sul punto, andrebbe confermato che l'onere prevedibile per tale

⁶¹ Nel corso del 2019, sono state perfezionate nuove stipule per le diverse misure agevolative attive, per un totale di finanziamenti agevolati, concessi da CDP, di circa 254 milioni. CDP ha maturato interessi, sulle somme erogate in anticipazione, per 13,6 milioni (18,8 milioni, nel 2018) e commissioni, per spese di gestione, per circa 377 mila (264 mila, nel 2018), a carico del MEF. È posta a carico del bilancio dello Stato la differenza tra il tasso riconosciuto a CDP e il tasso del finanziamento agevolato pagato direttamente dalle imprese beneficiarie, oltre agli oneri di gestione in favore di CDP. Nel 2019, le erogazioni sono state pari a circa 94,3 milioni, che corrispondono all'1,4 per cento delle risorse disponibili. Le entrate ammontano a 235,7 milioni (213,2 milioni, nel 2018) e la giacenza finale del fondo è pari a circa 6,8 miliardi. I crediti in sofferenza, al 31 dicembre 2019, sono state di circa 42 milioni (39,39 milioni, nel 2018). Cfr. Corte dei Conti, Relazione Annuale sul Rendiconto generale dello Stato 2019, Volume I, Tomo II, pagina 39-40.

⁶² Capitolo 7593 del MEF recante "*Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali*".

⁶³ Cfr. resoconto della Commissione Bilancio del 7 luglio 2020, allegato 2.

adempimento debba essere sostenuto dalla impresa beneficiaria, senza riflessi sulle amministrazioni incentivanti.

Articolo 52-ter ***(Disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità)***

Il comma 1, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 nei settori della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità nonché di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche, rifinanzia la legge n. 188 del 1990, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare all'elaborazione e alla realizzazione di progetti finalizzati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale.

Il comma 2 demanda ad apposito decreto ministeriale l'individuazione dei criteri, delle finalità, delle modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui al comma 1, nonché delle modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al medesimo comma 1.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, andrebbe soltanto assicurato che il Fondo esigenze indifferibili rechi la necessaria capienza, posto che ad esso attingono anche altre disposizioni del presente provvedimento.

CAPO II **REGIME QUADRO DELLA DISCIPLINA DEGLI AIUTI**

Articolo 53 ***(Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati)***

Il comma 1 prevede una deroga alla vigente regola di cui all'articolo 46 della legge n. 234 del 2012, consentendo che gli aiuti concessi ai sensi della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" possano essere erogati anche alle imprese tenute a restituire aiuti di stato precedentemente ricevuti e dichiarati illegittimi, senza, tuttavia, far venir meno l'obbligo di queste ultime di restituire quegli aiuti, anzi stabilendo che gli aiuti stessi saranno erogati al netto di quanto i beneficiari devono restituire, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.

La RT, dopo averla illustrata, afferma che disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, si ricorda che all'articolo 46, comma 1, della legge n. 234 del 2012 non erano ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica; inoltre la norma mantiene l'obbligo per le imprese di restituire gli aiuti ricevuti e successivamente dichiarati illegittimi, stabilendo anzi che gli aiuti stessi saranno erogati al netto di quanto i beneficiari devono restituire.

Ai fini della conferma della compatibilità con l'ordinamento europeo sarebbe comunque opportuno acquisire elementi di valutazione, posto che la deroga in esame non risulta menzionata esplicitamente nelle comunicazioni che costituiscono il Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato nell'emergenza Covid-19.

Articoli da 54 a 64

(Aiuti alle imprese concessi ai sensi del Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19)

Gli articoli da 54 a 62 prevedono una cornice normativa entro la quale le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio hanno la facoltà di adottare misure di aiuto in favore delle imprese, a valere sulle proprie risorse, ai sensi di quanto stabilito da una serie di sezioni⁶⁴ della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 ».

Le norme dispongono, tra l'altro, in merito alle modalità, alle condizioni, ai limiti, ai beneficiari e ai termini delle misure di aiuto che si sostanziano principalmente sotto forma di sovvenzioni, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali, concessione di garanzie, prestiti agevolati.

La concessione degli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108 TFUE. A tal fine, il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, entro 7 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, a notificare gli articoli da 54 a 60 al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 107 TFUE, per tutte le successive misure che saranno adottate dagli enti. Il medesimo Dipartimento provvede alla registrazione esclusivamente del regime-quadro di cui agli articoli da 54 a 60 nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, nonché nei registri aiuti di Stato SIAN- Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA- Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura.

Gli enti che adottano le misure e concedono gli aiuti - ad eccezione degli aiuti nei settori agricoltura e pesca - provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti il Registro nazionale aiuti di

⁶⁴ Si tratta delle sezioni:

- 3.1. - Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (articolo 54);
- 3.2. - Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti (articolo 55);
- 3.3. - Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti (articolo 56);
- 3.6. - Aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19 (articolo 57);
- 3.7. - Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling (articolo 58);
- 3.8. - Aiuto agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19 (articolo 59);
- 3.10. - Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19 (articolo 60).

Stato. Restano fermi in capo agli enti che adottano le misure e agli enti che concedono gli aiuti gli obblighi e le responsabilità di monitoraggio e gli obblighi di relazione alla Commissione europea previsti dalla sezione 4 della Comunicazione.

Le amministrazioni territoriali interessate all'attuazione degli articoli da 54 a 60, vi provvedono a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci e, i relativi regimi di aiuti alle imprese, sono da esse concessi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 17, della Legge finanziaria 2004 (L. n. 350/2003), in materia di definizione delle operazioni di indebitamento che gli enti territoriali possono compiere per finanziare spese di investimento.

Le Camere di commercio non possono concedere aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali e - per gli aiuti sotto forma di prestiti e garanzie - ai sensi dell'articolo 125, comma 4, D.L. n. 18/2020, possono realizzare specifici interventi, anche tramite appositi accordi con il Fondo centrale di garanzia PMI, con altri organismi di garanzia, nonché con soggetti del sistema creditizio e finanziario e sono, altresì, autorizzate ad intervenire mediante l'erogazione di finanziamenti con risorse reperite avvalendosi di una piattaforma on-line di social lending e di crowdfunding.

L'articolo 63 dispone che gli aiuti concessi in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” soggiacciono all'osservanza degli obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), e, per il settore agricolo e ittico, nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e nel Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura (SIPA).

L'articolo 64 prevede un adeguamento del RNA, del SIAN e del SIPA agli specifici obblighi di trasparenza e rendicontazione introdotti dal Temporary Framework della Commissione UE, a cura dei Ministeri competenti (rispettivamente MISE E MIPAAF), mediante sezione aggiuntiva, d'intesa con la Conferenza Unificata Stato-Regioni-città e autonomie locali. Si dispone che le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT afferma che gli articoli da 54 a 62 adempiono agli obblighi di notifica preventiva alla Commissione europea degli interventi in forma di aiuti di Stato per far fronte all'emergenza Covid-19, introducendo un regime-quadro, che una volta autorizzato dalla Commissione europea, consentirà a Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio di procedere alla concessione di aiuti, a condizione che gli stessi rientrino fra quelli approvati dalla Commissione europea, rispettino le condizioni dettate dalla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, come modificata ed integrata dalla Comunicazione C(2020) 2215 final e successive modifiche e rispettino altresì eventuali limiti e condizioni apposti dal presente regime.

Le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio potranno concedere aiuti diversi da quelli notificati in via generale con il presente regime-quadro (o a condizioni diverse) solo qualora procedano autonomamente e singolarmente a notificare preventivamente tali eventuali diversi aiuti alla Commissione europea e solo dopo detta preventiva autorizzazione.

Per la RT le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, la RT sottolinea che la quantificazione e la relativa copertura degli oneri per la concessione delle agevolazioni saranno effettuate da Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio al momento in cui valuteranno di istituire i singoli regimi di aiuto, a valere sulle proprie risorse.

Con riferimento all'articolo 63 la RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si tratta di disposizione a carattere ordinamentale e procedurale che non innova rispetto alla legislazione vigente, prevedendo che debbano essere rispettate le procedure per il funzionamento dei registri nazionali sugli aiuti di Stato. La PCM - DPE attende ai compiti istituzionali già svolti, relativi alla indicazione del codice unico identificativo, con le risorse umane strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente. Gli enti che adottano gli aiuti attendono ai compiti istituzionali già svolti, relativi alla registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata, con le risorse umane strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 64 la RT evidenzia che le disposizioni prevedono una serie di adempimenti in materia di registrazione degli aiuti di stato ed il corrispondente adeguamento, a carico del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rispettivamente del registro nazionale degli aiuti di Stato e dei registri SIAN- Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA - Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura.

Per la RT la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto:

- l'adeguamento del RNA trova copertura nell'ambito del progetto finanziato a valere sul "PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020", Asse III, Obiettivo specifico 3.1, Azione 3.1.1, di cui è beneficiario il Ministero dello sviluppo economico – Direzione Generale per gli incentivi alle imprese. Nell'ambito di tale progetto è stata, infatti, assicurata copertura finanziaria – fino al 2023 – alla progettazione e istituzione del RNA e a tutti i necessari sviluppi e implementazioni, oltre alle azioni di accompagnamento, supporto e capacity building nei confronti delle Amministrazioni utilizzatrici;
- per gli obblighi di registrazione nel SIAN e SIPA dei pertinenti aiuti di stato, la copertura dei costi di adattamento è garantita nell'ambito delle convenzioni in essere per la manutenzione evolutiva di entrambi i sistemi. In particolare, tali attività sono ricomprese nel rapporto contrattuale in essere tra il Ministero e la società SIN S.p.A., per lo sviluppo del SIAN, i cui oneri gravano sui capitoli 1980 PG.9 e 7761 PG. 4 assegnati in gestione all'Ufficio AGRET II.

Al riguardo, alla luce di quanto affermato dalla RT, andrebbe chiarito se anche le attività degli enti che adottano le misure e che concedono gli aiuti concernenti gli obblighi e le responsabilità di monitoraggio e gli obblighi di relazione alla Commissione europea, possano essere adempiute con le risorse umane strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 65 ***(Esonero temporaneo contributi ANAC)***

La norma prevede l'esonero per le stazioni appaltanti e gli operatori economici dal versamento della contribuzione dovuta all'ANAC, prevista dall'art. 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, limitatamente alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020.

L'Autorità è autorizzata a coprire le minori entrate con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019.

Gli oneri previsti sono valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2020, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che l'esonero comporta per l'Autorità una riduzione delle entrate previste per il 2020 di circa 42 milioni di euro e, pertanto, la norma dovrà autorizzare l'Autorità a coprire le conseguenti minori entrate proprio mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019 per effetto degli interventi normativi di contenimento della spesa attuati nel corso degli anni precedenti.

La disposizione comporta effetti negativi per la finanza pubblica in termini di indebitamento netto, in misura corrispondente alla quota dei contributi dovuta dai privati, stimabile in circa il 60 per cento del valore della riduzione delle entrate previste per l'anno 2020, indicato di 42 milioni di euro.

Agli oneri derivanti dall'articolo, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Al riguardo, si osserva che la quantificazione operata dalla RT che valuta in circa il 60 per cento la quota dei contributi a carico dei privati, non risulta accompagnata da ulteriori informazioni circa i dati e gli elementi posti alla base della predetta quantificazione.

Inoltre, si osserva che gli effetti sui saldi di finanza pubblica in termini di fabbisogno e indebitamento netto, potrebbero anche risultare maggiori rispetto a quanto riportato dalla RT se la quota dei contributi in capo al settore pubblico non si concretizzerà in una riduzione della spesa, con una conseguente realizzazione di economie, ma sarà utilizzata per una ulteriore finalizzazione.

Inoltre, appare necessario fornire ulteriori informazioni circa l'entità dell'avanzo di amministrazione maturato dall'ANAC e se questo risulta sufficiente ad essere utilizzato per compensare le minori entrate derivanti dall'esonero contributivo⁶⁵.

⁶⁵ Dall'esame del bilancio preventivo 2020 dell'ANAC, risulterebbe comunque un avanzo di amministrazione non vincolato pari a circa 126 milioni di euro. Cfr. [relazione al bilancio di previsione](#), pag.20.

TITOLO III

MISURE IN FAVORE DEI LAVORATORI

CAPO I

MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27

Articolo 66

(Modifiche all'articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale)

Il comma 1 consente anche ai volontari e ai lavoratori domestici l'utilizzo delle mascherine chirurgiche reperibili in commercio quali dispositivi di protezione (resta confermato che vi rientrano anche le mascherine filtranti, pur se prive di marchio CE).

La RT afferma che, stante il suo carattere ordinamentale, la disposizione non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 66-bis

(Disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti per l'importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)

Il comma 1, al fine di assicurare alle imprese il necessario fabbisogno di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale e di sostenere la ripresa in sicurezza delle attività produttive, prevede che per l'importazione e l'immissione in commercio dei predetti dispositivi siano definiti criteri semplificati di validazione, in deroga alle norme vigenti, che assicurino l'efficacia protettiva idonea all'utilizzo specifico fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

I commi 2 e 3 stabiliscono che per le mascherine chirurgiche e per i DPI i criteri di cui al comma 1 sono definiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da due comitati tecnici composti, l'uno, da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità (ISS), che lo presiede, l'altro, da un rappresentante dell'INAIL, che lo presiede, ed entrambi da un rappresentante designato dalle regioni, da un rappresentante dell'Ente italiano di accreditamento - ACCREDIA, da un rappresentante dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e da un rappresentante degli organismi notificati indicato dalle associazioni degli organismi di valutazione della conformità socie di ACCREDIA. Il supporto amministrativo ai comitati è assicurato rispettivamente dall'ISS e dall'INAIL. Ai componenti dei comitati tecnici non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 4 dispone che le regioni definiscono le modalità di presentazione delle domande di validazione delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale ai sensi del presente articolo e individuano le strutture competenti per la medesima validazione, in applicazione dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, avvalendosi degli organismi notificati e dei laboratori di prova accreditati da ACCREDIA, nonché delle università e dei centri di ricerca e laboratori specializzati per l'effettuazione delle prove sui prodotti, e provvedono ai relativi controlli. Il monitoraggio sull'applicazione dei criteri semplificati di validazione è assicurato dai comitati di cui ai commi 2 e 3, che supportano l'attività delle regioni.

Il comma 5 conferma le validazioni in deroga effettuate dall'ISS e dall'INAIL in attuazione dell'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 18 del 2020. L'ISS e l'INAIL rimangono competenti per la definizione delle domande pervenute ai predetti Istituti fino al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, salvo che il richiedente rinunci espressamente a presentare domanda alla regione.

Il comma 6 reca disposizioni di coordinamento relative all'articolo 15 del decreto-legge n. 18 del 2020 per renderlo maggiormente coerente con i suddetti commi.

Il comma 7 conferma l'efficacia, per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, di quanto disposto dall'articolo 5-bis del decreto-legge n. 18 del 2020.

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, si rappresenta che il supporto amministrativo fornito ai comitati di cui ai commi 2 e 3 da parte dell'ISS e dell'INAIL, nonché l'attività di controllo sui processi di validazioni dei dispositivi, demandata alle regioni e ai predetti comitati dal comma 4, appaiono adempimenti suscettibili di implicare oneri. Sul punto sarebbe auspicabile un chiarimento, atteso che si può soltanto presumere che i citati compiti siano eseguibili a valere sulle risorse ordinariamente disponibili.

Articolo 67 ***(Incremento Fondo Terzo Settore)***

Il comma 1, al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID -19, incrementa di 100 milioni di euro per il 2020 la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Fondo Terzo Settore). Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265.

La RT ribadisce il contenuto dell'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 67-bis ***(Inserimento al lavoro dei care leaver)***

Il comma 1 attribuisce la quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999 (prevista per i disabili) anche in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

La RT non analizza la disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articoli 68-71

Premessa

La RT afferma che il decreto legge in esame contiene alcuni articoli riguardanti la proroga della cassa integrazione concessa per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e un programma di ampliamento della durata massima di 9 settimane prevista originariamente dal decreto-legge n. 18 del 2020 in relazione ai datori di lavoro che progressivamente esauriscono la durata massima fino a ulteriori 9 settimane rispetto alle 9 previste dal decreto citato, nonché l'ulteriore allungamento del periodo di fruizione in relazione alla decorrenza del periodi di inizio o prolungamento della durata.

Premesso che il processo della cassa integrazione prevede in prima battuta una richiesta di autorizzazione dell'azienda all'INPS o alla Regione con una previsione del periodo di fruizione, del numero dei dipendenti e del numero delle ore complessive di integrazione salariale, tale richiesta è generalmente cautelativa, non potendo prevedere l'effettivo utilizzo della integrazione salariale. Quindi a consuntivo l'effettivo utilizzo è più basso di quanto autorizzato, e storicamente si è osservato che anche in periodi di crisi il rapporto fra fruito e autorizzato non supera il 70%.

Tuttavia si deve rilevare che la situazione dell'anno 2020 presenta specificità e intensità nella sospensione effettiva dell'attività lavorativa mai rilevate in passato, in quanto, anche nei periodi di crisi più acuta, di origini peraltro differenti, non si è mai sperimentato un periodo ampio di chiusura generalizzata dell'attività.

Le informazioni sulle ore effettivamente integrate e sugli effettivi beneficiari dei provvedimenti di integrazione salariale non sono ancora pienamente disponibili, stante anche il differimento degli adempimenti contributivi che incide sulla conoscenza dell'effettivo utilizzo della misura per le aziende che scelgono la modalità del pagamento a conguaglio.

Allo stato attuale, non avendo elementi di consuntivo sul reale fruito delle aziende rispetto all'autorizzato ai sensi del decreto-legge n. 18 del 2020, la presente RT, nel determinare limiti di spesa che possano in ogni caso consentire il riconoscimento dei benefici autorizzati, si deve basare su ipotesi di possibile fruizione così come avvenuto per la RT dello stesso decreto-legge n. 18 del 2020.

In relazione alle ipotesi sottostanti la RT degli articoli del decreto in esame, si forniscono ulteriori elementi di valutazione per suffragare la congruenza delle ipotesi sottostanti alla stima degli effetti finanziari del provvedimento.

Si è proceduto innanzitutto a distinguere ulteriormente la platea dei lavoratori sulla base della attuale condizione delle aziende in merito alla possibilità di svolgere l'attività lavorativa ai sensi delle disposizioni previste dai DPCM del 22 marzo 2020 e del 26 aprile 2020.

La RT ricorda che il decreto-legge n. 18 del 2020 consente l'utilizzo di cassa integrazione salariale per un massimo di 9 settimane per periodi dal 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020. Successivamente all'entrata in vigore del decreto legge n. 18 il DPCM del 22 marzo 2020 ha disposto un blocco generalizzato delle attività

produttive, non permettendo alle aziende ricadenti in specifici ATECO di lavorare. Solo il DPCM del 26 aprile ha concesso una riapertura generalizzata, con diverse eccezioni delle attività produttive, che può considerarsi effettiva dal 4 maggio 2020 (per ragioni di semplificazione non si è tenuto conto del DPCM del 10 aprile 2020 che ha permesso la riapertura anticipata di alcuni settori per una consistenza di circa 200.000 lavoratori). Sulla base della sequenza dei provvedimenti si possono individuare tre tipologie di lavoratori dipendenti:

Lavoratori dipendenti di aziende non autorizzate all'attività dal DPCM del 22 marzo 2020 e dal DPCM del 26 aprile 2020 (aziende non autorizzate);

Lavoratori dipendenti di aziende non autorizzate all'attività dal DPCM del 22 marzo 2020 e autorizzate all'attività dal DPCM del 26 aprile 2020 (aziende autorizzate successivamente al DPCM del 26 aprile 2020);

Lavoratori dipendenti di aziende autorizzate all'attività dal DPCM del 22 marzo 2020 e dal DPCM del 26 aprile 2020 (aziende autorizzate).

Di seguito il prospetto riepilogativo dei lavoratori classificati per tipologia di azienda. Si tenga presente che nel prospetto vengono considerati allo stesso modo sia i rapporti di lavoro *full-time* sia i rapporti di lavoro *part-time* anche se in realtà la consistenza di questi ultimi è notevole rispetto alla platea complessiva (rappresenta il 29% dei rapporti totali).

	Tipologia	numero dipendenti
Cigo	Aziende non autorizzate	8.600
	Aziende autorizzate successivamente al DPCM del 26 aprile 2020	2.220.500
	Aziende autorizzate*	2.635.000
	Totale	4.864.100
Fondi di solidarietà	Aziende non autorizzate	1.283.000
	Aziende autorizzate successivamente al DPCM del 26 aprile 2020	1.097.000
	Aziende autorizzate	3.454.000
	Totale	5.834.000
Deroga	Aziende non autorizzate	582.800
	Aziende autorizzate successivamente al DPCM del 26 aprile 2020	465.600
	Aziende autorizzate*	1.555.500
	Totale	2.603.900
Totale	Aziende non autorizzate	1.874.400
	Aziende autorizzate successivamente al DPCM del 26 aprile 2020	3.783.100
	Aziende autorizzate	7.644.500
	Totale	13.302.000

* Incluse le aziende agricole

Come si può evincere dalla tabella il numero di lavoratori dipendenti privati di aziende ancora chiuse per DPCM sono circa 1,9 milioni, meno del 15% del totale dei lavoratori (13,3 milioni). Fino al 3 maggio il numero di lavoratori dipendenti da aziende non autorizzate all'attività è stato pari a 5,7 milioni (il 43% del totale). I lavoratori dipendenti da aziende sin da subito autorizzate a lavorare è di circa 7,6 milioni (circa il 57% del totale).

Sulla base di questa classificazione si può concludere che fino alla data del 3 maggio 2020 (termine del lock down generalizzato) le aziende non autorizzate

possono aver fruito complessivamente di 6 settimane limitatamente al periodo dal 22 marzo al 3 maggio per il 100% dei dipendenti, mentre le aziende autorizzate possono aver fruito complessivamente di 6 settimane per il 20% dei dipendenti (ipotizzando comunque una difficoltà per una quota dei lavoratori) sempre limitatamente a quel periodo. Il periodo dal 23 febbraio al 22 marzo è caratterizzato da utilizzi più differenziati.

Per il periodo successivo al 3 maggio si può ipotizzare un ricorso alle integrazioni salariali ulteriore a seconda dello strumento di copertura (CIGO, fondi di solidarietà e deroga).

Al riguardo, si prende atto dei chiarimenti forniti, che possono essere considerati sufficientemente esaustivi.

Articolo 68

(Modifiche all'articolo 19 del decreto-legge n. 18 del 2020 in materia di CIGO e assegno ordinario)

Il comma 1, lettera a), sostituendo integralmente il comma 1 dell'articolo 19, confermando la durata massima del beneficio di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementa tali periodi di ulteriori 5 settimane nel medesimo arco temporale per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre, a condizione che i medesimi abbiano fruito delle precedenti 14 settimane. Ai beneficiari di assegno ordinario inoltre spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare.

Il comma 1, lettera b), reintroduce l'obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l'esame congiunto con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Il comma 1, lettera c), riduce i termini di presentazione della domanda per la concessione dei trattamenti in oggetto, disponendo che la stessa deve essere presentata - a pena di decadenza - entro la fine del mese successivo (e non più del quarto mese successivo) a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Il comma 1, lettera d), inserendo il comma 2-bis, stabilisce che il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente. La predetta domanda, presentata nelle modalità corrette, è considerata comunque tempestiva se presentata entro il 17 luglio 2020.

Il comma 1, lettera e), inserendo il comma 3-*bis*, disciplina la concessione del trattamento di integrazione salariale in favore degli operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica, per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020, e comunque entro il 31 dicembre 2020. Tali periodi di trattamento non sono computati ai fini delle successive richieste.

Tale trattamento è concesso in deroga al limite massimo di fruizione riferito al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda pari, secondo la normativa vigente, rispettivamente, a 90 giorni e a 180 giornate lavorative in un anno svolte presso la stessa azienda (ex articolo 8 della legge n. 457 del 1972).

Le integrazioni salariali CISOA con causale COVID-19 sono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente, in deroga alla disposizione (di cui all'articolo 14 della citata legge n. 457) che attribuisce all'INPS la corresponsione del trattamento sostitutivo della retribuzione, su deliberazione di una commissione costituita presso ogni sede dell'Istituto stesso.

La relativa domanda deve essere presentata - a pena di decadenza - entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. E' stato altresì disposto che, in sede di prima applicazione, i suddetti termini sono spostati al 17 luglio 2020 (ossia al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 52 del 2020) se questa data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell'invio della domanda (nuovo comma 1-bis introdotto dall'articolo 68 in esame). Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 15 luglio 2020 (in luogo del 31 maggio attualmente previsto).

Infine, si dispone la possibilità di presentare domanda di CIG in deroga, ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli.

Il comma 1, lettere f) e g), modificando il comma 6, incrementa da 80 a 1.100 milioni per l'anno 2020 il limite di spesa relativo all'erogazione dell'assegno ordinario da parte dei Fondi di solidarietà alternativi (settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro). Ai sensi del comma 6-*bis*, tali risorse sono assegnate ai rispettivi Fondi con decreto e trasferite, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministro del lavoro. Inoltre, ai sensi del comma 6-*ter*, i Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario con le medesime modalità di cui all'articolo 19 del decreto-legge n. 18 del 2020. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 250 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse sono assegnate ai rispettivi Fondi dall'INPS e trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione nel rispetto del limite di spesa.

Il comma 1, lettera h), modificando il comma 8, prevede che i lavoratori destinatari delle norme di integrazione al reddito debbano risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 25 marzo (anziché del 23 febbraio) 2020.

Il comma 1, lettera i), incrementa da 1.347,1 milioni a 11.599,1 milioni di euro il limite di spesa, di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 18 del 2020, entro il quale sono riconosciute le integrazioni al reddito di cui ai commi da 1 a 5 e 7 del medesimo decreto-legge n. 18.

Il comma 2 rinvia all'articolo 265 per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11.521,9 milioni di euro per il 2020.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Maggiori spese correnti									
Modifica agli articoli 19 e 21 del Dl 18/2020-CIGO per lavoratori già tutelati - Prestazioni	870,00			870,00			870,00		
Modifica agli articoli 19 e 21 del Dl 18/2020-CIGO per lavoratori già tutelati – Contribuzione figurativa	548,50								
Modifica agli articoli 19 e 21 del Dl 18/2020-Fondo di solidarietà assegno ordinario-Prestazione	5.626,8			5.626,8			5.626,8		
Modifica agli articoli 19 e 21 del Dl 18/2020-Fondo di solidarietà assegno ordinario - Contribuzione figurativa	3.206,6								
Fondi alternativi – Prestazioni	637,50			637,50			637,50		
Fondi alternativi – Contribuzione figurativa	382,50								
Finanziamento fondi di solidarietà bilaterali Trentino Alto Adige - Prestazioni	159,00			159,00			159,00		
Finanziamento fondi di solidarietà bilaterali Trentino Alto Adige - Contribuzione figurativa	91,00								

La RT afferma che, per quanto riguarda i trattamenti di integrazione salariale, dall'analisi degli archivi gestionali dell'INPS sono emerse le seguenti platee:

4,7 milioni di lavoratori dipendenti non agricoli assicurati per CIGO di cui:

- 2,2 milioni sono lavoratori dipendenti non agricoli da aziende che sono sottoposte ancora al regime di lockdown con relativa sospensione di attività, con una retribuzione media mensile, nell'anno 2019, pari a 2.152,61 euro; è stato ipotizzato che il 10% di tali lavoratori siano dipendenti da aziende che hanno superato la capienza in termini di limiti massimi di fruibilità di periodi CIGO e che il ricorso alla cassa integrazione ordinaria sia pari al 100% di tali lavoratori; per tali lavoratori sono state ipotizzate circa 11 settimane in media di fruizione in considerazione dell'imminente riapertura delle attività conseguente alla fine del periodo di lockdown;
- 2,5 milioni sono lavoratori dipendenti non agricoli da aziende che non sono più sottoposte al regime di lockdown con relativa ripresa delle attività in quanto appartenenti a settori strategici e di pubblica utilità, con una retribuzione media mensile, nell'anno 2019, pari a 2.162,82 euro; è stato ipotizzato che il 10% di tali lavoratori siano dipendenti da aziende che hanno superato la capienza, in termini di limiti massimi di fruibilità di periodi CIGO e che il ricorso alla cassa integrazione ordinaria, considerato che nonostante la riapertura possa verificarsi comunque un calo di attività, sia pari al 45% di tali lavoratori per un numero medio di settimane pari a circa 11.

- 0,2 milioni sono lavoratori agricoli a tempo indeterminato dipendenti (operai, impiegati, quadri, apprendisti) da aziende assicurate per CISOA, che non sono sottoposte al regime di lockdown con relativa ripresa delle attività in quanto appartenenti a settori strategici e di pubblica utilità, con retribuzione media mensile, nell'anno 2019, pari a 1.535,4 euro.

Con riferimento ai Fondi di solidarietà, la RT stima l'onere derivante dall'estensione dell'utilizzo fino a 9 settimane dell'istituto dell'assegno ordinario.

Le ipotesi utilizzate ai fini della quantificazione dell'onere sono le seguenti:

- 2,4 milioni di lavoratori dipendenti da aziende per le quali è stato disposto il blocco dell'attività economica (con retribuzione media mensile lorda di 1.745,0 euro): per tali lavoratori è stata ipotizzata una percentuale di ricorso alla prestazione pari al 100% e 11 settimane in media di durata della prestazione;
- 3,5 milioni di lavoratori dipendenti da aziende per le quali non è stato disposto il blocco dell'attività economiche (con retribuzione media mensile lorda di 1.780,0 euro): per tali lavoratori è stata ipotizzata una percentuale di ricorso alla prestazione pari al 20% e 11 settimane in media di durata della prestazione.

Per la stima dell'onere totale è stato considerato anche l'onere per la prestazione per il nucleo familiare ipotizzando un importo medio mensile *pro capite* di 50 euro. Gli importi, inoltre, comprendono anche gli importi relativi ai fondi di solidarietà territoriali delle province di Trento e di Bolzano.

Per quanto riguarda la quantificazione della copertura figurativa connessa alle prestazioni sopra menzionate sono state considerate le aliquote FPLD pari, nel 2020, al 33% per i lavoratori dipendenti non agricoli e del 29,30% per i lavoratori dipendenti agricoli.

Si ricorda, inoltre, che nella premessa relativa agli articoli 68-71, la RT indica che le informazioni sulle ore effettivamente integrate e sugli effettivi beneficiari dei provvedimenti di integrazione salariale non sono ancora pienamente disponibili, stante anche il differimento degli adempimenti contributivi che incide sulla conoscenza dell'effettivo utilizzo della misura per le aziende che scelgono la modalità del pagamento a conguaglio. Allo stato attuale, pertanto, non avendo elementi di consuntivo sul reale frutto delle aziende rispetto all'autorizzato ai sensi del decreto-legge n. 18 del 2020, la RT, nel determinare limiti di spesa che possano in ogni caso consentire il riconoscimento dei benefici autorizzati, si deve basare su ipotesi di possibile fruizione così come avvenuto per la RT dello stesso decreto legge n. 18.

Nella tabella seguente si riporta il riepilogo dei maggiori oneri derivanti dalla proposta di modifica normativa in esame, che in ogni caso costituiscono limite di spesa:

Anno 2020 - valori in mln di euro												
	Potenziali beneficiari derivanti da Covid-19 rispetto a platea			DL in esame, rifinanziamento articolo 19 e 21 DL 18/2020 e parziale estensione durata massima			Stanziamiento DL 18/2020			maggiore onere		
				Contribuzione figurativa / correlata			Contribuzione figurativa / correlata			Contribuzione figurativa / correlata		
				prestazioni CIG + ANF		totale	prestazioni CIG + ANF		totale	prestazioni CIG + ANF		totale
CIGO per lavoratori già tutelati	2.229.100	222.900	aziende chiuse	693,3	422,9	1.116,2						
	2.635.000	174.210	aziende aperte	422,3	239,2	661,5						
	4.864.100	397.110	totale	1.115,6	662,1	1.777,7	245,6	113,6	359,2	870,0	548,5	1.418,5
Fds - assegno ordinario	2.380.000	2.380.000	aziende chiuse	4.810,7	2.754,1	7.564,8	475,8	284,9	760,7	4.334,9	2.469,2	6.804,1
	3.454.000	690.800	aziende aperte	1.434,1	822,5	2.256,6	142,2	85,1	227,3	1.291,9	737,4	2.029,3
	5.834.000	3.070.800	totale	6.244,8	3.576,6	9.821,4	618,0	370,0	988,0	5.626,8	3.206,6	8.833,4
totale	10.698.100	3.467.910		7.360,4	4.238,7	11.599,1	863,6	483,6	1.347,2	6.496,8	3.755,1	10.251,9

Per quanto riguarda il rifinanziamento dei Fondi alternativi, la RT specifica che da esso emergono nuovi e maggiori oneri, che in ogni caso si sostanziano in un limite di spesa, per il 2020 pari a 1.020 milioni di euro (con rideterminazione dello stanziamento complessivo in 1.100 milioni di euro). La RT stima che del predetto maggiore onere di 1.020 mln di euro (SNF) la relativa incidenza in termini di indebitamento netto (prestazioni) sia pari a 637,5 milioni di euro.

Ai sopra indicati oneri si aggiunge anche il finanziamento per 250 milioni di euro per l'anno 2020 ai fondi di solidarietà, con effetto di onerosità in termini di SNF pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e in termini di indebitamento (maggiori prestazioni) di 159 milioni di euro per l'anno 2020.

Di seguito il prospetto riepilogativo dei maggiori oneri, che in ogni caso costituiscono limite di spesa, derivanti dall'articolo in esame:

Anno 2020 (importi in mln di euro)			
Contribuzione			
	Prestazioni	figurativa	Totale
1) CIGO per lavoratori già tutelati (rifinanziamento 9 settimane e parziale estensione durata massima)	870,0	548,5	1.418,5
2) Fds Assegno ordinario (rifinanziamento 9 settimane e parziale estensione durata massima)	5.626,8	3.206,6	8.833,4
(1+2)	6.496,8	3.755,1	10.251,9
3) fondi alternativi	637,5	382,5	1.020,0
4) finanziamento fondi solidarietà	159,0	91,0	250,0
(1+2+3+4)	7.293,3	4.228,6	11.521,9

Al riguardo, nulla da osservare per la quantificazione degli oneri connessi all'estensione temporale nell'erogazione della cassa integrazione ordinaria e

dell'assegno ordinario da parte dei fondi di solidarietà bilaterali, che appare appropriata rispetto ai parametri forniti e alle ipotesi assunte dalla RT. Si evidenzia che il sensibile incremento degli oneri rispetto a quanto stimato per l'articolo 19 del decreto-legge n. 18 del 2020 (oltre 10 miliardi di euro) appare determinato sia dal più ampio periodo di erogazione assunto dalla stima (11 settimane in luogo di 1 mese per la CIGO e 1,5 mesi per l'assegno ordinario precedentemente stimati e sui quali si erano a suo tempo espresse perplessità in ordine alla loro scarsa prudenzialità) sia dall'ampliamento della platea individuata, con particolare riferimento all'onere conseguente all'erogazione dell'assegno ordinario.

Con riguardo all'erogazione della cassa integrazione ordinaria, si rileva inoltre che il maggior onere viene calcolato sulla base della platea di lavoratori dipendenti da aziende che hanno superato la capienza in termini di limiti massimi di fruibilità di periodi CIGO (platea che, ovviamente, tende ad aumentare all'aumento dell'utilizzo dello strumento).

Riguardo all'applicazione delle disposizioni anche ai lavoratori alle dipendenze dei datori di lavoro nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio e il 25 marzo 2020, non vi sono osservazioni da formulare atteso che la RT precisa che la platea dei destinatari è ricompresa in quella utilizzata per le stime.

Per quanto riguarda i Fondi bilaterali alternativi, di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, come rifinanziato dalle disposizioni in esame (da 80 a 1.100 milioni di euro), pur rilevando che lo stesso è previsto come limite di spesa, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare la congruità delle risorse stanziare in relazione agli utilizzi previsti.

Infine, riguardo al comma 6-ter dell'articolo 19 in materia di Fondi di solidarietà bilaterali, si osserva che il prospetto riepilogativo, per tale onere (250 milioni), fa esplicito riferimento esclusivamente ai fondi di solidarietà del Trentino Alto Adige, pur essendo la norma diretta alla generalità dei Fondi in questione: anche considerato l'importo in questione, dovrebbe trattarsi di un mero refuso.

In ogni caso, il consueto meccanismo di monitoraggio degli oneri e di eventuale blocco di ulteriori erogazioni nel caso di raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa rappresenta un efficace presidio a tutela del limite stesso.

Sul punto, non si ritiene pregiudizievole l'assenza del predetto meccanismo in relazione al maggiore onere di 1.020 milioni di euro per l'anno 2020 relativo all'erogazione da parte dei Fondi di solidarietà alternativi dell'assegno ordinario, in quanto, in tal caso, l'obbligo giuridico per le PP.AA. si riduce all'impegno di trasferire tale somma ai citati Fondi, senza diretta attribuzione di eventuali diritti soggettivi ai beneficiari.

Articolo 69

(Trattamento ordinario di integrazione salariale per aziende in Cassa integrazione straordinaria)

Il comma 1, modificando l'articolo 20 del decreto-legge n. 18 del 2020, relativo al trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria, incrementa il periodo massimo di erogazione del beneficio, confermato in 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo, di durata massima di 4 settimane di trattamento, per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020, fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge n. 18 del 2020, introdotto dal successivo articolo 71 (lettera a).

La lettera b) del medesimo comma incrementa di conseguenza da 338,2 milioni a 828,6 milioni di euro il limite di spesa entro il quale è riconosciuta l'integrazione al reddito in esame.

Il comma 2 rinvia all'articolo 265 per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 490,4 milioni di euro per il 2020.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Maggiori spese correnti									
Trattamento ordinario di integrazione salariale per aziende già in Cassa integrazione straordinaria - Prestazione	292,60			292,60			292,60		
Trattamento ordinario di integrazione salariale per aziende già in Cassa integrazione straordinaria – Contribuzione figurativa	197,80								

La RT afferma che la sospensione della fruizione della CIGS è riferita a circa 200.000 lavoratori che hanno avuto una retribuzione media mensile nel 2019 di circa 2.000 euro. Inoltre, la percentuale di ricorso alla misura in esame è stata fissata pari al 95%.

La RT riepiloga i maggiori oneri, che in ogni caso costituiscono limite di spesa, nella seguente tabella:

Maggiorazione platea causa COVID-2019		Oneri per maggiori prestazioni	Stanzamenti ex DL 18/2020	Incremento limite di spesa art. 19, comma 9 DL 18/2020
203.800	Tutte le aziende	828,6	338,2	490,4

La RT ricorda inoltre che l'articolo in esame prevede anche la possibilità, ai sensi dell'articolo 22-ter inserito nel decreto-legge n. 18 del 2020, di un'ulteriore eventuale estensione del periodo di integrazione salariale, nei limiti dello stanziamento previsto

all'articolo 22-ter medesimo e di quello previsto ai sensi del presente articolo, compatibilmente con il rispetto dei saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, ipotizzando una durata media della cassa integrazione complessiva analoga a quella di cui all'articolo 68 (11 settimane), sulla base del valore stipendiale presentato dalla RT (2.000 euro) e della platea di 203.800 beneficiari aggiuntivi rispetto a quelli inizialmente stimati, la quantificazione degli oneri complessivi, e conseguentemente degli oneri differenziali, appare corretta. Nulla da osservare sulla contabilizzazione della misura in termini di SNF, da un lato, e di indebitamento e fabbisogno, dall'altro.

Articolo 70

(Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020.

La lettera a) stabilisce che le 9 settimane di cassa integrazione in deroga concedibili ai sensi del comma 1 del citato articolo dal 23 febbraio 2020 sono fruibili fino al 31 agosto 2020 e sono incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di 9 settimane. Le predette ulteriori 5 settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all'articolo 22-ter e tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo 22-quater. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane. Il presente comma, infine, ripristina la necessità dell'accordo con le organizzazioni sindacali per la concessione della cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID 19.

La lettera b) eleva, intervenendo sul comma 3, il limite massimo per il riconoscimento del trattamento di cui al presente articolo da 3.293,2 a 4.936,1 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020 (alla data del 23 febbraio secondo il comma 3 originario).

La lettera c) reca disposizioni di mero coordinamento con altre norme del presente decreto.

La lettera d), inserendo il comma 4-bis, stabilisce che, ai sensi dell'articolo 126, commi 7 e 8, e ai fini della relativa attuazione, l'INPS comunica settimanalmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze le risultanze, anche in via prospettica, delle autorizzazioni e delle erogazioni in relazione alle risorse ripartite tra le singole regioni e province autonome. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provvede ad individuare le somme ripartite e non corrispondenti ad autorizzazioni riconosciute e le somme non ripartite al fine di renderle disponibili all'INPS per le finalità di cui all'articolo 22-ter, fermo restando quanto previsto dall'articolo 126, commi 7 e 8.

La lettera e), inserendo il comma 5-quater, consente che le risorse finanziarie dei Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015, siano utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse a

trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga previste dalla normativa vigente. I rispettivi Fondi autorizzano le relative prestazioni.

La lettera f), sostituendo il comma 6, stabilisce che per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 18. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine di cui al terzo periodo è stabilito al 17 luglio 2020, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del terzo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente; la predetta domanda, presentata nelle modalità corrette, è considerata comunque tempestiva se presentata entro il 17 luglio 2020. Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'INPS, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine di cui al settimo periodo è stabilito al 17 luglio 2020, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

La lettera g), inserendo il comma 6-*bis*, stabilisce che esclusivamente per i datori di lavoro di cui all'ultimo periodo del comma 4 (quelli con siti produttivi in più regioni) il trattamento di cui al comma 1 può, altresì, essere concesso con la modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 148 del 2015 (ovvero possono essere corrisposti anche dalle imprese, con successivo rimborso ad esse da parte dell'INPS, in alternativa al meccanismo del pagamento diretto da parte dell'INPS, che resta tassativo per i trattamenti in deroga riconosciuti a valere sulle risorse attribuite alle regioni e alle province autonome).

Il comma 2 del presente articolo 70 rinvia all'articolo 265 per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.642,9 milioni di euro per l'anno 2020.

La RT afferma che dall'analisi degli archivi gestionali dell'INPS sono emerse le seguenti platee:

- 2,1 milioni di lavoratori dipendenti non agricoli di cui:
 - 1,0 milioni sono lavoratori dipendenti non agricoli da aziende che sono sottoposte ancora al regime di lock down con relativa sospensione di attività, con una retribuzione media mensile, nel 2019, pari a 1.145,5 euro; è stato ipotizzato che il ricorso alla cassa integrazione in deroga sia pari al 100% di tali lavoratori;
 - 1,1 milioni sono lavoratori dipendenti non agricoli da aziende che non sono più sottoposte al regime di lock down con relativa ripresa delle attività in quanto appartenenti a settori strategici e di pubblica utilità, con una retribuzione media mensile, nel 2019, pari a 1.552,4 euro; è stato ipotizzato, in

considerazione del fatto che nonostante la riapertura possa verificarsi comunque un calo di attività, un ricorso alla prestazione in deroga per il 20% di tali lavoratori.

- 0,4 milioni di lavoratori agricoli a tempo determinato da aziende che non sono sottoposte al regime di lock down con relativa ripresa delle attività in quanto appartenenti a settori strategici e di pubblica utilità, con retribuzione media mensile, nell'anno 2019, pari a 837,7 euro; è stato ipotizzato, in considerazione del fatto che nonostante la riapertura possa verificarsi comunque un calo di attività, un ricorso alla prestazione in deroga per il 30% di tali lavoratori.

E' stata ipotizzata una durata di 9 settimane.

Ai fini della stima si è tenuto conto degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e dell'assegno ordinario in vigore per l'anno 2020 e gli importi relativi alle retribuzioni sono stati opportunamente rivalutati.

Per quanto riguarda la quantificazione della copertura figurativa connessa alle prestazioni sopra menzionate sono state considerate le aliquote FPLD pari, nel 2020, al 33% per i lavoratori dipendenti non agricoli e al 29,30% per i lavoratori dipendenti agricoli.

Si precisa inoltre che nella stima dell'onere di prestazione è stato considerato un importo medio mensile di 50 euro riferito all'assegno al nucleo familiare.

La RT ricorda poi che il presente articolo inserisce il comma 6-*bis* nell'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, concedendo la possibilità, per i datori di lavoro di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 22 del decreto-legge n. 18, di erogare il trattamento in deroga anche con le modalità del conguaglio ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Trattandosi di problematiche di natura procedurale legate alla modalità di erogazione della prestazione di integrazione salariale in deroga ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, da tale previsione non sorgono nuovi oneri.

Nella tabella seguente si riporta il riepilogo dei maggiori oneri derivanti dall'articolo in esame, che in ogni caso si sostanziano in un limite di spesa:

Anno 2020 - valori in mln di euro											
	Potenziali beneficiari derivanti da Covid-19 rispetto a platea interessata			DL in esame, rifinanziamento articolo 22 DL 18/2020			Stanziamento DL 18/2020			maggior onere	
	normativa vigente	tipo autorizzazione		Contribuzione figurativa / correlata			Contribuzione figurativa / correlata			Contribuzione figurativa / correlata	
				prestazioni CIG + ANF		totale	prestazioni CIG + ANF		totale	prestazioni CIG + ANF	totale
Cig in deroga per lavoratori non tutelati da misure di sostegno al reddito	1.048.400	1.048.400	aziende chiuse	2.846,3	1.114,1	3.960,4					
	1.555.500	358.000	aziende aperte	665,9	309,8	975,7					
	2.603.900	1.406.400	totale	3.512,2	1.423,9	4.936,1	2.320,1	973,1	3.293,2	1.192,1	1.642,9

L'articolo in esame prevede anche la possibilità ai sensi dell'articolo 22-ter inserito nel decreto-legge n. 18 del 2020 di un'ulteriore, eventuale estensione del periodo di integrazione salariale, nei limiti dello stanziamento previsto all'articolo 22-ter medesimo e di quello previsto ai sensi del presente articolo, compatibilmente con il rispetto dei saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che la quantificazione appare sostanzialmente coerente rispetto ai parametri riportati dalla RT, che appaiono in linea di massima ragionevoli, anche se non si dispone di elementi di riscontro. Va tuttavia segnalato che una durata media del beneficio pari a 9 settimane non sembra prudenziale, anche alla luce del fatto che proprio una parte significativa dei settori più colpiti dalla crisi rientra fra i beneficiari della cassa integrazione in deroga, fermo restando comunque il limite di spesa e il consueto meccanismo che ne garantisce il rispetto (il comma 4 dell'originario articolo 22 non viene modificato sul punto). Per il medesimo motivo non sembra prudenziale anche la stima di un ricorso alla CIG in deroga pari a circa il 20% dei dipendenti per le aziende non più sottoposte alla chiusura. Andrebbero poi valutati gli effetti della riammissione delle istanze già giudicate erronee che potrebbero determinare l'incremento della platea dei beneficiari.

Nulla da osservare sui restanti profili.

Articolo 70-bis ***(Norme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale)***

Il comma 1, in deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, consente esclusivamente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane di usufruire di ulteriori 4 settimane di erogazione dei trattamenti di cui ai medesimi articoli anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di 18 settimane, da computare considerando cumulativamente i trattamenti riconosciuti sia ai sensi dei citati articoli 19, 20, 21 e 22, sia ai sensi del presente articolo mediante il riconoscimento delle ulteriori 4 settimane massime da parte dell'INPS ai sensi degli articoli 22-quater e 22-quinquies del decreto-legge n. 18 del 2020, introdotti dall'articolo 71 del presente decreto, nel limite di spesa di 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, trasmettendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti di concessione dei trattamenti. Ai maggiori oneri derivanti dal primo e dal secondo periodo del presente comma, pari a 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, introdotto dall'articolo 71 del presente decreto.

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, premesso che non vengono forniti elementi a supporto della congruità del limite di spesa, che comunque, confrontato con gli stanziamenti disposti per la

cassa integrazione dai decreti-legge nn. 18 e 34, appare ragionevole, si sottolinea che l'onere è appunto configurato come tetto di spesa e che è operativo il consueto meccanismo di monitoraggio delle domande e di eventuale blocco di ulteriori provvedimenti concessori in caso di raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, per cui si ritiene che non dovrebbero presentarsi effetti finanziari eccedenti rispetto a quelli contabilizzati.

Articolo 71 ***(Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale)***

Il comma 1 inserisce i seguenti 3 articoli nel decreto-legge n. 18 del 2020.

Il nuovo articolo 22-*ter* ((Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali), al fine di garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative rispetto a quella assicurata dai rifinanziamenti delle misure di cui agli articoli da 19 a 22, istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito capitolo di bilancio con dotazione per l'anno 2020 pari a 2.673,2 milioni di euro. Le predette risorse, che costituiscono in ogni caso limite massimo di spesa, possono essere trasferite all'INPS e ai Fondi di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015, per il rifinanziamento delle specifiche misure di cui al primo periodo del presente comma con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro il 31 agosto 2020, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, prevedendo eventualmente anche l'estensione del periodo massimo di durata dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 22, comma 1, secondo periodo, nonché per un massimo di 4 settimane fruibili per i periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 limitatamente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo massimo di 14 settimane come disciplinato dagli articoli da 19 a 21 e, per i trattamenti di cui all'articolo 22, dal presente comma (comma 1).

Il comma 2 del nuovo articolo 22-*ter* stabilisce che, qualora dall'attività di monitoraggio relativamente ai trattamenti concessi ai sensi degli articoli da 19 a 22 dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziare, le stesse possono essere utilizzate ai sensi del comma 1 nell'ambito dei decreti ivi previsti.

Il nuovo articolo 22-*quater* ((Trattamento di integrazione salariale in deroga "Emergenza Covid-19" concesso dall'INPS) stabilisce che i trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 22, per periodi successivi alle prime 9 settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall'INPS a domanda del datore di lavoro la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 5. I datori di lavoro inviano telematicamente la domanda con la lista dei beneficiari all'Inps indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. L'INPS provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 5. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. Per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il trattamento di cui al presente articolo può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nel decreto di cui al comma 5 è stabilito il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le unità produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal predetto Ministero (comma 1).

Il comma 2 del nuovo articolo 22-*quater* conferma per le province autonome di Trento e di Bolzano l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 22, commi 1 e 5.

Il comma 3 del nuovo articolo 22-*quater* impone che la domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1 sia presentata, a pena di decadenza, alla sede dell'INPS territorialmente competente, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine di cui al primo periodo è stabilito al 17 luglio 2020, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del primo periodo. Per le domande riferite a

periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.

Il comma 4 del nuovo articolo 22-*quater* dispone che il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'INPS trasmette la domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1, entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di un'anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'INPS. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di cui al primo periodo è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. L'INPS autorizza l'accoglimento della domanda e dispone l'anticipazione del pagamento del trattamento entro quindici giorni dal ricevimento della domanda stessa. La misura dell'anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte del datore di lavoro, l'INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. L'INPS disciplina le modalità operative del procedimento previsto dalla presente disposizione. Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'INPS, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine di cui al settimo periodo è stabilito al 17 luglio 2020, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Il comma 5 del nuovo articolo 22-*quater* riconosce il trattamento di cui al presente articolo nel limite massimo di cui all'articolo 22, comma 3, al netto delle risorse già destinate dalle Regioni a valere sul medesimo limite di spesa, limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo e la ripartizione del limite di spesa complessivo di cui all'articolo 22, comma 3, tra i differenti soggetti istituzionali preposti al riconoscimento dei trattamenti di cui al medesimo articolo 22.

Il comma 6 del nuovo articolo 22-*quater* demanda al medesimo decreto di cui al comma 5 la definizione della quota delle risorse riservata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i trattamenti concessi dal medesimo Ministero ai sensi del comma 5, ultimo periodo.

Il nuovo articolo 22-*quinquies* (Modifiche al pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario) stabilisce che le richieste di integrazione salariale a pagamento diretto previste agli articoli da 19 a 21 presentate a decorrere dal 18 giugno 2020 sono disciplinate dalla procedura di cui all'articolo 22-*quater*, comma 3 (comma 1).

Il comma 2 del nuovo articolo 22-*quinquies* rinvia all'articolo 265 per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.673,2 milioni di euro.

La RT, riferita all'emendamento 68.137 che tuttavia è stato successivamente modificato dall'approvazione dell'emendamento 89.04, chiariva, in relazione al nuovo articolo 22-*ter*, che da esso derivano maggiori oneri per l'anno 2020 in termini di SNF per 2.740,8 milioni di euro, poi ridotti dal citato emendamento 89.04 a 2.673,2 milioni e in termini di indebitamento netto e fabbisogno per 1.857,4 milioni di euro (solo prestazioni) che tuttavia dovrebbero essere proporzionalmente ridotti alla luce della modifica intervenuta.

La RT afferma che il nuovo articolo 22-*quater*, che modifica le competenze in materia di riconoscimento dei trattamenti di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, fermo restando il limite complessivo di spesa, non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il nuovo articolo 22-*quiquies* prevede una modifica alle procedure per il pagamento diretto delle prestazioni di integrazione salariale. La misura, di carattere procedimentale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare per i profili di quantificazione, essendo gli oneri espressamente configurati come limite di spesa ed operando il consueto meccanismo di monitoraggio volto a prevenire scostamenti, nonché la subordinazione dell'accoglimento delle domande alla disponibilità di risorse. In merito alla congruità dello stanziamento rispetto alla finalità della disposizione, si prende atto delle stime e delle ipotesi fornite dalla RT nella premessa agli articoli 68-71, che peraltro non consentono una verifica degli importi teoricamente necessari a soddisfare tutte le esigenze. In tale premessa, peraltro, la RT afferma che le informazioni sulle ore effettivamente integrate e sugli effettivi beneficiari dei provvedimenti di integrazione salariale non sono ancora pienamente disponibili, stante anche il differimento degli adempimenti contributivi, che incide sulla conoscenza dell'effettivo utilizzo della misura per le aziende che scelgono la modalità del pagamento a conguaglio. Allo stato attuale, pertanto, non avendo elementi di consuntivo sul reale frutto delle aziende rispetto all'autorizzato, la RT, nel determinare limiti di spesa che possano in ogni caso consentire il riconoscimento dei benefici autorizzati, si deve basare su ipotesi di possibile fruizione così come avvenuto per la RT dello stesso decreto legge n. 18 del 2020.

Sul punto, si osserva che lo stanziamento è stato ridotto, rispetto alla versione originaria del decreto in esame, di 67,6 milioni di euro, dall'emendamento 89.04 approvato dalla V Commissione della Camera⁶⁶. Si rileva che la riduzione delle risorse per il presente articolo è stata approvata, senza che le limitate e sostanzialmente ordinamentali modifiche disposte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati giustificino la riduzione dello stanziamento che, pur se configurato in termini di tetto di spesa, è stato verosimilmente definito sulla base di considerazioni attinenti alle effettive necessità di ricorso allo strumento in esame. La questione andrebbe approfondita.

Articolo 72

(Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti)

Il comma 1, intervenendo sull'articolo 23 del decreto-legge n. 18, dispone quanto segue:

- la lettera a) aumenta da 15 a 30 giorni (continuativi o frazionati) la durata massima del congedo parentale – introdotto dall'articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 18 a seguito della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 – per ciascun genitore lavoratore dipendente del

⁶⁶ L'emendamento ha inserito un nuovo articolo 89-bis, che istituisce un fondo, con una dotazione iniziale pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020 con finalità di copertura dell'onere correlato all'istituzione di un fondo per l'attuazione della sentenza 23 giugno 2020 della Consulta in materia di trattamenti di invalidità civile. Tuttavia l'articolo in esame è stato ridotto di 67,6 milioni, con un conseguente miglioramento dei saldi.

settore. La norma conferma che il congedo è riconosciuto per figli fino a 12 anni di età⁶⁷, che è coperto da contribuzione figurativa e che la relativa indennità è pari al 50 per cento della retribuzione. È altresì specificato che i periodi di congedo devono essere utilizzati alternativamente da entrambi i genitori lavoratori conviventi e che possono essere fruiti anche in forma giornaliera ed oraria, fatto salvo i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 34. Il termine finale per la fruizione del congedo, la cui decorrenza rimane al 5 marzo, è fissato al 31 agosto 2020 (31 luglio nella versione iniziale dell'articolo).

- la lettera b), modificando il comma 6, dispone che del congedo non retribuito riconosciuto ai genitori dipendenti privati per la chiusura delle scuole - fruibile in aggiunta al predetto congedo parentale speciale - si possa godere in presenza di figli minori di 16 anni e non più, come previsto nel testo previgente, di figli di età ricompresa tra 12 e 16 anni.
- la lettera c), modificando il comma 8, incrementa da 600 a 1.200 euro il limite massimo complessivo dei *bonus* riconosciuti, ai medesimi soggetti summenzionati⁶⁸, in alternativa al suddetto congedo, per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche (erogato mediante il libretto di famiglia di cui all'articolo 54-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017)⁶⁹, nonché, in alternativa e con erogazione diretta al richiedente, per la comprovata iscrizione ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia e ai centri con funzione educativa e ricreativa. Viene inoltre specificato che nel caso in cui il *bonus* venga utilizzato per servizi integrativi per l'infanzia, esso non è compatibile con la fruizione del cosiddetto *bonus* asilo nido⁷⁰ (di cui all'articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016), che rimane invece cumulabile negli altri casi⁷¹.

⁶⁷ Il limite di età di 12 anni per la fruizione del suddetto congedo speciale non si applica in riferimento ai figli con disabilità grave iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

⁶⁸ Per espressa previsione dell'art. 23, c. 9, del D.L. 18/2020, il suddetto bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

⁶⁹ Ai sensi del richiamato art. 54-*bis*, le persone fisiche (non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa) possono ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale utilizzando il Libretto di Famiglia, cioè un apposito libretto nominativo prefinanziato, acquistabile presso l'INPS o gli uffici postali, e utilizzabile per il pagamento delle prestazioni occasionali rese nell'ambito di: piccoli lavori domestici (inclusi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione); assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare; attività degli assistenti di stadio. Ogni Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento con valore nominale di 10 euro per prestazioni non superiori ad un'ora; di tale somma 1,65 euro e 0,25 euro sono a carico dell'utilizzatore, rispettivamente per la contribuzione alla Gestione separata e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; 0,10 euro sono invece destinati al finanziamento degli oneri gestionali; gli utilizzatori, devono comunicare con specifiche modalità entro il terzo giorno del mese successivo alla prestazione tutti i dati relativi al prestatore e alla prestazione.

⁷⁰ Con riferimento ai nati dal 1° gennaio 2016, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche, è attribuito, a partire dal 2017 e per un triennio, un buono di 1000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità. Per ciascun anno del triennio 2019-2021 il suddetto importo è elevato a 1.500 euro. A decorrere dal 2020, il beneficio di 1.500 euro è incrementato: di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore ISEE minorenni fino a 25.000 euro; di 1.000 euro per i nuclei familiari con ISEE minorenni da 25.001 euro a 40.000 euro.

⁷¹ L'INPS specifica che il bonus baby-sitting, infatti, è erogato mediante Libretto Famiglia ed è destinato a remunerare il lavoratore occasionale che svolge assistenza e sorveglianza del minore nei periodi di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia. Resta quindi fermo il diritto a percepire il rimborso per il pagamento della retta dell'asilo per le mensilità riferite al periodo suddetto, sulla base della documentazione attestante l'effettivo sostenimento della spesa.

- la lettera d) eleva da 1.261,1 a 1.569 milioni di euro per il 2020 il limite di spesa con riferimento alla fruizione dei suddetti benefici da parte dei dipendenti privati, degli iscritti in via esclusiva alla gestione separata e dei lavoratori autonomi.

Il comma 2, lettera a), aumenta da 1.000 a 2.000 euro l'importo massimo del bonus (analogo a quello di cui al comma 1, lettera c)) per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché per i dipendenti della Polizia di Stato e per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per l'emergenza epidemiologica⁷², elevando (lettera b)) il relativo limite di spesa complessiva da 30 a 67,6 milioni di euro per il 2020.

Il comma 3 rinvia all'articolo 265 per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 676,7 milioni di euro per il 2020.

La RT ricorda che la chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole è stabilita a decorrere dal 5 marzo 2020. La norma proposta al comma 1 prevede la concessione del congedo in esame per una durata massima di 30 giorni da fruire a decorrere da tale data fino al 31 luglio 2020. Le stime sono state predisposte sulla base dell'ipotesi di una fruizione del congedo proposto per un numero medio di giornate pari a 24.

Si ricorda che l'indennità proposta, per figli tra 0 e 12 anni di età, è commisurata al 50% della retribuzione di riferimento.

Sulla base delle risultanze dei monitoraggi INPS, si è osservato che le prestazioni introdotte dall'articolo 23 del decreto-legge n. 18 del 2020, non sono state molto utilizzate probabilmente per il fatto che nel periodo di vigenza di tali misure, dal 5 marzo al 3 maggio 2020, sono state emanate dal Governo misure di contenimento sociale e di lock-down con conseguente chiusura della maggior parte delle attività economiche che hanno consentito ai genitori di rimanere a casa e badare direttamente ai figli minori.

Pur tenendo conto di tale circostanza la norma in esame prevede sia l'estensione del periodo di fruibilità di tali prestazioni fino al 31 luglio (in realtà fino al 31 agosto, dopo una modifica approvata dalla V Camera) sia, per quanto riguarda il congedo parentale, l'estensione della durata da 15 a 30 giorni. In vista di una ripresa graduale delle attività e tenendo conto delle misure di rifinanziamento della cassa integrazione, nonché del diffuso ricorso allo smart working le stime sono state predisposte, per tutte le tipologie di lavoratori di seguito riportate, ipotizzando percentuali di propensione al ricorso della misura in esame leggermente ridimensionate rispetto a quelle indicate nella RT al decreto-legge n. 18 del 2020.

Si è altresì tenuto conto della norma inserita nel presente decreto che prevede, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, che i genitori

⁷² In tali casi, ai fini dell'accesso al bonus, il lavoratore presenta domanda all'INPS in via telematica, indicando la prestazione di cui vuole usufruire, il numero di giorni di indennità ovvero l'importo del bonus che intende utilizzare. Qualora dal monitoraggio delle domande, affidato all'INPS, emerga il superamento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa autorizzati per la suddetta finalità (vedi *infra*), l'Istituto stesso procede al rigetto delle domande presentate.

lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione, anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

Ciò detto i tassi di ricorso sono di seguito riportati distintamente per le categorie di lavoratori considerati:

- Lavoratori dipendenti privati:
 - con retribuzione annue pari o inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione: 45%;
 - con retribuzione annue superiori a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione e fino a 60.000 euro: 25%;
 - con retribuzione annue superiori a 60.000 euro: 10%;
- Lavoratori autonomi: 40%;
- Lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata: 40%.

In alternativa al congedo parentale il lavoratore potrà optare per la fruizione di un voucher di importo pari a 1.200 euro complessivi valido, per l'assistenza e la sorveglianza dei figli di età inferiore ai 12 anni, per la durata di chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole. La stima dell'onere derivante dalla concessione di tale misura è stata predisposta ipotizzando un ricorso degli aventi diritto, rispetto alle propensioni del congedo, del 28% per i lavoratori dipendenti e del 30% per i lavoratori autonomi e iscritti alla gestione separata.

Lavoratori dipendenti del settore privato

Dall'analisi degli archivi gestionali dell'INPS risultano circa 301.000 maternità obbligatorie iniziate nell'anno 2018 (pari al 68% del totale delle nascite registrate dall'ISTAT nello stesso anno).

La popolazione 0-12 anni (Fonte ISTAT al 1° gennaio 2019) risulta pari a 6.814.727 soggetti.

L'onere riportato nella tabella riepilogativa è stato quantificato sulla base dei seguenti elementi:

- numero medio di figli per donna: 1,29 (ISTAT anno 2018);
- retribuzione media giornaliera 2018 per la fascia di età 25-50 anni (Fonte Osservatori Statistici INPS): 75,0 euro;
- aliquota contributiva IVS: 33%.

Lavoratori con figli in situazione di handicap grave di età superiore ai 12 anni

Da fonte ISTAT risultano 3.115.000 disabili gravi nell'anno 2017.

Si è ipotizzato che il 10% di tale platea abbia un'età compresa tra 13 e 40 anni, considerato come limite massimo per coerenza con l'età del genitore lavoratore potenziale fruitore della misura. Tale percentuale rispetto al peso della popolazione 13-40 anni (Fonte ISTAT al 1° gennaio 2019) sul totale della popolazione italiana pari al 30%, è stata ipotizzata più bassa considerando l'handicap grave più spostato verso le età avanzate. L'onere riportato nella tabella riepilogativa è stato quantificato sulla base di una retribuzione media giornaliera 2018 per la classe di età 25-50 anni pari a 75,0 euro (Fonte Osservatori Statistici INPS). L'aliquota IVS considerata ai fini della stima della copertura figurativa è pari al 33%.

Lavoratori autonomi

Dall'analisi degli archivi gestionali dell'Istituto risultano circa 14.800 maternità obbligatorie iniziate nell'anno 2018 (pari al 3% del totale delle nascite registrate dall'ISTAT nello stesso anno).

La popolazione 0-12 anni (Fonte ISTAT al 1° gennaio 2019) risulta pari a 6.814.727 soggetti.

L'onere riportato nella tabella riepilogativa è stato quantificato sulla base dei seguenti elementi:

- numero medio di figli per donna nel 2018 è stato pari a 1,29 (ISTAT);
- retribuzione media giornaliera convenzionale 2020 per il calcolo dell'indennità: 48,98 euro;
- stima reddito medio annuo ponderato lavoratori autonomi utile al calcolo della contribuzione figurativa: 19.000 euro;
- aliquota contributiva IVS: 24%.

Lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata

Dall'analisi degli archivi gestionali dell'Istituto risultano circa 5.700 maternità obbligatorie iniziate nell'anno 2018 (pari al 1% del totale delle nascite registrate dall'ISTAT nello stesso anno).

La popolazione 0-12 anni (Fonte ISTAT al 1° gennaio 2019) risulta pari a 6.814.727 soggetti.

L'onere riportato nella tabella riepilogativa è stato quantificato sulla base dei seguenti elementi:

- numero medio di figli per donna nel 2018 è stato pari a 1,29 (ISTAT);
- retribuzione media giornaliera ponderata 2020: 51,21 euro;
- aliquota contributiva IVS: 33%.

In relazione alla modifica proposta al comma 6 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 18 del 2020, la RT afferma che riguarda aspetti inerenti alla tutela lavoristica del lavoratore in caso di astensione da lavoro per la sorveglianza dei figli minori di anni

16 senza diritto all'indennità e alla contribuzione figurativa e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In alternativa alle prestazioni di cui al comma 1, il comma 2 del presente articolo prevede la concessione di un voucher pari a 2.000 euro ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 18 del 2020 (era di 1.000 euro nella versione originaria del decreto-legge n. 18) per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età conseguente alla chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole, a favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati del settore sanitario, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Dalle risultanze dei monitoraggi eseguiti dall'INPS emerge un ridotto ricorso alla misura concessa ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 18 del 2020 per le categorie sopra riportate rispetto allo stanziamento fissato (circa 18.000 domande pervenute all'INPS nei mesi di marzo e aprile 2020).

Questo può essere spiegato dal fatto che nel periodo di lock-down, che si è concluso il 3 maggio 2020, la platea potenzialmente beneficiaria, occupata nell'emergenza sanitaria in corso, era inserita probabilmente in nuclei familiari in cui l'altro genitore poteva prendersi cura dei figli minori.

Ciò nonostante nella presente RT si è ritenuto che il protrarsi delle chiusure scolastiche e contemporaneamente la progressiva riapertura delle attività economiche, renda più necessario trovare delle soluzioni alternative alla sorveglianza genitoriale dei figli minori comportando una maggiore attrattività della misura in esame, anche in virtù dell'aumento dell'importo della prestazione e la maggiore possibilità di reperire personale da adibire a servizi di baby-sitting e in alternativa di fruire dei servizi offerti dai centri estivi ecc..

Per tener conto di tali elementi, e del fatto che il personale sanitario e del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico continuerà ad essere impegnato anche nei prossimi mesi a fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso, la platea interessata dal provvedimento è stata stimata in circa 41.900 potenziali beneficiari di cui 28.400 lavoratori pubblici e 13.500 lavoratori privati.

Ai fini della stima delle prestazioni oggetto della modifica normativa in esame gli importi relativi alle retribuzioni, distintamente per le categorie di lavoratori sopra riportati, sono stati opportunamente rivalutati.

Nella tabella seguente si riporta il riepilogo dei maggiori oneri, che in ogni caso si sostanziano come limite di spesa, derivanti dal presente articolo, rispetto a quanto già previsto dal decreto-legge n. 18 del 2020:

(Anno 2020 - milioni di euro)

Tipo lavoratore	Articolo in esame								Stanziamiento DL 18/2020 rideterminato ai sensi procedura art. 126, comma 6			Maggiore onere		
	durata congedo parentale al 50% retr per max 30 giorni				Voucher 1.200/2.000 euro		Totale		Congedo parentale + voucher	Copertur a figurativa	Totale onere	Congedo parentale + voucher	Copertur a figurativa	Totale onere
	Beneficiari	Indennità	Copertur a figurativa	Totale onere	Beneficiari	Onere	Beneficiari	Onere						
Lavoratori dipendenti privati	753.218	598,6	395,1	993,7	301.287	362,0	1.054.505	1.355,7	544,9	291,4	836,3	415,7	103,7	519,4
Lavoratori con figli con disabilità grave da 13 a 40 anni di età	64.991	51,6	34,1	85,7	25.996	28,0	90.987	113,7	46,5	24,9	71,4	33,1	9,2	42,3
Lavoratori autonomi	49.752	29,3	14,9	44,2	21.322	26,0	71.074	70,2	10,6	4,5	15,1	44,7	10,4	55,1
Gestione separata (iscrizione in via esclusiva)	19.092	11,7	7,7	19,4	8.182	10,0	27.274	29,4	4,7	2,4	7,1	17,0	5,3	22,3
Lavoratori pubblici e privati del settore sanitario e altri (art. 25 DL 18/2020)				0,0	42.928	67,6	42.928	67,6	30,0		30,0	37,6	0,0	37,6
TOTALE	887.053	691,2	451,8	1.143,0	399.715	493,6	1.286.768	1.636,6	636,7	323,2	959,9	548,1	128,6	676,7

Conseguentemente sono stati rideterminati i limiti di spesa di cui agli articoli 23 e 25 del decreto-legge n. 18 del 2020.

Come indicato nella tabella i limiti di spesa dell'articolo 23 del decreto-legge n. 18 del 2020, relativi alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 126 del decreto-legge n. 18 del 2020, sono stati ridotti per 331,2 milioni di euro, di cui 131,2 milioni per contribuzione figurativa. Di tale riduzione un importo pari a 200 milioni di euro ha finanziato l'incremento a 500 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 44 dello stesso decreto legge n. 18 del 2020 (che ha istituito il Fondo per il reddito di ultima istanza volto a garantire il riconoscimento di un'indennità nel limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2020).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Maggiori spese correnti									
Congedo parentale +Voucher <i>baby sitting</i> - Prestazione	510,5			510,5			510,5		
Congedo parentale +Voucher <i>baby sitting</i> – Contribuzione figurativa	128,6								
Congedo e indennità dipendenti settore sanitario e sicurezza	37,6			37,6			37,6		

Al riguardo, si ritiene opportuno, per esigenze di chiarezza, proporre preliminarmente la seguente tabella, riepilogativa delle modifiche ai limiti di spesa di

cui agli articoli 23 e 25 del decreto-legge n. 18 del 2020, come modificati dall'articolo in esame.

Articoli del decreto-legge n. 18/2020 modificati dalla norma in esame	DL 18/2020 (A)	Revisione limite di spesa DL 18/2020 - DM art. 126 (B)	Minore onere (C = A - B)	Articolo 72 DL 34/2020 in esame (D)	Maggiore onere Art. 72 DL 34/2020 in esame (E = B-D)
Articolo 23	1.261,1	929,9	331,2	1.569,0	639,1
Articolo 25	30,0	30,0	0	67,6	37,6
Totale	1.291,1	959,9		1.636,6	676,7

Fonte: Elaborazione su dati RT

Per i profili di quantificazione, premesso che la metodologia di calcolo, identica a quella adottata per il decreto-legge n. 18, appare condivisibile, si osserva che la significativa riduzione dei tassi di adesione rispetto alla precedente RT (oscillanti fra 1/5 e 3/5 in meno), anche se evidentemente coerente con i dati registrati nel periodo del lockdown, potrebbe comunque non essere sufficientemente prudentiale, considerando il chiaro cambiamento intervenuto in ordine alla ripresa delle attività lavorative a partire da maggio, come del resto prospettato dalla stessa RT, e il fatto che l'indennità in questione rappresenta il 50% della retribuzione, mentre quella per il congedo parentale ordinario si attesta al 30%. Inoltre, la stima di un utilizzo per 24 giorni (su 30 come limite massimo), mentre è coerente con la precedente ipotesi di un utilizzo per 12 giorni su un massimo di 15, potrebbe a sua volta non essere prudentiale, atteso che si riferisce ad un periodo complessivo, considerando anche la modifica apportata dalla Camera dei deputati (che aggiunge un ulteriore mese al periodo nel quale è possibile fruire del congedo, aumentando le probabilità che si superino i 24 giorni medi stimati dalla RT e calibrati su un periodo di riferimento, appunto, più breve di 1 mese), pari di fatto a quasi 5,5 mesi, mentre le stime della RT si basano, per il rilievo sul tiraggio dello strumento come inizialmente definito, su un periodo di 2 mesi.

Un ulteriore elemento che non è stato considerato nella stima, in quanto sopraggiunto successivamente, è la possibilità che il bonus sia concesso anche in relazione ad attività di baby-sitting svolta da familiari non conviventi, come consentito dalla [circolare INPS n. 73 del 17 giugno 2020](#), intervenuta dunque in un periodo successivo rispetto a quello di applicazione del decreto-legge n. 18. Questa circolare sembra suscettibile di accrescere, anche a causa di possibili comportamenti opportunistici, le richieste della misura rispetto alle previsioni.

In ogni caso, non si ritiene che la norma possa presentare riflessi eccedenti le risorse stanziare, atteso che gli oneri sono configurati in termini di tetto di spesa ed opera il consueto meccanismo di monitoraggio degli stessi ed eventuale rigetto di ulteriori domande nel caso di raggiungimento del limite di spesa, anche in via prospettica.

Articolo 73

(Estensione della durata dei permessi retribuiti per assistenza familiari disabili)

Il comma 1 concede fino a 12 giornate aggiuntive di permesso retribuito per l'assistenza di familiari disabili, coperte da contribuzione figurativa, rispetto a quanto previsto dall'articolo 24 del decreto-legge n. 18 del 2020, fruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.

Il comma 2 rinvia all'articolo 265 per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 604,7 milioni di euro per l'anno 2020.

La RT, sulla base delle informazioni desunte dagli archivi gestionali dell'INPS, con riferimento all'anno 2018, ipotizza le seguenti platee nel campo di applicazione del presente provvedimento:

- Permessi mensili di 3 giorni per figli con handicap grave: circa 71.500 disabili assistiti corrispondenti a 70.000 beneficiari con una retribuzione media giornaliera 2018 pari a 76,8 euro;
- Permessi mensili di 3 giorni per assistere parenti ed affini entro il terzo grado, portatori di handicap grave: circa 339.000 disabili assistiti da 330.000 beneficiari con una retribuzione media giornaliera 2018 pari a 85,0 euro;
- N° lavoratori beneficiari di permessi mensili per lavoratore con handicap grave: circa 42.000 con una retribuzione media giornaliera 2018 pari a 85,0 euro.

L'incremento di 12 giorni complessivi di permessi retribuiti comporta un maggior onere da finanziare stimato in 604,7 milioni di euro (454,6 milioni di euro per prestazione e 150,1 milioni di euro per coperture figurative).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

<i>(milioni di euro)</i>									
	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Maggiori spese correnti									
Incremento giornate di permesso retribuito – Prestazione	454,6			454,6			454,6		
Incremento giornate di permesso retribuito – Contribuzione figurativa	150,1								

Al riguardo, si fa presente che, sulla base dei dati forniti, identici a quelli recati dalla RT al decreto-legge n. 18, la quantificazione risulta lievemente sovrastimata (per circa 10 milioni di euro in termini di prestazioni). In merito alla platea e agli oneri, comunque, si chiede se siano disponibili i dati di consuntivo relativi all'identica misura prevista per i mesi di marzo e aprile.

Articolo 74

(Disposizioni in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

Il comma 1, lettera *a*), proroga dal 30 aprile fino al 31 luglio 2020 la possibilità di equiparare l'assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero, laddove prescritto dalle autorità sanitarie competenti, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso:

1. del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità;
2. di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita che rendono rischioso recarsi sul posto di lavoro nella situazione di emergenza epidemiologica.

La lettera *b*) conseguentemente incrementa da 130 a 380 milioni di euro per l'anno 2020 il limite massimo di spesa entro il quale sono posti a carico dello Stato gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta in proposito domanda all'ente previdenziale e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui alle disposizioni in esame.

Il comma 2 rinvia all'articolo 265 per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per il 2020.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Maggiori spese correnti									
Equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria -Prestazione	188,00			188,00			188,00		
Equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria – Contribuzione figurativa	62,00								

La RT afferma che gli effetti finanziari derivanti dal provvedimento dipendono esclusivamente dai soggetti dipendenti del settore privato e stima che il numero dei soggetti potenzialmente interessati possa essere circa 25.200, ipotizzando che dei 42.000 dipendenti privati in possesso del riconoscimento di disabilità, il 10% possa continuare l'attività lavorativa tramite lo *smart-working* e un 30% usufruisca della cassa integrazione. Con riferimento al punto 2, tenendo conto delle possibili sovrapposizioni con i soggetti di cui al punto 1, e che il numero dei malati oncologici e immunodepressi è considerevole, la RT stima che gli interessati possano essere indicativamente 30.000. Ipotizzando una retribuzione di 85 euro giornalieri e un periodo di assenza dal lavoro di 40 giorni si avrà un onere per il 2020 pari a 250 milioni di euro, di cui 62 milioni di euro per contribuzione figurativa e 188 milioni di euro per prestazioni.

Al riguardo, nulla da osservare, nel presupposto che le platee indicate siano state correttamente individuate.

Articolo 75

(Modifiche all'articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità)

Il comma 1, inserendo il comma 1-*bis* nell'articolo 31 del decreto-legge n. 18 del 2020, stabilisce che le indennità di cui agli articoli 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa), 28 (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago), 29 (Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali), 30 (Indennità lavoratori del settore agricolo), 38 (Indennità lavoratori dello spettacolo) e 44 (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19) sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222 del 1984.

La RT afferma che gli effetti finanziari della disposizione sono determinati nell'articolo 84 per le tipologie di identità ivi considerate.

Al riguardo, si rinvia all'articolo 84, anticipando che la RT a tale articolo afferma di aver tenuto presente delle cumulabilità introdotte dalla norma in esame.

Articolo 76

(Modifiche all'articolo 40 in materia di sospensione delle misure di condizionalità)

Il comma 1 estende da 2 a 4 mesi la sospensione degli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza e dei relativi termini ivi previsti, delle misure di condizionalità e dei relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL dal decreto legislativo n. 22 del 2015, e per i beneficiari di integrazioni salariali dagli articoli 8 e 24-*bis* del decreto legislativo n. 148 del 2015, degli adempimenti relativi agli obblighi di cui all'articolo 7 della legge n. 68 del 1999, delle procedure di avviamento a selezione di cui all'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, nonché dei termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2015.

La RT evidenzia la natura procedimentale della disposizione, che pertanto non determina oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, confermando quanto già asserito in rapporto alla sospensione di 2 mesi prevista dalla norma originaria, anche se non si condivide la qualificazione come meramente procedimentale delle disposizioni in esame, non si hanno rilievi da formulare, atteso che non è certo che, in assenza della norma, si sarebbe verificato un aumento delle violazioni delle condizionalità e dei termini posti per la fruizione dei benefici indicati (con aumento tuttavia dei rischi per la salute pubblica) e che i tendenziali dovrebbero essere costruiti senza tener conto delle suddette violazioni. Sarebbe comunque auspicabile un chiarimento sul punto.

Articolo 77

(Modifiche all'articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore)

Il comma 1 apporta le seguenti modifiche all'articolo 43 (Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari) del decreto-legge n. 18 del 2020:

la lettera a) integra la rubrica, stabilendo che i contributi sono destinati anche agli enti del terzo settore, oltre che alle imprese;

la lettera b) aggiunge appunto gli enti del terzo settore alle imprese come soggetti beneficiari dell'importo già previsto di 50 milioni di euro destinato dall'INAIL, tramite Invitalia, all'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

La RT ribadisce che la disposizione si limita ad ampliare la platea dei soggetti beneficiari della misura ad invarianza della dotazione finanziaria stabilita, non generando pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 78

(Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19)

Il comma 1, ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell'indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, apporta le seguenti modificazioni all'articolo 44 del decreto-legge n. 18:

la lettera a) eleva da 300 a 1.150 milioni di euro il limite di spesa per il Reddito di ultima istanza;

la lettera b) estende da 30 a 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 18 il termine per l'emanazione dei decreti attuativi dell'articolo 44.

Il comma 2 esclude il riconoscimento dell'indennità di cui al comma 1 ai soggetti titolari della prestazione che, alla data di presentazione della domanda, siano titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di pensione.

Il comma 3 abroga l'articolo 34 del decreto-legge n. 23 del 2020, che richiedeva che, ai fini del riconoscimento dell'indennità, i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria dovessero intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti a detti enti in via esclusiva (alla disposizione non erano stati ascritti effetti finanziari).

Il comma 4 rinvia all'articolo 265 per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 650 milioni di euro per l'anno 2020.

La RT rappresenta che la disposizione, oltre ad innalzare il limite di spesa per il reddito di ultima istanza, modifica la platea dei beneficiari di tale indennità, ovvero i professionisti iscritti agli enti di diritto privato.

Da un lato, si introducono due ulteriori requisiti per accedere all'indennità in oggetto, determinando un restringimento della platea dei potenziali beneficiari, dall'altro, abrogando il requisito dell'esclusività dell'iscrizione agli enti previdenziali in esame (articolo 34 del decreto-legge n. 23 del 2020), si dà luogo ad un ampliamento della platea dei potenziali beneficiari.

Sulla base del numero di domande pervenute agli enti per l'indennità relativa al mese di marzo, tale rifinanziamento è da ritenersi congruo ai fini della copertura finanziaria della misura per le mensilità di aprile e maggio.

Si rappresenta, in ogni caso, che la previsione di ulteriori criteri di selettività della misura è demandata ad apposito decreto attuativo che, in base al succitato articolo 44, andrà a definire i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità.

Infine si fa presente che a seguito dell'attuazione della procedura di cui all'articolo 126 del decreto-legge n. 18 del 2020 (rimodulazione delle risorse fra le misure di spesa a seguito del monitoraggio), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 44, originariamente fissata in 300 milioni di euro, è già stata adeguata in 500 milioni di euro e il relativo utilizzo è stato disciplinato con DM del 28 marzo 2020 e DM del 30 aprile 2020.

Al riguardo, si osserva che si modifica l'articolo 44 del decreto n. 18 del 2020 che prevede un reddito di ultima istanza per lavoratori dipendenti e autonomi, incrementandone le risorse ai fini del riconoscimento ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Andrebbe quindi chiarito, se l'incremento di 850 milioni di euro è destinato esclusivamente, come sembra, ai professionisti, con esclusione di lavoratori dipendenti e autonomi.

Comunque, posto che la norma primaria non fissa l'importo dell'indennità né limiti di reddito, tutti demandati a decreti ministeriali⁷³, si osserva soltanto che invece gli elementi fondamentali dell'onere andrebbero determinati con legge, in modo da essere sottoposti a scrutinio parlamentare.

Si prende quindi atto dei chiarimenti forniti e dell'asserita congruità delle risorse ora complessivamente stanziare, su cui tuttavia non è possibile alcuna verifica, atteso che non vengono forniti elementi a supporto dell'affermazione.

Non vi sono osservazioni da formulare, poiché l'onere resta comunque configurato in termini di tetto di spesa.

Articolo 79

(Modifiche all'articolo 45 in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico)

Il comma 1 proroga ulteriormente, dal 30 aprile al 15 giugno 2020, al fine di garantire la continuità delle attività indifferibili per l'esecuzione di lavori necessari al ripristino del servizio elettrico sull'intero territorio nazionale, la validità delle abilitazioni già in possesso del relativo personale, anche nei casi di temporanea impossibilità ad effettuare i moduli di aggiornamento pratico.

La RT afferma che la disposizione ha carattere procedimentale e non comporta dunque nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

⁷³ Il DM 28/03/2020 ha fissato in 600 euro l'ammontare dell'indennità, e previsto due limiti di reddito: non superiore a 35.000 euro per i lavoratori la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso, ai sensi dell'articolo 2, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il successivo D.M. [29/05/2020](#) ha utilizzato solo 650 milioni degli 850 stanziati dalla norma in esame per il sostegno del reddito dei liberi professionisti.

Articolo 80

(Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo)

Il comma 1, intervenendo sull'articolo 46 del decreto-legge n. 18 del 2020, aumenta da 2 a 5 mesi il periodo nel quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e inoltre sospende le procedure dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo in corso.

Viene inoltre concessa la possibilità al datore di lavoro, che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga decorrente dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

Il comma 1-*bis* impone che fino al 17 agosto 2020 la procedura di cui all'articolo 47, comma 1, della legge n. 428 del 1990 (inerente alle informazioni da fornire ai sindacati da parte di cedente e cessionario in caso di trasferimento d'azienda), nel caso in cui non sia stato raggiunto un accordo, abbia una durata di almeno 45 giorni.

La RT, oltre a sottolineare il carattere ordinamentale della proroga fino a 5 mesi della sospensione dei licenziamenti, ritiene che i maggiori oneri derivanti dalla concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, comunque sostenibili solo nell'ambito del limite di spesa programmato, in caso di revoca del contratto di lavoro, verrebbero compensati da una minore spesa relativa alla erogazione della NASPI conseguente il licenziamento.

Pertanto, dall'articolo in esame non sorgono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 80-bis

(Norma di interpretazione autentica in materia di somministrazione irregolare di lavoro e di conseguente costituzione di rapporti di lavoro con l'utilizzatore)

Il comma 1 concerne la disciplina di alcuni casi di somministrazione irregolare di lavoro e di conseguente possibilità di richiesta - da parte del lavoratore - di costituzione di un rapporto di lavoro con l'utilizzatore. In merito, il presente articolo chiarisce - con norma di interpretazione autentica, avente, quindi, effetto retroattivo - che l'eventuale atto di licenziamento eseguito dal somministratore sia irrilevante rispetto al rapporto di lavoro così costituito con l'utilizzatore (per quest'ultimo rapporto trova dunque applicazione la normativa di tutela contro i licenziamenti).

La RT non considera la disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare, data la natura ordinamentale della norma e che il rapporto di lavoro in regime di somministrazione non è applicabile alle PP.AA..

Articolo 81

(Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

La norma dispone la sospensione fino al 31 luglio 2020 dei termini di accertamento e di notifica delle sanzioni amministrative relative agli obblighi di fornire dati statistici per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale (Psn).

La RT si limita a riferire che la misura di carattere procedimentale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

CAPO II

ALTRE MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Articolo 82

(Reddito di emergenza)

Il presente articolo istituisce il Reddito di emergenza (Rem), un sostegno straordinario al reddito rivolto ai nuclei familiari in condizione di necessità economica che, nel periodo emergenziale da COVID-19, non hanno avuto accesso alle altre misure di sostegno previste dal Decreto Cura Italia. Le domande di accesso al Rem devono essere presentate entro il termine del mese di luglio 2020. Il beneficio è corrisposto in due quote (ovvero può essere erogato per due volte); l'importo di ciascuna quota è compreso fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili gravi o non autosufficienti (in questo ultimo caso fino a 840 euro, che rappresenta il livello massimo del trattamento), sulla base di una scala di equivalenza, fino ad un massimo di 2 o 2,1 in caso di disabili o non autosufficienti⁷⁴. Il Rem non è riconosciuto ai soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché a coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti.

Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari residenti in Italia se in possesso dei seguenti requisiti:

- un reddito familiare nel mese di aprile 2020 inferiore al beneficio Rem;
- un valore ISEE inferiore a 15.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare familiare riferito al 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000 euro. Il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente disabile o non autosufficiente.

Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di:

- titolari di pensioni dirette o indirette, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
- titolari di rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla quota Rem;
- percettori di Reddito di cittadinanza

⁷⁴ Si tratta della scala di equivalenza prevista per il reddito di cittadinanza. Il parametro della scala di equivalenza è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età.

Il Rem è riconosciuto ed erogato dall'INPS previa richiesta tramite modello di domanda predisposto e presentato secondo le modalità stabilite dall'INPS, anche attraverso centri di assistenza fiscale o istituti di patronato.

L'INPS e l'Agenzia delle entrate possono scambiare i dati in loro possesso per la verifica delle condizioni reddituali e patrimoniali in capo ai beneficiari. Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente.

L'autorizzazione di spesa per l'erogazione del Rem è pari a 966,3 milioni di euro per il 2020 (comma 10), da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato "Fondo per il Reddito di emergenza". L'INPS provvede al monitoraggio della misura. In caso di scostamenti dal limite di spesa autorizzato, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Per gli oneri connessi alla stipula della convenzione con i centri di assistenza fiscale per la presentazione della richiesta del Rem è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro.

Oltre alla possibilità di presentare la domanda per il Rem anche per il mese di luglio, la Camera dei deputati ha introdotto un'ulteriore disposizione, ai sensi della quale si prevede che gli occupanti abusivi di un immobile possano autocertificare la loro residenza nell'immobile occupato qualora siano presenti persone minori di età o meritevoli di tutela quali individui malati gravi, portatori di handicap, in difficoltà economica e senza dimora.

Agli oneri complessivi, pari a 971,3 milioni di euro (959,6 milioni di euro nella versione originaria dell'articolo), si provvede ai sensi dell'articolo 265.

La RT afferma che, ai fini della determinazione della platea dei potenziali nuclei beneficiari del Rem, si è fatto riferimento alle DSU presentate nell'anno 2019 con un reddito ISEE inferiore a 15.000 euro (4,4 milioni); escludendo da queste i nuclei familiari percettori di Reddito o Pensione di Cittadinanza del mese di gennaio 2020, la platea si riduce a 3,4 milioni circa; escludendo poi i nuclei con patrimonio mobiliare superiore a quello previsto dalla norma (310.000 nuclei), quelli che potrebbero percepire uno dei trattamenti previsti dal decreto "Cura Italia" (circa 538.000 nuclei), la categoria dei lavoratori domestici (129.000 nuclei), e i titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dei percettori di assegno ordinario di invalidità (542.000 nuclei), la platea si riduce a 1,9 milioni di nuclei beneficiari.

Successivamente sono stati esclusi dalla platea dei nuclei beneficiari quelli con all'interno almeno un lavoratore dipendente la cui retribuzione lorda mensile sia superiore all'ammontare mensile della prestazione, ottenendo 801.000 nuclei beneficiari.

Al fine di determinare la platea dei potenziali beneficiari del Reddito di Emergenza e l'effettivo importo erogato, si è ricostruito il presumibile reddito mensile del nucleo sommando i redditi da pensione, quelli da lavoro dipendente⁷⁵ e quelli derivanti da trattamenti di disoccupazione.

Escludendo infine i nuclei che hanno un reddito mensile superiore alla soglia prevista dalla norma in virtù della composizione del nucleo familiare, si ottengono i seguenti risultati:

⁷⁵ Per i lavoratori dipendenti del settore privato a tempo determinato, si è ipotizzato uno shock economico pari al 50% del reddito mensile percepito.

Numero nuclei	Numero persone coinvolte	Importo Rem per 2 mesi (milioni di euro)
694.100	1.613.100	763,7

Per tener conto, in via prudenziale, di coloro che non hanno presentato una DSU nel 2019 e che alla luce dell'attuale situazione economica potrebbero richiedere la prestazione, viene applicato un parametro espansivo della platea del 25%:

Numero nuclei	Numero persone coinvolte	Importo Rem per 2 mesi (milioni di euro)
867.600	2.016.400	954,6

Si è scelto di non ridurre ulteriormente la platea per tener conto di coloro che, nonostante in possesso dei requisiti, non chiederanno la prestazione, nell'ipotesi che tale fenomeno si compensi con le nuove richieste derivanti dall'esclusione del requisito della cittadinanza italiana.

L'onere derivante dall'applicazione della misura in esame è pertanto stimato pari a 954,6 milioni di euro. A tali fini è quindi fissato un limite di spesa di 954,6 milioni di euro per l'anno 2020.

Per gli oneri connessi alla stipula della convenzione tra centri di assistenza fiscale e INPS è autorizzato un limite di spesa pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020.

Pertanto gli oneri derivanti dal presente articolo risultano complessivamente pari a 959,6 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Al riguardo, andrebbero indicati i criteri sottostanti la scelta del parametro espansivo del 25% per tenere conto di coloro che, pur avendo i requisiti richiesti, non hanno presentato finora la DSU in quanto evidentemente privi di interesse per le prestazioni alle quali potevano accedere, al fine di verificarne la prudenzialità. In merito, poi, all'importo medio assunto dalla RT, pari a 1.100 euro complessivi, si osserva che esso si colloca sotto la media teorica di 1.200 euro rispetto ai livelli minimo e massimo previsti per il beneficio rispettivamente a 800 e 1.600 euro (anche non considerando il tetto di 1.680 euro in presenza di soggetti disabili o non autosufficienti), il che andrebbe giustificato dalla presenza di dati da cui si evinca una prevalenza di soggetti singoli o nuclei familiari piccoli (la media di nuclei composti solo da due persone maggiorenni equivarrebbe ad un importo di 1.120 euro, vicino alla stima della RT). Invece, la media teorica dei nuclei familiari sulla base dei dati della RT sarebbe di 2,32 componenti per nucleo familiare. Servirebbero quindi maggiori dati, scomposti per fasce con indicazione distinta dei componenti minorenni; inoltre posto che la scala di equivalenza è limitata al parametro di 2 o 2,1 se con disabili o non autosufficienti, rispetto alla numerosità della platea l'importo medio potrebbe essere più

basso per l'incidenza di nuclei familiari molto numerosi per i quali però la scala di equivalenza è bloccata a 2 o 2,1.

Inoltre, si chiede se la RT, nel procedere al progressivo scorporo dal numero inizialmente considerato di nuclei potenzialmente beneficiari, abbia tenuto conto delle possibili duplicazioni fra le categorie progressivamente escluse: per esempio, una parte dei 310.000 nuclei con patrimonio mobiliare superiore a quello previsto dalla norma ben potrebbe essere inclusa anche in un'altra delle categorie escluse dal computo, il che, in assenza di un'accurata procedura di eliminazione delle duplicazioni, porterebbe ad una sovrastima dei nuclei da espungere dal calcolo, con conseguente sottostima della platea rilevante ai fini della quantificazione. Si evidenzia poi che l'ipotizzata equivalenza finanziaria del mancato computo di coloro che, nonostante il possesso dei requisiti, non chiederanno la prestazione con l'assenza dell'impatto derivante dall'esclusione del requisito della cittadinanza italiana non sembra ispirata a criteri di sufficiente prudenzialità. Nel complesso, la congruità delle risorse stanziare non sembra sufficientemente accertata, anche se si rappresenta che, in ogni caso, il rispetto dei saldi risulta garantito dalla configurazione dell'onere in termini di tetto di spesa e dall'operatività del consueto meccanismo di monitoraggio ed eventuale blocco di ulteriori provvedimenti concessori in caso di raggiungimento del limite previsto.

Per quanto attiene all'incremento di 11,7 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa per il Rem di cui al comma 10, che ovviamente si riflette per pari importo sulla clausola di copertura, rispetto alla versione originaria dell'articolo, andrebbero fornite informazioni a supporto dell'implicita quantificazione operata nei predetti termini in relazione alla possibilità di presentare la domanda anche a luglio e alle semplificazioni amministrative concesse agli occupanti abusivi di immobili.

Articolo 83 ***(Sorveglianza sanitaria)***

Il comma 1 prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale (allo stato fissata al 31 luglio p.v.), i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le PP.AA. provvedono alle attività previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Il comma 2 consente ai datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, di richiedere la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 18 del 2020. Con decreto ministeriale è definita la relativa tariffa per l'effettuazione di tali

prestazioni. Per i medici di cui al presente comma non si applicano gli articoli 25, 39, 40 e 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Il comma 3 esclude che l'inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo possa giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

Il comma 4 per le finalità del presente articolo autorizza l'INAIL, previa convenzione con ANPAL, all'assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato, della durata massima di 15 mesi, di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni, nel limite di spesa pari a 20.895.000 euro per l'anno 2020 e a 83.579.000 per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

La RT sottolinea che il comma 1 non comporta oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In relazione al comma 2, la RT fa presente che l'INAIL provvede alla sorveglianza sanitaria con propri medici del lavoro e avvalendosi anche del contingente di personale di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 18 del 2020, e quindi, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, tenuto conto che le misure di sorveglianza sanitaria eccezionale, contemplate al comma 2, non possono essere assimilate a quelle effettuate dai medici competenti ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, stante le diverse finalità, ciò implica che non debbano trovare applicazione le disposizioni di cui al predetto decreto legislativo, riguardanti gli ulteriori obblighi dello stesso medico competente connessi allo svolgimento della relativa funzione. In relazione agli oneri assunzionali di cui al comma 4, la RT ribadisce che graveranno sulle risorse europee e di cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani a titolarità dell'ANPAL, entro il limite massimo di 105 milioni di euro circa. Nella convenzione saranno definite tutte le modalità operative per garantire che le assunzioni siano effettuate nel rispetto delle norme e principi stabiliti dal Reg. UE 1303-1304/2013 per i Fondi Strutturali del periodo di programmazione 2014/2020 e in particolare dal Fondo Sociale Europeo. La norma non comporta, dunque, effetti sui saldi di finanza pubblica.

Sulla base delle esigenze di sorveglianza sanitaria che emergeranno, sarà definita l'esatta articolazione del contingente di personale a tempo determinato, il cui reclutamento avverrà a decorrere dal mese di ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (15 mesi).

Fermo il limite massimo di spesa sopra indicato, il contingente sarà composto da:

- Medici di I livello (costo unitario di € 98.535 al lordo oneri riflessi)
- Professionisti (costo unitario di € 94.265 al lordo oneri riflessi)
- Personale delle Aree (costo unitario di € 53.199 al lordo oneri riflessi)

A titolo meramente esemplificativo si riporta una possibile articolazione:

TABELLA DETTAGLIO ONERI TEMPO DETERMINATO					
CATEGORIA	TOTALE TRATTAMENTO FONDAMENTALE LORDO ONERI RIFLESSI	TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO LORDO ONERI RIFLESSI	TOTALE TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO LORDO ONERI RIFLESSI	STIMA NUMERO DIPENDENTI DA ASSUMERE	COSTO COMPLESSIVO
MEDICI	52.616,39	45.918,79	98.535,17	400	39.414.069,64
PROFESSIONISTI I LIVELLO	56.552,94	37.712,23	94.265,17	350	32.992.808,89
PERSONALE AREA C	34.379,41	18.819,72	53.199,13	210	11.171.817,92
		TOTALE annuo		960	83.578.696,45
		costo per l'anno 2020			20.894.674,11
					104.473.370,56

Al riguardo, si osserva che andrebbero forniti chiarimenti in merito alle concrete possibilità per le PP.AA. di garantire l'espletamento della sorveglianza straordinaria di cui al comma 1 avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie ordinariamente a disposizione. In particolare, l'attività di controllo e diagnosi presuppone la disponibilità di materiali *ad hoc* che certamente non costituiscono la dotazione ordinaria delle PP.AA.. La previsione recata dal comma 2 circa la predisposizione di una tariffa per l'attività di sorveglianza demandata all'INAIL induce ad escludere, in presenza di un'accurata calibrazione delle tariffe rispetto ai costi, la sussistenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nulla da osservare in relazione al comma 4, atteso che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa, che la simulazione riportata dalla RT appare ragionevole e che la ripartizione degli oneri fra il 2020 e il 2021 è coerente con l'indicazione (peraltro recata dalla sola RT e non anche dal dispositivo) di assunzioni decorrenti dall'ottobre 2020, nel presupposto che le risorse europee e di cofinanziamento del Fondo sociale europeo - *Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani* - utilizzato a copertura siano adeguate alla necessità, che non risultino pregiudicati interventi già avviati o programmati su tale Fondo e che lo stesso sia utilizzabile anche nel 2021, atteso che inerisce, per esplicita ammissione della stessa RT, al settennato del bilancio europeo 2014-2020.

Articolo 84

(Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

Il comma 1 estende anche al mese di aprile, in favore dei soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di

collaborazione coordinata e continuativa) del decreto-legge n. 18, la medesima indennità pari a 600 euro.

Il comma 2 riconosce ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine il soggetto deve presentare all'INPS la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. L'INPS comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'INPS l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.

Il comma 3 riconosce ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data del 19 maggio 2020, un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro.

Il comma 4 concede ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 28 (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago) del decreto-legge n. 18 la medesima indennità pari a 600 euro anche per il mese di aprile 2020.

Il comma 5 concede ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 29 (Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali) del decreto-legge n. 18 la medesima indennità pari a 600 euro anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 19 maggio.

Il comma 6 riconosce ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 19 maggio, un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 19 maggio.

Il comma 7 concede ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 18 la medesima indennità anche per il mese di aprile 2020, con un importo pari a 500 euro.

Il comma 8 riconosce un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

- a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;

- b) lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; per i lavoratori intermittenti di cui alla presente lettera iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale, l'accesso all'indennità è comunque riconosciuto in base ai requisiti stabiliti dal comma 10;
- c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- d) incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Il comma 9 impone che i soggetti di cui al comma 8, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di pensione ovvero di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13 e 18 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

Il comma 10 prevede l'erogazione di una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020 ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legge n. 18; la medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. Per i lavoratori intermittenti di cui al comma 8, lettera b), è corrisposta la sola indennità di cui alla medesima lettera.

Il comma 11 esclude che abbiano diritto all'indennità di cui al comma 10 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data del 19 maggio.

Il comma 12 esclude che le indennità di cui al presente articolo concorrano alla formazione del reddito ai sensi del decreto del D.P.R. n. 917 del 1986 e stabilisce che sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 3.850,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Il comma 13 stabilisce che ai lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell'indennità di cui ai medesimi commi del presente articolo, in luogo del versamento dell'indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 non sono compatibili con il beneficio del reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell'indennità. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019 (RDC) è incrementata di 72 milioni di euro per l'anno 2020.

Il comma 14 stabilisce che, a partire dal 3 giugno 2020, si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18, relativa al mese di marzo 2020.

Il comma 15 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.922,4 milioni di euro, quanto a 3.912,8 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265 del presente decreto e, quanto a 9,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 (finalizzato al sostegno dei settori dello

spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 e istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo), come rifinanziato dall'articolo 183 del presente decreto.

La RT, riferita alla versione originaria dell'articolo, che non prevedeva il secondo periodo della lettera b) del comma 8 e le conseguenti disposizioni di carattere oneroso allo stesso connesse, oltre ad illustrare diffusamente le disposizioni, ricorda che i beneficiari di cui all'articolo 27 sono i professionisti titolari di partita IVA attiva e i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, quelli di cui all'articolo 28 sono gli Artigiani, Commercianti, Coltivatori diretti, mezzadri e coloni (compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome) e quelli di cui all'articolo 30 sono soprattutto gli operai agricoli a tempo determinato, ma anche le figure equiparate, e cioè piccoli coloni e compartecipanti familiari. Inoltre evidenzia che i requisiti richiesti innovativi rispetto alle indennità di marzo sono costituiti:

- per i professionisti, da una riduzione del fatturato (almeno -33% tra il secondo bimestre e l'omologo periodo del 2019);
- per i collaboratori, dalla non titolarità di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa alla data del 19 maggio.

In rapporto all'indennità di 1.000 euro ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali la RT fa presente che ad essi si aggiungono, rispetto al mese di marzo, i lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 19 maggio. Precisa poi che l'incompatibilità con il trattamento NASPI è stabilito, per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, per l'indennizzo del mese di maggio e che di tale aspetto si è tenuto conto nella definizione dei beneficiari di maggio.

La RT puntualizza poi che le indennità non sono cumulabili con le indennità ai lavoratori domestici e con le indennità previste per gli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Le suddette indennità di aprile e maggio sono, invece, cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222 del 1984 e di tale aspetto si è tenuto conto nella individuazione delle platee di beneficiari di indennizzo dei mesi di aprile e maggio.

L'indennizzo del mese di marzo è compatibile con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222 del 1984.

Stima degli oneri derivanti dalla proposta normativa

- Onere per prolungamento indennizzi aprile e maggio

La disposizione prevede la copertura degli oneri collegati alla proposta normativa per la cui stima si è reso necessario individuare le platee di lavoratori beneficiari dell'indennità.

Il monitoraggio delle domande di indennizzo pervenute per il mese di marzo ha costituito la principale informazione amministrativa per l'individuazione delle distinte platee di lavoratori; le successive operazioni di affinamento dei dati hanno riguardato lo scarto delle domande duplicate, l'individuazione delle domande pervenute per una categoria diversa da quella di appartenenza, la loro riallocazione nella corretta categoria di lavoratori, la quantificazione delle domande che potranno ancora pervenire, l'incrocio con gli archivi dell'INPS per il controllo dei requisiti di compatibilità.

Successivamente a tali operazioni di assestamento dei dati (che potranno essere consolidati dopo il completamento dei controlli amministrativi ad opera delle Direzioni competenti dell'INPS) si è proceduto alla definizione dei beneficiari per singola categoria e per ciascuno dei mesi di aprile e maggio, stante, laddove presente, la differenziazione dei requisiti per ognuno dei due mesi considerati.

Nel prospetto che segue si rileva la stima dei beneficiari e degli oneri collegati.

Stima oneri proroga indennità degli indennizzi previsti agli art. 27-28-29-30 e 44 (parte) del DL 18/2020 per i mesi di aprile e maggio
(valori in mln di euro)

Categoria lavoratori	Num. Beneficiari Aprile	Num. Beneficiari Maggio	Oneri Indennizzo Aprile	Oneri Indennizzo Maggio	Oneri Complessivi
			(in milioni di euro)		
Professionisti e rapporti co.co.co iscritti Gestione Separata	501.000	448.000	300,6	448,0	748,6
Lavoratori autonomi gestioni speciali Ago	3.050.000		1830,0	0,0	1830,0
Lavoratori stagionali turismo	234.000	208.000	140,4	208,0	348,4
Operai agricoli	660.000		330,0	0,0	330,0
Lavoratori dello spettacolo	95.000	95.000	57,0	57,0	114,0
Lavoratori danneggiati non coperti da altri interventi	369.000	369.000	221,4	221,4	442,8
Totale	4.909.000	1.120.000	2879,4	934,4	3813,8

Il costo complessivo riportato nel prospetto è stimato pari a 3.813,8 milioni di euro.

Riguardo la compatibilità fra indennizzo di marzo e assegno ordinario di invalidità, sono stati stimati circa 45.000 beneficiari cui corrisponde un onere aggiuntivo pari a 27 milioni di euro.

Con riferimento agli oneri collegati all'integrazione del RDC, si è stimato che la platea di lavoratori appartenenti a nuclei familiari percettori del RDC per un ammontare del beneficio in godimento inferiore a quello dell'indennità, è pari a circa 150.000 soggetti per il mese di aprile e a circa 39.000 soggetti per il mese di maggio (tenuto conto dell'esclusione dei lavoratori di cui agli artt. 28 e 30 del decreto-legge n. 18); tenuto conto dell'importo mensile da integrare pari a circa 320 euro per il mese di

aprile e a circa 600 per il mese di maggio si stima un onere complessivo per il 2020 di circa 72 milioni di euro a carico del reddito di cittadinanza.

Da quanto esposto, consegue una stima complessiva degli interventi normativi esaminati pari a 3.912,8 miliardi di euro.

Infine, si evidenzia che ai sensi dell'articolo 126 del decreto-legge n. 18 è stata effettuata, sulla base dei dati riscontrati in sede di monitoraggio, una rideterminazione, a parità di saldi, dei limiti di spesa relativi alle indennità per marzo 2020 di cui agli articoli 27, 28 e 29 del citato decreto-legge n. 18, che risultano pertanto così rideterminate:

- articolo 27: da 203,4 mln di euro a 318 milioni di euro;
- articolo 28: da 2.160 milioni di euro a 1.999,2 milioni di euro;
- articolo 29: da 103,8 milioni di euro a 150 milioni di euro.

Al riguardo, preso atto delle platee indicate dalla RT, desunti dai dati amministrativi già emersi in relazione alle indennità di marzo e che sembrano coerenti con le rimodulazioni della spesa riportate infine dalla RT stessa e con le forze-lavoro complessivamente coinvolte, considerando, da un lato, la parziale estensione dei benefici e, dall'altro, la presumibile riduzione delle necessità in relazione alle progressive riaperture intervenute soprattutto a partire dal mese di maggio, non si hanno osservazioni in merito alla quantificazione recata dal comma 12, che inoltre è formulata in termini di tetto di spesa, a presidio del quale è altresì posto l'ordinario ed efficace meccanismo di monitoraggio degli oneri e di eventuale rigetto di ulteriori domande nel caso di scostamenti, anche solo in via prospettica.

In relazione all'onere correlato all'integrazione del RDC, si osserva che andrebbero fornite delucidazioni in relazione sia al cospicuo calo dei beneficiari atteso fra aprile e maggio che, al contrario, all'aumento dell'ammontare medio di integrazione. In generale, le platee indicate meriterebbero un approfondimento. Sulla base dei dati ipotizzati, comunque, la quantificazione è sostanzialmente corretta.

Infine, non si dispone di elementi di valutazione in riferimento alla congruità della stima di 9,6 milioni di euro per gli oneri correlati all'introduzione in prima lettura del secondo periodo della lettera b) del comma 8.

Articolo 85 ***(Indennità per i lavoratori domestici)***

Il comma 1 riconosce ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, un'indennità mensile pari a 500 euro sia per aprile che per maggio 2020.

Il comma 2 riconosce l'indennità di cui al comma 1 a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi con il datore di lavoro.

Il comma 3 esclude che l'indennità di cui al comma 1 sia cumulabile con le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18 del 2020, ovvero con una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge, ovvero con l'indennità di cui

all'articolo 84 del presente decreto e non concorre alla formazione del reddito. L'indennità non spetta altresì ai soggetti di cui all'articolo 103. L'indennità non spetta altresì ai percettori del reddito di emergenza di cui all'articolo 82 ovvero ai percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all'ammontare delle indennità medesime. Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle indennità di cui al comma 1, in luogo del versamento dell'indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019 (RDC) è incrementata di 8,3 milioni di euro per l'anno 2020.

Il comma 4 esclude che l'indennità spetti ai titolari di pensione, a eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge n. 222 del 1984, e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.

Il comma 5 stabilisce che l'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 460 milioni di euro per l'anno 2020. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato e sono valutate come al numero 8 della tabella D, allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 193 del 10 ottobre 2008 (in sostanza, si prevede la concessione di 4 punti per ogni istanza⁷⁶). L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Il comma 6 rinvia all'articolo 265 per la copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 468,3 milioni di euro

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Indennità per i lavoratori domestici - incremento fondo per il reddito di cittadinanza	s	c	8,30			8,30			8,30		
Indennità per i lavoratori domestici	s	c	460,00			460,00			460,00		

La RT stima, sulla base dei dati di archivio, una platea dei soggetti interessati pari complessivamente a circa 460.000. Tenuto conto degli importi erogabili e delle numerosità dei beneficiari, si stima un onere complessivo per il 2020 pari a 460 milioni di euro, determinando in tali termini il relativo limite di spesa.

Si è stimato inoltre che la platea dei lavoratori domestici appartenenti a nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza per un ammontare del beneficio in godimento inferiore a quello dell'indennità di cui al presente articolo sia pari a circa 16.000 soggetti, per un importo mensile da integrare pari a circa 260 euro. Pertanto si stima un onere complessivo per il 2020 di circa 8,3 milioni di euro per l'anno 2020 a

⁷⁶ Si ricorda che i punti sono computati soltanto al fine del riparto fra i patronati del finanziamento complessivo ad essi spettante.

carico del reddito di cittadinanza, integrando la relativa autorizzazione di spesa per un importo corrispondente.

In tali termini dal presente articolo derivano maggiori oneri pari a 468,3 milioni di euro per l'anno 2020.

Al riguardo, mentre non si hanno possibilità di riscontro circa le stime riportate in relazione all'integrazione delle risorse per il RDC, si osserva che in base ai dati INPS⁷⁷ i collaboratori domestici in posizione di regolarità contributiva e non conviventi risulterebbero pari a circa 550.000. Pertanto, considerando il limite minimo di 11 ore lavorative settimanali e le altre limitazioni poste dall'articolo, si ritiene prudentiale il livello di 460.000 beneficiari indicato dalla RT. La relativa quantificazione è pertanto corretta. Inoltre, si sottolinea che l'onere è formulato in termini di tetto di spesa, a presidio del quale è altresì posto l'ordinario ed efficace meccanismo di monitoraggio degli oneri e di eventuale rigetto di ulteriori domande nel caso di scostamenti, anche solo in via prospettica.

Articolo 86 ***(Divieto di cumulo tra indennità)***

Il comma 1 esclude la cumulabilità delle indennità di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 tra loro e con l'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 18 del 2020. Le suddette indennità sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222 del 1984.

La RT afferma che, mentre dall'incompatibilità tra le nuove indennità del presente provvedimento, comprese quelle dei domestici, non derivano ovviamente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli effetti finanziari della compatibilità delle indennità con l'assegno ordinario di invalidità sono determinati nell'articolo 84.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, rinviando alle schede formulate in relazione agli articoli 84, 85, 78 e 98.

Articolo 87 ***(Utilizzo risorse residue per trattamenti di integrazione salariale in deroga)***

Il comma 1 proroga a tutto l'anno 2020 e per un massimo di 12 mesi la concessione della mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa, per i lavoratori che abbiano cessato il trattamento di integrazione salariale in deroga per il periodo 1° dicembre 2017 - 31 dicembre 2018 e contestualmente non abbiano diritto alla fruizione della NASpI.

⁷⁷ Secondo i [dati INPS](#) 2019, risultano circa 850.000 lavoratori domestici. Di questi secondo [uno studio](#), il 35% sarebbero conviventi e quindi esclusi dalla misura in esame.

Il comma 2 provvede al suddetto onere nel limite massimo delle risorse già assegnate alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-ter del decreto-legge n. 4 del 2019, e ai sensi dell'articolo 22, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge n. 18 del 2020. Le regioni e le province autonome concedono l'indennità di cui al comma 1, esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'INPS.

La RT esclude che dalla disposizione derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto disciplina un possibile utilizzo di risorse comunque programmate, al netto di utilizzi effettuati da altre disposizioni a valere sulle medesime.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, si ricorda che le disposizioni in esame sostituiscono l'articolo 1, commi 251 e 253, della legge di bilancio 2019, riguardante l'indennità concessa ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e che non hanno diritto alla NASpI. Pur prendendo atto di quanto affermato dalla RT, che evidenzia che le somme sono già stanziata a legislazione vigente, considerato che si tratta di risorse residue appare necessario acquisire conferma che gli oneri recati dalle disposizioni in esame siano compatibili con le previsioni di spesa già scontate nei tendenziali con riguardo alle medesime risorse, fermo restando comunque che la subordinazione dell'erogazione alla verifica delle disponibilità da parte dell'INPS esclude oneri ulteriori rispetto alle risorse disponibili.

Articolo 88 **(Fondo nuove competenze)**

Il comma 1 istituisce presso l'ANPAL (Agenzia per le politiche attive del lavoro) un apposito Fondo, denominato Fondo nuove competenze, al fine di coprire gli oneri, comprensivi dei contributi previdenziali e assistenziali, relativi a percorsi di formazione che possono essere previsti dai contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali a seguito della stipulazione di intese volte ad una rimodulazione dell'orario di lavoro. Il Fondo opera nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale Sistemi di politiche attive per l'Occupazione (PON SPAO).

Il comma 2 individua nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nei Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, nei Fondi Paritetici Interprofessionali nonché nel Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2013 i soggetti che potranno partecipare alla realizzazione degli interventi e destinare al Fondo costituito presso l'ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.

Il comma 3 demanda ad apposito decreto ministeriale l'individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa.

La RT fa presente che la misura in esame ha carattere di eccezionalità per l'anno 2020 ed è applicabile nei confronti di tutti i lavoratori interessati. Gli interventi di formazione previsti nell'articolo, oltre ad essere compatibili con le finalità del PON SPAO, rispondono alle indicazioni fornite dalla Commissione Europea nell'ambito della *Coronavirus Response Investment Initiative*.

La RT, dopo aver illustrato le disposizioni, conclude affermando che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto che la finalizzazione in esame delle risorse del PON SPAO, da un lato, non pregiudichi eventuali interventi già programmati a valere sulle medesime risorse e, dall'altro, non determini flussi di cassa accelerati rispetto a quelli scontati finora nei tendenziali correlati alla quota di cofinanziamento nazionale che verrà impegnata.

Articolo 89

(Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali)

Il comma 1 alleggerisce gli obblighi di rendicontazione necessari affinché gli enti territoriali ottengano la quota loro spettante del riparto 2020 di alcuni dei Fondi statali deputati al finanziamento delle politiche sociali. In particolare, la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente è condizione sufficiente alla erogazione della quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali della coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione. Le eventuali somme relative alla seconda annualità precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione.

Il comma 2 stabilisce, sempre ai fini delle rendicontazioni dei Fondi sociali, con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2020, che le amministrazioni destinatarie dei fondi possono includere specifiche spese legate all'emergenza COVID-19 (finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi), anche a valere su risorse finanziarie relative alle annualità precedenti.

Il comma 2-*bis* considera servizi pubblici essenziali i servizi previsti all'articolo 22, comma 4, della legge n. 328 del 2000 (servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari; servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari; assistenza domiciliare; strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali; centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario), anche se svolti in regime di concessione, accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati. Allo scopo di assicurare l'effettivo e continuo godimento di tali diritti, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e della loro autonomia organizzativa, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definiscono le modalità per garantire l'accesso e la continuità dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari essenziali di cui al presente comma anche in situazione di emergenza, sulla base di progetti personalizzati, tenendo conto delle specifiche e inderogabili esigenze di tutela delle persone più esposte agli effetti di emergenze e calamità. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT sottolinea il carattere procedimentale delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, che non comportano dunque nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

Al riguardo, atteso che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 appaiono finalizzate a garantire un pronto utilizzo di somme già stanziata a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che il pieno utilizzo di tali somme risulti già scontato nei tendenziali di spesa, in quanto altrimenti l'effetto di accelerazione della spesa sotteso alle norme appare suscettibile di determinare effetti finanziari negativi, perlomeno in termini di cassa.

In relazione al comma 2-*bis*, emergono profili di onerosità per le regioni e le province autonome che richiederebbero una compiuta dimostrazione della possibilità di darvi attuazione con le sole risorse disponibili come prescritto dalla norma. Infatti, tali enti sono tenuti a garantire l'accesso e la continuità dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari essenziali, anche in situazione di emergenza, sulla base di progetti personalizzati. Inoltre, viene attribuita la qualifica di servizio pubblico essenziale anche a servizi svolti in regime di concessione, accreditamento o convenzione.

Andrebbero forniti dei chiarimenti, perlomeno di massima, circa le concrete modalità attraverso le quali le PP.AA interessate potrebbero garantire la continuità strutturale dell'erogazione dei servizi in questione correlata al loro carattere di servizi pubblici essenziali a valere sulle risorse ordinariamente disponibili e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non potendosi altrimenti escludere che le maggiori garanzie in termini di servizi resi o l'invarianza finanziaria restino delle mere petizioni di principio.

Articolo 89-bis ***(Applicazione della sentenza della Corte costituzionale in materia di trattamenti di invalidità civile)***

Il comma 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo, con una dotazione iniziale pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a concorrere a ottemperare alla sentenza della Corte costituzionale, pronunciata nella camera di consiglio del 23 giugno 2020, in materia di riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 38 della legge n. 448 del 2001, in favore degli invalidi civili totali, indipendentemente dal requisito dell'età pari o superiore a 60 anni previsto dal comma 4 del medesimo articolo 38.

Il comma 2 rinvia all'articolo 265 per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 46 milioni di euro.

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, andrebbero forniti elementi idonei a comprovare la corretta quantificazione delle risorse necessarie a dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale⁷⁸, pur trattandosi di un concorso e non di un integrale finanziamento. Peraltro, le somme sono stanziare solo per il 2020, per cui si renderà necessario un rifinanziamento per gli anni successivi.

Articolo 90 ***(Lavoro agile nel settore privato)***

I commi 1 e 4 disciplinano lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile per il settore privato, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, disponendo, in particolare, che la suddetta modalità possa essere applicata dai datori di lavoro privati ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente e introducendo un diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile in favore dei genitori di figli minori di anni 14, a condizione che ciò sia compatibile con la prestazione lavorativa. Inoltre, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbidità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito

⁷⁸ La Corte ha ritenuto che un assegno mensile di soli 285,66 euro sia manifestamente inadeguato a garantire a persone totalmente inabili al lavoro i “mezzi necessari per vivere” e perciò violi il diritto riconosciuto dall'articolo 38 della Costituzione, secondo cui “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale”. È stato quindi affermato che il cosiddetto “incremento al milione” (pari a 516,46 euro) da tempo riconosciuto, per vari trattamenti pensionistici, dall'articolo 38 della legge n. 448 del 2001, debba essere assicurato agli invalidi civili totali, di cui parla l'articolo 12, primo comma, della legge 118 del 1971, senza attendere il raggiungimento del sessantesimo anno di età, attualmente previsto dalla legge. Conseguentemente, questo incremento dovrà d'ora in poi essere erogato a tutti gli invalidi civili totali che abbiano compiuto i 18 anni e che non godano, in particolare, di redditi su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro. La Corte ha stabilito che la propria pronuncia non avrà effetto retroattivo e dovrà applicarsi soltanto per il futuro, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale. Resta ferma la possibilità per il legislatore di rimodulare la disciplina delle misure assistenziali vigenti, purché idonee a garantire agli invalidi civili totali l'effettività dei diritti loro riconosciuti dalla Costituzione.

della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

Il comma 2 consente lo svolgimento della prestazione lavorativa in lavoro agile anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

Il comma 3 prevede che, per il periodo dell'emergenza sanitaria, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile.

La RT afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 91

(Interventi per i percorsi di istruzione e la formazione professionale e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore)

Il comma 1 dispone che, a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, a seguito dell'emergenza da COVID-19, la partecipazione alle attività didattiche in presenza nei percorsi sopra indicati, tali attività siano svolte a distanza. Le relative modalità di svolgimento sono individuate dagli stessi istituti in cui si eroga l'attività formativa, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

Il comma 2, stabilisce che, qualora, sempre a seguito dell'emergenza da COVID-19, i sistemi regionali di istruzione e formazione professionale IeFP e percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore IFTS e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non possano effettuare il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso formativo, l'anno scolastico o formativo 2019/2020 conserva comunque validità. Il terzo periodo prevede che gli istituti in cui si eroga l'attività formativa assicurano, ove necessario, e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.

La RT certifica che la disposizione ha carattere ordinamentale, non comporta dunque nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, prendendo atto del carattere ordinamentale della norma, si osserva che la stessa non prevede specifiche risorse volte a consentire le attività di recupero, né per la didattica a distanza⁷⁹.

⁷⁹ In proposito, va segnalato come nell'articolo 120 del D.L. n. 18/2020 ha previsto risorse specifiche ad incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge n. 107/2015, relativo all'innovazione digitale e alla didattica laboratoriale, di euro 85 milioni per l'anno 2020.

Sul punto, appare altresì indispensabile la richiesta di chiarimenti circa le risorse che gli Istituti scolastici coinvolti dalla norma in esame potranno utilizzare al fine di assicurare lo svolgimento delle attività didattiche nelle modalità sopra indicate.

Articolo 92 **(Proroga della fruizione di NASpI e DIS-COLL)**

Il comma 1 proroga di due mesi, a decorrere dal giorno di scadenza e a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge n. 18 del 2020, né di quelle di cui agli articoli 84, 85 e 98 del presente decreto, la fruizione delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL che terminano nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

Il comma 2 rinvia all'articolo 265 per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 613,7 milioni di euro.

La RT afferma che la platea dei beneficiari è stata estratta dagli archivi dell'INPS con riferimento ai beneficiari di NASPI e DISCOLL per i quali nei mesi di marzo e aprile 2020 risulta concluso il pagamento dell'indennità. Da questa platea sono stati sottratti coloro che alla data della valutazione sono risultati beneficiari delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge n. 18.

Si tratta di complessivi 240.000 soggetti che terminano l'indennità Naspi nel bimestre indicato, per i quali l'importo medio dell'indennità di competenza dell'ultimo mese di vigenza risulta pari a 780 euro, e di 1.200 soggetti che terminano l'indennità DISCOLL nel trimestre indicato, per i quali l'importo medio dell'indennità di competenza dell'ultimo mese di vigenza risulta pari a 765 euro.

Per quanto riguarda i beneficiari di Naspi, la retribuzione media mensile utile per il calcolo delle contribuzioni figurative per i soggetti indicati risulta pari a 1.348 euro, ed inoltre è stata considerata una misura media mensile degli assegni familiari pari a 50 euro.

Conseguentemente l'onere complessivo connesso alla norma proposta, comprensivo delle contribuzioni figurative e degli assegni famigliari previsti per l'indennità NASPI, è stato stimato per l'anno 2020 pari a 613,7 milioni di euro come indicato nel prospetto che segue.

Tipo indennità	Numero beneficiari	ONERE (milioni di euro)			
		Indennità aggiuntive	Assegni famigliari	Contribuzione figurativa	ONERE COMPLESSIVO
NASPI	240.000	374,4	24,0	213,5	611,9
DISCOLL	1.200	1,8	-	-	1,8
TOTALE	241.200	376,2	24,0	213,5	613,7

(milioni di euro)

Indennità	Beneficiari	Onere indennità	Assegni familiari	Contribuzione figurativa	Onere complessivo
NASPI	240.000	374,4	24,0	213,5	611,9
DIS-COLL	1.200	1,8			1,8
Totale	241.200	376,2	24,0	213,5	613,7

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Maggiori spese correnti									
Proroga NASPI E DIS-COLL – Indennità	400,20			400,20			400,20		
Proroga NASPI E DIS-COLL – Contribuzione figurativa	213,50								

Al riguardo, si osserva che la quantificazione degli oneri risulta corretta rispetto ai parametri forniti dalla RT, desunti dagli archivi INPS e coerenti con i trattamenti annuali complessivamente concessi e con la durata media degli stessi, ovviamente incidente sui tassi di cessazione mensile. Anche gli importi medi appaiono condivisibili, atteso che la norma espressamente dispone che l'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari a quello dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria e che la NASPI si caratterizza per un meccanismo di *décalage* del trattamento (pari al 3% mensile) a partire dal quarto mese.

Articolo 93

(Disposizioni in materia di proroga o rinnovo dei contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato)

Il comma 1 reca una modifica transitoria della disciplina sulle proroghe e sui rinnovi dei contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato. La modifica consente fino al 30 agosto 2020 proroghe e rinnovi dei suddetti contratti in essere alla data del 23 febbraio 2020 anche in assenza delle condizioni (causali) poste dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015.

Il comma 1-bis proroga il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo n. 81 del 2015 e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La RT, riferita al comma 1, afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 94 ***(Promozione del lavoro agricolo)***

Il comma 1 introduce la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL, nonché di RDC, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei predetti benefici previsti e nel limite di 2.000 euro per il 2020. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019 (relativa al RDC) è incrementata di 57,6 milioni di euro per l'anno 2020.

Il comma 2 rinvia all'articolo 265 per la copertura dell'onere derivante dal comma 1, valutato in 58,9 milioni di euro per l'anno 2020.

Il comma 3 fissa il termine ultimo del 31 luglio 2020 come data entro la quale le prestazioni, svolte da soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane, non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato (nella formulazione previgente l'applicazione era prevista "fino al termine dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19").

La RT afferma che la norma configura effetti finanziari diversi a seconda della tipologia di prestazione a sostegno del reddito percepita.

Nel caso di soggetti in cassa integrazione a zero ore, non compatibile con qualunque attività lavorativa, l'unico effetto finanziario che si evidenzia è quello fiscale in conseguenza all'aumento del reddito complessivo del percettore dell'ammortizzatore. In via prudenziale nelle valutazioni non si è tenuto conto di tale effetto.

Dagli archivi dell'INPS sono stati selezionati circa 9.800 soggetti percettori di Naspi e Dis-coll con periodi di lavoro agricolo. Dall'esame delle posizioni individuali risulta che il comportamento prevalente sia quello di sospendere la prestazione di NASPI e Dis-coll nel caso di contratto di lavoro agricolo a termine che interviene durante il periodo di percezione dell'indennità. Questo crea degli effetti finanziari di cassa in quanto, a normativa variata, non richiedendo la sospensione della prestazione quest'ultima potrebbe essere anticipata al 2020. Anche in questo caso esiste un effetto fiscale positivo dovuto all'aumento del reddito complessivo di cui non si terrà conto in via prudenziale. Con riferimento agli effetti finanziari negativi, ipotizzando che:

- il 10% possa anticipare la prestazione al 2020;
- l'importo medio giornaliero della Naspi e Dis-coll sia di 30 euro;
- il numero di giornate lavorate nel periodo di emergenza sia pari a 30;
- avremo un effetto anticipo di spesa per il 2020 pari a 1,3 milioni di euro (di cui 0,4 di contribuzione figurativa) e un risparmio di pari importo nel 2021.

Nel caso di percettori del reddito di cittadinanza si configurano degli effetti finanziari negativi dovuti alla mancata riduzione del reddito di cittadinanza come conseguenza dell'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato. Dagli archivi risultano circa 32.000 percettori di reddito di cittadinanza che hanno avuto giornate di

lavoro in agricoltura. L'aumento della prestazione di RdC è stato stimato ipotizzando che:

- l'importo medio giornaliero della retribuzione per il lavoro agricolo sia pari a 60 euro;
- il numero di giornate lavorate nel periodo di emergenza sia pari a 30.

Sulla base dei dati rilevati e delle ipotesi poste ne deriva un maggior onere complessivo di 57,6 milioni di euro. Più dettagliatamente, l'applicazione della norma comporterebbe i seguenti effetti finanziari:

	<i>importi in milioni di euro (+) oneri / (-) risparmi</i>
2020	58,9
2021	-1,3

Dal comma 3 non derivano nuovi o maggiori oneri, in quanto è diretto a fissare un limite temporale per l'applicazione della disposizione in esame. In proposito, la RT afferma che la fissazione di un limite temporale preciso risponde alle osservazioni già rappresentate nella RT di passaggio relativa al decreto-legge n. 18 del 2020.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	<i>(milioni di euro)</i>								
	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Maggiori spese correnti									
Promozione lavoro agricolo- Incremento del Fondo per il reddito di cittadinanza	57,60			57,60			57,60		
Promozione lavoro agricolo - Prestazione	0,90			0,90			0,90		
Promozione lavoro agricolo – Contribuzione figurativa	0,40								
Minori spese correnti									
Promozione lavoro agricolo - Prestazione		0,90			0,90			0,90	
Promozione lavoro agricolo – Contribuzione figurativa		0,40							

Al riguardo, si osserva che la quantificazione operata dalla RT risulta congrua rispetto ai parametri forniti. Tuttavia, andrebbe chiarito come è stata formulata l'ipotesi che soltanto il 10% dei fruitori con precedenti periodi di lavoro agricolo possa anticipare le prestazioni NASPI e DIS-COLL al 2020. Si tratta infatti di una percentuale che potrebbe essere sottostimata e in contraddizione con la finalità della norma che consente il cumulo delle prestazioni con nuovi contratti a termine e quindi dovrebbe presupporre un ampio ricorso a tale cumulo.

Peraltro, in merito al potenziale minor gettito fiscale e contributivo, la RT riferita all'articolo 105, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 18 del 2020 affermava

l'assenza di oneri in quanto i soggetti interessati, in assenza di una situazione emergenziale, non avrebbero potuto effettuare alcuna prestazione.

Alla luce di tali considerazioni, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 95

(Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro)

Il comma 1 autorizza l'INAIL a promuovere interventi straordinari nella forma di incentivi alle imprese che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 2020, interventi per la riduzione del rischio di contagio, attraverso l'acquisto di:

- a) apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
- b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
- c) apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
- d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
- e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

Il comma 2 destina al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, fatti salvi gli interventi di cui all'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge n. 208 del 2015, le risorse già disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, per un importo complessivo pari a 403 milioni di euro.

Il comma 3 stabilisce che i suddetti contributi, erogati in conformità alla normativa europea in materia di emergenza per il covid-19, sono concedibili nell'importo massimo di 15.000 euro per le imprese fino a 9 dipendenti, di 50.000 euro per le imprese da 10 a 50 dipendenti, di 100.000 euro per le imprese con più di 50 dipendenti. I contributi sono concessi con procedura automatica.

Il comma 4 considera gli interventi di cui al presente articolo incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

Il comma 5 revoca il bando di finanziamento ISI 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, parte prima, serie generale n. 297 del 19 dicembre 2019.

Il comma 6, al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo, dispone che l'INAIL provvede a trasferire ad Invitalia S.p.A. le risorse di cui al comma 2 per l'erogazione dei contributi alle imprese.

Il comma 6-bis, al fine di garantire la ripresa delle attività produttive delle imprese in condizioni di sicurezza, in via eccezionale per l'anno 2020, dispone che l'INAIL utilizzi una quota parte delle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010 (si tratta delle risorse rivenienti dalle operazioni di acquisto e vendita di immobili il cui riutilizzo per la spesa è subordinato alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica), pari a 200 milioni di euro. Al medesimo fine di cui al primo periodo, l'INAIL adotta, entro il 15 settembre 2020, un bando per il concorso al finanziamento di progetti di investimento delle imprese ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, con modalità rapide e semplificate, anche tenendo conto degli assi di investimento individuati con il bando di finanziamento ISI 2019 revocato ai sensi del comma 5 del presente articolo. L'INAIL provvede all'aggiornamento del piano degli investimenti per il triennio 2020-2022 entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine della verifica di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi del citato articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010.

La RT fa presente che si tratta della diversa finalizzazione delle risorse finanziarie già impegnate dall'INAIL nell'anno 2019 ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008 per il finanziamento di progetti finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso bandi di finanziamento, nonché di quelle disponibili nel bilancio di previsione 2020 per le medesime finalità.

In particolare, facendo salve le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 862 e ss., della legge di stabilità 2016, che hanno previsto a partire dall'anno 2016 l'istituzione presso l'INAIL di un fondo destinato esclusivamente alle micro e piccole imprese del settore agricolo, risultano già impegnati ma non ancora utilizzati sul bilancio di previsione 2019 dell'INAIL 211.226.450 euro, cui vanno aggiunte le disponibilità per l'anno in corso (al netto del predetto fondo per l'agricoltura, pari a 25 milioni di euro, di cui 10 milioni conferiti al Fondo vittime amianto portuali e di ulteriori 50 milioni già trasferiti ad Invitalia ai sensi dell'articolo 42, comma 1, del decreto legge n. 18 del 2020), pari a 192 milioni di euro, per un importo totale di euro pari a circa 403 milioni.

La finalizzazione specifica sopra individuata ha lo scopo di finanziare interventi coerenti con le previsioni contenute nel Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, condiviso dal Governo e dalle Parti sociali il 14 marzo 2020 ed aggiornato il 24 aprile 2020, per sostenere il riavvio delle attività produttive nella cd. fase 2 dell'emergenza.

Le risorse verrebbero quindi destinate a finanziare in conto capitale ed al 100% la realizzazione degli interventi elencati al comma 1, che consentono di realizzare il cd. "distanziamento fisico" tra i lavoratori nell'ambito dei rispettivi luoghi di lavoro e verso utenti esterni e addetti alle forniture, la sanificazione ambientale e il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro finalizzato a prevenire possibili situazioni di contagio, nonché misure di protezione individuale, avviati successivamente al 17 marzo 2020.

La RT ribadisce che gli interventi finanziari in oggetto si configurano come aiuto di Stato compatibile ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", modificata ed integrata il 3 aprile u.s., e che il relativo atto di notifica alla stessa Commissione europea sarà a cura del Ministero competente *ratione materiae*.

La RT conclude affermando che l'attuazione delle disposizioni avviene nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che la stessa RT afferma, in merito alle risorse utilizzate dall'INAIL, che le stesse per circa 211 milioni (su complessivi 403 milioni) risultano già impegnate ma non ancora utilizzate sul bilancio di previsione 2019 e che in relazione a ciò verrebbe quindi revocato il bando di finanziamento ISI 2019 già approvato dall'INAIL e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2019. Alla luce di tali precisazioni, appare necessario escludere riflessi finanziari connessi ad eventuali pretese e contenziosi derivanti dalla diversa finalizzazione delle risorse in questione intervenuta dopo che il bando per la loro assegnazione è già stato pubblicato. Inoltre, andrebbe assicurato che le tempistiche di erogazione delle somme per le nuove finalità corrispondano a quelle previste sulla base del bando ora revocato, al fine di escludere riflessi sui flussi di cassa.

In relazione al comma 6-*bis*, non vi sono rilievi da formulare, nel presupposto che l'utilizzo dei 200 milioni di euro ivi previsto resta subordinato alla verifica del rispetto dei saldi di finanza pubblica, senza derogare pertanto all'articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Articolo 96

(Disposizioni in materia di noleggio autovetture per vigilanza sul lavoro)

Il comma 1 consente all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) di provvedere, con onere a carico del proprio bilancio, al noleggio di autovetture da utilizzare per lo svolgimento dell'attività di vigilanza, anche in deroga all'articolo 6, comma 14, del decreto legge n. 78 del 2010, nonché, al fine di una tempestiva disponibilità dei mezzi, in deroga agli obblighi di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli oneri derivanti dal noleggio delle autovetture da mettere a disposizione del personale ispettivo sono posti a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che provvede nei limiti delle proprie disponibilità.

Al riguardo, si osserva che la norma, anche se configurata in termini di mera facoltà, si pone in sostanziale contrasto con la vigente normativa contabile, laddove pone a carico di enti pubblici maggiori oneri senza indicare puntualmente la relativa copertura, di fatto individuata in un generico ricorso alle disponibilità di bilancio dell'ente stesso, senza che sia inoltre garantita la disponibilità di risorse e l'assenza di pregiudizi per interventi già programmati o avviati a valere sulle medesime somme. Inoltre, mentre il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi, la norma dovrebbe avere effetti in termini di indebitamento netto qualora si tratti di utilizzo di un avanzo di bilancio che altrimenti non sarebbe stato speso.

Articolo 97

(Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge n. 297 del 1982)

Il comma 1, intervenendo sulla disposizione di cui alla rubrica, in relazione ai pagamenti da parte del Fondo di garanzia istituito dall'articolo 2 della legge n. 297 del 1982 che ha lo scopo di erogare ai lavoratori dipendenti il TFR e le ultime tre retribuzioni in caso di insolvenza del datore di lavoro secondo la procedura dettata a normativa vigente, consente la liquidazione delle prestazioni a carico del Fondo di garanzia, TFR e crediti di lavoro, mediante bonifico e di esercitare la relativa azione di surroga senza dover acquisire la quietanza del lavoratore, anche verso gli eventuali condebitori solidali (del datore di lavoro inadempiente).

La RT ricorda che il Fondo di garanzia ha lo scopo di erogare ai lavoratori dipendenti il TFR e le ultime tre retribuzioni in caso di insolvenza del datore di lavoro. Per le somme pagate il Fondo è surrogato nella posizione creditoria dei lavoratori. Tuttavia, per l'esercizio dell'azione di surroga, deve disporre della quietanza rilasciata dai lavoratori stessi.

Nell'attuale situazione di emergenza sanitaria che pone le persone in isolamento fiduciario o in lock-down, al fine di superare i tempi e le difficoltà per porre in atto i pagamenti da parte del Fondo secondo la procedura dettata a normativa vigente, la proposta normativa è finalizzata a consentire la liquidazione delle prestazioni a carico del Fondo di garanzia, TFR e crediti di lavoro, mediante bonifico ed esercitare la relativa azione di surroga senza dover acquisire la quietanza del lavoratore.

L'introduzione del bonifico quale modalità di pagamento di queste prestazioni e della contabile di pagamento al posto della quietanza per l'esercizio dell'azione di surroga, consentirebbe all'Istituto di ridurre i tempi di pagamento delle domande, di risparmiare l'onerosa gestione delle quietanze e renderebbe possibile l'informatizzazione dell'intero processo di gestione, dalla domanda di prestazione alla surroga dell'ufficio legale, eliminando i rischi e i costi connessi alla gestione manuale delle quietanze. Inoltre, si garantirebbe, in questa delicata e perdurante fase emergenziale, il rispetto delle vigenti misure di sicurezza sanitaria emanate sia a livello centrale che territoriale.

La proposta normativa in esame ha carattere esclusivamente procedimentale.

Pertanto, l'articolo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 98

(Trattamenti in favore di lavoratori nel settore dello sport)

I commi da 1 a 4 riconoscono - nel limite di spesa di 200 milioni di euro per il 2020 - in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva - riconosciuti dal CONI o dal CIP - e le società e associazioni sportive

dilettantistiche un'indennità per i mesi di aprile e maggio 2020, pari a 600 euro. L'indennità è corrisposta dalla società Sport e salute S.p.A., alla quale sono a tal fine trasferite le suddette risorse. L'attuazione del beneficio è demandata ad un decreto ministeriale. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986 e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge n. 18 del 2020.

Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge n. 18, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.

Il comma 5 dispone un elevamento da 50 a 80 milioni di euro del limite di spesa per l'analoga indennità già prevista per il mese di marzo (anch'essa pari a 600 euro e corrisposta da Sport e salute S.p.A.), di cui all'articolo 96 del decreto-legge n. 18.

Il comma 6 rinvia all'articolo 265 per la copertura degli oneri finanziari derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 230 milioni di euro.

Il comma 7 estende ai lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro l'accesso al trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane. Al riconoscimento dei benefici di cui al primo periodo del presente comma si provvede nel limite massimo di spesa di 21,1 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.

La RT afferma che la disposizione che reitera per i mesi di aprile e maggio 2020 la misura già prevista dall'articolo 96 del decreto-legge n. 18 si rende necessaria in quanto i compensi erogati nell'«esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» e nello svolgimento di «rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche», unitariamente considerati all'interno dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. n. 917 del 1986, sono classificati dal legislatore tra i "redditi diversi", il che preclude, per i rapporti di lavoro in esame, la possibilità di imporre il pagamento dei contributi previdenziali della Gestione separata (cfr. Circolare INPS n. 42 del 26 febbraio 2003).

I predetti lavoratori (le cui mansioni possono essere anche molto diversificate, includendo: tecnici, istruttori, atleti, collaboratori amministrativi e gestionali), in quanto non iscritti all'assicurazione obbligatoria e alla gestione separata, rimarrebbero esclusi dall'erogazione della misura di aiuto accordata in favore di autonomi, professionisti e collaboratori coordinati e continuativi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

In ragione della particolarità del comparto lavorativo in esame e per ragioni di equità, si è ritenuto necessario escludere i soggetti percipienti altri redditi da lavoro.

Il numero complessivo delle associazioni e società sportive dilettantistiche presenti nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, istituito per conferire il riconoscimento ai fini sportivi, ammonta a 120.801 unità.

Nell'ambito di questa platea, alla luce dei dati emersi dall'istruttoria svolta dagli uffici (in larga misura basati sul monitoraggio nel frattempo effettuato dalla società

Sport e Salute s.p.a. in relazione alle domande presentate dai soggetti interessati all'erogazione dell'analoga misura prevista per il mese di marzo 2020), è prudentiale stimare che siano almeno 165.000 i soggetti che svolgono l'attività di collaboratore sportivo come esclusiva fonte di reddito (le domande presentate sono state infatti 131.077, ma occorre tenere conto del fatto che l'ordine di priorità per i redditi più bassi – stabilito con il decreto attuativo del Ministro dell'Economia – potrebbe avere dissuaso molti aventi diritto dal richiedere l'indennità, come testimoniato dal fatto che le prenotazioni era state superiori, circa 153.586).

Ai fini del computo del numero dei collaboratori sportivi in esame, è utile ricordare che nel modello di certificazione unica che le associazioni e società dilettantistiche inviano annualmente all'Agenzia delle Entrate, vengono indicati con la causale N tutti i compensi sportivi erogati ai sensi dell'articolo 67, lettera m), del TUIR. Ebbene, dai dati forniti dall'Agenzia delle Entrate, nel 2019 il numero dei collaboratori sportivi è risultato pari a 429.238, mentre nel 2018 gli stessi collaboratori erano 452.229. Ovviamente, i dati appena riferiti non equivalgono alla platea dei beneficiari della misura indennitaria in esame, la quale è ristretta a coloro che percepiscano i compensi di cui all'articolo 67, lettera m), del TUIR, quale unica fonte di reddito.

Stante la verificatasi incapienza delle risorse stanziare per il mese di marzo, si propone di innalzare il limite di spesa previsto dall'articolo 96, comma 1, del decreto-legge n. 18, sino a 80 milioni di euro. Le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a., ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del medesimo decreto-legge sono conseguentemente incrementate di ulteriori 30 milioni di euro.

Dal complesso dei commi da 1 a 5 derivano pertanto maggiori oneri per 230 mln di euro per l'anno 2020.

In relazione al comma 7, la RT ricorda che la legge n. 91 del 1981 individua come sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità.

Le società sportive professionistiche non sono destinatarie delle disposizioni in ordine a CIGS e CIGO. Gli sportivi professionisti sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti. Si tratta, tuttavia, di una iscrizione circoscritta all'IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) e non alla contribuzione minore.

La possibilità dei suddetti professionisti di accedere alla cassa integrazione in deroga ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020 pone delle incertezze interpretative: gli atleti professionisti, anche quando inquadrabili nella figura giuridica dei lavoratori subordinati, hanno una disciplina speciale, soggiacendo a regole diverse dalla generalità dei lavoratori dipendenti (non possono certo, essere ricondotti alle figure dell'operaio, dell'impiegato o del quadro). Le mansioni e classificazioni d'altra parte sono importanti, posto ad esempio che gli strumenti in esame non si applicano ai dirigenti ma solo a operai, impiegati e quadri.

Per questo motivo la proposta normativa include nella cassa integrazione in deroga, ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, i lavoratori dipendenti iscritti

al Fondo Pensione Sportivi Professionisti delle categorie minori, individuate tra quelli con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro.

Dall'esame degli archivi gestionali dell'Inps sono emersi i seguenti dati:

- numero medio annuo di lavoratori: 5.293
- retribuzione media annua 2019: 16.948,92;
- giornate annue lavorate: 188,42;
- mesi lavorati: 7,69.

L'onere è stato stimato ipotizzando una percentuale di ricorso alla prestazione in esame pari al 100% dei potenziali beneficiari e la concessione della prestazione in deroga per un periodo di 9 settimane.

Per quanto riguarda la quantificazione della copertura figurativa connessa alle prestazioni sopra menzionate sono state considerate le aliquote del Fondo pensione sportivi professionisti pari, nel 2020, al 33%.

Si precisa inoltre che nella stima dell'onere di prestazione è stato considerato un importo medio mensile di 50 euro riferito all'assegno al nucleo familiare.

Ciò detto, le disposizioni comportano oneri complessivi per 21,1 milioni di euro (di cui 13 milioni per prestazioni e 8,1 milioni per coperture figurative).

Pertanto dalla disposizione derivano maggiori oneri per 21,1 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di 13 milioni di euro in termini di indebitamento netto (prestazioni).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Maggiori spese correnti									
Società Sport e Salute S.p.A (comma 2)	200,00			200,00			200,00		
Indennità per collaboratori sportivi riconosciuta alla società Sport e Salute S.p.A (comma 5)	30,00			30,00			30,00		
Cassa integrazione in deroga lavoratori dipendenti Fondo Pensione Sportivi Professionisti – Prestazioni (comma 7)	13,00			13,00			13,00		
Cassa integrazione in deroga lavoratori dipendenti Fondo Pensione Sportivi Professionisti - Contribuzione figurativa (comma 7)	8,10								

Al riguardo, sui commi da 1 a 4, si osserva che, sebbene la norma primaria non preveda espressamente meccanismi di salvaguardia volti a garantire il rispetto del limite di spesa, il decreto ministeriale attuativo previsto dal comma 4 e nel frattempo [emanato](#), prevede l'erogazione del beneficio sino a concorrenza del limite di spesa e altresì un monitoraggio del rispetto del limite di spesa con comunicazione settimanale

al MEF con meccanismo di blocco delle domande qualora dal monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al predetto limite di spesa. Non vi sono osservazioni quindi.

In relazione all'incremento da 50 a 80 milioni di euro per il 2020 delle risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. per le erogazioni di marzo, non si ritiene di formulare osservazioni, atteso che si può presumere che le esigenze sottese a tale incremento siano ormai state registrate a consuntivo.

In relazione al comma 7, si rileva che la quantificazione degli oneri appare coerente rispetto ai parametri forniti dalla RT, sui quali non si dispone tuttavia di elementi di riscontro.

Articolo 99 ***(Osservatorio del mercato del lavoro)***

Il comma 1, al fine di monitorare tempestivamente gli effetti sul mercato del lavoro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contenimento adottate, in maniera da programmare efficacemente adeguate strategie occupazionali, incluse politiche attive per il lavoro e per la formazione, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro (di seguito denominato "Osservatorio").

Il comma 2 individua gli obiettivi dell'Osservatorio ne:

- a) lo studio e l'elaborazione dei dati relativi all'occupazione con particolare riferimento all'analisi per competenze, caratteristiche settoriali, territoriali, sociali, demografiche e di genere;
- b) l'individuazione e la definizione dei fabbisogni generati dalle trasformazioni del mercato del lavoro, anche per effetto dei mutamenti conseguenti all'emergenza epidemiologica;
- c) l'individuazione di aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per il superamento degli squilibri tra domanda ed offerta di lavoro e prevenzione e contrasto al lavoro irregolare;
- d) il supporto all'individuazione dell'offerta formativa, tecnica e scolastica professionale in base alle richieste dei nuovi profili professionali emergenti;
- e) l'analisi di impatto e la valutazione delle politiche occupazionali e di sostegno al reddito attivate;

Il comma 3 prevede che l'Osservatorio promuova la costituzione di Osservatori regionali aventi analoghe finalità, ove non già costituiti, assicurando indirizzi comuni e funzioni di coordinamento volte a formare una Rete nazionale degli Osservatori del mercato del lavoro, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

Il comma 4 prevede che, per le finalità dell'Osservatorio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali possa avvalersi di un Comitato scientifico appositamente istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, presieduto dal rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e composto, oltre a rappresentanti dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL, dell'ANPAL, dell'INAPP, delle regioni e province autonome, da esperti indipendenti. Ai componenti dell'Osservatorio e del Comitato scientifico non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

Il comma 5 demanda ad un apposito decreto ministeriale l'individuazione dei dati e delle amministrazioni titolari del trattamento ai fini della tutela della privacy, che li mettono a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al solo fine di elaborazione statistica per le finalità di cui al comma 2.

Il comma 6 dispone che l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

La RT, dopo aver illustrato l'articolo, afferma che lo stesso non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica anche tenuto conto che all'attuazione dell'intervento, come previsto dal comma 6, si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Al riguardo, si osserva che l'effettività della clausola d'invarianza di cui al comma 6 appare subordinata alla concreta possibilità di realizzare le articolate attività di cui al comma 2 senza nuovi oneri correlati al funzionamento dell'Osservatorio proprio al fine di adempiere ai suoi compiti istituzionali. Su tale ultimo punto sarebbero auspicabili chiarimenti volti a dimostrare la possibilità di rimodulare le risorse attualmente disponibili presso il Ministero del lavoro al fine di dare attuazione alla norma in esame.

Inoltre, la formula che esclude la corresponsione di emolumenti a qualsiasi titolo ai componenti dell'osservatorio e del comitato, recata dal comma 4, non sembra estendersi a rigore anche agli osservatori regionali.

Articolo 100

(Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro)

Il comma 1 dispone la facoltà di avvalimento da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico.

Il comma 2 stabilisce che l'avvalimento previsto dalla norma dovrà avvenire nell'ambito dell'attuale contingente di organico e di mezzi assegnato dall'Ispettorato al Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro. Pertanto la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT evidenzia che l'avvalimento del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro da parte del Ministro del Lavoro e delle politiche Sociali non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblico in quanto avviene nell'ambito dell'attuale contingente di organico e nei limiti dei mezzi assegnati dall'Ispettorato al Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro

Al riguardo, per i profili di quantificazione premesso che la RT evidenzia che la norma non determinerebbe nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'avvalimento avviene nell'ambito dell'attuale contingente di organico e nei limiti dei mezzi assegnati dall'Ispettorato al Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, andrebbero acquisiti elementi volti a confermare l'effettiva possibilità per la stessa di far fronte agli adempimenti derivanti dall'avvalimento ivi previsto.

Articolo 101 ***(Spese per acquisto di beni e servizi Inps)***

Il comma 1 permette che, per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il valore medio (sostenuto negli anni 2016-2018) dell'importo delle spese sostenute per acquisto di beni e servizi dall'INPS, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge n. 160 del 2019, sia incrementato, per l'esercizio 2020, nel limite massimo di 68 milioni di euro. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari si provvede ai sensi dell'articolo 265.

La RT, oltre a ribadire il contenuto dell'articolo, chiarisce che il maggior onere di 68 milioni per il 2020 inerisce all'indebitamento netto e al fabbisogno delle PP.AA..

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 102 ***(Spese per acquisto di beni e servizi INAIL)***

Il comma 1 permette che, per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il valore medio (sostenuto negli anni 2016-2018) dell'importo delle spese sostenute per acquisto di beni e servizi dall'INAIL, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge n. 160 del 2019, sia incrementato, per l'esercizio 2020, nel limite massimo di 35 milioni di euro. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari si provvede ai sensi dell'articolo 265.

La RT, oltre a ribadire il contenuto dell'articolo, chiarisce che il maggior onere di 35 milioni per il 2020 inerisce all'indebitamento netto e al fabbisogno delle PP.AA..

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 103 ***(Emersione di rapporti di lavoro)***

Il comma 1 prevede che i datori di lavoro possono presentare domanda per assumere cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare preesistente con lavoratori italiani o stranieri sottoposti a rilievi foto-dattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 o soggiornanti in Italia prima di tale data in base alle attestazioni previste, ai fini della regolarizzazione del rapporto di lavoro.

Il comma 2 prevede la concessione di un permesso di soggiorno temporaneo di 6 mesi, valido solo nel territorio nazionale, agli stranieri con permesso di soggiorno scaduto alla data del 31 ottobre 2019 che ne fanno richiesta e che risultino presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020 e che abbiano svolto attività di lavoro nei settori di cui al comma 3, prima del 31 ottobre 2019 e sulla base di documentazione riscontrabile dall'Inps. Il permesso temporaneo è convertito in permesso di soggiorno per lavoro se il lavoratore viene assunto.

In entrambi i casi gli stranieri devono risultare presenti nel territorio nazionale ininterrottamente dall'8 marzo 2020.

Il comma 3 stabilisce che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai seguenti settori di attività:

- a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- b) assistenza alla persona per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
- c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Il comma 4 stabilisce che nell'istanza di cui al comma 1 sono indicate la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento e consente, conformemente alla normativa vigente, lo svolgimento di ulteriore attività lavorativa nei casi di cessazione del rapporto di lavoro regolarizzato o iniziato.

Il comma 5 consente la presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2, come disciplinata in un decreto ministeriale, entro il 15 agosto 2020 presso:

- a) l'INPS per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;
- b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998 per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;
- c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2.

Il comma 6 demanda ad un decreto ministeriale la definizione dei limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l'instaurazione del rapporto di lavoro, della documentazione idonea a comprovare l'attività lavorativa di cui al comma 16 nonché delle modalità di dettaglio di svolgimento del procedimento.

Il comma 7 dispone che le istanze sono presentate previo pagamento di un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo è pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 16 che restano comunque a carico dell'interessato. E' inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto ministeriale.

Il comma 8 esclude dalla regolarizzazione i datori di lavoro e i lavoratori condannati, anche in via non definitiva, per gravi reati tra cui il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la tratta finalizzata alla prostituzione e allo sfruttamento dei minori, il caporalato.

Il comma 9 prevede che costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.

Il comma 10 esclude dalla regolarizzazione anche i lavoratori interessati da provvedimenti di espulsione per gravi motivi, che risultino segnalati secondo disposizioni fondate su convenzioni internazionali, quelli considerati una minaccia per l'ordine pubblico o condannati, anche non in via definitiva, per gravi reati.

Il comma 11 sospende, fino alla fine della procedura di esame delle istanze, i procedimenti penali e amministrativi connessi con il lavoro irregolare ad eccezione di quelli per gravi reati (comma 12).

Il comma 13 prevede che se la procedura si conclude con la sottoscrizione del contratto di lavoro o con la concessione del permesso temporaneo, i reati si considerano estinti, in caso contrario la sospensione cessa.

Il comma 14 inasprisce le sanzioni tanto per coloro che, nelle procedure di emersione dei rapporti di lavoro, dichiarano il falso, quanto per coloro che impiegano in modo irregolare i cittadini stranieri che avanzano richiesta del permesso di soggiorno temporaneo.

Il comma 15 stabilisce che lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi

all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.

Il comma 16 disciplina la procedura e gli effetti correlati all'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2. Per i relativi adempimenti, si applica l'articolo 39, commi 4-*bis* e 4-*ter* della legge n. 3 del 2002 (che prevede il ricorso a concessionari di pubblici servizi dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di infrastrutture logistiche e piattaforme tecnologiche integrate) e il relativo onere a carico dell'interessato è determinato con il decreto di cui al comma 5, nella misura massima di 30 euro.

Il comma 17 stabilisce che nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 10 e riconnette alla sottoscrizione del contratto di soggiorno o all'istanza di emersione effetti estintivi dei reati inerenti alla disciplina dell'immigrazione.

Il comma 18 qualifica come nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati non rispondenti al vero. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato.

Il comma 19 demanda ad apposito decreto ministeriale la determinazione della destinazione del contributo forfettario di cui all'ultimo periodo del comma 7.

Il comma 20, al fine di contrastare efficacemente i fenomeni di concentrazione dei cittadini stranieri di cui ai commi 1 e 2 in condizioni inadeguate a garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie necessarie al fine di prevenire la diffusione del contagio da Covid-19, prevede che le Amministrazioni dello Stato competenti e le Regioni, anche mediante l'implementazione delle misure previste dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano soluzioni e misure urgenti idonee a garantire la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative, nonché ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato. Per i predetti scopi il Tavolo operativo istituito dall'articolo 25-*quater* del decreto-legge n. 119 del 2018 può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto del Servizio nazionale di protezione civile e della Croce Rossa Italiana. All'attuazione del presente comma le PP.AA. interessate provvedono nell'ambito delle rispettive risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 21 prevede che, nella composizione del Tavolo operativo per il contrasto al caporalato, di cui all'articolo 25-*quater* del decreto-legge n. 119 del 2018, siano inseriti anche rappresentanti della Autorità politica delegata per la coesione territoriale e dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità.

Il comma 22 prevede la punizione penale per i reati di falso inerenti alle procedure in esame.

Il comma 23, per consentire una più rapida definizione delle procedure di cui al presente articolo, autorizza il Ministero dell'interno ad utilizzare per un periodo non superiore a 6 mesi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per il 2020, da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure di regolarizzazione, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010. A tal fine il Ministero dell'interno può utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il comma 24, in relazione agli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, incrementa il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato di 170 milioni di euro per l'anno 2020 e di 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto

ministeriale i relativi importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.

Il comma 25 autorizza la spesa di 6.399.000 euro per ciascun anno 2020-2021 per prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno; di 24.234.834 euro per l'anno 2020, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale della Polizia di Stato; nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2020 per l'utilizzo di prestazioni di lavoro a contratto a termine; di 4.480.980 euro per l'anno 2020, per l'utilizzo di servizi di mediazione culturale; di 3.477.430 euro per l'anno 2020, per l'acquisto di materiale igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale e servizi di sanificazione e di 200.000 euro per l'adeguamento della piattaforma informatica del Ministero dell'interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 26.

Il comma 26 provvede alla copertura degli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 238.792.244 euro per l'anno 2020, a 346.399.000 euro per l'anno 2021 e a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022:

- a) quanto a 35.000.000 di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari;
- b) quanto ad euro 93.720.000 per l'anno 2020 con le risorse provenienti dal versamento dei contributi di cui al primo periodo del comma 7, che sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;
- c) quanto ad euro 110.072.744 per l'anno 2020, ad euro 346.399.000 per l'anno 2021 e ad euro 340.000.000 a decorrere dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo 265.

La RT afferma che la platea dei beneficiari si compone di persone in condizioni di irregolarità e, per tale ragione, è determinabile solo in via ipotetica.

L'esperienza pluridecennale di provvedimenti normativi di analogo ambito (a partire dal 2000, previsti con il decreto-legge n. 195 del 2002, decreto-legge n. 78 del 2009 e decreto legislativo n. 109 del 2012) non consente di effettuare confronti omogenei poiché i requisiti, di volta in volta previsti, afferivano a differenti tipologie di cittadini stranieri e/o di rapporti di lavoro considerati per l'emersione.

Va inoltre segnalato che da quelle esperienze applicative è possibile rilevare come il numero complessivo delle domande presentate per tali procedimenti è sempre risultato notevolmente inferiore a quello dei destinatari potenziali.

Allo scopo di definire una stima assolutamente presuntiva della platea delle domande, si ritiene di fare riferimento alla media delle richieste presentate nel 2009 (295.130 domande) e nel 2012 (134.772 domande).

In linea del tutto ipotetica pertanto, tenendo presente il dato medio delle due ultime procedure, il numero di potenziali domande potrebbe attestarsi a circa 220.000 e potrebbe ripartirsi, secondo un rapporto di 4:1, in 176.000 per il comma 1 e 44.000 per il comma 2.

La RT prosegue evidenziando il carattere ordinamentale e comunque non oneroso dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 e 22.

In rapporto al comma 20, la RT, oltre a sottolineare la presenza della clausola d'invarianza finanziaria, afferma che la norma si muove nel solco di funzioni ordinariamente svolte dalle Amministrazioni pubbliche interessate e da essa non

discendono, a carico delle stesse Amministrazioni, spese di natura giuridica obbligatoria.

In rapporto al comma 21 la RT esclude oneri, atteso che il numero massimo di componenti del Tavolo è già fissato in 15 unità dall'articolo 25-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 119 del 2018.

Si analizzano, di seguito, i commi dai quali derivano effetti finanziari.

Il comma 7 prevede tre misure di contribuzione forfettaria a carico dei soggetti interessati alla procedura.

Per la procedura di cui al comma 1, è previsto un contributo forfettario di € 500 per lavoratore. Per la procedura di cui al comma 2 è previsto esclusivamente un contributo di € 130 ad istanza atteso che il costo relativo all'inoltro delle domande tramite il concessionario di pubblici servizi è posto a diretto carico dell'interessato e dallo stesso versato al concessionario stesso all'atto dell'operazione. I due contributi afferiscono a diverse procedure e sono quindi alternativi. E' inoltre previsto un contributo per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, da determinarsi con successivo decreto ministeriale, in relazione alla dichiarazione di rapporti di lavoro irregolari.

Si può pertanto stimare un'entrata complessiva per i contributi predetti di € 93.720.000 al netto di quanto sarà versato quale contributo per la regolarizzazione retributiva, contributiva e fiscale, in relazione ai rapporti lavorativi irregolari dichiarati, il cui importo è rinviato alla determinazione di un decreto del Ministro del lavoro, ai sensi del comma 7.

Domande stimate	Misura contributo	Importo complessivo
Comma 1 – 176.000	€ 500	€ 88.000.000
Comma 2 – 44.000	€ 130	€ 5.720.000
Totale complessivo		€ 93.720.000

I commi 15 e 16 disciplinano le procedure per l'attuazione delle misure di emersione previste dai commi 1 e 2. Per quanto di competenza del Ministero dell'interno, le attività comporteranno oneri relativi all'adeguamento delle piattaforme tecnologiche, al personale in servizio (straordinario), all'assunzione di lavoratori forniti dalle agenzie di somministrazione di lavoro (comma 23), all'adozione di dispositivi di protezione individuale ed ambientale per il personale e gli uffici interessati, all'incremento del servizio di mediazione culturale. I costi relativi, ripartiti tra uffici dell'Amministrazione civile dell'interno e dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, sono complessivamente stimabili in 75.191.244 euro, di cui 68.792.244 euro nel 2020 e 6.399.000 euro nel 2021, secondo il prospetto analitico di seguito riportato.

Nel dettaglio, gli oneri in questione sono ripartiti tra uffici dell'Amministrazione civile dell'interno e dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Per la

quantificazione degli oneri connessi all'utilizzazione di lavoratori forniti da agenzie di somministrazione di lavoro, si fa rinvio all'analisi del comma 23.

1. Amministrazione civile dell'interno.

1.1 Straordinario

La norma prevede due procedimenti, una al comma 1 e la seconda al comma 2: entrambe prevedono passaggi endoprocedimentali che richiedono la necessaria presenza degli interessati presso gli uffici competenti. E' inoltre prevedibile, come dimostra l'esperienza delle precedenti procedure di emersione, un consistente accesso dell'utenza presso lo sportello unico per l'immigrazione per consegnare documentazione e verificare lo stato dell'istanza.

Occorre altresì considerare che le esigenze di necessità ed urgenza sottese all'intervento normativo richiedono la concentrazione del lavoro nel più breve tempo possibile. D'altro canto, la natura dell'intervento e la circostanza che esso incida su interessi primari dei beneficiari potenziali impongono che all'azione dell'amministrazione possa essere impressa la massima rapidità consentita dalle circostanze. Tutto ciò, induce a ritenere che il servizio connesso all'attuazione dei procedimenti in discorso vada considerato come indifferibile e la presenza degli operatori presso la sede sia indispensabile.

Ai fini del calcolo delle esigenze di prestazioni di lavoro straordinario si è dovuto altresì tener conto, da un lato, della circostanza che le Prefetture U.t.G. soffrono di carenze organiche assolutamente consistenti e, dall'altro, che le procedure previste dal presente articolo si svolgeranno prevalentemente dopo la cessazione delle sospensioni dei termini disposte per il contenimento del contagio da COVID-19, con l'effetto che tutti gli uffici si troveranno a dover gestire, oltre alle trattazioni ordinarie, i processi incisi dalle cennate sospensioni: tali circostanze postulano limitatissime possibilità di distogliere personale da altre procedure per potenziare le attività straordinarie previste dalla disposizione in esame.

Sono calcolati i costi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale che sarà impiegato negli specifici compiti presso le Prefetture – U.t.G. e presso l'Amministrazione centrale (800 unità) per un periodo di 12 mesi (250 giorni lavorativi) suddivisi negli esercizi finanziari 2020 e 2021. Il costo medio unitario è di € 21,33/ora comprensivo degli oneri a carico dello Stato (oneri previdenziali pari al 24,20% e IRAP 8,5%).

Gli oneri sono complessivamente quantificabili come segue:

€ 21,33 x 3h/die x 250gg. x 800 unità = € 12.798.000

(di cui, € 6.399.000 nel 2020 e € 6.399.000 nel 2021).

1.2 Sanificazioni/pulizia/DPI

In linea generale, in correlazione alle misure di contrasto all'epidemia da COVID 19 le Prefetture U.t.G. hanno ridotto le presenze di personale presso le articolazioni non essenziali, con il massimo impiego di forme di lavoro agile; su tali basi sono state evidentemente tarate le esigenze di sanificazione ed igienizzazione dei locali, nonché quelle di approvvigionamento di DPI e gel disinfettante.

Nello specifico gli Sportelli Unici dell'Immigrazione hanno potuto operare con tali modalità, anche in misura maggiore rispetto ad altre articolazioni, non solo in conseguenza delle sospensioni dei termini procedurali, ma altresì in ragione delle proroghe di validità dei permessi di soggiorno disposte nel medesimo contesto.

Le procedure previste dall'articolo mutano radicalmente questo scenario, comportando, come già accennato, un consistente afflusso dell'utenza per adempimenti che, in alcune fasi della procedura, rendono necessaria la presenza e per altre occorrenze come già menzionate nonché un'intensa attività in sede del personale addetto. In conseguenza di quanto sopra, a tutela del personale stesso e della collettività, si rende necessario disporre servizi di sanificazione e igienizzazione specificamente settati su tali esigenze straordinarie nonché, come prescritto dalle misure di contenimento, un'adeguata dotazione di gel disinfettante a disposizione di personale e utenza e un'apposita fornitura di DPI per il personale. Non sono state previste barriere spezzafiato in quanto nell'ambito delle spese già autorizzate con precedenti provvedimenti d'urgenza sono state contemplate anche le esigenze delle articolazioni competenti sui procedimenti oggetto di sospensione, deputate ad attività destinate necessariamente a contatti con l'utenza.

Conseguentemente sono stati considerati i seguenti costi, calcolati per un periodo di sei mesi:

Sanificazione mensile dei locali impiegati € 600.000

Igienizzazione quotidiana € 600.000

DPI (mascherine FFP2 e guanti) e gel disinfettante € 888.500

Onere totale (a + b + c): € 2.088.500

1.3 Adeguamento piattaforma informatica

Le procedure di competenza dello Sportello Unico dell'Immigrazione saranno informatizzate, attraverso una necessaria implementazione del sistema informatico attualmente in uso per la gestione dei procedimenti correnti.

Gli oneri sono quantificabili come segue:

a) adeguamento dei due sistemi informatici ALI e SPI utilizzati per l'invio delle istanze e la gestione delle procedure di emersione, calcolati sulla base dei 1500 punti funzione da sviluppare per la realizzazione delle nuove funzionalità: € 180.000,00

b) studio e analisi dei requisiti e test di performance dell'intero sistema per un impegno pari a 50 giorni /uomo: € 20.000,00

Onere totale (a + b): € 200.000 (acquisto una tantum)

2 Amministrazione della pubblica sicurezza.

2.1 Straordinario

Sono calcolati i costi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale che sarà impiegato negli specifici compiti presso gli *Uffici immigrazione delle Questure e la competente Direzione Centrale dell'immigrazione e della Polizia*

delle frontiere (3.447 unità), per un periodo di 6 mesi a decorrere dall'1 luglio 2020. Il costo medio unitario è di € 19,79/ora comprensivo degli oneri a carico dello Stato (oneri previdenziali pari al 24,20% e IRAP 8,5%).

Gli oneri sono complessivamente quantificabili come segue:

Uffici immigrazione delle Questure:

$3.175 \text{ (unità)} \times 19,79 \text{ € ora} \times 60 \text{ ore/mese} \times 6 \text{ mesi} = \text{€ } 22.619.970$

Direzione centrale immigrazione e Polizia delle frontiere:

$272 \text{ (unità)} \times 19,79 \text{ € ora} \times 50 \text{ ore/mese} \times 6 \text{ mesi} = \text{€ } 1.614.864$

Il totale complessivo per la voce di spesa in esame è dunque pari a € 24.234.834.

2.2 Mediazione culturale

Al fine di assicurare le esigenze di comunicazione con gli stranieri, si è prevista la presenza di mediatori culturali in ogni sede, per un periodo di 6 mesi.

Gli oneri (lordo Stato) sono quantificabili come segue:

$227 \text{ (unità)} \times 3.290 \text{ € /mese} \times 6 \text{ mesi} = \text{€ } 4.480.980,00$

2.3 Dispositivi di protezione ambientali e individuali

In ragione dell'esigenza di tutelare il personale e l'utenza dal rischio di contagio da COVID 19 sono stati previsti dispositivi di protezione ambientale che limitino il rischio di contagio, che rappresentano spese una tantum, dispositivi di protezione personale per i dipendenti e disponibilità anche per gli utenti di gel disinfettante, che, in qualità di beni di consumo, sono acquisti ripetibili. La relativa quantificazione è di seguito dettagliata.

a) Dispositivi ambientali (acquisti *una tantum*)

Portali termoscan: 115 unità x € 8.000 (costo unitario) € 920.000,00

Pannelli in plexiglass: 1.434 unità x € 65 (costo unitario) € 93.210,00

Subtotale € 1.013.210,00

b) DPI (*mascherine monouso chirurgiche e FFP2, visiere protettive, guanti in lattice*) e gel disinfettante (quantificazione semestrale): € 375.720,00

Onere totale (a + b): € 1.388.930

Si aggiunge che in relazione all'attivazione della convenzione con un concessionario di pubblico servizio per la trasmissione delle domande di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 3 del 2003, l'Amministrazione non sosterrà oneri. I costi relativi all'inoltro della domanda di cui al comma 2 sono a carico dell'interessato.

Le attività di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto ad esse l'Amministrazione provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 23 prevede l'utilizzazione di prestazioni di lavoro a contratto a termine per un massimo di 1.300 unità per 6 mesi come di seguito dettagliate.

Si prevede l'adeguamento del servizio necessario ai sensi del comma 14 avvalendosi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, di prestazioni di

lavoro a contratto a termine, nella misura massima di 800 unità, da ripartire nelle sedi di servizio interessate dalle procedure di regolarizzazione, per un periodo di 6 mesi.

Analogamente a quanto sopra, si prevede il necessario adeguamento del servizio di cui al comma 15 avvalendosi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, di prestazioni di lavoro a contratto a termine, nella misura di 500 unità, da ripartire nelle sedi di servizio interessate dalle procedure di regolarizzazione, per un periodo di 6 mesi.

I requisiti professionali necessari sono stati individuati per equivalenza ad un dipendente del Comparto Funzioni centrali di Area II.

L'importo disponibile per l'acquisizione del servizio è pari a 30 milioni di euro.

Ciò consente di stimare che – al netto dei costi del servizio prestato dall'agenzia di somministrazione valutata nel 15% e dell'IVA dovuta, con aliquota ordinaria, sugli importi dovuti per il servizio prestato dall'agenzia di somministrazione nella misura ordinaria – la somma disponibile consentirà l'impiego di un contingente fino a 1.300 unità di personale con i requisiti richiesti per il previsto periodo di 6 mesi.

Sulla base del fabbisogno come sopra indicato è possibile quantificare il costo complessivo per il servizio di cui al comma 15 in 18.461.538,46 euro e il costo complessivo per il servizio di cui al comma 16 in 11.538.461,54 euro.

In conseguenza degli oneri stimati secondo l'analisi sopra riportata, si può pervenire alla sintesi seguente.

Riepilogo oneri Ministero dell'interno

	2020	2021
Amm. Civ. – straordinario per il personale delle Prefetture e del DLLCC addetto agli specifici compiti, per 1 anno	€ 6.399.000	€ 6.399.000
Amm. Civ. – fino a 800 unità personale con lavoro a contratto a termine per 6 mesi	€ 18.461.538	
Amm. Civ. – sanificazioni/materiale igienico – sanitario e dispositivi protezione individuale	€ 2.088.500	
Amm. Civ. – adeguamento piattaforma informatica (acquisto <i>una tantum</i>)	€ 200.000	
Sub totali Amm. Civ.:		
2020: € 27.149.038		
2021: € 6.399.000		
2020 + 2021: € 33.548.038		
PS – straordinario per 6 mesi per Uff. Immigrazione e D.C.I.P.F.	€ 24.234.834	
PS – mediatori culturali (6 mesi)	€ 4.480.980	
PS – materiale igienico – sanitario e dispositivi protezione individuale (6 mesi) e ambientale (acquisti <i>una tantum</i>)	€ 1.388.930	
PS – fino a 500 unità personale con lavoro a contratto a termine per 6 mesi	€ 11.538.462	
Sub totale PS:		
2020: € 41.643.206		
TOTALE	€ 68.792.244	€ 6.399.000
Totale generale		€ 75.191.244

In rapporto al comma 24, la RT sottolinea che l'incremento del livello di finanziamento del SSN è stato calcolato su una platea di potenziali beneficiari pari a 220.000 persone e considerando una quota capitaria di 1.545 euro, tenuto conto del

fatto che si tratta di persone relativamente giovani che pertanto hanno un relativo minor accesso alle prestazioni sanitarie e tenuto altresì conto del fatto che anche le persone irregolarmente presenti sul territorio nazionale già accedono gratuitamente ad alcune prestazioni del SSN ai sensi della legislazione vigente.

Il comma 26 reca la copertura finanziaria.

Alla lettera a), si prevede una copertura pari a 35 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al capitolo 2351, pg 2 “Spese per l’attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Spese per interventi a carattere assistenziale, anche al di fuori dei centri, spese per studi e progetti finalizzati all’ottimizzazione ed omogeneizzazione delle spese di gestione” della tabella 8, missione 27, Programma 2, CDR 4 del Ministero dell’interno, che presenta risorse sufficienti avendo, alla data del 15 maggio 2020 la disponibilità di cassa di € 534.235.235,37 e di competenza di € 959.841.625,12.

L’utilizzo delle risorse di cui alla lettera a) del comma 26, non compromette lo svolgimento delle attività già finanziate a legislazione vigente con le risorse del capitolo 2351 che saranno riprogrammate per garantire i risparmi di spesa necessari per la copertura.

Gli effetti complessivi della norma, sotto il profilo finanziario, possono essere così sintetizzati:

- stima del numero lavoratori stranieri interessati: 176.000 per la procedura di cui al comma 1 e 44.000, per la procedura di cui al comma 2;
- ipotesi retribuzione media annua: 7.500 euro annui *pro capite*;
- entrate per contributo forfettario: 93.720.000;
- maggiori oneri SSN: stimati con riferimento a circa 220.000 soggetti per quota capitaria di 1.545 euro;
- maggiori oneri per attività amministrativa Ministero dell’interno: 75.191.244 euro, di cui 68.792.244 euro nel 2020 e 6.399.000 euro nel 2021.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Maggiori entrate extratributarie									
Contributi per emersione	93,72			93,72			93,72		
Maggiori spese correnti									
Oneri per personale amministrazione civile dell'Interno	6,40	6,40		6,40	6,40		6,40	6,40	
Lavoro straordinario personale Pubblica Sicurezza	24,23			24,23			24,23		
Maggiori entrate contributive e tributarie									
Oneri per personale amministrazione civile dell'Interno – Effetti riflessi				3,10	3,10		3,10	3,10	
Lavoro straordinario personale Pubblica Sicurezza – Effetti riflessi				11,75	11,75		11,75	11,75	
Maggiori spese correnti									
Oneri di sanificazione, pulizia e dispositivi di protezione individuale Prefetture	2,09			2,09			2,09		
Oneri per mediazione culturale	4,48			4,48			4,48		
Oneri per dispositivi protezione individuale e ambientale Pubblica Sicurezza	1,39			1,39			1,39		
Contratti a termine Ministero dell'interno	30,00			30,00			30,00		
Incremento del finanziamento del Servizio Sanitario nazionale	170,0	340,0	340,0	170,0	340,0	340,0	170,0	340,0	340,0
Minori spese correnti									
Utilizzo risorse attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari	35,00			35,00			35,00		
Maggiori spese in conto capitale									
Adeguamento piattaforma informatica Sportello Unico dell'Immigrazione	0,20			0,20			0,20		

Al riguardo, si conviene con la RT in ordine al forte grado di indeterminatezza della platea di beneficiari.

Preso atto quindi del numero indicato dalla RT (220.000 soggetti), non si hanno rilievi da formulare in merito al gettito correlato ai contributi forfetari, all'assenza di oneri riferita dalla RT ad una pluralità di articoli (in gran parte con valenza esclusivamente ordinamentale), alla congruità complessiva del personale dedicato e del materiale necessario reso disponibile allo stesso personale, agli oneri correlati alla predetta dotazione umana e strumentale (fra l'altro configurati dal comma 25 in termini di tetti di spesa), nonché alle coperture di cui alle lettere a) e c) del comma 26.

Si formulano, invece, le seguenti osservazioni.

In relazione alle prestazioni lavorative straordinarie del personale del Ministero dell'interno, la RT quantifica i corrispondenti oneri con una decorrenza (dal 1° luglio 2020) tale da prevedere un'identica proiezione dell'onere (6 mesi) sia sul 2020 che sul

2021 (limitatamente al personale civile dell'interno). Considerato che le domande per la regolarizzazione-emersione sono presentabili fin dal 1° giugno, l'assunto di una totale inoperatività per l'intero mese di giugno non sembra del tutto realistica, anche se le istanze certamente arriveranno agli U.t.G. dopo la fase di preparazione a livello privato (patronati ecc) e di presentazione e successivo invio da parte degli uffici postali ecc..

Una diversa distribuzione degli oneri fra il 2020 e il 2021 sarebbe probabilmente opportuna. Tra l'altro, posto che le domande sono presentabili fino al 15 agosto 2020, andrebbero chiarite le ragioni dei maggiori oneri per lavoro straordinario previsti anche nel 2021. Si osserva, inoltre, che la RT si riferisce all'originaria versione del presente articolo, che fissava al 15 luglio il termine ultimo per la presentazione delle istanze. Anche escludendo che l'estensione del periodo di presentazione delle domande porti ad un incremento delle stesse fino a superare le stime complessive recate dalla RT, eventualità che sembra potersi ragionevolmente escludere, andrebbero chiariti i possibili effetti sugli oneri correlati al funzionamento delle strutture amministrative dedicate al processo di regolarizzazione che, sulla base della stessa RT, risultano direttamente influenzati dal periodo di tempo di 6 mesi stimato per la conclusione delle procedure. Tale periodo, infatti, potrebbe di fatto estendersi (fino, al limite, ad un ulteriore mese) in rapporto al differimento di 1 mese del termine ultimo per la presentazione delle istanze.

Sugli stanziamenti per lavoro straordinario per il personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, previsti in pari misura a 6,4 milioni di euro per l'anno 2020 e l'anno 2021 dal comma 25, andrebbe chiarita la quantificazione dell'importo per l'anno 2021, posto che la norma correla l'autorizzazione di spesa all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e invece il termine delle domande è al 15 agosto 2020, con effetti quindi che dovrebbero quindi essere attenuati sul 2021.

Infine, si rileva che il comma 5 pone l'INPS come destinatario delle domande di emersione che riguardino cittadini italiani o dell'Unione europea e tuttavia non sono previste ulteriori risorse a favore di tale istituto. Andrebbe pertanto assicurato che l'INPS sia in grado di svolgere le conseguenti attività avvalendosi delle sole risorse disponibili a legislazione vigente.

In relazione all'incremento del FSN, calibrato su una quota capitaria di 1.545 euro, tenuto conto del fatto che si tratta di persone relativamente giovani che pertanto hanno un relativo minor accesso alle prestazioni sanitarie e che anche le persone irregolarmente presenti sul territorio nazionale già accedono gratuitamente ad alcune prestazioni del SSN ai sensi della legislazione vigente, non si hanno osservazioni in rapporto a tale scelta operata dalla RT, proprio in ragione delle spiegazioni addotte, anche se l'ISTAT⁸⁰ ha indicato in 1.911 euro il valore medio nazionale *pro capite* del finanziamento effettivo della spesa sanitaria.

⁸⁰ Nella memoria depositata dall'ISTAT presso la 5ª Commissione del Senato il 26 marzo 2020 durante l'iter di conversione del D.L. 18/2020.

Tuttavia, al contrario, in presenza di una platea di beneficiari più ristretta di quella ipotizzata dalla RT, come sembra desumersi dalle prime notizie giornalistiche disponibili, l'incremento del FSN risulterà sovradimensionato rispetto alle effettive, nuove esigenze, anche se ciò, ovviamente, non altererà l'impatto sui saldi ascritto all'articolo, atteso che l'onere è in ogni caso corrispondente al livello dell'incremento stesso.

Infine, sulla base del medesimo assunto in merito alla più limitata platea di beneficiari rispetto alle attese, si evidenzia che ciò si rifletterebbe negativamente sulla copertura di cui alla lettera b) del comma 26, che presuppone, per la sua integrità, la platea ipotizzata dalla RT, in modo da assicurare all'erario il gettito utilizzato ai fini di copertura, stante che i primi due contributi forfetari del comma 7 sono fissi e non modulabili. Si potrebbe al limite valutare di prevedere, intervenendo sul comma 19, un'automatica destinazione, in via prioritaria, alla copertura del presente articolo (ove carente l'introito di cui alla lettera b) del comma 26) del gettito del contributo forfetario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, di cui all'ultimo periodo del comma 7, in misura corrispondente appunto alla eventuale riduzione delle entrate di cui alla lettera b) del comma 26.

Articolo 103-bis ***(Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri)***

Il comma 1 autorizza per il 2020 la spesa di 6 milioni di euro per l'erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali, ovvero che svolgono la propria attività in altri Paesi non appartenenti all'Unione europea confinanti o limitrofi ai confini nazionali con cui sono vigenti appositi accordi bilaterali, che siano titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero dei lavoratori subordinati nonché dei titolari di partita IVA, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliero a decorrere dal 23 febbraio 2020 e siano privi dei requisiti stabiliti per beneficiare delle misure di sostegno ai lavoratori previste dal decreto legislativo n. 22 del 2015 e dal decreto-legge n. 18 del 2020.

Il comma 2 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione dei criteri per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi previsto.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, anche se l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, suscitano perplessità il rinvio ad una fonte secondaria per la definizione dei criteri per il riconoscimento del beneficio nel rispetto del limite di spesa e l'assenza del consueto meccanismo di monitoraggio e interruzione di eventuali, ulteriori concessioni nel caso di raggiungimento del predetto limite.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PER LA DISABILITÀ E LA FAMIGLIA NONCHÉ MISURE PER IL SOSTEGNO DELLE VITTIME DI DISCRIMINAZIONI FONDATE SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E SULL'IDENTITÀ DI GENERE

Articolo 104 *(Assistenza e servizi per la disabilità)*

Il comma 1, al fine di potenziare l'assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità e non autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, incrementa lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge n. 296 del 2006, di ulteriori 90 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 20 milioni destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente.

Il comma 2, al fine di potenziare i percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, gli interventi di supporto alla domiciliarità e i programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, incrementa lo stanziamento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 112 del 2016, di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020.

Il comma 3, al fine di garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo denominato "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità" volto a garantire la concessione di un indennizzo agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per l'anno 2020, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennizzo di cui periodo precedente.

Il comma 3-bis, in via sperimentale per il 2020 e nel limite di 5 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, stabilisce che il SSN provvede all'erogazione degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinate a persone con disabilità fisica. A tal fine la dotazione del FSN è incrementata di 5 milioni di euro per il 2020. Con decreto ministeriale sono definiti i tetti di spesa per singola regione e provincia autonoma, i criteri per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale.

Il comma 4 rinvia all'articolo 265 per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 155 milioni di euro per l'anno 2020.

La RT, oltre ad illustrare le disposizioni, ne sottolinea le motivazioni e le finalità, correlate alle evenienze intervenute nel corso dell'epidemia da coronavirus.

Al riguardo, nulla da osservare, essendo gli oneri limitati all'entità degli stanziamenti.

Articolo 105

(Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa)

Il comma 1, al fine di sostenere le famiglie, destina per l'anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, una quota di risorse ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre:

- a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine fino a 16 anni di età, per i mesi da giugno a settembre 2020;
- b) progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad incrementare le opportunità culturali ed educative dei minori.

Il comma 2 demanda al Ministro con delega per le politiche familiari la definizione dei criteri per il riparto della quota di risorse di cui al comma 1 e la ripartizione degli stanziamenti per le finalità di cui alla lettera a) e, nella misura del 10% delle risorse, per la finalità di cui alla lettera b), previa intesa in sede di conferenza unificata.

Il comma 3 incrementa il fondo di cui al comma 1, per le finalità del medesimo comma, di 150 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

La RT ribadisce il contenuto delle disposizioni.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 105-bis

(Fondo reddito libertà donne vittime violenza)

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame in prima lettura⁸¹.

Il comma 1, con l'obiettivo di contenere i gravi effetti economici derivanti dal COVID-19 sulle donne in condizione di maggiore vulnerabilità e favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà stanziando per il 2020, 3 milioni di euro a valere del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" (con stanziamento per il 2020 pari a circa 60 milioni di euro). Le risorse stanziato, sono ripartite con criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro con delega alle pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa Intesa in sede di Conferenza unificata.

Il comma 2 prevede che al relativo onere si provvede a valere delle risorse iscritte nel Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

⁸¹ Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di giunta e Commissioni, 1 luglio 2020, pagina 53.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, dal momento che l'autorizzazione è formulata come limite massimo e che la spesa è modulabile nel limite delle risorse ivi previste, non ci sono osservazioni.

Per i profili di copertura, andrebbe assicurato che il Fondo esigenze indifferibili presenti la necessaria capienza, pur essendo rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, considerato che vi sono numerose disposizioni della presente legge che attingono allo stesso fondo.

Articolo 105-ter ***(Contributo per l'educazione musicale)***

L'articolo è stato inserito in prima lettura⁸².

Il comma 1 stabilisce che per l'anno 2020, ai nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro è riconosciuto un contributo fino a 200 euro per le spese sostenute per la frequenza delle lezioni di musica dei figli minori di anni sedici già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 a scuole di musica iscritte nei relativi registri regionali nonché per la frequenza di cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione.

Il comma 2 prevede che il contributo può essere richiesto una sola volta da ciascun nucleo familiare ed è riconosciuto a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il comma 3 dispone che i contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

Il comma 4 sancisce che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità e i termini per l'erogazione del contributo di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.

Il comma 5 afferma che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la norma reca una autorizzazione formulata quale limite massimo di spesa per il 2020 e che l'onere ivi indicato consente la modulazione dei contributi al fine di assicurare il rispetto del tetto massimo di risorse previste, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, anche al fine di consentire una prima valutazione circa il grado di congruità delle risorse stanziare rispetto ai fabbisogni di spesa effettivamente prevedibili in relazione alla platea dei potenziali aventi diritto al beneficio, andrebbero richieste maggiori indicazioni, sia pure di massima, in relazione alla stima del numero

⁸² Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di giunta e Commissioni, 1 luglio 2020, pagina 53.

di famiglie aventi diritto sulla base dei requisiti previsti, e, conseguentemente, sulla platea che richiederà il contributo.

Per i profili di copertura, premesso che la norma pone l'onere dell'articolo a carico del Fondo per le esigenze di spesa indifferibili scritto nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, andrebbe confermata la riducibilità del medesimo per il corrente anno, alla luce dei fabbisogni di spesa eventualmente già programmati per le finalità previste ai sensi della legislazione vigente.

Articolo 105-quater
(Misure per il sostegno alle vittime di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere)

L'articolo è stato inserito in prima lettura⁸³

Il comma 1 incrementa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime. A tal fine la disposizione prevede l'istituzione di uno speciale programma di assistenza che garantisce assistenza legale, psicologica, sanitaria, sociale alle vittime di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere nonché ai soggetti che si trovino in condizioni di vulnerabilità in relazione all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.

Il comma 2 demanda l'attuazione degli interventi previsti a successivi provvedimenti normativi.

Il comma 3 reca la copertura finanziaria: agli oneri derivanti dalla disposizione in esame si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le spese indifferibili di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2000 (per il cui si rifinanziamento si veda il comma 5 dell'articolo 265 del D.L. in conversione).

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la norma reca una autorizzazione formulata quale limite massimo di spesa per il 2020 e che l'onere ivi indicato è chiaramente modulabile, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, anche al fine di consentire una prima valutazione circa il grado di congruità delle risorse stanziare rispetto ai fabbisogni di spesa effettivamente prevedibili in relazione alla platea dei potenziali casi per cui dovranno attivarsi i programmi, per cui andrebbero richieste maggiori indicazioni, sia pure di massima, in relazione al numero dei casi da coinvolgere nelle iniziative.

Per i profili di copertura, premesso che la norma pone l'onere a carico del Fondo per le esigenze di spesa indifferibili scritto nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, andrebbe solo confermata la riducibilità della dotazione prevista per il corrente anno, alla luce

⁸³ Camera dei deputati, Bollettino dei resoconti di giunta e Commissioni, 3 luglio 2020, pagina 14.

dei fabbisogni di spesa eventualmente già programmati e per le finalità già previste ai sensi della legislazione vigente per il medesimo fondo.

TITOLO V

ENTI TERRITORIALI E DEBITI COMMERCIALI DEGLI ENTI TERRITORIALI

Articolo 106

(Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali)

La norma prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020, destinato ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane, le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all'emergenza Covid-19.

Il riparto del fondo è demandato ad un decreto del Ministro dell'interno entro il 10 luglio 2020; tuttavia, al fine di assicurare una celere erogazione di risorse per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19, si prevede, in ogni caso, l'erogazione a ciascun ente, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge in esame, del 30 per cento del fondo a titolo di acconto sulle somme spettanti.

All'onere, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Al fine di monitorare la tenuta delle entrate locali, si prevede l'istituzione di un apposito tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con il compito di esaminare le conseguenze connesse all'emergenza Covid-19 sull'espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate rispetto ai fabbisogni di spesa di ciascun ente. Il tavolo può avvalersi del supporto tecnico della SOSE senza nuovi o maggiori oneri e ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di cui ai commi precedenti, può attivare, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Comuni, Province e Città metropolitane per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio, l'andamento del gettito e delle spese.

Il comma 3-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, ha rinviato dal 31 luglio al 30 settembre 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2020 mentre quello per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2021 è differito al 31 gennaio 2021. Alla data del 30 settembre 2020 è anche differito il termine per la deliberazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Infine, solo per l'anno 2020 si differiscono dal 14 ottobre al 31 ottobre e dal 28 ottobre al 16 novembre i termini per alcuni adempimenti affinché acquistino efficacia dalla data di pubblicazione le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI).

La RT, afferma che l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione per l'anno 2020 di 3,5 miliardi di euro comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in corrispondente misura. Risulta, invece, finanziariamente neutrale l'erogazione dell'anticipazione del 30 per cento del predetto fondo entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, atteso che la stessa erogazione costituisce un acconto delle risorse spettanti a ciascun ente a seguito del riparto da operarsi entro il 10 luglio 2020. Parimenti, non hanno effetti finanziari le rettifiche di giugno 2021, che saranno effettuate tra i comuni e tra le province e le città

metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposite rimodulazione dell'importo, fermo restando il contributo complessivo di 3,5 miliardi di euro attribuito a luglio 2020.

La RT conferma che l'istituzione del tavolo tecnico non determina oneri, in quanto il tavolo si avvale del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. senza nuovi e maggiori oneri e ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Infine, per la RT risulta finanziariamente neutrale l'eventuale attivazione da parte del Ragioniere generale dello Stato dell'attività di monitoraggio da parte dei Servizi ispettivi di finanza pubblica in quanto la stessa sarà operata a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Maggiori spese correnti									
Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali	3.500			3.500			3.500		

Al riguardo, considerato che l'onere recato dalla norma è limitato all'entità dello stanziamento e alla luce delle rassicurazioni fornite dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 106-bis ***(Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario)***

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono destinate, per una quota del 50 per cento, alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri e, per la restante quota del 50 per cento, ai comuni in stato di dissesto finanziario i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo è ripartito, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018, con decreto del Ministro dell'interno.

Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente provvedimento.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbe solo confermato che il Fondo per le esigenze indifferibili rechi le necessarie disponibilità, alla luce delle molteplici norme inserite nel corso della prima lettura che lo utilizzano in copertura. Tra l'altro la Ragioneria generale dello Stato nella citata nota del 6 luglio 2020 ha segnalato che "gli emendamenti che recano copertura mediante riduzione dell'incremento del fondo FEI di cui all'articolo 265, ..., devono essere valutati nell'ambito della copertura complessiva del provvedimento stesso rinviando alle valutazioni politiche, nel caso di indisponibilità delle corrispondenti risorse, quali emendamenti non approvare."

Articolo 107

(Reintegro Fondo di Solidarietà Comunale a seguito dell'emergenza alimentare)

L'articolo 107 è volto a reintegrare la dotazione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020 dell'importo di 400 milioni, distolto dal fondo medesimo a seguito di quanto previsto dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, emessa in relazione all'emergenza Covid-19 per garantire misure urgenti di solidarietà alimentare. All'onere, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

La RT, afferma che la norma comporta un maggior onere di 400 milioni di euro, corrispondente all'integrazione della dotazione del capitolo 1365 dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, relativo al fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020 di pari importo.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Maggiori spese correnti									
Reintegro del Fondo di solidarietà comunale	400			400			400		

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 108

(Anticipazione delle risorse in favore di province e città metropolitane)

L'articolo 108 interviene sul fondo sperimentale di riequilibrio provinciale, confermandone sostanzialmente la disciplina vigente e rideterminandone l'importo per l'anno 2020 in 184,8 milioni di euro, in aumento di circa 58,3 milioni di euro rispetto alla vigente dotazione di bilancio.

Sono altresì confermati i criteri vigenti per la determinazione ed il riparto dei trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna.

La norma precisa che l'applicazione della disciplina vigente è confermata fino alla revisione del sistema di finanziamento delle Province e delle Città metropolitane.

All'onere recato dalla norma e pari a 58.293.888 per l'anno 2020, si provvede con le risorse, recuperate nel medesimo esercizio finanziario, ai sensi dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228⁸⁴, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite all'erario.

La RT, afferma che la norma prevede un incremento dello stanziamento del capitolo di spesa 1352 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per un importo pari a euro 58.293.888 per l'anno 2020, necessario per l'erogazione anticipata del fondo sperimentale di riequilibrio per le province e le città metropolitane. La norma comporta un onere pari ad euro 58.293.888 per l'anno 2020, coperto con le risorse, recuperate nel medesimo esercizio finanziario, ai sensi dell'articolo 1, commi 128 e 129, della 24 dicembre 2012, n. 228, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite all'erario.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Maggiori spese correnti									
Integrazione Fondo sperimentale di riequilibrio	58,29			58,29			58,29		
Maggiori entrate extratributarie									
Acquisizione all'erario delle somme incassate ai sensi dell'articolo 1, commi 128 e 129 della legge n. 228/2012	58,29								
Minori spese correnti									
Mancata riassegnazione al Ministero dell'interno delle somme incassate ai sensi dell'articolo 1, commi 128 e 129 della legge n. 228/2012				58,29			58,29		

Al riguardo, con riferimento alle risorse utilizzate in copertura si osserva che si tratta di debiti degli enti locali nei confronti del Ministero dell'interno per i quali sono attivate specifiche procedure di recupero, per cui la disposizione del comma 2 che ne prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato non sembra innovativa rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente. A tale proposito, il comma 129 della legge 228/2012 prevede che con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati dalla stessa Agenzia ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti

⁸⁴ Le citate disposizioni hanno previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il recupero integrale delle somme a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno e che, in caso di incapienza, l'Agenzia delle entrate provveda al recupero delle somme dovute a valere sul gettito IMU per i comuni e dell'imposta RC auto per le province.

capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Non vi dovrebbero dunque essere maggiori entrate da contabilizzare come fa invece il prospetto riepilogativo.

Viceversa, pare innovativa la parte finale del comma 2 quando dispone che le entrate restino acquisite all'erario. A tale proposito, andrebbero quindi fornite informazioni sui capitoli di spesa del Ministero dell'interno che sarebbero interessati da tale mancata riassegnazione, sulla non incidenza su interventi programmati e sulla eventualità che la riassegnazione sia già intervenuta e in parte impegnata, considerato che il decreto-legge in esame è entrato in vigore a maggio e la norma citata prevede un riversamento in entrata con cadenza trimestrale.

Articolo 109 ***(Servizi delle pubbliche amministrazioni)***

L'articolo 109 modifica la disciplina già vigente introdotta a seguito della conversione del decreto-legge n. 18/2020, riguardante i servizi delle pubbliche amministrazioni, in considerazione dei provvedimenti di sospensione di alcuni servizi, laddove disposta con ordinanze regionali o altri atti, relativamente a prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza, ovvero negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi a carattere educativo, scolastico, sociosanitario e socioassistenziale, senza ricreare aggregazione, mediante personale dipendente da soggetti privati.

Tra le modifiche introdotte si evidenziano le seguenti:

- viene esteso l'ambito di intervento ad altre attività sociosanitarie e socioassistenziali, includendo i servizi per i centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persona senza fissa dimora;
- è eliminato il riferimento agli importi di spesa iscritti nel bilancio preventivo in relazione al pagamento dei servizi ai gestori privati. Nella nuova formulazione il pagamento dei gestori privati di tali servizi viene effettuato sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma;
- sono modificate le componenti di calcolo della remunerazione delle prestazioni rese dai gestori del servizio, che include oltre alle quote già previste (quota per il servizio standard e quota per il mantenimento delle strutture) una terza quota, eventualmente riconosciuta a copertura delle spese residue incompressibili;
- è prevista la possibilità per i gestori privati di usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga per il personale utilizzato nei servizi resi.

La RT, afferma che le modifiche introdotte dalla disposizione in esame all'articolo 48 del decreto legge n. 18 del 2020 risultano finanziariamente neutrali, in quanto l'autorizzazione alle pubbliche amministrazioni al pagamento dei gestori privati dei servizi ivi previsti per il periodo della sospensione resta subordinata alle risorse disponibili e alle prestazioni rese.

Al riguardo, si osserva che l'eliminazione del riferimento allo stanziamento del bilancio di previsione quale limite al pagamento dei gestori privati dei servizi per il periodo della sospensione e la sua sostituzione con la previsione del limite delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma sembra determinare un minor rigore contabile. Andrebbe dunque assicurato che i servizi resi dai gestori privati risultino

effettivamente modulabili in base alle risorse disponibili senza determinare esigenze finanziarie superiori per effetto della loro inderogabilità o inscindibilità.

Inoltre, in relazione alla possibilità per i gestori privati di usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga per il personale utilizzato nei servizi resi (escluso nella formulazione previgente), andrebbe acquisita conferma che i lavoratori potenzialmente interessati siano stati inclusi nelle platee potenziali assunte a base delle stime relative al riconoscimento delle prestazioni.

Articolo 110

(Rinvio termini bilancio consolidato)

Il comma 1 differisce dal 30 settembre al 30 novembre 2020 il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 da parte delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi strumentali.

Il comma 1-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, dispone il differimento al 30 giugno 2020 del termine per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti del settore sanitario e della gestione sanitaria accentrata presso la regione (rispetto al 31 maggio previsto dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18). Sono altresì differiti i termini entro cui la giunta regionale deve approvare i suddetti bilanci d'esercizio dell'anno 2019 nonché il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale, che vengono fissati, rispettivamente, al 31 luglio e al 30 novembre 2020 (rispetto al 30 giugno e 31 luglio 2020 previsto dal D.L. n. 18/2020).

La RT, afferma che la norma, rivestendo carattere ordinamentale, non determina effetti finanziari.

Al riguardo, si segnala che la Ragioneria con la nota del 6 luglio 2020⁸⁵ ha fatto presente che la tardiva presentazione dei bilanci 2019 si ripercuote sul monitoraggio dei conti pubblici e sull'attività dei tavoli tecnici di monitoraggio. Inoltre, segnala l'incongruenza relativa all'introduzione di un termine già decorso (30 giugno per l'adozione dei bilanci degli enti sanitari per l'anno 2019).

Articolo 111

(Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome)

L'articolo 111 istituisce un fondo con una dotazione di 1,5 miliardi di euro per il 2020 da ripartire tra le Regioni e le Province autonome sulla base della rispettiva perdita di entrate tributarie dovuta alla emergenza sanitaria e destinato a finanziare le spese essenziali in materia di sanità, assistenza e istruzione. Il Fondo è ripartito in base ai criteri fissati con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 luglio 2020 anche sulla base delle valutazioni espresse da un tavolo tecnico appositamente costituito presso il medesimo Ministero. La quantificazione della perdita di gettito da parte delle regioni sarà effettuata da un tavolo tecnico, a composizione mista Stato-Regioni e presieduto dal Ragioniere generale dello Stato, il quale potrà inoltre attivare monitoraggi presso gli enti per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio. Il tavolo può avvalersi

⁸⁵ Cfr. resoconto Commissione Bilancio, Camera dei deputati, 7 luglio 2020.

del supporto tecnico della SOSE senza nuovi o maggiori oneri e ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

All'onere, pari a 1,5 miliardi di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

La RT, afferma che l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione per l'anno 2020 di 1.500 milioni di euro, comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in corrispondente misura. All'onere si provvede ai sensi dell'articolo 265. Risultano, invece, finanziariamente neutrali le rettifiche di giugno 2021, che saranno effettuate tra le Regioni e le Province autonome fermo restando il contributo complessivo di 1.500 milioni di euro attribuito a luglio 2020.

La RT evidenzia che il tavolo tecnico non determina oneri, in quanto il tavolo si avvale del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema senza nuovi e maggiori oneri e ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Per la RT, inoltre, risulta finanziariamente neutrale anche l'eventuale attivazione da parte del Ragioniere generale dello Stato dell'attività di monitoraggio da parte dei Servizi ispettivi di finanza pubblica che sarà operata a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Maggiori spese correnti									
Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle province autonome	1.500			1.500			1.500		

Al riguardo, considerato che l'onere recato dalla norma è compreso entro un limite di spesa e alla luce delle rassicurazioni fornite dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 112 **(Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza)**

L'articolo 112 istituisce presso il Ministero dell'interno un fondo di 200 milioni di euro per l'anno 2020 in favore dei comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, particolarmente colpiti dall'epidemia COVID-19. Al relativo onere, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Il comma 1-bis, inserito dalla Camera dei deputati, riconosce un contributo in favore del comune di San Colombano al Lambro, pari a 500.000 euro per l'anno 2020. (Al relativo onere si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265, comma 5)

La RT, descrive la norma.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Maggiori spese correnti									
Fondo per i comuni gravemente colpiti dall'emergenza COVID-19	200			200			200		

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 112-bis

(Fondo per i comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, istituisce presso il Ministero dell'interno un fondo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 a favore di comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria non rientranti tra quelli destinatari del fondo previsto dall'articolo 112. Inoltre, introduce, per il 2020, alcune deroghe alla normativa vigente in materia di variazioni di bilancio e obbligo di rendicontazione, relativamente alle risorse trasferite agli enti locali per fronteggiare l'emergenza.

Ai relativi oneri, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente provvedimento.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare. Andrebbe solo confermato che il Fondo per le esigenze indifferibili rechi le necessarie disponibilità, alla luce delle molteplici norme inserite nel corso della prima lettura che lo utilizzano in copertura.

Articolo 113

(Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione)

La norma consente agli enti locali di effettuare, nel corso dell'anno 2020, operazioni di rinegoziazione o di sospensione dei mutui e di altre forme di prestito contratti con banche, intermediari finanziari e Cassa depositi e prestiti, anche se in esercizio provvisorio, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

In caso di adesione ad accordi tra ABI e associazioni di enti locali che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti in scadenza nel 2020, la sospensione può avvenire anche in deroga alle norme previste dal TUEL per i mutui contratti con enti diversi da

Cassa depositi e prestiti e dall'Istituto per il credito sportivo e in deroga alle norme in tema di rinegoziazione dei mutui con emissione di titoli obbligazionari o con strumenti derivati.

Il comma 2-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, prevede che nel caso in cui i mutui concessi agli enti locali da Cassa depositi e prestiti siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti ovvero gli stessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione dell'immobile a finalità di edilizia giudiziaria l'immobile possa essere destinato, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, alla amministrazione interessata per finalità diverse dall'edilizia giudiziaria, anche in considerazione di particolari condizioni quali quelle determinate dalla attuale emergenza epidemiologica da Covid-19.

La RT, afferma che la norma, rivestendo carattere ordinamentale, non determina effetti finanziari

Al riguardo, si osserva che la norma consente agli enti locali in esame di incrementare la propria capacità di spesa in misura corrispondente ai risparmi che essi conseguono per effetto delle rinegoziazioni o sospensione dei mutui. Tale circostanza dovrebbe esplicare effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto ma il prospetto riepilogativo non associa alcun effetto alla norma. Sul punto appare opportuno un chiarimento del Governo.

Inoltre, andrebbe confermata la sostenibilità del mantenimento degli equilibri di bilancio da parte degli enti locali negli anni in cui il costo per la restituzione del debito risulterà maggiore rispetto a quello attualmente previsto a legislazione vigente.

Articolo 114

(Differimento dei termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, per il solo anno 2020, stabilisce scadenze meno stringenti per il completamento delle varie fasi di attuazione del piano pluriennale di interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio degli enti locali. Le nuove scadenze comportano, fra l'altro, che l'esecuzione dei lavori finanziati nel 2020 debbano iniziare entro il 15 dicembre in luogo del 15 ottobre previsto in precedenza.

La RT, afferma che le disposizioni, volte a prorogare i termini, per il solo anno 2020, dell'avvio dei lavori e dei successivi adempimenti, non ha effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto i nuovi termini sono, comunque compatibili con la realizzazione dei lavori nel medesimo esercizio 2020.

Al riguardo, si osserva che lo spostamento dal 15 ottobre al 15 dicembre dell'inizio dell'esecuzione dei lavori potrebbe determinare il differimento del pagamento di alcuni stati di avanzamento dei lavori dal 2020 al 2021, con effetti sui saldi di finanza pubblica. Sul punto appare quindi necessario acquisire elementi di valutazione da parte del Governo.

Articolo 114-bis **(Enti in riequilibrio. Sospensione di termini)**

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, prevede alcune deroghe alla procedura di dissesto e di riequilibrio finanziario pluriennale enti locali, al fine di tenere conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, si rinvia il termine per l'impugnazione della delibera di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-*quater*, comma 5, del Testo unico degli enti locali (TUEL), stabilendo che il termine di 30 giorni ivi indicato, già rinviato al 30 giugno 2020 dal DL n.18/2020, decorre dal 1° gennaio 2021.

Si dispone inoltre che la verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-*quater*, comma 6, del decreto legislativo n.267/2000 (TUEL), non si effettua con riferimento al primo semestre del 2020, mentre la verifica relativa al secondo semestre riguarda l'intero anno e tiene conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articoli 115, 116 e 117, commi 5-11 **(Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali)**

L'articolo 115 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro per il 2020, per assicurare un'anticipazione di liquidità destinata al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili di Regioni, province autonome, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale. Il Fondo ha una Sezione riferita ai debiti degli enti territoriali diversi da quelli finanziari e sanitari con una dotazione di 8.000 milioni di euro ed una Sezione riferita ai debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, con una dotazione di 4.000 milioni di euro.

Si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze stipuli con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. una convenzione per la gestione del Fondo e, a tal fine, autorizza la spesa di 300.000 euro per l'anno 2020. Si prevede, altresì, una spesa di 300.000 euro per il 2020 per il potenziamento della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei debiti delle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 116 disciplina le modalità con cui gli enti territoriali accedono alle anticipazioni di liquidità concesse a valere sulle dotazioni del Fondo di cui all'articolo 115. Le anticipazioni di liquidità non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consentono di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento. Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, gli enti devono adeguare il bilancio a quanto previsto dal paragrafo 3.20-*bis* di cui all'allegato 4/2 del dlgs. 118/2011⁸⁶.

Si stabilisce, tra l'altro, che la restituzione delle anticipazioni sia effettuata con un piano di ammortamento di durata massima trentennale a rate costanti da corrispondere a partire dal 2022.

⁸⁶ Detto paragrafo stabilisce (fra l'altro) che le anticipazioni di liquidità non costituiscono indebitamento agli effetti dell'art. 119 della Costituzione e di norma si estinguono entro un anno. Per le anticipazioni di liquidità a rimborso pluriennale, prevede l'iscrizione in bilancio di un fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata. Il fondo, con corrispondente accantonamento annuale, sterilizza gli effetti espansivi della spesa e non deve costituire forma surrettizia di copertura di spese.

La domanda per la concessione dell'anticipazione va avanzata entro il 7 luglio 2020, mentre entro il 24 luglio 2020 si procede alla sua erogazione. È fatto obbligo all'ente di estinguere i debiti entro i successivi 30 giorni dall'erogazione.

L'articolo 117, commi 5-11 disciplina la concessione di anticipazioni di liquidità in favore delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano i cui enti del Servizio sanitario nazionale non riescono a far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. Tali anticipazioni di liquidità non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive, consentono esclusivamente di superare temporanee carenze di liquidità e pertanto non costituiscono indebitamento.

Si stabilisce, tra l'altro, che la restituzione delle anticipazioni sia effettuata con un piano di ammortamento di durata massima trentennale a rate costanti da corrispondere a partire dal 2022.

La domanda per la concessione dell'anticipazione va avanzata entro il 7 luglio 2020, mentre entro il 24 luglio 2020 si procede alla sua concessione. Le regioni provvedono entro dieci giorni dall'acquisizione a trasferire le somme agli enti del servizio sanitario che devono provvedere ai pagamenti entro 60 giorni.

La RT, con riferimento all'articolo 15 afferma che le norme in esame hanno un effetto negativo per 12.000 milioni di euro nell'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno di cassa del settore statale, cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Gli oneri legati alla gestione della convenzione con la Cassa depositi e prestiti, pari a € 300.000 euro nel 2020 e quelli per il potenziamento della struttura di gestione e assistenza tecnica della Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (PCC), pari a € 300.000 euro sempre nel 2020, hanno un effetto peggiorativo in termini di saldo netto da finanziare, di fabbisogno del settore statale e indebitamento del settore pubblico. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Per la RT il rimborso delle anticipazioni, con le regole di cui agli articoli 116 e 117, mediante l'incasso delle rate di ammortamento a decorrere dal 2022:

- non ha effetti sui saldi di finanza pubblica relativamente alla quota capitale, in quanto destinata al Fondo ammortamento titoli di Stato, ai sensi dell'articolo 118 e considerato che l'utilizzo del fondo anticipazione di liquidità secondo le modalità previste dal paragrafo 3.20-*bis* dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 non determina effetti sulla capacità di spesa degli enti territoriali;
- ha effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare relativamente alla quota interessi.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Maggiori spese in conto capitale									
Fondo per assicurare liquidità	12.000			12.000					
Maggiori entrate extratributarie									
Interessi su anticipazioni di liquidità			324,1						
Maggiori spese correnti									
Convenzione per gestione del Fondo con CDP	0,3			0,3			0,3		
Potenziamento piattaforma per la gestione telematica delle certificazioni dei debiti	0,3			0,3			0,3		

Al riguardo, si osserva che la RT non fornisce gli elementi di dettaglio posti alla base della quantificazione degli interessi sulle anticipazioni di liquidità a carico degli enti territoriali e in favore dello Stato, per cui non risulta possibile la relativa verifica.

Inoltre, non viene fornito l'andamento temporale degli interessi oltre il triennio considerato dal prospetto riepilogativo che dovrebbe mostrare man mano un andamento decrescente dell'ammontare degli interessi corrisposti allo Stato.

Si segnala poi che il pagamento degli interessi sulle anticipazioni di liquidità comporterà per gli enti territoriali una riduzione della capacità di spesa negli anni considerati dal piano di ammortamento. Su tale punto andrebbero chiariti i motivi della rappresentazione sui saldi di finanza pubblica solo in termini di saldo netto da finanziare e se la mancata attribuzione di effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento potrebbe dipendere dalla compensazione dell'effetto di maggiore spesa per interessi da parte dello Stato per finanziare le anticipazioni.

Infine, si segnala che pur se nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari al Fondo in esame viene attribuita natura in conto capitale, tali risorse saranno utilizzate indistintamente per pagare debiti sia di natura corrente che in conto capitale, producendo in parte una dequalificazione della spesa.

Articolo 117, commi 1–4-bis

(Disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari)

Il comma 1, allo scopo di incrementare la liquidità disponibile presso gli enti del SSN e, in tal modo, favorire una tempestiva gestione dei pagamenti durante il periodo di emergenza epidemiologica, prevede alcune deroghe rispetto alla normativa vigente in materia di erogazione del finanziamento del SSN a cui concorre ordinariamente lo Stato, a riparto già definito e in attesa dell'adozione delle delibere annuali del CIPE. In particolare il Ministero dell'economia è autorizzato:

- a) a concedere alle regioni a statuto ordinario e alla Regione siciliana anticipazioni con riferimento al livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato, nella misura del 99% (in luogo del 97%) delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario della quota indistinta per l'anno 2020, al netto delle entrate proprie e, per la Regione siciliana, della compartecipazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria. Per le regioni che risultano adempienti

nell'ultimo triennio rispetto agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, la misura della citata erogazione del finanziamento è fissata al livello del 99,5% (in luogo del 99%). Le medesime percentuali di cui alla presente lettera sono applicate all'anno 2019 per cui si procede all'erogazione di quota parte delle quote premiali accantonate;

- b) a trasferire alle regioni il finanziamento destinato agli interventi di medicina penitenziaria, il finanziamento destinato al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ove spettante, il finanziamento destinato agli istituti zooprofilattici sperimentali per l'anno 2020, nelle misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della salute su cui è stata raggiunta l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 31 marzo 2020, rep. atti 55/CSR;
- c) a trasferire alle regioni, in deroga a quanto previsto dall' articolo 1, comma 34-*bis*, della legge n. 662 del 1996, e ferme restando le verifiche del Comitato permanente per l'erogazione dei LEA sui progetti presentati dalle regioni anche ai fini dell'eventuale recupero delle somme in caso di verifica negativa dei medesimi progetti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti negli esercizi successivi, il 100% del finanziamento stabilito per l'anno 2020 per gli obiettivi del piano sanitario nazionale, nonché la quota residua del finanziamento degli obiettivi del piano sanitario nazionale per gli anni 2018 e 2019 (Tale erogazione avviene in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente che prevede l'elaborazione a carico delle regioni di specifici progetti per accedere ad una quota del 30% del Fondo sanitario nazionale);
- d) ad anticipare all'Istituto superiore di sanità, all'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà e al Centro nazionale sangue il 100% del finanziamento stabilito per l'anno 2020 nell'ambito degli obiettivi del piano sanitario nazionale nelle misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della salute su cui è stata raggiunta l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 31 marzo 2020, rep. atti 56/CSR e il 100% del finanziamento stabilito per l'anno 2019 nell'ambito degli obiettivi del piano sanitario nazionale, nelle more del perfezionamento dei procedimenti previsti ai fini dell'accesso al finanziamento e fermi restando eventuali recuperi a valere sulle somme spettanti negli esercizi successivi in caso di mancato perfezionamento dei citati procedimenti;
- e) ad anticipare alle regioni e agli altri enti un importo fino al 100% del finanziamento relativo all'anno 2020 assegnato con Intese raggiunte in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e nelle more della relativa delibera del CIPE.

Il comma 2 stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ai trasferimenti di cui al comma 1 nei limiti delle disponibilità di cassa ed è autorizzato ad effettuare eventuali necessarie compensazioni ovvero recuperi a valere sulle risorse a qualunque titolo spettanti alle regioni e agli altri enti anche negli esercizi successivi.

Il comma 3 dispone per l'anno 2020, in deroga a quanto disposto all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2013, che le regioni garantiscono l'erogazione ai rispettivi Servizi sanitari regionali, entro la fine dell'anno, del 100% delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale.

Il comma 4, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 nonché per assicurare al Servizio sanitario nazionale la liquidità necessaria allo svolgimento delle attività legate alla citata emergenza, compreso un tempestivo pagamento dei debiti commerciali, vieta che nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale siano intraprese o proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni agli enti del proprio Servizio sanitario regionale effettuati prima del 19 maggio 2020 non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del Servizio sanitario regionale

e i tesoreri, i quali possono disporre, per le finalità dei predetti enti legate alla gestione dell'emergenza sanitaria e al pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2020.

Il comma 4-*bis* autorizza la cessione dei crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del SSN in conseguenza di accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 35 del 2013, anche ai sensi della legge n. 130 del 1999, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro 45 giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.

La RT, dopo aver illustrato le disposizioni, afferma che complessivamente il comma 1 consente di anticipare liquidità, a valere sulle disponibilità di cassa degli stanziamenti di bilancio, nella misura di circa 3.375 milioni di euro.

Tenuto conto del fatto che le predette disposizioni non escludono gli ordinari procedimenti e le ordinarie verifiche, limitandosi ad un'anticipazione di risorse rispetto a questi, il comma 2 precisa che il Ministero dell'economia e delle finanze è comunque autorizzato ad effettuare eventuali compensazioni ovvero recuperi di risorse che dovessero rendersi necessari in conseguenza del perfezionamento dei procedimenti/delle verifiche di adempimenti richiesti.

Allo scopo di garantire che l'anticipazione del finanziamento di cui al comma 1 si concretizzi in maggior liquidità per gli enti del Servizio sanitario nazionale, il comma 3 obbliga le regioni a trasferire ai propri enti sanitari il 100% delle somme incassate a titolo di finanziamento sanitario nell'anno 2020, nonché delle somme che le regioni devono versare ai propri enti sanitari a valere sulle proprie risorse, invece che dell'importo di almeno il 95%⁸⁷.

Inoltre il comma 4, allo scopo di agevolare una regolare programmazione e gestione amministrativa e contabile dei pagamenti, introduce una sospensione temporanea delle azioni esecutive nei confronti degli enti sanitari fino al 31 dicembre 2020.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

⁸⁷ Costituisce infatti adempimento regionale, dal 2013, vagliato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del 23 marzo 2005, l'erogazione, da parte della regione al proprio Servizio sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno il 90% delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale. A decorrere dall'anno 2015 la predetta percentuale è rideterminata al valore del 95 per cento e la restante quota deve essere erogata al servizio sanitario regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Al riguardo, andrebbero forniti chiarimenti circa i presumibili effetti di cassa recati dall'anticipazione di liquidità, a valere sulle disponibilità di cassa degli stanziamenti di bilancio, in favore delle regioni e degli altri enti indicati, rispetto a quelli derivanti dalle dinamiche ordinarie scontate nei tendenziali. Chiarimenti andrebbero poi forniti in merito all'ammontare di tali anticipazioni, indicate nella RT in circa 3.375 milioni di euro, che appaiono forse sovrastimate, considerando le percentuali previste e le somme coinvolte.

Articolo 118 ***(Riassegnazione al fondo ammortamento titoli di Stato)***

L'articolo dispone che gli importi restituiti dagli enti territoriali a fronte delle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 116 e 117, nonché le eventuali somme residue del “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili” di cui al successivo articolo 115, sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

La RT evidenzia che gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti territoriali delle somme anticipate dallo Stato, ai sensi degli articoli 116 e 117, sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Sono ugualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato le eventuali somme, di cui all'articolo 115, non richieste alla data del 31 dicembre 2020.

Al riguardo, considerata la neutralità del dispositivo, nulla da osservare.

Articolo 118-bis ***(Assunzioni di personale enti in dissesto)***

L'articolo, inserito nel corso dell'esame in prima lettura⁸⁸, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge e nel rispetto dei principi di risanamento della finanza pubblica e di contenimento delle spese, le regioni a statuto ordinario, le province, le città metropolitane e i comuni in condizioni finanziarie negative (strutturalmente deficitari o in riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario), prima di avviare nuove procedure concorsuali per assunzioni a qualsiasi titolo, riattivino e terminino quelle eventualmente sospese, annullate o revocate per motivi di interesse pubblico riconducibili alla situazione finanziaria dell'ente medesimo, ossia alla condizione di ente strutturalmente deficitario o alla dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente, o all'adesione dello stesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Viene altresì specificato che la definitiva assunzione di personale avverrà nel rispetto dei piani triennali di fabbisogno del personale e sarà soggetta al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale

⁸⁸ Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di giunta e Commissioni, 1 luglio 2020, pagina 54.

da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali istituita presso il Ministero dell'interno (come disposto dall'art. 243, c. 1, del D.Lgs. 267/2000).

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui Saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 118-ter

(Riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, concede agli enti territoriali la facoltà di ridurre fino al 20 per cento le aliquote e le tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda al pagamento mediante domiciliazione bancaria.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, pur se la misura è suscettibile di determinare una riduzione delle entrate tributarie e patrimoniali dell'ente qualora applicata, atteso il carattere facoltativo della misura e poiché non si deroga alle norme sugli equilibri di bilancio degli enti in esame, non si formulano osservazioni.

Articolo 118-quater

(Modifiche al comma 346 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, autorizza, anche per l'anno 2020, la spesa di 1.500.000 euro in favore del comune di Matera, già autorizzata per il triennio 2017-2019. Si sopprime inoltre la previsione per cui il comune di Matera, nell'anno 2020, può provvedere alle relative spese nel limite massimo di 1.200.000 euro a valere sulle proprie risorse. Ai relativi oneri pari a 1.500.000 euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, circa la copertura sul Fondo per le esigenze indifferibili, pur essendo esso rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, considerato che numerose disposizioni della presente legge attingono allo stesso fondo, andrebbe assicurata la necessaria capienza delle risorse.

Articolo 118-quinquies
(Modifica al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, aggiunge un periodo al comma 368 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, stabilendo che l'Agenzia del demanio e le regioni possano avvalersi della Fondazione patrimonio comune dell'ANCI, al fine di fornire supporto agli enti locali per l'utilizzo di strutture da destinare all'emergenza COVID-19. A tal fine in favore della Fondazione è previsto uno stanziamento di 300.000 euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri, pari a 300.000 euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, circa la copertura sul Fondo per le esigenze indifferibili, pur essendo esso rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, considerato che numerose disposizioni della presente legge attingono allo stesso fondo, andrebbe assicurata la necessaria capienza delle risorse.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Mag 2020

[Nota di lettura n. 151](#)

A.S. 1812: "Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"

"

[Documentazione di finanza pubblica n. 14](#)

Decreto legge "rilancio": effetti sui saldi di finanza pubblica e conto risorse e impieghi - **A.C. 2500** - D.L. 34/2020

"

[Nota breve n. 16](#)

Pacchetto di primavera del semestre europeo. Raccomandazioni per una risposta coordinata alla pandemia di coronavirus

Giu 2020

[Nota di lettura n. 152](#)

A.S. 1829: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 153](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (**Atto del Governo n. 175**)

"

[Nota di lettura n. 154](#)

Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (**Atto del Governo n. 177**)

"

[Nota di lettura n. 155](#)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di poteri speciali, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (**Atto del Governo n. 178**)

"

[Nota di lettura n. 156](#)

A.S. 1845: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 157](#)

Regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo (**Atto del Governo n. 179**)

"

[Nota di lettura n. 158](#)

A.S. 1763: "Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede"

"

[Elementi di documentazione n. 7](#)

Il bilancio dello Stato 2020-2022. Una analisi delle spese per missioni e programmi

"

[Nota di lettura n. 159](#)

Schema di D.P.R. recante regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali (**Atto del Governo n. 180**)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>